COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 20/01/2009

00004/2009 PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE AL CONSIGLIO COMUNALE DI APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA DEL COMUNE DI GENOVA.

Presiede: Il Presidente del Consiglio - Guerello Giorgio

E' presente la Sindaco Marta Vincenzi

Risultano presenti i Signori Consiglieri:

	NOME E COGNOME		NOME E COGNOME
1	Anzalone Stefano	18	Farello Simone
2	Balleari Stefano	19	Frega Alessandro
3	Basso Emanuele	20	Gagliardi Alberto
4	Bernabo' Brea Giovanni	21	Grillo Guido
5	Biggi Maria Rosa	22	Grillo Luciano
6	Bruni Gianlorenzo	23	Guastavino Emanuele
7	Bruno Antonio	24	Jester Giorgio
8	Campora Matteo	25	Lauro Lilli
9	Cappello Manuela	26	Lecce Salvatore
10	Centanaro Valter	27	Lorenzelli Vincenzo
11	Cortesi Paolo	28	Murolo Giuseppe
12	Cozzio Luisa	29	Nacini Arcadio
13	Dallorto Luca	30	Piana Alessio
14	Danovaro Marcello	31	Pizio Nicola
15	De Benedictis Francesco	32	Pratico Aldo
16	Della Bianca Raffaella	33	Scialfa Nicolo
17	Delpino Bruno		

Intervenuti dopo l'appello:

	NOME E COGNOME		NOME E COGNOME
1	Arvigo Alessandro	7	Porcile Italo
2	Fusco Marylin	8	Proto Andrea
3	Garbarino Roberto	9	Tassistro Michela
4	Ivaldi Enrico	10	Vacalebre Vincenzo
5	Lo Grasso Umberto	11	Vassallo Giovanni
6	Malatesta Gianpaolo	12	Viazzi Remo

Assenti giustificati:

	NOME E COGNOME		NOME E COGNOME
1	Cecconi Giuseppe	3	Musso Enrico
2	Costa Giuseppe	4	Pasero Ermanno

E pertanto complessivamente presenti n. 47 componenti del Consiglio.

Assessori:

	NOME E COGNOME		NOME E COGNOME
1	Pissarello Paolo	7	Papi Roberta
2	Balzani Francesca	8	Pittaluga Alfonso
3	Corda Elisabetta	9	Ranieri Andrea
4	Margini Mario	10	Scidone Francesco
5	Morgano Roberta	11	Tiezzi Gianfranco
6	Pastorino Bruno	12	Veardo Paolo

Partecipa: Il Vice Segretario Generale - Giuseppe Pellegrini

Dalle ore 15.10 alle ore 18.15 assiste il Segretario Generale Maria Angela Danzì.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n.101 in data 30 dicembre 2008.

(omissis)

Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di commissione.

(omessa la discussione)

A questo punto il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 1 proposto dal consigliere Grillo Guido (F.I.) di seguito riportato:

"Al punto 3 del dispositivo di Giunta modificato, aggiungere: "informando il Consiglio Comunale".
Al punto 4 del dispositivo di Giunta, aggiungere: "informando il Consiglio Comunale"."

Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Anzalone, Arvigo, Balleari, Basso, Bernabò Brea, Biggi, Bruni, Bruno, Centanaro, Cortesi, Cozzio, Dallorto, Danovaro, De Benedictis, Della Bianca, Farello, Frega, Fusco, Grillo G., Grillo L., Guastavino, Guerello, Jester, Lauro, Lecce, Lo Grasso, Malatesta,

Murolo, Nacini, Piana, Porcile, Praticò, Proto, Scialfa, Tassistro, Vacalebre, Viazzi, in numero di 37.

Esito della votazione sull'emendamento, fatta mediante il sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Basso, Malatesta, Proto: approvato con 35 voti favorevoli e 2 astenuti (Malatesta; Nacini).

(omissis)

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta della Giunta, con gli allegati parte integrante, nel testo di seguito riportato, comprensivo dell'emendamento come sopra approvato e delle modifiche proposte dalla Giunta stessa.

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Educative Paolo Veardo;

Premesso che:

- i servizi all'infanzia del Comune di Genova, che comprendono nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia, sezioni per bambini di 2-3 anni e servizi integrativi, si propongono come luoghi di educazione, di attenzione e cura, di sostegno alla genitorialità, di diffusione della cultura dell'infanzia e sono presenti nell'ambito cittadino con un'articolazione territoriale;

- il Consiglio Europeo di Lisbona dell'anno 2000 ha individuato quale obiettivo strategico il sostegno all'occupazione, in particolare quella femminile;

- il Consiglio Europeo di Barcellona dell'anno 2002 ha sottolineato la necessità di rimuovere i disincentivi all'occupazione femminile ed ha espresso l'obiettivo di aumentare l'offerta di servizi all'infanzia;

Considerato che:

- sta sviluppandosi un sistema di servizi formativi integrati, volto a dare una risposta ai bisogni espressi dalle famiglie con bambini piccoli in età fino ai sei anni, anche attraverso forme di accreditamento e convenzionamento;

- con Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 29 gennaio 2001 è stato approvato il "Regolamento dei servizi per l'infanzia del Comune di Genova" che garantisce la trasparenza dei criteri per l'accesso ai servizi comunali;

- l'evoluzione dei bisogni delle famiglie porta alla necessità di una revisione di tali criteri di accesso in modo che sia possibile dare risposte sempre più rispondenti alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli, consolidando le scelte di sostegno ai nuclei con situazioni di fragilità;

Rilevato in particolare che:

- si è nel tempo evidenziato il bisogno di servizio espresso dai nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano impegnati in attività lavorativa, indipendentemente dalla lontananza del luogo di lavoro;

- sono emerse con rilevanza le difficoltà a conciliare i tempi di vita e lavoro da parte delle famiglie con più figli minori nonché situazioni ad oggi non considerate, quali l'affido familiare e alcune particolari problematiche relative allo stato di salute, che è importante sostenere;

- l'offerta integrata dei servizi per la fascia di età 3-6 anni è tale da soddisfare la richiesta delle famiglie e rende meno prioritario favorire l'accesso ai servizi comunali ai bambini di cinque anni;

- è necessario adeguare quelle parti del regolamento ormai obsolete perché riferite a situazioni organizzative ed istituzionali non più attuali;

- deve essere recepita nel regolamento dei servizi per l'infanzia l'istituzione dei Municipi e, contestualmente, va consolidato il ruolo che gli stessi possono svolgere per il miglior funzionamento dei servizi per l'infanzia;

Considerato inoltre che:

- è stata fornita adeguata informativa alla Giunta Comunale dello schema di provvedimento " Approvazione delle modifiche al regolamento dei servizi per l'infanzia del Comune di Genova " e che lo stesso è stato adottato come proposta al Consiglio Comunale n. 75 del 16/10/2008;

- è stato richiesto il parere ai Consigli Municipali sulla sopra indicata proposta con lettera prot. n. 724 del 20 ottobre 2008 indirizzata ai Presidenti dei Municipi;

- sono pervenuti i pareri favorevoli espressi dai Consigli Municipali qui di seguito elencati:

Consiglio Municipale I Centro Est – Delibera n. 36 del 28/10/2008
Consiglio Municipale II Centro Ovest – Delibera n. 24 dell'11/12/2008
Consiglio Municipale III Bassa Valbisagno – Delibera n. 17 del 27/11/2008

Consiglio Municipale IV Media Valbisagno – Delibera n. 16 del 20/11/2008
Consiglio Municipale V Valplocevera – Delibera n. 13 del 20/11/2008
Consiglio Municipale VI Medio Ponente – Delibera n. 22 del 6/11/2008
Consiglio Municipale VII Ponente – Delibera n. 21 del 20/11/2008
Consiglio Municipale VIII Medio Levante – Delibera n. 30 del 6/11/2008
Consiglio Municipale IX Levante – Delibera n. 38 del 17/11/2008

Valutato opportuno accogliere o respingere gli emendamenti proposti secondo quanto esplicitato nell'allegato A "Pareri Consigli Municipali su modifiche del regolamento dei servizi per l'infanzia del Comune di Genova" parte integrante del presente provvedimento;

Preso atto di un mero errore materiale per cui non è stato correttamente adeguato il testo del regolamento art. 6 par. D "Graduatorie" primo capoverso allegato alla proposta della Giunta al Consiglio Comunale n. 75 del 16/10/2008, non rispettando quanto deliberato nell'art. 3 del dispositivo che recita "di demandare a successiva Determinazione Dirigenziale del dirigente competente la determinazione del valore numerico da attribuirsi ad ogni criterio cittadino, nel rispetto delle priorità definite con il presente provvedimento";

Ritenuto pertanto necessario:

- approvare la modifica degli articoli o parte degli articoli del regolamento vigente secondo quanto indicato nell'allegato B) "Approvazione modifiche al regolamento dei servizi per l'infanzia del Comune di Genova" , parte integrante del presente provvedimento, tenuto conto che le principali modifiche sono relative a:

  - l'inserimento del sistema di accreditamento negli articoli di presentazione dei servizi;
  - la diversa articolazione dei criteri di accesso ai servizi per l'infanzia derivata da: l'introduzione di nuovi criteri, la modifica di priorità di criteri già esistenti, la soppressione di un criterio;
  - l'introduzione di un nuovo articolo "Municipi e servizi per l'infanzia";
  - lo snellimento della descrizione organizzativa del settore;

- demandare ad un successivo atto deliberativo della Giunta Comunale l'assunzione dei parametri e dei relativi punteggi stabiliti dai singoli Municipi che rafforzano o articolano in modo più specifico i criteri cittadini indicati nel regolamento;

- demandare a successiva Determinazione Dirigenziale del dirigente competente la determinazione del valore numerico da attribuirsi ad ogni criterio, nel rispetto delle priorità definite con il presente provvedimento;

Visto lo Statuto del Comune di Genova così come modificato con DCC n. 83/2006;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal Dirigente delle politiche Educative ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale

Per i motivi espressi in premessa:

1) di accogliere o respingere gli emendamenti proposti secondo quanto esplicitato nell'allegato A) "Pareri Consigli Municipali su modifiche del regolamento dei servizi per l'infanzia del Comune di Genova" parte integrante del presente provvedimento;

2) di approvare la modifica degli articoli o parte degli articoli del regolamento vigente secondo quanto indicato nell'allegato B) "Approvazione modifiche al regolamento dei servizi per l'infanzia del Comune di Genova" , parte integrante del presente provvedimento, tenuto conto che le principali modifiche sono relative a:

   - l'inserimento del sistema di accreditamento negli articoli di presentazione dei servizi;
   - la diversa articolazione dei criteri di accesso ai servizi per l'infanzia derivata da: l'introduzione di nuovi criteri, la modifica di priorità di criteri già esistenti, la soppressione di un criterio;
   - l'introduzione di un nuovo articolo "Municipi e servizi per l'infanzia";
   - lo snellimento della descrizione organizzativa del settore;

3) di demandare ad un successivo atto deliberativo della Giunta Comunale l'assunzione dei parametri e dei relativi punteggi stabiliti dai singoli Municipi che rafforzano o articolano in modo più specifico i criteri cittadini indicati nel regolamento, informando il Consiglio Comunale;

4) di demandare a successiva Determinazione Dirigenziale del dirigente competente la determinazione del valore numerico da attribuirsi ad ogni

criterio cittadino, nel rispetto delle priorità definite con il presente provvedimento, informando il Consiglio Comunale;

5) di demandare al settore Servizi ai bambini di 0/6 anni quanto necessario per l'applicazione del presente regolamento ai servizi per l'infanzia.

Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Anzalone, Arvigo, Balleari, Basso, Bernabò Brea, Biggi, Bruni, Bruno, Cappello, Centanaro, Cortesi, Cozzio, Dallorto, Danovaro, De Benedictis, Della Bianca, Farello, Fusco, Grillo G., Grillo L., Guastavino, Guerello, Jester, Lauro, Lecce, Lo Grasso, Malatesta, Murolo, Nacini, Piana, Porcile, Praticò, Proto, Scialfa, Tassistro, Vacalebre, Viazzi, in numero di 37.

La votazione, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Basso, Malatesta, Proto, dà il seguente risultato:

Presenti in aula	n.	37	consiglieri
Votanti	n.	25	"
Voti favorevoli	n.	25	
Voti contrari	n.	=	
Astenuti	n.	12	(F.I.: Balleari, Basso, Della Bianca, Grillo G., Viazzi; G. MISTO: Bernabò Brea; L. BIASOTTI: Centanaro, De Benedictis, Lauro; A.N.: Murolo, Praticò; L.N.L.: Piana)

Visto l'esito della votazione, il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta.

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal 23 GEN 2009 ai sensi dell'art. 124 - comma 1- del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, il giorno 3 febbraio 2009.

Ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 3 al 17 febbraio 2009 ai sensi dell'art. 6, comma 5 dello Statuto del Comune di Genova.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ODE N. 719/2009
DEL 23/12/2008 COMPOSTA DA N 26 FOGLI.

ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO A PARTE INTEGRANTE: PARERI CONSIGLI MUNICIPALI SU MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI PER L'IN FANZIA DEL COMUNE DI GENOVA

- ALLEGATO B PARTE INTEGRANTE: APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA DEL COMUNE DI GENOVA

~~-~~ULTERIORI ALLEGATI N. 9 PARERI CONSIGLI MUNICIPALI
(NO INTEGRANTE)

Il Dirigente Responsabile
Settore Politiche Educative
(d.ssa Tiziana Carpanelli)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI ~~GIUNTA~~/CONSIGLIO COMUNALE N. 4

DEL 20.01.2009

Il Segretario Generale

ALL. A) PARERI CONSIGLI MUNICIPALI SU MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA DEL COMUNE DI GENOVA

Municipi	Parere espresso	Osservazioni emendamenti	Osservazioni accolte integralmente o con modifiche	Motivazioni non accoglienza o accoglienza limitata osservazioni
1 Centro Est	**Favorevole con osservazioni**	**Art 1** - In questo articolo viene adottata la dicitura i bambini e le bambine per far riferimento agli utenti dei Servizi: è auspicabile che la stessa modalità sia applicata in modo uniforme nel testo, che al contrario nella versione attuale cita in alcuni punti solo le bambine o i bambini.	Accolto	
		- Nella definizione il termine luoghi di cura (intesa come premura, attenzione) si presta a fraintendimenti.	Accolto in relazione alla ricollocazione dell'espressione all'interno dell'articolo, in modo che risulti più comprensibile nella lettura complessiva dello stesso	Il termine "cura" è utilizzato in letteratura riferito al ruolo e alle caratteristiche dei Servizi per la prima infanzia inteso come "prendersi cura" "avere a cuore" ed è un termine corretto in relazione alle fasce di età di riferimento
		- Nella definizione dei Servizi potrebbe essere introdotta la parola socialità prima della parola sostegno alla genitorialità	Già presente il concetto in altra forma	
		Art. 3: - Non è chiaro se nel corso delle sedute pubbliche i Municipi possano disporre sull'allocazione di risorse e se dispongano di risorse in autonomia.	Accolto Viene tolta la parola "risorse"perché può generare confusione. Nel regolamento si intende parlare del servizio	

		. Art. 6: - Il Municipio propone di introdurre un criterio che tenga in considerazione la condizione dei genitori in cerca di lavoro.	Non accolto	La condizione di ricerca di lavoro viene presa in considerazione attraverso la valutazione dell'indice di Isee
		- Il criterio 17) fa riferimento alla residenza o sede di lavoro in un Quartiere, ma non è chiaro se con tale termine si faccia riferimento all'Unita Urbanistica piuttosto che al Municipio.	Accolto - si specifica meglio che l'espressione "quartiere" fa riferimento al territorio delle ex Circoscrizioni	
		- Punto E: il Municipio chiede di essere messo a conoscenza dei numeri e delle ragioni delle opposizioni negli ultimi anni.	Non riguardante il testo del regolamento	Verrà inviato materiale informativo in merito
		Art. 12 e 14: - Si fa riferimento rispettivamente a rappresentanti designati ed attività dei Municipi; occorre invece più correttamente far riferimento ai Consigli di Municipio.	Accolto	
		Art. 13 Il Municipio ritiene opportuno che i Comitati di Partecipazione si riuniscano almeno 2 volte l'anno.	Accolto	
II Centro Ovest	**Favorevole con osservazioni**	Art.4 comma 3 Tali servizi sono orientati a rispondere ai bisogni delle famiglie **e possono funzionare (sostituire) con "funzionano"**così da rafforzare la positività dell'intervento e non lasciare una facoltà	Accolto	

IL DIRIGENTE
Dott.ssa [illegible] Carbonelli

		Si chiede inoltre tenendo presente la nuova necessità delle famiglie di avere servizi con una più ampia e articolata presenza, di prevedere l'apertura degli stessi nell'arco di 11 mesi e non 10 previsti.	Già presente	Il servizio oltre i 10 mesi all'anno rientra nella tipologia di servizio già considerata nel testo con l'espressione "servizi integrativi nei mesi estivi e per il tempo extrascolastico"
		Si chiede di precisare all'art. 6 punto 9) i bambini/e conviventi con un solo genitore; **"il bambino appartenente in una famiglia mono parentale",** in modo tale da aiutare chi avrà bisogno veramente.	Non accolto	Il criterio intende porre al centro dell'attenzione le esigenze del bambino/a che si trova ad essere comunque privo/a di una delle due figure genitoriali
III Bassa Valbisagno	**Favorevole**			
IV Media Valbisagno	**Favorevole con emendamenti**	Art. 6 **Accesso ai servizi per l'infanzia** Mantenimento criterio attestazione invalidità pari o sup. 66% relativo alla necessità di assistenza da parte dei genitori del bambino/a comprovate da certificazione ASL o di strutture sanitarie convenzionate	Già presente il criterio	Il criterio è già presente nel testo con priorità n. 12. E' stato inoltre introdotto il criterio n. 10 che riconosce una maggiore priorità all'accesso nel caso di invalidità dei genitori e fratelli/sorelle del minore in considerazione del maggior carico familiare; è stata individuata nel 74% la soglia di invalidità valida per ottenere il punteggio, soglia presa in considerazione dal Sistema Sanitario per la concessione di particolari benefici
		Art. 12 **Composizione del Comitato di Partecipazione** al paragrafo il Medico designato dalla ASL sostituire con il termine ..Il Medico della medicina preventiva di comunità età evolutiva…..	Accolto	

IL DIRIGENTE
Dott.ssa [illegible] Carpaneili

V Valpolcevera	**Favorevole**			
VI Medio Ponente	**Favorevole con proposte modifiche/integrazioni**	Art 6 - Priorità accesso dare maggiore livello di priorità ai punti 6 e 8 (disagio economico –bambini con problemi con certificazione di strutture sanitarie) Art. 8 -Comitato di partecipazione dopo le parole è organo di controllo e verifica aggiungere "e svolge la funzione di garanzia"	Accolto parzialmente Criterio 8) – Nel testo è stata riconosciuta una maggior priorità alla presenza di problemi del bambino/a passando dal criterio n. 10 nel vecchio testo al criterio n. 8 nel nuovo Accolto	Criterio 6) - Le priorità indicate nel regolamento intendono dare rilevanza, in linea con le indicazioni della Comunità Europea citate nel provvedimento di proposta, alle esigenze delle famiglie con genitori lavoratori, senza peraltro disconoscere le necessità delle famiglie con particolari problematiche socio-economiche, ugualmente all'attenzione, che vengono considerate nella priorità immediatamente successiva
VII Ponente	**Favorevole con osservazioni e proposte**	a) Calcolo punteggio : considerare ipotesi gemelli per l'ammissione includere ex aequo entrambi per evitare di escluderne uno per consideraz.psicologiche b) Viene riconosciuto maggior punteggio per nido/scuola nella zona di residenza questo penalizza chi abita in aree non servite contemplare questa ipotesi	Accolto parzialmente Tali situazioni di criticità trovano soluzione a livello municipale nell'ambito delle prerogative riconosciute ai Municipi dall'art. 5 del regolamento	Per la particolare situazione che caratterizza due gemelli, normalmente raggiungono lo stesso punteggio trovandosi in una situazione di ex aequo. L'eventualità che non possano essere accolti entrambi non dipende dalle priorità di accesso definite dal regolamento ma dal limite di capienza delle strutture scolastiche: il problema è all'attenzione

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Milena Carpanelli

		c) Relativamente all'art.6A esplicitare il criterio per cui in presenza di più circostanze previste, i relativi punteggi sono cumulati ed incrementano la priorità di accesso *d)* all'art.8 al punto al punto **formula:** .....proposte di collaborazione con altri servizi per l'infanzia e con altre strutture sociali, sanitarie, culturali, **si propone di aggiungere** educative e) all'art.12 in tema di composizione del Comitato di partecipazione risultano omessi i riferimenti al numero componenti "rappresentante del Municipio"lascia erroneamente intendere uno mentre sono confermati due f) all'art.15 l'incipit dovrebbe essere integrato come segue: la professionalità di chi opera nei servizi per l'infanzia è caratterizzata da **"attitudine, preparazione"** e da una dimensione di responsabilità individuale, condivisione e collegialità.	Accolto Accolto Accolto Accolto inserendo i valori richiesti	
VIII Medio Levante	**Favorevole con osservazioni**	Considerato che le modifiche sono in larga parte migliorative del Servizio e rendono più flessibile e più aderente ai nuovi bisogni sociali tutta l'organizzazione, propone di rivedere le seguenti variazioni: Art. 5 - Municipi e servizi per l'infanzia non sembra coerente con il ruolo di responsabilità e maturità politica che il decentramento riconosce: si propone di proporre che i 9 Municipi chiedano 10 punti sui 100 previsti e si raccomanda che l'esecutivo dei Presidenti riesca ad armonizzare le nuove proposte sui criteri, fermo restando le peculiarità territoriali di una città come Genova Art. 6 Accesso ai servizi per l'infanzia 6 a) in caso di eccesso di domanda rispetto ai posti disponibili hanno precedenza **con il seguente ordine di priorità** modificare con "con i seguenti criteri "perché non conoscendo i punteggi di ogni criterio la commissione ritiene difficile stabilire il peso e se il municipio aggiunge punteggio ai criteri l'ordine di priorità cambia e infine l'ordine di priorità non è condiviso da tutti i membri della commissione	Accolto parzialmente - Il testo dell'art. 5, II capoverso si modifica in "..ulteriori 6 punti..." Accolto parzialmente Viene inserita per maggiore chiarezza l'espressione " in ordine di priorità decrescente"	Portando a 6 i punti gestiti dai Municipi si giunge ad un raddoppio rispetto al testo oggi in vigore, risultato già significativo I criteri cittadini sono posti in ordine decrescente di priorità, ciò significa che il punteggio più alto viene attribuito al criterio n. 1 e via via a decrescere fino all'ultimo criterio n. 18 che avrà il punteggio più basso

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Carpanelli

		6d) Graduatorie - ….sono formate sulla base di punteggi deliberati dalla Giunta Comunale su proposta della Direzione Servizi alla Persona inserire "sentiti i Municipi" ed articolati…..	Si tratta di un errore materiale che verrà corretto, in coerenza con il testo del provvedimento di proposta della Giunta, nel seguente modo: "Le graduatorie… sono formate sulla base dei punteggi cittadini determinati con provvedimento del Dirigente competente e articolati nel rispetto…"	
		Ripristinare il criterio soppresso "costante assenza per lunghi periodi dalla famiglia di uno dei genitori……." aggiungendo bambino/a con uno dei genitori con sede di lavoro fuori Genova	Non accolto	Il criterio di cui trattasi ha mostrato molti punti deboli nella concreta applicazione in termini di interpretazione uniforme del criterio stesso, di verifica e, soprattutto, ha mostrato di non corrispondere a reali esigenze delle famiglie. Infatti si è verificato che l'assegnazione automatica di tale punteggio per lavoro fuori Genova (es. Arenzano) non produceva gli effetti che ne avevano suggerito l'introduzione
		Art.17 Formazione permanente del personale dei servizi per l'infanzia …..di migliorare la qualità dei servizi ripristinare"degli spazi"	Già presente il concetto	Nel concetto "qualità dei servizi" sono comprese tutte le componenti, tra cui anche gli spazi intesi come organizzazione funzionale ed educativa degli stessi: non elencando nessuna componente della qualità si comprendono tutte

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Elena Carpanelli

IX Levante	**Favorevole con osservazioni**	***Art. 5 – Municipi e servizi per l'infanzia*** L'assegnazione di 5 punti di competenza di ogni Municipio non sembra coerente con il ruolo di responsabilità e maturità che il Decentramento riconosce ai Municipi. Si propone di elevare a 10 i punti a discrezione dei Municipi segno di concreta capacità di incidere sul peso della priorità suggerendo che tale proposta sia condivisa da tutti e nove i Municipi	Accolto parzialmente - Il testo dell'art. 5, II capoverso si modifica in "..ulteriori 6 punti…"	Portando a 6 i punti gestiti dai municipi si giunge ad un raddoppio rispetto al testo oggi in vigore, risultato già significativo
		Art. 17 Si propone di ripristinare "degli spazi" già presente nella vecchia stesura	Già presente il concetto	Nel concetto "qualità dei servizi" sono comprese tutte le componenti, tra cui anche gli spazi intesi come organizzazione funzionale ed educativa degli stessi: non elencando nessuna componente della qualità si comprendono tutte
		Inserire tra i corsi formativi "la conoscenza e l'aggiornamento delle competenze informatiche"	Già presente il concetto	Nel concetto di formazione indicata nel testo rientrano tutte le componenti culturali che rendono la professionalità degli educatori attuale e aderente alla realtà, fra cui quelle relative alle conoscenze informatiche

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Liliana Carpanelli

ALL. B – APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA DEL COMUNE DI GENOVA

TESTO VIGENTE (variazioni in corsivo)	**MODIFICHE NUOVO TESTO (variazioni in corsivo)**
TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**	**TITOLO I** **DISPOSIZIONI GENERALI**
Art.1 Finalità educative e diritti dei bambini e delle bambine Il Comune di Genova aderendo all'associazione internazionale delle "Città educative" si impegna a qualificare i servizi per l'infanzia in funzione dello sviluppo culturale di tutti i cittadini, in modo tale che ognuno abbia diritto di trovare nella sua città stimoli necessari a sviluppare la propria personalità. Tutti i servizi educativi per i bambini e le bambine da 0 a 6 anni gestiti direttamente o tramite terzi in convenzione dal Comune di Genova sono servizi formativi di interesse pubblico, che ispirano la propria funzione e i principi educativi alla Costituzione della Repubblica Italiana, alla Convenzione Internazionale sui diritti per l'Infanzia (New York 1989) e alla Carta delle Città Educative (Barcellona 1990).	**Art.1 Finalità educative e diritti dei bambini e delle bambine** Idem *I Servizi ai bambini ed alle bambine di 0/6 anni sono luoghi di educazione, di attenzione e cura, di sostegno alla genitorialità, di diffusione della cultura dell'infanzia.* *Si promuovono l'educazione alla pace, i diritti dei bambini e delle bambine, la valorizzazione delle diversità, la partecipazione e il confronto, l'incontro fra culture.* *Si realizza una pedagogia della relazione e dell'ascolto volta ad accogliere il bambino e la bambina e la sua famiglia, a riconoscere i bisogni di ciascun minore, ad attivare momenti di scambio e confronto con i genitori, a creare un ambiente sereno dove i bambini e le bambine trovino legami affettivi con i compagni e con gli adulti.* *Si propongono esperienze educative che favoriscano la curiosità, l'esplorazione, l'attitudine a fare domande, a riconoscere il punto di vista dell'altro*

Art.2 Istituzione e gestione dei Servizi per l'Infanzia Il Comune di Genova istituisce e gestisce direttamente o in convenzione *Asili Nido*, Scuole Infanzia e altri servizi del sistema educativo 0-6, nell'ottica della costruzione di un sistema *formativo* integrato, dimensionato in ambito territoriale, *e in rapporto con tutte le agenzie educative e in particolare con le scuole dell'infanzia statali.* La decisione di istituire nuovi servizi educativi 0-6 o di chiudere quelli esistenti è assunta, nell'ambito degli indirizzi programmatici dell'Amministrazione, *dalla Dirigenza del Settore*, valutando le domande in lista di attesa, le caratteristiche del territorio e gli eventuali progetti sperimentali, *sentiti il Consiglio di Circoscrizione, la Commissione Territoriale Circoscrizionale* ed i Comitati di Partecipazione.	**Art.2 Istituzione e gestione dei Servizi per l'Infanzia** Il Comune di Genova istituisce e gestisce direttamente o in convenzione Nidi d'infanzia, Scuole Infanzia e altri servizi del sistema educativo 0-6, nell'ottica della costruzione di un sistema *educativo* integrato, dimensionato in ambito territoriale *e in rapporto con i diversi soggetti gestori, anche attraverso forme di accreditamento e convenzionamento di servizi gestiti dal privato o dal privato sociale.* *... dal dirigente competente...* .....sentiti *i Municipi* (*parole soppresse*) ed i Comitati di Partecipazione.
Art. 3 Il Consiglio Comunale, i Consigli *di Circoscrizione* e i servizi per l'infanzia Il Consiglio Comunale nell'ambito dell'attuazione delle finalità di cui in premessa *ogni anno* definisce le linee di indirizzo e di programmazione per la gestione e il funzionamento dei servizi all'infanzia tenendo conto *della Carta dei Servizi* e delle proposte *dei Consigli di Circoscrizione* che organizzano *annualmente* sedute pubbliche sui problemi, *le risorse e i* servizi per l'infanzia in relazione alle diverse esigenze delle realtà territoriali, viste anche le indicazioni degli organismi di partecipazione ai servizi per l'infanzia.	**Art. 3 Il Consiglio Comunale, i Consigli *Municipali* e i servizi per l'infanzia** Il Consiglio Comunale nell'ambito dell'attuazione delle finalità di cui in premessa *(parole soppresse)* definisce le linee di indirizzo e di programmazione per la gestione e il funzionamento dei servizi all'infanzia tenendo conto *(parole soppresse)* delle proposte *dei Municipi* che organizzano *(parola soppressa)* sedute pubbliche sui problemi *(parola soppressa) dei* servizi per l'infanzia in relazione alle diverse esigenze delle realtà territoriali, viste anche le indicazioni degli organismi di partecipazione ai servizi per l'infanzia.

TITOLO 2 STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE	TITOLO 2 STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE
Art.4 Servizi per l'infanzia	**Art.4 Servizi per l'infanzia**
	I servizi comunali ai bambini ed alle bambine di 0/6 anni sono distribuiti in raggruppamenti territoriali coordinati da un Responsabile Territoriale coadiuvato da funzionari e personale amministrativo. I raggruppamenti comprendono nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia, sezioni per bambini e bambine da due a tre anni, servizi integrativi e laboratori. Possono essere comprese anche le altre tipologie di servizi previsti dalle norme regionali in materia. *Funzioni di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e supporto vengono svolte a livello centrale dal dirigente competente per assicurare unità ed omogeneità al servizio.* *Viene adottata una Carta dei Servizi che definisce standard qualitativi inerenti il funzionamento degli stessi.* *Gli standard vengono costantemente monitorati.*
Gli *asili nido* e le scuole dell'infanzia sono servizi educativi rispettivamente rivolti a bambini e bambine *da 0 a 3 e da 3 a 6 anni.*	I nidi d'infanzia e le scuole dell'infanzia sono servizi educativi rivolti a bambini e bambine *di età prescolare nei limiti di età stabiliti dalla normativa regionale e statale di riferimento. Per i nidi d'infanzia il limite di età si intende comunque raggiunto al 31 agosto dell'anno solare di compimento.*
Tali servizi funzionano a tempo pieno e a tempo parziale, secondo i bisogni dell'utenza, per almeno cinque giorni alla settimana e 10 mesi all'anno anche attraverso servizi integrativi nei mesi estivi e per il tempo extrascolastico.	*Tali servizi sono orientati a rispondere ai bisogni delle famiglie e funzionano a tempo pieno e tempo parziale* per almeno cinque giorni alla settimana e 10 mesi all'anno anche attraverso servizi integrativi nei mesi estivi e per il tempo extrascolastico.
Altri servizi per l'infanzia sono: i servizi alle famiglie, i centri gioco, le sezioni di raccordo per i bambini dai 2 ai 3 anni, i servizi estivi, i laboratori aperti e altri servizi del sistema educativo 0-6 gestiti anche dal privato sociale o da privati regolati dai criteri di convenzionamento.	*Frase soppressa perché introdotta nel primo paragrafo.*
Tutti i servizi per l'infanzia prevedono forme di partecipazione delle famiglie.	idem

Art.5 ***Commissione Territoriale Circoscrizionale*** *In ogni Circoscrizione si istituisce la Commissione Territoriale Circoscrizionale quale organo che elabora progetti e proposte relativamente alla costruzione del sistema formativo integrato, tenendo conto delle caratteristiche territoriali e dell'offerta formativa sia del servizio pubblico che dei servizi privati coinvolgendo nell'analisi e nella ricognizione dei bisogni i rappresentanti delle Agenzie Educative del territorio e degli Enti privati gestori di servizi educativi 0/6.* *Composizione* *La Commissione Territoriale Circoscrizionale è composta da:* *- il Presidente del Consiglio di Circoscrizione, o suo delegato (che la presiede e la convoca almeno due volte l'anno);* *- i Responsabili Territoriali dei servizi comunali per l'infanzia della Circoscrizione, o loro delegati;* *- i Dirigenti scolastici delle scuole dell'infanzia statali della Circoscrizione, o loro delegati;* *- i Presidenti dei Comitati di Partecipazione dei servizi comunali per l'infanzia della Circoscrizione;* *- un impiegato amministrativo dei servizi comunali per l'infanzia della Circoscrizione designato in accordo dai Responsabili Territoriali della Circoscrizione (senza diritto di voto e con funzioni di segreteria).* *La Commissione Territoriale Circoscrizionale assume un regolamento di funzionamento interno che ne disciplina l'organizzazione del lavoro.* *Le competenze della Commissione Territoriale Circoscrizionale sono le seguenti:* *- raccoglie le istanze dei Comitati di partecipazione dei servizi per l'infanzia 0/6 pubblici e privati;* *- formula alla Circoscrizione, Direzione e Assessorato competenti:* *proposte di progetti scuola-territorio;* *proposte per l'istituzione e la distribuzione dei servizi per l'infanzia;* *proposte per la promozione di iniziative a favore dell'infanzia e a sostegno dell'autonomia scolastica;* *- determina i parametri per l'attribuzione di ulteriori punti 3 utili per la formazione delle graduatorie di accesso ai servizi comunali per l'infanzia. Tali parametri possono essere aggiuntivi rispetto a quelli già indicati nel presente regolamento oppure possono prevedere un potenziamento di voci già contemplate. La commissione territoriale circoscrizionale rende noti i criteri di attribuizione in tempo utile rispetto alla data di apertura delle iscrizioni.*	***(L'art 5 viene interamente sostituito)*** ***Art. 5 – Municipi e servizi per l'infanzia*** ***I servizi per l'infanzia sono distribuiti su tutto il territorio cittadino secondo le linee di indirizzo elaborate dal Consiglio Comunale. Ogni Municipio potrà, attraverso gli organismi che riterrà più opportuni, elaborare progetti e proposte da sottoporre all'Assessore comunale competente, tenendo conto delle caratteristiche dell'offerta formativa presente sul proprio territorio, al fine di concorrere allo sviluppo armonico dei servizi.*** ***Inoltre i Municipi, sentiti i Responsabili Territoriali dei servizi 0/6, determinano i parametri per l'attribuzione di ulteriori punti 6 utili per la formazione delle graduatorie di accesso ai servizi comunali 0/6 anni presenti sul loro territorio, nel rispetto dei criteri generali che ispirano il presente regolamento.*** ***Tali parametri rafforzano o articolano in modo più specifico i criteri cittadini indicati all'art. 6 del presente regolamento.*** ***I sei punti a disposizione devono essere suddivisi fra almeno due e non più di cinque criteri.*** ***I Municipi approvano eventuali modifiche ai punteggi di propria competenza e trasmettono, entro il mese di giugno, i relativi atti all'Assessorato comunale competente. La Giunta Comunale assume le decisioni dei Municipi con specifico provvedimento.***

Art.6 Accesso ai servizi per l'infanzia	Art.6 Accesso ai servizi per l'infanzia
A- Criteri di accesso L'accesso ai servizi è aperto ai bambini e alle bambine indipendentemente dall'origine nazionale, etnica, socio-economica, dal sesso, religione, lingua, disabilità o da qualsiasi altra caratteristica del bambino e della bambina, dei suoi genitori o dei suoi tutori legali. *In particolare hanno diritto allo stesso trattamento dei residenti i bambini e le bambine apolidi, stranieri e nomadi.* In caso di eccesso di domanda rispetto ai posti disponibili hanno precedenza con il seguente ordine di priorità: - i bambini/e portatori di handicap; - i bambini/e residenti con almeno un genitore nel Comune di Genova; *- i bambini/e di 5 anni (solo per le scuole dell'infanzia);* - i bambini/e con genitori lavoratori (lavoratori dipendenti e/o lavoratori autonomi), da intendersi anche in caso di bambino convivente con un solo genitore; - i bambini/e con genitori lavoratori di cui uno in regime di orario part- time al 50% (da intendersi anche in caso di bambino convivente con un solo genitore); - i bambini/e con genitori lavoratori entrambi in regime di orario part- time al 50%; - i bambini/e con famiglie con particolari condizioni di disagio economico *(reddito familiare in relazione alle fasce di reddito prese in considerazione dal sistema tariffario in vigore al momento dell'iscrizione);* - i bambini/e con famiglie con particolari condizioni di disagio sociale comprovato da relazioni dei *Distretti Sociali e non rientrante nei casi contemplati nella voce "disagio familiare";* *- i bambini/e con famiglie con particolari condizioni di disagio familiare:* - bambino/a convivente con un solo genitore; *. gravi problemi di salute del bambino/a che incidono sulla sua vita di relazione comprovati da certificazione ASL o di strutture sanitarie convenzionate;*	**A- Criteri di accesso .** L'accesso ai servizi è aperto a tutti i bambini e le bambine indipendentemente dall'origine nazionale, etnica, socio-economica, dal sesso, religione, lingua, disabilità o da qualsiasi altra caratteristica del bambino e della bambina, dei suoi genitori o dei suoi tutori legali. *(parole soppresse)* In caso di eccesso di domanda rispetto ai posti disponibili hanno precedenza con il seguente ordine di priorità *decrescente:* 1) i bambini/e portatori di handicap; 2) i bambini/e residenti con almeno un genitore nel Comune di Genova; *(in altra collocazione: criterio n. 15)* 3) i bambini/e con genitori lavoratori (lavoratori dipendenti e/o lavoratori autonomi), da intendersi anche in caso di bambino convivente con un solo genitore); 4) i bambini/e con genitori lavoratori di cui uno in regime di orario part- time al 50% (da intendersi anche in caso di bambino convivente con un solo genitore); 5) i bambini/e con genitori lavoratori entrambi in regime di orario part- time al 50%; 6) i bambini/e con famiglie con particolari condizioni di disagio economico *(indicatore economico in relazione al sistema tariffario dei servizi per l'infanzia in vigore al momento dell'iscrizione o comunque già applicato alle iscrizioni per l'anno scolastico di riferimento);* *7)* i bambini/e con famiglie con particolari condizioni di disagio sociale comprovato da relazioni *dell'Ambito Territoriale Sociale e non rientrante nei casi già contemplati in altre voci;* *8) i bambini/e con gravi problemi che incidono sulla loro vita di relazione comprovati da certificazione rilasciata da strutture sanitarie del servizio pubblico o convenzionate;* *frase soppressa* 9) i bambini/e conviventi con un solo genitore; *(in altra collocazione: criterio n. 8)* *10) i bambini/e con padre/madre/fratello/sorella appartenenti allo stesso nucleo familiare con necessità di assistenza, comprovata da attestazione di invalidità pari o superiore al 66% o da certificazione rilasciata da strutture sanitarie del servizio pubblico o convenzionate;*

	11) i bambini/e in affido familiare e preadottivo;
.presenza in famiglia di persone, anche non conviventi, non autosufficienti e/o con specifiche, gravi e inderogabili necessità di assistenza da parte dei genitori del bambino/a,comprovate da attestazione di invalidità *pari o superiore al 66% o da certificazioni ASL o di strutture sanitarie convenzionate;* . presenza in famiglia di 3 o più figli minori a carico;	12) i bambini/e con presenza in famiglia di persone, anche non conviventi, non autosufficienti e/o con specifiche, gravi e inderogabili necessità di assistenza da parte dei genitori del bambino/a, comprovate da attestazione di invalidità *pari o superiore al 66% o da certificazione rilasciata da strutture sanitarie del servizio pubblico o convenzionate (in alternativa al criterio n. 10)* *13) i bambini/e appartenenti a famiglie con 3 o più figli minori a carico;*
. costante assenza per lunghi periodi dalla famiglia di uno dei genitori per motivi di lavoro;	*(soppresso)*
- presenza di fratelli già frequentanti lo stesso servizio educativo;	*14) i bambini/e con la presenza di fratelli nella stessa scuola al momento dell'iscrizione e anche nell'anno scolastico oggetto dell'iscrizione;* *15) i bambini/e di 5 anni (solo per le scuole dell'infanzia);* *16) i bambini/e con la presenza di fratelli nella stessa scuola al momento dell'iscrizione ma non nell'anno scolastico oggetto dell'iscrizione (in alternativa al criterio n. 14)*
- residenza o lavoro di almeno uno dei genitori nello stesso quartiere del servizio educativo; - provenienza del bambino da altri servizi educativi.	17) i bambini/e con almeno uno dei genitori con residenza o lavoro nello stesso quartiere del servizio educativo *(per quartiere si intende il territorio delle ex 25 Circoscrizioni)*; nel caso in cui su detto territorio non sia presente il servizio educativo, il Municipio individua il servizio educativo di riferimento per quella ex circoscrizione; 18) i bambini/e provenienti da altri servizi educativi.
	Possono essere considerati in contemporanea più criteri di priorità.
B - Iscrizioni *Asili Nido* **e Scuole Infanzia**	**B - Iscrizioni Nidi d'infanzia e Scuole Infanzia**
Periodi di iscrizione: *- per gli asili nido due volte all'anno nei mesi aprile/maggio e, per i bambini e le bambine nati successivamente a tale periodo, nei mesi di novembre/dicembre;* *-per le scuole dell'infanzia una volta all'anno nei mesi di gennaio/febbraio.*	***Modalità di iscrizione*** *I periodi di iscrizione, di norma un periodo all'anno per ogni tipo di servizio, e le modalità di ricezione delle domande sono definiti con circolare del dirigente competente.*
Per gli asili nido e le scuole dell'infanzia le domande hanno validità fino all'anno scolastico in cui il bambino/a compie rispettivamente il terzo o il sesto anno di età, purché accolte ed inserite in graduatoria.	*(inserito in nuovo paragrafo "Validità delle domande inserite in graduatoria")*

L'accettazione formalizzata del posto in un asilo nido o in una scuola dell'infanzia comporta la cancellazione dalle liste di attesa delle altre scuole nelle quali si è presentata domanda.	***Accettazione del posto*** L'accettazione formalizzata del posto in un nido d'infanzia o in una scuola dell'infanzia comporta la cancellazione dalle liste di attesa delle altre scuole nelle quali si è presentata domanda. *Le scuole dell'infanzia sono in rete fra loro e operano per favorire l'accesso ai servizi di tutti i bambini e le bambine nell'età di riferimento, in collaborazione con le scuole statali dell'autonomia che hanno la titolarità dell'offerta ai bambini di 3/6 anni.*
Le modalità di ricezione delle domande, le sedi di presentazione e la documentazione necessaria sono indicati con circolare del Dirigente di Settore.	*Frase soppressa*
Limiti di età: *- per gli asili nido bambini/e da 0 a 3 anni;* - per le scuole dell'infanzia bambini/e da 3 a 6 anni. I tre anni devono essere compiuti entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene presentata la domanda d'iscrizione. *Nel mese di dicembre possono presentare domanda di iscrizione i bambini/e che compiono tre anni entro il successivo mese di gennaio ed i bambini/e provenienti da asili nido comunali che compiono tre anni entro il mese di marzo.*	**Limiti di età per l'iscrizione** - P*er i nidi d'infanzia bambini/e fino a 3 anni.* - Per le scuole dell'infanzia bambini/e da 3 a 6 anni. I tre anni devono essere compiuti entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene presentata la domanda d'iscrizione. *Possono presentare domanda di iscrizione i bambini/e che compiono tre anni successivamente, secondo quanto stabilisce la circolare del Ministero competente.*
Tali limiti d'età sono modificabili in casi eccezionali per i bambini/e portatori di handicap, *su richiesta delle famiglie e dei servizi riabilitativi, ove siano previsti progetti di continuità educativa con le scuole del territorio.*	Tali limiti d'età sono modificabili in casi eccezionali per i bambini/e portatori di handicap. *(parole soppresse)*
	Validità delle domande inserite in graduatoria *Per i nidi d'infanzia e le scuole dell'infanzia le domande presenti in graduatoria hanno validità fino al compimento rispettivamente del terzo e del sesto anno di età e comunque non oltre il 31 agosto dell'anno solare in cui il bambino/a compie le età massime sopra indicate.*
Possibilità di iscrizione al di fuori del periodo stabilito: - in presenza di lista attesa possono essere accettate e valutate domande di iscrizione da	**Possibilità di iscrizione al di fuori del periodo stabilito**

inserirsi nell'ultima graduatoria stilata, solo se si tratta di situazioni eccezionali, gravi e urgenti documentate da relazioni dei servizi socio-sanitari per l'infanzia;	idem
	… nonché altri casi particolari valutati di volta in volta dal dirigente competente;
- in assenza di lista di attesa e nel caso in cui vi siano posti liberi possono essere accettate altre domande di iscrizione presentate fuori periodo. Per le scuole dell'infanzia non possono essere accettate domande oltre il 30 marzo, ad eccezione delle situazioni particolari già citate nel precedente paragrafo.	idem
Trasferimenti I trasferimenti da altri servizi per l'infanzia comunali sono attuabili, in presenza di posti disponibili, in scuole del sistema educativo territoriale del Comune di Genova senza lista d'attesa.	**Trasferimenti** *Idem*
C - Iscrizioni agli altri servizi del sistema educativo 0-6 Le modalità attuative sono demandate a *provvedimento da adottarsi da parte* del Dirigente di Settore nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal presente Regolamento.	**C - Iscrizioni agli altri servizi del sistema educativo *comunale* 0-6** Le modalità attuative sono demandate *a disposizioni definite con circolare del dirigente competente* nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal presente Regolamento.
D - Graduatorie Le graduatorie per l'ammissione ai servizi comunali per l'infanzia sono formate sulla base di punteggi *deliberati dalla Giunta comunale, su proposta della Direzione Servizi alla Persona sentite le Commissioni Territoriali Circoscrizionali. Il punteggio massimo attribuibile è pari a punti 97* articolato nel rispetto delle priorità indicate dall'art. 6 comma A del presente Regolamento.	**D - Graduatorie** Le graduatorie per l'ammissione ai servizi comunali per l'infanzia sono formate sulla base dei punteggi *cittadini determinati con provvedimento del Dirigente competente ed articolati* nel rispetto delle priorità indicate dall'art. 6 comma A del presente Regolamento. Il punteggio massimo attribuibile *alla domanda di iscrizione è costituito da 94 punti per i criteri cittadini.* *I bambini/e portatori di handicap hanno una priorità assoluta all'accesso ed alla loro domanda sono attribuiti altri 100 punti extra oltre a quelli derivati dalla valutazione dei diversi criteri previsti.* *Ulteriori 6 punti sono stabiliti dai singoli Municipi ed hanno efficacia sulle graduatorie di accesso ai servizi presenti nel loro territorio, così come già indicato nell'art. 5 del presente regolamento.*
A parità di punteggio, le domande sono ordinate in ordine decrescente secondo la data di nascita del bambino.	A parità di punteggio, le domande sono ordinate in ordine decrescente secondo la data di nascita del bambino. A parità di punteggio e di data di nascita, le domande sono ordinate in ordine decrescente secondo l'anzianità di residenza nel Comune di Genova del bambino/a.

Al fine di determinare una variazione del punteggio, può essere notificato dalle famiglie dei bambini in lista di attesa ogni significativo cambiamento intervenuto nella situazione familiare, tramite presentazione della relativa documentazione al Responsabile Territoriale.	Al fine di determinare una variazione del punteggio, può essere notificato dalle famiglie dei bambini in lista di attesa ogni significativo cambiamento intervenuto nella situazione familiare, tramite presentazione della relativa documentazione al Responsabile Territoriale *secondo i tempi e le modalità stabiliti con circolare del dirigente competente.*
Valutazione domande Ad ogni domanda d'iscrizione viene attribuito il punteggio previsto dal presente Regolamento da parte dal Responsabile Territoriale, *previa istruttoria svolta con la componente scolastica del Comitato di Partecipazione*, che provvede a stilare la graduatoria provvisoria.	**Valutazione domande** Ad ogni domanda d'iscrizione viene attribuito il punteggio previsto dal presente Regolamento da parte del Responsabile Territoriale *(parole soppresse) e conseguentemente viene stilata* la graduatoria provvisoria.
Non si potrà procedere all'esclusione dalla graduatoria per questioni formali. Gli eventuali errori formali nella presentazione delle domande dovranno essere segnalati agli interessati perché possano essere sanati.	Idem
La pubblicazione delle graduatorie provvisorie, nelle forme previste dalla vigente legislazione, di norma deve avvenire: *- per gli Asili Nido entro il 10 giugno di ogni anno per le iscrizioni del periodo di aprile/ maggio e per quelle del periodo novembre/dicembre entro il giorno 20 del mese di gennaio;* *- per le scuole dell'infanzia entro il 28 febbraio di ciascun anno.*	La pubblicazione delle graduatorie provvisorie *avviene* nelle forme previste dalla legislazione in vigore *e nei tempi comunicati con circolare del dirigente competente.* *frasi soppresse*
E- Opposizioni Entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, le famiglie hanno la possibilità di presentare opposizione al Dirigente *di Settore* che assume la decisione e risponde entro 30 giorni, *sentito l'organo che ha assegnato il punteggio integrato dal Presidente del Comitato di Partecipazione a garanzia di trasparenza e corretta attribuzione del punteggio.*	**E- Opposizioni** Entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, le famiglie hanno la possibilità di presentare opposizione al dirigente competente che assume la decisione e risponde entro 10 giorni (parole soppresse.)
A seguito dell'esito dell'esame delle opposizioni, il Responsabile Territoriale provvede a formulare la graduatoria definitiva che viene assunta con provvedimento di presa d'atto da parte del Dirigente *di Settore.*	A seguito dell'esito dell'esame delle opposizioni, *a cura* del Responsabile Territoriale, *viene formulata* la graduatoria definitiva che viene assunta con provvedimento di presa d'atto da parte del dirigente *competente.*

TITOLO 3 MODALITA' E ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE	TITOLO 3 MODALITA' E ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
Art.7 Organismi di partecipazione ai servizi per l'infanzia	**Art.7 Organismi di partecipazione ai servizi per l'infanzia**
I servizi per l'infanzia attraverso il confronto e la partecipazione delle famiglie e del territorio costituiscono centri di promozione della cultura per l'infanzia e dei diritti dei bambini e delle bambine. Gli organi di partecipazione per gli *Asili Nido* e le Scuole dell'Infanzia sono: - Comitato di Partecipazione; - Assemblea di nido o di scuola; - Assemblea di sezione; - Assemblea dei genitori.	idem *... per i Nidi d'infanzia ....*
Per le altre tipologie di servizio le forme di partecipazione sono individuate, con provvedimento da adottarsi da parte del *Dirigente di Settore*, sulla base delle specifiche caratteristiche, *garantendo la rappresentanza dell'utenza e del territorio per la realizzazione di un progetto educativo condiviso e rispondente alle esigenze delle diverse tipologie dei Servizi per l'Infanzia 0/6* nel rispetto dei principi espressi dal presente regolamento.	Per le altre tipologie di Servizi educativi le forme di partecipazione sono individuate con provvedimento da adottarsi da parte del *dirigente competente* sulla base delle specifiche caratteristiche (*parole soppresse*), nel rispetto dei principi espressi dal presente regolamento.
Art.8 Comitato di Partecipazione Il Comitato di Partecipazione é l'organo di partecipazione *degli utenti alla vita della scuola ed in particolare é un organo di controllo e di verifica.*	**Art. 8 Comitato di Partecipazione** Il Comitato di Partecipazione è l'organo di partecipazione *delle famiglie e del territorio alla vita della scuola. (parole soppresse)*
Il Comitato di Partecipazione: ***garantisce:*** - la trasparenza del servizio in riferimento alla corretta applicazione dei criteri relativi a iscrizioni, ammissioni, dimissioni dei bambini e delle bambine, variazioni d'orario in rapporto al normale funzionamento, esercitando il diritto di prendere visione degli atti e richiedere chiarimenti, notizie, informazioni nelle materie considerate;	Il Comitato di Partecipazione: ***vigila e svolge azione di garanzia su:*** idem
indica: - i rappresentanti della Commissione Mensa, il cui funzionamento è definito dalla Carta dei Servizi del Settore Ristorazione, scelti fra i genitori volontari, rendendo pubblici i criteri di individuazione; **collabora:** - con il Gruppo di Lavoro per la realizzazione delle finalità educative espresse dal	**indica:** -i rappresentanti della Commissione Mensa, *ove funzionante*, il cui funzionamento è definito dalla Carta dei Servizi del Settore Ristorazione, scelti fra i genitori volontari, rendendo pubblici i criteri di individuazione; **collabora:** Idem

presente regolamento e per la promozione dei diritti dei bambini e delle bambine; **promuove:** - iniziative volte a stimolare la partecipazione e le proposte delle famiglie per la qualificazione del servizio; - azioni per il miglioramento degli spazi *dell'asilo nido* e della scuola dell'infanzia; - iniziative scuola - territorio su progetti educativi; *- progetti di collaborazione con altri servizi per l'infanzia e con altre strutture sociali,sanitarie,culturali, lavorative ed educative;* *- iniziative collegate a progetti per la Città Educativa anche con la partecipazione di singoli cittadini e/o di associazioni;* **verifica periodicamente:** *- i piani di lavoro proposti dal Gruppo di Lavoro;* *- la soddisfazione dei genitori sull'andamento generale dei singoli servizi all'infanzia;* **formula:** *<u>al Gruppo di Lavoro</u>* *- proposte integrative sulle modalità organizzative e le attività educative;* *<u>al Responsabile Territoriale</u>* *- un programma di attività che indica i risultati da conseguire, le attività, gli strumenti e le risorse finanziarie da impiegare, in coerenza con i programmi dell'Amministrazione;* *<u>Alla Commissione Territoriale Circoscrizionale</u>* *- proposte di progetti scuola-territorio;* *- proposte per l'istituzione e la distribuzione dei servizi per l'infanzia;* *- proposte per la promozione di iniziative a favore dell'infanzia;* *<u>alla Dirigenza</u>* *proposte per la formazione degli operatori e per sperimentazioni aperte alle famiglie.* *Il programma di attività del Comitato di Partecipazione è approvato dalla Direzione competente in materia di Servizi Educativi che ne verifica la coerenza con i programmi dell'Amministrazione.*	**promuove:** Idem *.. del nido d' infanzia ….* idem *Frase soppressa* *Frase soppressa* **verifica periodicamente**: *-la realizzazione della progettazione educativa* *-la realizzazione di eventuali sperimentazioni e ricerche educativo/didattiche.* **formula:** ***(il paragrafo viene integralmente modificato con il testo che segue)*** *-proposte integrative sulle modalità organizzative e le attività educative* *-proposte di collaborazione con altri servizi per l'infanzia e con altre strutture sociali, sanitarie, culturali, educative.* *Frase soppressa*

Art.9 Assemblea di nido o di scuola L'Assemblea di nido o di scuola è formata dal Gruppo di Lavoro e dai genitori dei bambini e delle bambine iscritti. Si riunisce *almeno una volta all'anno* ed e' convocata dal Responsabile Territoriale, anche su richiesta del Presidente del Comitato di Partecipazione. L'Assemblea di nido o di scuola: **si confronta:** - sul progetto educativo presentato dal Gruppo di Lavoro; - sui progetti cittadini per l'infanzia *in riferimento alle proposte relative alla Città Educativa;* **propone al Gruppo di Lavoro e al Comitato di Partecipazione:** - la discussione di problematiche educative e sociali; - la realizzazione di progetti collegati all'organizzazione degli spazi ed alle iniziative scuola-territorio.	**Art. 9 Assemblea di nido o di scuola** L'Assemblea di nido o di scuola è formata dal Gruppo di Lavoro e dai genitori dei bambini e delle bambine iscritti. Si riunisce (*parole soppresse*) *ogni volta che è necessario* ed e' convocata dal Responsabile Territoriale, anche su richiesta del Presidente del Comitato di Partecipazione . L'Assemblea di nido o di scuola: **si confronta:** - sul progetto educativo presentato dal Gruppo di Lavoro; - sui progetti cittadini per l'infanzia. (*parole soppresse*) Idem
Art.10 *Assemblea* di sezione *E' composta dai genitori, dal personale educativo e non docente di ogni sezione.* *E' convocata dal Responsabile Territoriale in via ordinaria a cadenza trimestrale.* Può essere richiesta anche da almeno un terzo dei genitori o dagli educatori della sezione. L'Assemblea di sezione: **informa:** - i genitori sull'andamento dell'attività scolastica; **discute:** - i contenuti della progettazione educativa e didattica; - eventuali problematiche emerse nell'ambito della sezione.	**Art.10 *Riunione* di sezione** *E' un momento di incontro tra i genitori ed il personale della scuola.* *Viene convocata periodicamente dal Responsabile Territoriale.* Idem Idem

Art.11 **Assemblea dei genitori**

E' composta da tutti i genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale dei bambini e delle bambine iscritti.
E' convocata *la prima volta* dal Presidente del Comitato di Partecipazione *ed elegge un proprio Presidente che convoca le successive assemblee* ogni volta che i genitori lo ritengono necessario, previa comunicazione con almeno tre giorni di anticipo al Responsabile Territoriale.
Si confronta sull'andamento del servizio e formula proposte al Comitato di Partecipazione.

Art.12 **Composizione del Comitato di Partecipazione**

Il Responsabile Territoriale del nido o della scuola dell'infanzia è membro di diritto.
Gli altri componenti del Comitato di Partecipazione *degli asili nido* sono:

capienza bambini	***fino a 35***	***sopra 35***
- operatori scolastici	1	1
- educatori	2	3
- genitori	3	4
- rappresentante degli operatori dei Servizi sanitari di zona (N.O.A.C.)	1	1
- rappresentante del *Distretto Sociale di zona*	1	1
- rappresentante designato dal *Consiglio Circoscrizione*	2	2

Gli altri componenti del Comitato di Partecipazione delle scuole dell'infanzia sono:

numero sezioni	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
- personale insegnante	1	1	3	4	4	5	6	6
- operatori scolastici	1	1	1	1	2	2	2	3
- genitori	1	2	3	4	5	6	7	8
- rappresentante degli operatori dei Servizi sanitari di zona (N.O.A.C.)	1	1	1	1	1	1	1	1
- rappresentante del *Distretto Sociale di zona*	1	1	1	1	1	1	1	1
- rappresentante designato dal *Consiglio di Circoscrizione*	2	2	2	2	2	2	2	2

E' invitato a partecipare alle riunioni del Comitato di Partecipazione, senza diritto di voto, *il Medico designato dalla ASL* che svolge il servizio di medicina scolastica *nell'asilo nido* e nelle scuole dell'infanzia.

Art.11 **Assemblea dei genitori**

E' composta da tutti i genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale dei bambini e delle bambine iscritti.
E' convocata (*parole soppresse*) dal Presidente del Comitato di Partecipazione (*parole soppresse*) ogni volta che i genitori lo ritengono necessario previa comunicazione con almeno tre giorni di anticipo al Responsabile Territoriale.

Si confronta sull'andamento del servizio e formula proposte al Comitato di Partecipazione.

Art.12 **Composizione del Comitato di Partecipazione**

Idem … *dei nidi d'infanzia* …..

capienza bambini	***fino a 35***	***sopra 35***
idem		
-rappresentante dell'Ambito Territoriale Sociale di zona		
-rappresentanti designati dal Consiglio del Municipio		

idem

idem

-rappresentante dell'Ambito Territoriale Sociale di zona
- rappresentanti designati dal Consiglio del Municipio

E' invitato a partecipare alle riunioni del Comitato di Partecipazione, senza diritto di voto, *il Medico designato dalla ASL della medicina preventiva di comunità dell'età evolutiva che svolge servizio nel nido d'infanzia* e nelle scuole dell'infanzia.

Art.13 Funzionamento dei Comitati di Partecipazione Il Comitato di Partecipazione si riunisce *almeno ogni due mesi*, su convocazione del Presidente di propria iniziativa o su proposta di un terzo dei componenti *o della direzione del servizio per l'infanzia*; in caso di assenza, impedimento o di persistente inattività del Presidente, provvede alla convocazione il Responsabile Territoriale. La convocazione può essere estesa, senza diritto di voto, ad altri soggetti ritenuti significativi in relazione agli argomenti all'ordine del giorno. Di norma le convocazioni del Comitato di Partecipazione sono sempre convocate per iscritto, salvo casi di eccezionale urgenza. Le riunioni del Comitato di Partecipazione sono valide a condizione che sia presente la maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le sedute del Comitato di Partecipazione sono aperte al personale e ai genitori . In presenza di argomenti all'ordine del giorno relativi a particolari situazioni che coinvolgono singole persone o famiglie, il Presidente, previa consultazione con il Responsabile Territoriale, decide di riservarle ai soli componenti del Comitato di Partecipazione. Gli adempimenti amministrativi conseguenti alle decisioni del Comitato di Partecipazione vengono curati dai Responsabili Territoriali di ogni singolo servizio per l'infanzia.	**Art.13 Funzionamento dei Comitati di Partecipazione** Il Comitato di Partecipazione si riunisce *almeno due volte all'anno* su convocazione del Presidente di propria iniziativa o su proposta di un terzo dei componenti *(parole soppresse), o del Responsabile Territoriale;* in caso di assenza..... idem idem
Art.14 Modalità elettive Il Comitato di Partecipazione viene eletto ogni 2 anni, entro il mese di novembre. Prima dell'elezione, nel corso di una assemblea di nido o di scuola il Comitato di Partecipazione uscente presenta una relazione sulla propria attività ed invita i genitori presenti ad esprimere una rosa di candidati per rappresentare la propria componente da eleggersi fra i genitori dei bambini e delle bambine frequentanti. L'elezione dei rappresentanti dei genitori avviene a scrutinio segreto. *Negli asili nido* risultano eletti i genitori candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, nelle scuole dell'infanzia risultano eletti i genitori candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti in ogni sezione. Successivamente il personale elegge i propri rappresentanti in una riunione per la cui validità è richiesta la presenza di almeno due terzi del Gruppo di Lavoro. Sempre entro il mese di novembre i *Consigli di Circoscrizione*, i Servizi sanitari e i *Distretti sociali* provvedono a designare i propri rappresentanti. I membri del Comitato di Partecipazione che, senza giustificato motivo, non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive decadono dall'incarico.	**Art.14 Modalità elettive** Idem *Nei nidi d'infanzia .....* *...Municipi.... Ambiti Territoriali Sociali ...*

In caso di decadenza, rinuncia, o cessazione dei requisiti necessari per essere membro del Comitato subentra il primo dei non eletti o, se necessario, sono indette elezioni suppletive. Negli ultimi tre mesi del mandato, i membri del Comitato di Partecipazione non vengono sostituiti riducendosi correlativamente il numero dei componenti del Comitato. La prima riunione del Comitato di Partecipazione è convocata per iscritto dalla *Direzione del servizio per l'infanzia* e durante la seduta il Comitato elegge il Presidente fra i rappresentanti dei genitori. In apertura di ogni riunione il Presidente nomina un segretario che ha il compito di redigere il verbale; il verbale firmato da tutti i membri del Comitato è pubblico ed è conservato a cura della *Direzione del servizio per l'infanzia* e può essere consultato nel rispetto delle leggi sulla trasparenza degli atti amministrativi e sulla riservatezza dei dati personali.	… convocata per iscritto dal *Responsabile Territoriale……* …. a cura del *Responsabile Territoriale……*
TITOLO 4 **LE PROFESSIONALITA': *DIRITTI,DOVERI,RAPPORTI*** **Art.15 Funzioni** *Nei servizi per l'infanzia sono presenti le seguenti posizioni di lavoro:* *- Responsabile Territoriale;* *- Educatore;* *- Operatore dei servizi socio-educativi;* *- Amministrativo;* *- Economo Dietista;* *- Addetto alla cucina.* *Nel rispetto di quanto stabilito dal "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" salvaguardando l'applicazione dei contratti di lavoro vigenti, le posizioni di lavoro presenti nei servizi per l'infanzia comportano principalmente le attività di seguito declinate a titolo esemplificativo.*	**TITOLO 4** ***LA PROFESSIONALITA'*** ***(L'articolo 15 viene integralmente sostituito)*** **Art.15 Il Gruppo di Lavoro** *La professionalità di chi opera nei servizi per l'infanzia è caratterizzata da disponibilità alla relazione educativa, possesso di specifiche competenze culturali e da una dimensione di responsabilità individuale, condivisione e collegialità.* *Nei nidi d'infanzia e nelle scuole dell'infanzia è istituito un Gruppo di Lavoro composto da Responsabile Territoriale servizi 0/6, Funzionari, Educatori/Insegnanti e Collaboratori socio-educativi. Ogni componente del Gruppo di Lavoro collabora a garantire la cura e lo sviluppo formativo dei bambini, la relazione con le famiglie, la cura degli ambienti, ciascuno nell'ambito della propria specifica professionalità, in modo che sia assicurata la funzione educativa in tutti i suoi aspetti.* *Il Gruppo di Lavoro realizza le finalità stabilite dal presente regolamento, in collaborazione con i Comitati di Partecipazione, i segretari amministrativi, le altre figure professionali presenti nella scuola e la rete territoriale.* *Il Gruppo di Lavoro, coordinato dal Responsabile Territoriale, ha le seguenti funzioni:* ***elabora*** *- il progetto educativo nell'ambito delle indicazioni nazionali, regionali e delle linee pedagogiche dei Servizi ai bambini di 0/6 anni, al fine di rispondere alle esigenze di sviluppo dei bambini, in armonia con i bisogni e le attese delle famiglie.* ***definisce***

	- modalità e strumenti di osservazione, valutazione, verifica e documentazione ***organizza*** *- spazi, arredi e materiali* *- tempi della giornata educativa* *- composizione dei gruppi di bambini* ***promuove*** *- l'accoglienza e la partecipazione delle famiglie* *- progetti di ricerca, innovazione, sperimentazione* *- la costruzione della rete territoriale* *- la realizzazione di progetti di continuità educativa* ***partecipa*** *- attraverso il Responsabile Territoriale o suo delegato agli organismi municipali che si occupano di educazione per i minori* ***individua*** *- necessità formative in funzione della crescita professionale anche in relazione a progetti specifici* ***elegge*** *- i propri rappresentanti nel Comitato di Partecipazione;*
Art.16 ***Descrizione delle funzioni*** ***Responsabile Territoriale*** *Il Responsabile Territoriale promuove, coordina e verifica, anche in collegamento con le altre agenzie educative sul territorio, la programmazione educativa, l'aggiornamento, la formazione del personale, la sperimentazione e l'attività educativa dei servizi che gli sono affidati ed è responsabile del loro funzionamento complessivo, anche dal punto di vista amministrativo.* ***Educatore*** *L'Educatore svolge attività che realizzano, anche sulla base delle disposizioni impartite dalla Direzione, le finalità contenute nel presente regolamento al fine di rispondere alle esigenze di sviluppo della personalità dei bambini e delle bambine, in armonia con i bisogni e le attese delle famiglie.*	***(L'articolo 16 viene integralmente sostituito))*** **Art. 16** ***Controllo della qualità del servizio di ristorazione*** *Figure professionali specifiche sono preposte al controllo della qualità del servizio di ristorazione erogato nei servizi per l'infanzia, secondo quanto previsto dai capitolati di appalto; elaborano e controllano i menu differenziati e le diete speciali sulla base delle direttive dell'Istituto Nazionale della Nutrizione di Roma (L.A.R.N.);collaborano con i Responsabili Territoriali dei servizi 0/6 in relazione alla corretta applicazione delle procedure per le diete speciali; curano la preparazione dei pasti, secondo il menu stabilito per la giornata, nei servizi per l'infanzia in cui è attivo un servizio di cucina a gestione diretta.*

Operatore dei servizi socio-educativi *L'Operatore dei servizi socio-educativi è addetto ai servizi generali ed ai compiti di accoglienza, sorveglianza, pulizia e di collaborazione per la creazione ed il mantenimento del clima educativo.* **Amministrativo** *L'Amministrativo svolge le attività affidategli sulla base delle disposizioni dell'Amministrazione e del Responsabile Territoriale.* *Economo Dietista* *L'Economo dietista elabora i menù differenziati e le diete speciali sulla base delle direttive dell'Istituto Nazionale della Nutrizione di Roma (L.A.R.N.) ed è preposto al controllo della qualità del servizio di ristorazione erogato nei servizi per l'infanzia.* *Addetto alla cucina* *L'Addetto alla cucina cura la preparazione dei pasti, secondo il menù prestabilito per la giornata, nei servizi per l'infanzia in cui è attivo un servizio di cucina a gestione diretta.*	
Art.17 Gruppo di Lavoro *Presso ogni Servizio per l'Infanzia è istituito un Gruppo di Lavoro composto da tutto il personale che opera presso il servizio medesimo indipendentemente dal profilo professionale di appartenenza.* *Il Gruppo di Lavoro realizza le finalità stabilite dal presente regolamento, in collaborazione con i Comitati di Partecipazione.* *Il Gruppo di Lavoro, coordinato dal Responsabile Territoriale, ha le seguenti funzioni:* *elegge:* *- i propri rappresentanti nel Comitato di Partecipazione;* *collabora:* *- con il Comitato di Partecipazione per favorire il coinvolgimento diretto dei genitori alla realizzazione delle attività educative, per la diffusione dei diritti dei bambini e delle bambine, per la promozione di progetti per la Città educativa;* *- attraverso propri rappresentanti, con gruppi di lavoro istituiti per particolari progetti;* *- con gli Economi Dietisti territorialmente responsabili della qualità del servizio ristorazione per tutte le problematiche collegate a tale servizio e all'educazione alimentare;*	*Soppresso intero articolo*

elabora: *- il piano di lavoro e progetti di miglioramento indicando obiettivi, modalità attuative e sistemi di verifica secondo le finalità del presente regolamento, e la conseguente destinazione dei fondi assegnati per attività didattica e per progetti;* ***propone:*** *<u>al Comitato di Partecipazione</u>* *- il piano di lavoro ed i progetti di miglioramento;* *- il calendario per le assemblee di nido, di scuola, di sezione e i gruppi di lavoro con le famiglie;* *<u>alla Dirigenza</u>* *- sperimentazioni con finalità educative e progetti di formazione;* ***organizza:*** *- la sistemazione e la cura degli spazi, degli arredi e dei materiali;* *- i colloqui con le famiglie;* *- l'accoglienza dei bambini e delle bambine e incontri con le famiglie per la conoscenza dei bisogni anche individuali;* *- il lavoro a piccolo gruppo e le attività individualizzate per i bambini in difficoltà;* *- i progetti per la continuità educativa sia fra servizi comunali, sia con i servizi e le scuole del territorio;* *- le iniziative per la conoscenza e la fruizione delle risorse culturali e ambientali della città;* *- le modalità di osservazione dei bambini;* **verifica:** *- periodicamente la realizzazione degli obiettivi;* *- le modalità e i contenuti della formazione e del raggiungimento dei suoi obiettivi.*	
Art.18 Formazione permanente del personale dei servizi per l'infanzia La formazione permanente culturale e professionale di tutto il personale dei servizi per l'infanzia è strumento indispensabile per la realizzazione delle finalità educative, della partecipazione,della continuità educativa. La formazione si propone: - l'acquisizione e l'arricchimento degli elementi culturali indispensabili per rispettare ritmi,storia e identità dei bambini e delle bambine per rendere adeguate le attività alle esigenze socio culturali dell'ambiente in cui i servizi all'infanzia hanno sede; - la valorizzazione e la diffusione delle competenze e delle professionalità acquisite; - il coinvolgimento e il sostegno alle famiglie nella progettazione educativa; - l'approfondimento di tematiche connesse con la convivenza fra più culture e il rispetto delle differenze e delle identità;	*Art. 17* **Formazione permanente del personale dei servizi per l'infanzia** idem

- di favorire la ricerca sui processi emotivi ed *intellettuali* connessi alle diverse età dello sviluppo dei bambini; - di stimolare l'osservazione dei bambini basata sulla conoscenza delle diverse teorie scientifiche di riferimento; - di migliorare la qualità *degli spazi* e dei servizi; - la documentazione permanente; *- la progettazione educativa comune fra i diversi servizi educativi, sociali e sanitari;* - la diffusione delle competenze e delle esperienze ad altre agenzie educative e sociali. Le modalità di attuazione sono definite *dai piani della* Dirigenza in coerenza con i programmi dell'Amministrazione,partendo dall'analisi dei bisogni formativi.	… *cognitivi* ……idem idem ... qualità *(parole soppresse)* dei servizi; *Frase soppressa* idem … definite *dalla Dirigenza* in coerenza ……
	Art. 18 ***Norma transitoria*** *Le modifiche del presente regolamento hanno efficacia a partire dalle iscrizioni che si attiveranno mediante circolare del dirigente competente successivamente all' esecutività del provvedimento di adozione.* *L'efficacia si intende operante anche sulle domande di iscrizione già presenti in graduatoria e valide per l'anno scolastico di riferimento.* *Per la prima applicazione delle modifiche del presente regolamento, entro 20 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio Comunale i Municipi approvano i punteggi di propria competenza e trasmettono i relativi atti all'Assessorato comunale competente.*

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA

SETTORE POLITICHE EDUCATIVE

E' parte integrante della proposta di Deliberazione n. 719/23-12-08
cod. uff. 146.1

OGGETTO:

PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE AL CONSIGLIO COMUNALE DI APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA DEL COMUNE DI GENOVA

PARERE TECNICO (Art . 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere tecnico favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. Data IL RESPONSABILE Dirigente Settore Politiche Educative D.ssa Tiziana Carpanelli
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 C. 5 D.Lgs. 267/2000)
Non prevista
PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art . 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000)
Non previsto
PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE **(Provvedimento Sindaco 300/2007)**
IL SEGRETARIO GENERALE Maria Angela DANZI' 24-12-2008 IL VICE SEGRETARIO GE Graziella De Ni 29 DIC 2008

COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 19/02/2009

00014/2009 MODIFICA DEL SISTEMA TARIFFARIO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E PER I SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI A PARTIRE DA LUGLIO 2009 . APPLICAZIONE ISEE CONTINUO.

Presiede: Il Presidente del Consiglio - Guerello Giorgio

E' presente la Sindaco Marta Vincenzi

Risultano presenti i Signori Consiglieri:

	NOME E COGNOME		NOME E COGNOME
1	Anzalone Stefano	19	Delpino Bruno
2	Balleari Stefano	20	Frega Alessandro
3	Basso Emanuele	21	Gagliardi Alberto
4	Bernabo' Brea Giovanni	22	Grillo Guido
5	Biggi Maria Rosa	23	Grillo Luciano
6	Bruni Gianlorenzo	24	Guastavino Emanuele
7	Bruno Antonio	25	Jester Giorgio
8	Campora Matteo	26	Lecce Salvatore
9	Cappello Manuela	27	Malatesta Gianpaolo
10	Cecconi Giuseppe	28	Murolo Giuseppe
11	Centanaro Valter	29	Nacini Arcadio
12	Cortesi Paolo	30	Pasero Ermanno
13	Costa Giuseppe	31	Piana Alessio
14	Cozzio Luisa	32	Pizio Nicola
15	Dallorto Luca	33	Pratico Aldo
16	Danovaro Marcello	34	Vassallo Giovanni
17	De Benedictis Francesco	35	Viazzi Remo
18	Della Bianca Raffaella		

Intervenuti dopo l'appello:

	NOME E COGNOME		NOME E COGNOME
1	Arvigo Alessandro	6	Porcile Italo
2	Farello Simone	7	Proto Andrea
3	Garbarino Roberto	8	Scialfa Nicolo
4	Lauro Lilli	9	Tassistro Michela
5	Lo Grasso Umberto	10	Vacalebre Vincenzo

Assenti giustificati:

	NOME E COGNOME		NOME E COGNOME
1	Fusco Marylin	3	Lorenzelli Vincenzo
2	Ivaldi Enrico	4	Musso Enrico

E pertanto complessivamente presenti n. 47 componenti del Consiglio.

Assessori:

	NOME E COGNOME		NOME E COGNOME
1	Balzani Francesca	7	Ranieri Andrea
2	Corda Elisabetta	8	Scidone Francesco
3	Margini Mario	9	Senesi Carlo
4	Morgano Roberta	10	Tiezzi Gianfranco
5	Papi Roberta	11	Veardo Paolo
6	Pastorino Bruno		

Partecipa: Il Vice Segretario Generale - Giuseppe Pellegrini

Dalle ore 16.52 al termine della seduta assiste il Segretario Generale Maria Angela Danzì.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 7 in data 6 febbraio 2009;

(omissis)

Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di commissione.

(omessa la discussione)

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta della Giunta nel testo di seguito riportato comprensivo delle modifiche proposte dalla Giunta stessa.

Su proposta dell'Assessore ai Servizi Educativi 0 / 6 anni, Paolo Veardo;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 9 maggio 2008, ad oggetto: "Aggiornamento delle tariffe di alcuni servizi erogati dalla Direzione

Servizi alla Persona per l'anno scolastico 2008/2009", sono state rivalutate le fasce di reddito e le relative le tariffe nella misura del 2,6% pari alla variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie di operai e impiegati nel periodo dicembre 2006 - dicembre 2007;

- successivamente è stata approvata la deliberazione della Giunta Comunale n. 415 del 13 novembre 2008, ad oggetto: "Indirizzi agli Uffici e agli Assessori per la predisposizione dei provvedimenti inerenti la disciplina generale e determinazione delle tariffe in materia di servizi da sottoporre all'approvazione degli organi competenti", con la quale, tra l'altro, si è stabilita la necessità di quantificare le quote di compartecipazione al costo dei singoli servizi in modo sostenibile, garantendo un livello di esenzione dalla compartecipazione per nuclei in particolare stato di disagio economico e prevedendo una gradualità di compartecipazione correlata alla definizione di fasce ISEE diversificate, tendendo per quanto possibile ad un sistema di "ISEE continuo";

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 463 del 2 dicembre 2008, ad oggetto: "Determinazione delle tariffe e delle contribuzioni relative ai servizi a domanda individuale e della percentuale di copertura dei costi dei servizi stessi" si è determinata la percentuale di recupero dei costi dei servizi;

Considerato che:

- l'accesso e la contribuzione al costo dei servizi da parte delle famiglie deve basarsi sulla loro capacità economica garantendo la costruzione di un sistema tariffario equo, trasparente e solidale, coerente con le linee di indirizzo definite dalla Giunta Comunale;
- l'attuale sistema tariffario basato su fasce di ISEE appare non del tutto equo, in particolare per gli utenti collocati in prossimità di ciascun "salto" alla fascia superiore, al punto da richiedere una diversa contribuzione a soggetti dotati sostanzialmente di eguale capacità economica;
- l'adozione del sistema "ISEE continuo" permette maggiore proporzionalità nella determinazione della tariffa calcolata per ciascun utente moltiplicando il proprio ISEE per percentuali predefinite;
- il valore della percentuale di incidenza deve tener conto delle caratteristiche del servizio offerto e del target di utenza già nota, tale per cui la compartecipazione al costo dei servizi sia equa e sostenibile al contempo per le famiglie e per la Civica Amministrazione;
- per ogni servizio offerto vengono stabilite:
    1. la percentuale di incidenza della tariffa sull'ISEE di ciascun utente
    2. la soglia ISEE al di sotto della quale si colloca l'esenzione
    3. la soglia ISEE al di sopra della quale si paga la tariffa ordinaria
    4. gli importi limite, minimo e massimo, della tariffa personalizzata
- l'attuale stratificazione del sistema tariffario dei servizi educativi presenta, in particolare per il servizio di asilo nido, dislivelli accentuati fra una fascia tariffaria e l'altra ed è quindi necessario introdurre il sistema dell'ISEE continuo introducendo parallelamente sistemi atti a comporre disomogeneità troppo accentuate in contrasto con l'obiettivo di proporzionalità perseguito;

Considerato altresì che i servizi educativi hanno nel tempo incrementato il livello qualitativo attraverso interventi migliorativi, in particolare il servizio di ristorazione scolastica per assicurare una maggiore garanzia igienico/sanitaria e un più elevato livello di qualità merceologica e sensoriale del pasto erogato, il servizio di asilo nido per la formazione del personale, per il miglioramento dell'accoglienza dei bambini e delle loro famiglie, per il monitoraggio della qualità, risulta indispensabile correlare la compartecipazione delle famiglie all'alto livello qualità del servizio offerto;

Preso atto che la Sezione Regionale di controllo per la Liguria della Corte dei Conti ha approvato con Deliberazione n. 14/2008 la relazione avente per oggetto "Verifiche sulla gestione finanziaria e sul funzionamento dei controlli interni. Asili Nido triennio 2002-2005" nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione prevista dall'art. 7 c.7 della legge n. 131 del 5 giugno 2003;

Considerato che tale tipo di attività posta in essere dalla Corte dei Conti è istituzionalmente prevista per fornire elementi di miglioramento gestionale attraverso l'esame di parametri che possano essere utilizzati quale autovalutazione da parte degli enti oggetto del controllo;

Valutato quindi particolarmente significativo l'ultimo capoverso della relazione di cui trattasi che alla pag. 38 recita "... si ricorda che in base all'art. 7 della legge regionale n. 64/1994 la gestione degli asili nido deve essere improntata a criteri di economicità, da intendersi anche come equilibrio (tendenziale) tra costi e ricavi. Nelle scelte di politica "tariffaria", che comunque devono essere adottate dagli enti locali in base alla necessaria valutazione di molteplici fattori, strettamente connessi alla concreta realtà socio-territoriale, occorre tenere presente anche tale enunciato normativo";

Considerato che alla crescente domanda di servizi educativi non si accompagna un proporzionale incremento delle risorse disponibili, occorre rivedere il sistema tariffario affinché le tariffe siano strettamente correlate alla capacità economica delle persone in modo che a maggiore capacità economica corrisponda maggiore compartecipazione ai costi dei servizi offerti;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'applicazione del sistema "ISEE continuo" per i servizi in oggetto in considerazione di quanto precedentemente esposto;

Ritenuto di introdurre per alcuni servizi educativi una quota fissa di iscrizione dovuta da parte di tutti gli utenti iscritti, così come previsto dal già citato provvedimento della Giunta Comunale n. 415 del 13/11/2008, meglio dettagliata nelle parti relative ad ogni singolo servizio;

Valutato opportuno venire incontro ai bisogni delle famiglie e in particolare alle giovani coppie prevedendo :

- l'abbattimento dell' ISEE pari ad euro 240 nel caso di famiglie con regolare contratto di affitto per la casa di residenza e che non possiedono nessun altro bene immobile;
- l'abbattimento sull'ISEE pari ad Euro 240,00 per i nuclei familiari i cui componenti possiedono esclusivamente la prima casa di abitazione sulla quale esiste un mutuo residuo;

Ritenuto opportuno confermare l'esenzione, indipendentemente dall'ISEE, come di seguito specificato: i minori inseriti in strutture residenziali con retta a totale carico del Comune di Genova; i minori in affido familiare; i minori nomadi su indicazione dei servizi sociali competenti; i figli minori di rifugiati politici su indicazione dei servizi sociali competenti;

Valutato, in considerazione dell'esigenza di garantire la compartecipazione al costo dei singoli servizi in modo sostenibile, di:

- introdurre un'agevolazione per i nuclei familiari in cui siano presenti 2 o più minori iscritti al servizio di ristorazione e/o ai servizi educativi 0-6 anni come di seguito indicato:
- Con ISEE inferiore o uguale a € 15.000,00
- Per ogni minore :
  - sconto sulla tariffa del 50% nel caso di due minori iscritti appartenenti allo stesso nucleo familiare
  - sconto sulla tariffa del 60% nel caso di tre o più minor iscritti appartenenti allo stesso nucleo familiare

- Con ISEE compreso tra € 15.000,01 e € 37.000,00
- Per ogni minore :
- sconto sulla tariffa del 10% nel caso di due minori iscritti appartenenti allo stesso nucleo familiare
- sconto sulla tariffa del 15% nel caso di tre o più minor iscritti appartenenti allo stesso nucleo familiare

- Con ISEE superiore a € 37.000,00 o non ISEE sconto del 10% nel caso di tre o più minor iscritti appartenenti allo stesso nucleo familiare

- di prevedere un'agevolazione in caso di sopravvenuta disoccupazione nel corso dell'anno, rispetto a quanto dichiarato nell'attestazione I.S.E.E., e precisamente:

  - per famiglie monoreddito, con I.S.E.E. non superiore alla soglia massima, l'esenzione;
  - per famiglie monoreddito con I.S.E.E. superiore alla soglia massima si abbatte del 50% l'ISEE dichiarato;

- per famiglie plurireddito con I.S.E.E. non superiore alla soglia massima si abbatte l'ISEE dichiarato del 40%;
- per famiglie plurireddito con I.S.E.E. superiore alla soglia massima si abbatte del 20% l'ISEE dichiarato;

il diritto all'agevolazione per sopravvenuta disoccupazione cessa col cessare dello stato di disoccupazione;
Saranno prese in considerazioni ulteriori variazioni in corso d'anno dei redditi da lavoro, in particolare la cassa integrazione

Ritenuto di non determinare in questo provvedimento le tariffe per il servizio "Servizi alle famiglie" che, per le caratteristiche dello stesso, verranno più correttamente ricompresi in altro provvedimento;

Ritenuto quindi di modificare il sistema tariffario dei servizi educativi secondo le linee di indirizzo definite dal provvedimento di Giunta n. 415 del 13/11/2008 già citato e attraverso l'applicazione dell'ISEE continuo come dettagliato di seguito;

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

Valutato di definire la quota fissa di iscrizione annuale, dovuta da parte di tutti gli iscritti, in Euro 20,00 ;
Ritenuto opportuno in considerazione di quanto più sopra esposto, stabilire:

1- la percentuale di incidenza del costo a pasto pari a 0,017%
2- in ISEE pari o inferiore a € 5.513,43 la soglia dell'esenzione
3- in ISEE superiore a € 37.000,00 o per chi non intende presentare ISEE la soglia per la tariffa ordinaria
4- l'importo limite minimo della tariffa in € 2,99 a pasto e l'importo limite massimo della tariffa in € 6,50 a pasto

SERVIZIO DI ASILO NIDO

Considerato che il servizio di asilo nido viene di fatto utilizzato dalle famiglie con intensità differenziata nell'arco della giornata in relazione ai propri bisogni, tale per cui risulta iniquo richiedere la stessa contribuzione a famiglie che utilizzano i servizi offerti per un numero di ore differente;

Ritenuto pertanto opportuno introdurre tariffe differenziate in base all'orario di frequenza, richiesto con domanda specifica del genitore, secondo i seguenti segmenti di orario: entrata fino alle ore 8.00; dalle ore 8.00 alle ore 16,30; oltre le ore 16,30 fino a giungere al tempo massimo corrispondente all'intero nastro orario del servizio;

Ritenuto inoltre di prevedere la possibilità di individuare ulteriori segmentazione dell'orario in funzione di esigenze espresse dalle famiglie;

Ritenuto:

- di confermare la composizione della tariffa del servizio di asilo nido costituita da una quota mensile fissa indipendentemente dalla presenza, differenziata in ragione della capacità economica del fruitore, cui si aggiunge il costo dei pasti giornalieri effettivamente consumati nel mese (il costo del pasto è quello stabilito dal presente provvedimento);
- di confermare, vista la particolarità del servizio offerto nel periodo di inizio rapporto del bambino/a con il nido (inserimento), la tariffa giornaliera che consenta, nel 1° mese di frequenza, il pagamento del servizio effettivamente fruito;

Valutato di introdurre una quota fissa di iscrizione annuale il servizio offerto oltre l'orario ordinario (entrata anticipata, uscita oltre le 16,30) , dovuta da parte di tutti i richiedenti, pari a € 20,00 ;

Ritenuto opportuno stabilire, in considerazione di quanto più sopra esposto, relativamente alla quota mensile fissa (giornaliera per il periodo di inserimento) :

1 - tre diverse percentuali di incidenza della tariffa sull'ISEE progressivamente ridotte per mantenere il principio di sostenibilità da parte delle famiglie appartenenti alle fasce deboli e precisamente:
   - incidenza del 0,30% su ISEE inferiore a 9.000,00
   - incidenza del 0,65 % su ISEE compreso fra 9.000,00 e 17.000,00
   - incidenza del 1,02 % su ISEE superiore ad euro 17.000,00

2 - in ISEE pari o inferiore a € 5.513,43 la soglia dell'esenzione

3 - in ISEE superiore a € 37.000,00 o per chi non intende presentare ISEE la soglia per la tariffa ordinaria

4 - l'importo limite minimo della tariffa per il tempo ordinario (8/16,30) in € 22,50 e per l'interno nastro orario (entrata anticipata/uscita 18,15) in € 33,00

5 - l'importo limite massimo della tariffa per il tempo ordinario (8/16,30) in € 386,00 e per l'interno nastro orario (entrata anticipata/uscita 18,15) in € 500,00

Valutato pertanto di definire, sulla base dei vincoli sopra indicati, gli importi della tariffa massima e minima per ogni segmento orario in cui è articolato il servizio offerto come di seguito indicato:

	Tariffa mensile Minima a partire da ISEE € 5513,44	Tariffa mensile ordinaria ISEE superiore a € 37.000,00
Entrata anticipata;	€ 1,50	€ 22,73
dalle ore 8.00 alle ore 16,30;	€ 25,50	€ 386,36
dalle ore 8.00 alle ore 17,30;	€ 28,50	€ 431,81
dalle ore 8.00 alle ore18,15	€ 31,50	€ 477,27
Tariffa giornaliera (inserimento)	€ 1,11	€ 16,80

Servizio asilo nido mese di luglio

Valutato di introdurre una quota fissa di iscrizione annuale, dovuta da parte di tutti gli iscritti pari a € 5,00
Considerata la specificità del servizio estivo di asilo nido svolto nel mese di luglio, si prevede l'introduzione, a partire da luglio 2009, di una tariffa settimanale[1] rapportata alla tariffa mensile del servizio di asilo nido, indipendentemente dall'orario fruito.
L'articolazione settimanale rende l'offerta flessibile in relazione al bisogno espresso dalle famiglie, mediante specifica richiesta del genitore che potrà indicare le settimane per le quali chiede il servizio:

	Tariffa settimanale Minima a partire da ISEE € 5.513,44	Tariffa settimanale massima ISEE superiore a € 37.000,00
Una settimana	€ 6,48	€ 98,14
Due settimane	€ 12,95	€ 196,28
Tre settimane	€ 19,43	€ 294,42
Quattro settimane	€ 25,91	€ 392,56
Segmento di settimana	€ 3,24	€ 49,07

Sezione Asilo Nido Part-time e Servizio integrativo part-time

Valutato di introdurre una quota fissa di iscrizione annuale per il servizio offerto oltre l'orario ordinario (entrata anticipata), dovuta da parte di tutti i richiedenti, pari a € 20,00 ;

[1] Se la settimana è composta da un numero di giorni inferiore a 5 si applica la tariffa "segmento di settimana".

Valutato di confermare la tariffa giornaliera per il periodo di inserimento, che consenta il pagamento del servizio effettivamente fruito;
Preso atto che dall'anno scolastico 2008/2009, anche nell'asilo nido part-time si è introdotta la possibilità di far consumare il pasto, in tale tipologia viene applicata una tariffa, rapportata al servizio di asilo nido;
Valutato pertanto di definire, sulla base dei vincoli sopra indicati, gli importi della tariffa massima e minima per il servizio offerto come di seguito indicato:

	Tariffa mensile Minima a partire da ISEE € 5.513,44	Tariffa mensile ordinaria ISEE superiore a € 37.000,00
Entrata anticipata;	€ 1,50	€ 22,73
Orario nido part-time;	€ 18,00	€ 272,72

Considerata la specificità del servizio integrativo al nido, che tra l'altro non prevede il consumo del pasto, la tariffa viene basata su quella sopraindicata, diminuita del 25%, fermo restando la quota per entrata anticipata;

SEZIONI PRIMAVERA (ex sezioni 24 36 mesi): PART-TIME e TEMPO PIENO

Valutato di introdurre una quota fissa di iscrizione annuale per il servizio offerto oltre l'orario ordinario (entrata anticipata), dovuta da parte di tutti i richiedenti, pari a € 20,00 ;
Ritenuto di confermare la peculiarità del servizio per bambini di 2-3 anni svolto all'interno di scuole dell'infanzia e valutato che l'offerta sia apprezzata e richiesta sempre più dalle famiglie tanto da rendere opportuna la differenziazione della fascia oraria offerta;
Ritenuto:

- di confermare la composizione della tariffa del servizio sezione primavera costituita da una quota mensile fissa indipendentemente dalla presenza, differenziata in ragione della capacità economica del fruitore, cui si aggiunge il costo dei pasti giornalieri effettivamente consumati nel mese, ed il costo del pasto è quello stabilito dal presente provvedimento;
- di confermare, vista la particolarità del servizio offerto nel periodo di inizio rapporto del bambino/a (inserimento), la tariffa giornaliera che consenta, nel 1° mese di frequenza, il pagamento del servizio effettivamente fruito;

Ritenuto opportuno stabilire, in considerazione di quanto più sopra esposto:

1- in 0,26% la percentuale di incidenza della tariffa mensile sull'ISEE;
2- in ISEE pari o inferiore a € 5.513,43 la soglia dell'esenzione;

3- in ISEE superiore a € 37.000,00 o per chi non intende presentare ISEE, la soglia per la tariffa ordinaria da corrispondere
4- l'importo limite minimo della tariffa personalizzata in € 15,60 mensili per l'intero nastro orario part-time e € 20,80 mensili per l'intero nastro orario tempo pieno;
5- l'importo limite massimo della tariffa personalizzata in € 95,45 mensili per l'intero nastro orario part-time e 127,27 mensili per l'intero nastro orario tempo pieno

Valutato pertanto di definire, sulla base dei vincoli sopra indicati, gli importi della tariffa massima e minima per ogni segmento orario in cui è articolato il servizio offerto come di seguito indicato:

	Tariffa mensile Minima a partire da ISEE € 5.513,44	Tariffa mensile ordinaria ISEE superiore a € 37.000,00
entrata anticipata;	€ 1,30	€ 7,95
part-time	€ 15,60	€ 95,45
tempo pieno	€ 20,80	€ 127,27
tariffa giornaliera (inserimento)	€ 0,68	€ 4,15

SCUOLA DELL'INFANZIA

Valutato di introdurre una quota fissa di iscrizione annuale per il servizio offerto oltre l'orario ordinario (entrata anticipata, uscita oltre le 16,30) , dovuta da parte di tutti i richiedenti, pari a € 20,00 ;

Considerato che le 11 ore di funzionamento della scuola dell'infanzia vengono di fatto pienamente utilizzate solo da un numero contenuto di utenti iscritti e comportano alti costi di gestione per i quali si ritiene sostenibile prevedere la compartecipazione delle famiglie che utilizzano pienamente l'orario di servizio offerto attraverso la determinazione di una tariffa mensile per il servizio svolto nella fascia iniziale e terminale della giornata, modulata secondo la capacità economica del fruitore;

Ritenuto opportuno stabilire, in considerazione di quanto più sopra esposto:

1- in 0,13 % la percentuale di incidenza della tariffa mensile sull'ISEE;
2- in ISEE pari o inferiore a € 5.513,43 la soglia dell'esenzione

3- in ISEE superiore a € 37.000,00 o per chi non intende presentare ISEE la soglia per la tariffa ordinaria, per l'intero nastro orario soggetto a tariffa
4- l'importo limite minimo della tariffa personalizzata in € 10,03 mensili per l'intero nastro orario soggetto a tariffa e l'importo limite massimo della tariffa personalizzata in € 61,71 mensili per l'intero nastro orario soggetto a tariffa [2];

Valutato pertanto di definire, sulla base dei vincoli sopra indicati, gli importi della tariffa massima e minima per ogni segmento orario in cui è articolato il servizio offerto come di seguito indicato:

	Tariffa mensile Minima a partire da ISEE € 5.513,44	Tariffa mensile ordinaria ISEE superiore a € 37.000,00
entrata anticipata;	€ 2,23	€ 13,71
orario 16,30-17,30	€ 4,46	€ 27,43
orario 16,30-18,15	€ 7,80	€ 48,00

Servizio scuola infanzia mese di luglio

Ritenuto di confermare il servizio estivo per la scuola dell'infanzia con articolazione tariffaria settimanale e valutato di introdurre una quota fissa di iscrizione al servizio, dovuta da parte di tutti gli iscritti, stabilita in Euro 5,00;

Ritenuto opportuno stabilire, in considerazione di quanto più sopra esposto:
1- in 0,20% la percentuale di incidenza della tariffa mensile sull'ISEE;
2- in ISEE pari o inferiore a € 5.513,43 la soglia dell'esenzione;
3- in ISEE superiore a € 37.000,00 o per chi non intende presentare ISEE la soglia per la tariffa settimanale ordinaria;
4- l'importo limite minimo della tariffa personalizzata in € 27,81 settimanali e l'importo limite massimo della tariffa personalizzata in € 75,00 settimanali ;

Valutato inoltre necessario ridurre la tariffa per due settimane applicando uno sconto pari al 15% dell'importo dovuto, ridurre la tariffa per tre settimane applicando uno sconto del 35% dell'importo dovuto;

Valutato pertanto di definire, sulla base dei vincoli sopra indicati, gli importi della tariffa massima e minima per ogni segmento orario in cui è articolato il servizio offerto come di seguito indicato:

[2] Per intero nastro orario si intende: entrata anticipata + orario 16.30 – 18.15

	Tariffa settimanale Minima a partire da ISEE € 5.513,44	Tariffa settimanale massima ISEE superiore a € 37.000,00
Una settimana	€ 27,80	€ 75,00
Due settimane	€ 51,43	€ 138,75
Tre settimane	€ 73,67	€ 198,75

Considerato inoltre di prevedere, per gli anni successivi, la possibilità dell'adeguamento in base all'ISTAT, delle soglie ISEE massima e minima, della tariffa ordinaria e dell'importo limite massimo e minimo della tariffa personalizzata

Ritenuto altresì, in considerazione della rilevante portata innovativa indotta dalla presente applicazione, del carattere di sperimentalità e della necessità di garantire e perseguire gli obiettivi di equità sostanziale nella fruizione delle prestazioni e nella compartecipazione alla spesa, di procedere ad un attento monitoraggio dell'applicazione, anche per introdurre eventuali interventi correttivi a fronte di criticità non prevedibili e verificate in fase attuativa;

Visto lo Statuto del Comune di Genova;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Genova;

Vista l'allegata relazione, ai sensi dell'art. 25 del vigente Regolamento di Contabilità;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, espressi dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale

1) Di stabilire, secondo quanto argomentato in premessa, quanto segue:

- l'applicazione del sistema "ISEE continuo" per i servizi in oggetto in considerazione di quanto precedentemente esposto;

- l'introduzione per alcuni servizi educativi una quota fissa di iscrizione dovuta da parte di tutti gli utenti iscritti, così come previsto dal già citato

provvedimento della Giunta Comunale n. 415 del 13/11/2008, meglio dettagliata nelle parti relative ad ogni singolo servizio;

- l' abbattimento dell' ISEE pari ad euro 240 nel caso di famiglie con regolare contratto di affitto per la casa di residenza e che non possiedono nessun altro bene immobile :
- l'abbattimento sull'ISEE pari ad Euro 240,00 per i nuclei familiari i cui componenti possiedono esclusivamente la prima casa di abitazione sulla quale esiste un mutuo residuo;

- l'esenzione, indipendentemente dall'ISEE, come di seguito specificato: i minori inseriti in strutture residenziali con retta a totale carico del Comune di Genova; i minori in affido familiare; i minori nomadi su indicazione dei servizi sociali competenti; i figli minori di rifugiati politici su indicazione dei servizi sociali competenti.

2) Di determinare, in considerazione dell'esigenza di garantire la compartecipazione al costo dei singoli servizi in modo sostenibile, quanto segue:

- l'introduzione, di un'agevolazione per i nuclei familiari in cui siano presenti 2 o più minori iscritti al servizio di ristorazione e/o ai servizi educativi 0-6 anni come di seguito indicato:

- Con ISEE inferiore o uguale a € 15.000,00
- Per ogni minore :
  - sconto sulla tariffa del 50% nel caso di due minori iscritti appartenenti allo stesso nucleo familiare
  - sconto sulla tariffa del 60% nel caso di tre o più minor iscritti appartenenti allo stesso nucleo familiare

- Con ISEE compreso tra € 15.000,01 e € 37.000,00
- Per ogni minore :
- sconto sulla tariffa del 10% nel caso di due minori iscritti appartenenti allo stesso nucleo familiare
- sconto sulla tariffa del 15% nel caso di tre o più minor iscritti appartenenti allo stesso nucleo familiare

- Con ISEE superiore a € 37.000,00 o non ISEE sconto del 10% nel caso di tre o più minor iscritti appartenenti allo stesso nucleo familiare

- l'agevolazione in caso di sopravvenuta disoccupazione nel corso dell'anno, rispetto a quanto dichiarato nell'attestazione I.S.E.E., e precisamente:
  - per famiglie monoreddito, con I.S.E.E. non superiore alla soglia massima, l'esenzione;

- per famiglie monoreddito con I.S.E.E. superiore alla soglia massima si abbatte del 50% l'ISEE dichiarato;
- per famiglie plurireddito con I.S.E.E. non superiore alla soglia massima si abbatte l'ISEE dichiarato del 40%;
- per famiglie plurireddito con I.S.E.E. superiore alla soglia massima si abbatte del 20% l'ISEE dichiarato;

il diritto all'agevolazione per sopravvenuta disoccupazione cessa col cessare dello stato di disoccupazione.
Saranno prese in considerazioni ulteriori variazioni in corso d'anno dei redditi da lavoro, in particolare la cassa integrazione

3) di approvare le modifiche tariffarie, meglio dettagliate in premessa ed in particolare :

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

Definire la quota fissa di iscrizione annuale, dovuta da parte di tutti gli iscritti, in € 20,00;
Stabilire:

- la percentuale di incidenza del costo a pasto pari a 0,017%
- in ISEE pari o inferiore a € 5.513,43 la soglia dell'esenzione
- in ISEE superiore a € 37.000,00 o per chi non intende presentare ISEE la soglia per la tariffa ordinaria
- l'importo limite minimo della tariffa personalizzata in € 2,99 a pasto e l'importo limite massimo della tariffa personalizzata in € 6,50 a pasto.

SERVIZIO DI ASILO NIDO,

Introdurre tariffe differenziate in base all'orario di frequenza, richiesto con domanda specifica del genitore, secondo i seguenti segmenti di orario: entrata fino alle ore 8.00; dalle ore 8.00 alle ore 16,30; oltre le ore 16,30 fino a giungere al tempo massimo corrispondente all'intero nastro orario del servizio;

Prevedere la possibilità di individuare ulteriori segmentazione dell'orario in funzione di esigenze espresse dalle famiglie;

Confermare la composizione della tariffa del servizio di asilo nido costituita da una quota mensile fissa indipendentemente dalla presenza, differenziata in ragione della capacità economica del fruitore, cui si aggiunge il costo dei pasti giornalieri effettivamente consumati nel mese (il costo del pasto è quello stabilito dal presente provvedimento);

Confermare la tariffa giornaliera per il periodo di inserimento, che consenta il pagamento del servizio effettivamente fruito;

Introdurre una quota fissa di iscrizione annuale per il servizio offerto oltre l'orario ordinario (entrata anticipata, uscita oltre le 16,30), dovuta da parte di tutti i richiedenti, pari a € 20

Stabilire:

- tre diverse percentuali di incidenza della tariffa sull'ISEE progressivamente ridotte per mantenere il principio di sostenibilità da parte delle famiglie appartenenti alle fasce deboli e precisamente:
  - incidenza del 0,30% su ISEE inferiore a 9.000,00
  - incidenza del 0,65 % su ISEE compreso fra 9.000,00 e 17.000,00
  - incidenza del 1,02 % su ISEE superiore ad euro 17.000,00

- - in ISEE pari o inferiore a € 5.513,43 la soglia dell'esenzione
- - in ISEE superiore a € 37.000,00 o per chi non intende presentare ISEE la soglia per la tariffa ordinaria
- - - l'importo limite minimo della tariffa per il tempo ordinario (8/16,30) in € 22,50 e per l'interno nastro orario (entrata anticipata/uscita 18,15) in € 33,00
- l'importo limite massimo della tariffa per il tempo ordinario (8/16,30) in € 386,00 e per l'interno nastro orario (entrata anticipata/uscita 18,15) in € 500,00

Servizio asilo nido mese di luglio

Stabilire:
- la quota fissa di iscrizione annuale, dovuta da parte di tutti gli iscritti, in € 5,00;
- l'introduzione, a partire da luglio 2009, di una tariffa settimanale rapportata alla tariffa mensile del servizio di asilo nido, indipendentemente dall'orario fruito

	Tariffa settimanale Minima a partire da ISEE € 5.513,44	Tariffa settimanale massima ISEE superiore a € 37.000,00
Una settimana	€ 6,48	€ 98,14
Due settimane	€ 12,95	€ 196,28
Tre settimane	€ 19,43	€ 294,42
Quattro settimane	€ 25,91	€ 392,56
Segmento di settimana	€ 3,24	€ 49,07

Sezione Asilo Nido Part-time e Servizio integrativo part-time

Definire la quota fissa di iscrizione annuale per il servizio offerto oltre l'orario ordinario (entrata anticipata), dovuta da parte di tutti i richiedenti pari a € 20,00;

Confermare la tariffa giornaliera per il periodo di inserimento, che consenta il pagamento del servizio effettivamente fruito;

Applicare una tariffa rapportata al servizio di asilo nido:

	Tariffa mensile Minima a partire da ISEE € 5.513,44	Tariffa mensile ordinaria ISEE superiore a € 37.000,00
Entrata anticipata;	€ 1,50	€ 22,73
Orario nido part-time;	€ 18,00	€ 272,72

Prevedere per il servizio integrativo al nido, una tariffa rapportata alla tariffa sopraindicata diminuita del 25% fermo restando la quota per entrata anticipata;

SEZIONI PRIMAVERA (ex sezioni 24 36 mesi): PART TIME e TEMPO PIENO

Definire la quota fissa di iscrizione annuale per il servizio offerto oltre l'orario ordinario (entrata anticipata), dovuta da parte di tutti i richiedenti pari a € 20,00;
Confermare la composizione della tariffa del servizio sezione primavera costituita da una quota mensile fissa indipendentemente dalla presenza, differenziata in ragione della capacità economica del fruitore, cui si aggiunge il costo dei pasti giornalieri effettivamente consumati nel mese, ed il costo del pasto è quello stabilito dal presente provvedimento;
di confermare la tariffa giornaliera per il periodo di inserimento, che consenta il pagamento del servizio effettivamente fruito;
Stabilire:

- in 0,26% la percentuale di incidenza della tariffa mensile sull'ISEE;
- in ISEE pari o inferiore a € 5.513,43 la soglia dell'esenzione;
- in ISEE superiore a € 37.000,00 o per chi non intende presentare ISEE , la soglia per la tariffa ordinaria da corrispondere
- l'importo limite minimo della tariffa personalizzata in € 15,60 mensili per l'intero nastro orario part-time e € 20,80 mensili per l'intero nastro orario tempo pieno;
- l'importo limite massimo della tariffa personalizzata in € 95,45 mensili per l'intero nastro orario part-time e € 127,27 mensili per l'intero nastro orario tempo pieno

SCUOLA DELL'INFANZIA

Introdurre una quota fissa di iscrizione annuale per il servizio offerto oltre l'orario ordinario (entrata anticipata, uscita oltre le 16,30), dovuta da parte di tutti i richiedenti, pari a € 20

Determinare una tariffa mensile per il servizio svolto nella fascia iniziale e terminale della giornata, modulata secondo la capacità economica del fruitore;
Stabilire:

- in 0,13 % la percentuale di incidenza della tariffa mensile sull'ISEE;
- in ISEE pari o inferiore a € 5.513,43 la soglia dell'esenzione
- in ISEE superiore a € 37.000,00 o per chi non intende presentare ISEE la soglia per la tariffa ordinaria, per l'intero nastro orario soggetto a tariffa
- l'importo limite minimo della tariffa personalizzata in € 10,03 mensili per l'intero nastro orario soggetto a tariffa l'importo limite massimo della tariffa personalizzata in € 61,71 mensili per l'intero nastro orario soggetto a tariffa; (Per intero nastro orario si intende: entrata anticipata + orario 16.30 – 18.15)

Servizio scuola infanzia mese di luglio

Definire la quota fissa di iscrizione, dovuta da parte di tutti gli iscritti, in € 5,00
Stabilire:

- in 0,20% la percentuale di incidenza della tariffa mensile sull'ISEE;
- in ISEE pari o inferiore a € 5.513,43 la soglia dell'esenzione;
- in ISEE superiore a € 37.000,00 o per chi non intende presentare ISEE la soglia per la tariffa settimanale ordinaria
- l'importo limite minimo della tariffa personalizzata in € 27,80 settimanali e l'importo limite massimo della tariffa personalizzata in € 75,00 settimanali ;

prevedere una riduzione della tariffa per due settimane applicando uno sconto pari al 15% dell'importo dovuto, ridurre la tariffa per tre settimane applicando uno sconto del 35% dell'importo dovuto;

4) di prevedere, per gli anni successivi, la possibilità dell'adeguamento in base all'ISTAT, delle soglie ISEE massima e minima, della tariffa ordinaria e dell'importo limite massimo e minimo della tariffa personalizzata;

5) di procedere, in considerazione della rilevante portata innovativa indotta dalla presente applicazione, del carattere di sperimentalità e della necessità di garantire e perseguire gli obiettivi di equità sostanziale nella fruizione delle prestazioni e nella compartecipazione alla spesa, ad un attento monitoraggio

dell'applicazione, anche per introdurre eventuali interventi correttivi a fronte di criticità non prevedibili e verificate in fase attuativa;

6) di introitare i proventi relativi alle tariffe ai pertinenti capitoli, di seguito elencati:

- centro di costo 1140 - capitolo 55400;
- centro di costo 1140 - capitolo 55404;
- centro di costo 1100 - capitolo 55453;
- centro di costo 2710 - capitolo 55520;

7) di considerare le tariffe, comprensive di oneri fiscali se dovuti e di demandare ai competenti Uffici le procedure di accertamento delle entrate corrispondenti, contemporaneamente all'avvio delle procedure per la richiesta di pagamento agli utenti dei servizi;

8) di dare atto che le fasi della sequenza procedimentale per la concessione di riduzioni o esenzioni tariffarie e le modalità applicative delle tariffe verranno disciplinate con atto del dirigente competente;

9) di prendere atto che è stata redatta la relazione prevista dall'art. 25 del vigente Regolamento di Contabilità, parte integrante del presente provvedimento.

Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Anzalone, Arvigo, Biggi, Bruni, Bruno, Cappello, Cortesi, Cozzio, Dallorto, Danovaro, Delpino, Farello, Grillo L. , Guastavino, Guerello, Jester, Lecce, Lo Grasso, Malatesta, Nacini, Pasero, Porcile, Proto, Scialfa, Tassistro, Vassallo, Grillo G., Balleari, Basso, Bernabò Brea, Cecconi, Centanaro, Costa, De Benedictis, Della Bianca, Lauro, Murolo, Piana, Viazzi, in numero di 39.

La votazione, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Basso, Malatesta, Proto, dà il seguente risultato:

Presenti in aula	n. 39 consiglieri
Votanti	n. 38 "
Voti favorevoli	n. 26
Voti contrari	n. 12 (G. Misto, F.I., Lista Biasotti, A.N., L.N.L.)
Astenuti	n. -
P.N.V.	n. 1 (Grillo G.)

Visto l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta.

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Al momento della votazione sono presenti, i consiglieri: Anzalone, Arvigo, Bernabò Brea, Biggi, Bruni, Bruno, Cappello, Cozzio, Dallorto, Danovaro, Delpino, Farello, Grillo L. , Guastavino, Guerello, Jester, Lecce, Lo Grasso, Malatesta, Nacini, Pasero, Porcile, Proto, Scialfa, Tassistro, Vassallo, Cortesi, Grillo G., Balleari, Basso, Cecconi, Centanaro, Cōsta, De Benedictis, Della Bianca, Lauro, Murolo, in numero di 37.

La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in questione, mediante regolare votazione, fatta con l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Basso, Malatesta, Proto, viene approvata con 27 voti favorevoli, 9 contrari (F.I, Lista Biasotti, A.N.) e 1 Presente non votante (Grillo G.).

Il Presidente

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal 27 FEB. 2009 ai sensi dell'art. 124 - comma 1- del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il giorno 10 marzo 2009.

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE
SETTORE BILANCI E PROGRAMMAZIONE

RELAZIONE AI SENSI
ART. 25
REGOLAMENTO DI
CONTABILITA'

Direzione Servizi Educativi - Dir. 146

Proposta n. 643 del 01/12/2008

Oggetto: Revisione Modifica del sistema tariffario per il servizio di ristorazione scolastica e per i servizi educativi 0 – 6 anni a partire da Luglio 2009. Applicazione ISEE continuo.

Pervenuta dal Settore Contabilità Generale il 04/02/2009

La proposta in esame prevede di procedere all'adeguamento delle soglie I.S.E.E. di compartecipazione e di costo massimo a carico dell'utente, in conformità a quanto deliberato con D.G. 415/2008 ed all'adeguamento delle tariffe e delle contribuzioni come deliberato con D.G. 463/2008.

Come dichiarato dal Responsabile del Servizio proponente tale proposta deliberativa migliora le previsioni di entrata già comunicate per gli anni 2009/2011.

Genova, 05/02/2009

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Stefania Villa)
IL DIRETTORE
(Dott.ssa GIOVANNA SANTI)

COMUNE DI GENOVA

AREA SERVIZI DECENTRATI VERSO LA CITTA' METROPOLITANA

SETTORE POLITICHE EDUCATIVE

E' parte integrante della proposta di Deliberazione n. 00643/2008
cod. uff. 146

OGGETTO:

MODIFICA DEL SISTEMA TARIFFARIO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E PER I SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI A PARTIRE DA LUGLIO 2009. APPLICAZIONE ISEE CONTINUO.

PARERE TECNICO (Art . 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere tecnico favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
Data

IL RESPONSABILE
Dott. Viziana Carpanelli

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 C. 5 D.Lgs. 267/2000)

Data 05/02/09 NON NECESSITA

IL DIRETTORE RISORSE FINANZIARIE
IL DIRETTORE
(Dott.ssa GIOVANNA SANTI)

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art . 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000)

Data 05/02/09 FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA
IL DIRETTORE
(Dott.ssa GIOVANNA SANTI)

PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE
(Provvedimento Sindaco 300/2007)

IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Angela DANZI'

- 5 FEB 2009

5.2.2009
VICE SEGRETARIO GENERALE
(Graziella De Nitto)

COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 17/12/2010

00115/2010 AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA TARIFFARIO A ISEE CONTINUO PER I SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI E PER I SERVIZI PER LA SCUOLA A PARTIRE DALL'ANNO SCOLASTICO 2011/2012

Presiede: Il Presidente del Consiglio - Guerello Giorgio

E' presente la Sindaco Marta Vincenzi

Risultano presenti i Signori Consiglieri:

	NOME E COGNOME		NOME E COGNOME
1	Balleari Stefano	17	Grillo Guido
2	Basso Emanuele	18	Guastavino Emanuele
3	Bernabo' Brea Giovanni	19	Jester Giorgio
4	Bruno Antonio	20	Lauro Lilli
5	Burlando Angela Francesca	21	Lecce Salvatore
6	Campora Matteo	22	Lo Grasso Umberto
7	Cappello Manuela	23	Malatesta Gianpaolo
8	Cecconi Giuseppe	24	Nacini Arcadio
9	Cortesi Paolo	25	Pasero Ermanno
10	Costa Giuseppe	26	Piana Alessio
11	Danovaro Marcello	27	Pizio Nicola
12	De Benedictis Francesco	28	Pratico Aldo
13	Delpino Bruno	29	Scialfa Nicolo
14	Federico Erminia	30	Tassistro Michela
15	Frega Alessandro	31	Vacalebre Vincenzo
16	Fusco Marylin		

Intervenuti dopo l'appello:

	NOME E COGNOME		NOME E COGNOME
1	Arvigo Alessandro	7	Mannu Giorgia
2	Biggi Maria Rosa	8	Murolo Giuseppe
3	Centanaro Valter	9	Musso Enrico
4	Dallorto Luca	10	Porcile Italo
5	Gagliardi Alberto	11	Proto Andrea
6	Grillo Luciano	12	Viazzi Remo

Assenti giustificati:

	NOME E COGNOME		NOME E COGNOME
1	Bruni Gianlorenzo	4	Ivaldi Enrico
2	Cozzio Luisa	5	Lorenzelli Vincenzo
3	Garbarino Roberto	6	Ottonello Tomaso Erminio

E pertanto complessivamente presenti n. 45 componenti del Consiglio.

Assessori:

	NOME E COGNOME		NOME E COGNOME
1	Pissarello Paolo	6	Montanari Giuseppina
2	Anzalone Stefano	7	Ranieri Andrea
3	Corda Elisabetta	8	Scidone Francesco
4	Farello Simone	9	Senesi Carlo
5	Miceli Francesco	10	Veardo Paolo

Partecipa: Il Vice Segretario Generale Vicario - Graziella De Nitto

Dalle ore 10.22 alle ore 11.45 assiste il Segretario Generale Maria Angela Danzì.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta al Consiglio Comunale n. 112 in data 6 dicembre 2010;

(omissis)

Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione.

(omessa la discussione)

Non essendo fatte altre osservazioni il Presidente pone in votazione la proposta della Giunta nel testo di seguito riportato, comprensivo delle modifiche proposte dalla Giunta stessa.

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Formative e Servizi Educativi, Paolo Veardo;

Premesse:

- la delibera della Giunta Comunale n. 415 del 13 novembre 2008, con oggetto: "Indirizzi agli Uffici e agli Assessori per la predisposizione dei provvedimenti inerenti la disciplina generale e determinazione delle tariffe in materia di servizi da sottoporre all'approvazione degli organi competenti";

- la delibera della Giunta Comunale n. 421 del 24 novembre 2009, ad oggetto: "Determinazione delle tariffe e delle contribuzioni relative ai servizi a domanda individuale e della percentuale di copertura dei costi dei servizi stessi";

- la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 19 febbraio 2009 "Modifica del Sistema tariffario per il servizio di ristorazione scolastica e per i servizi educativi 0-6 anni a partire da luglio 2009. Applicazione ISEE continuo";

- la delibera della Giunta Comunale n. 302 del 17 novembre 2009, ad oggetto "Estensione del sistema tariffario approvato con delibera Consiglio Comunale n. 14 del 19 febbraio 2009 al servizio di trasporto scolastico".

Viste:

- la Legge Regionale 8 giugno 2006 n. 15 "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione";

- la Legge 30 luglio 2010, n. 122 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Considerato:

- che la compartecipazione al costo dei servizi da parte degli utenti, in coerenza con le linee di indirizzo stabilite dalla Giunta comunale, deve essere commisurata alla loro capacità economica;
- che per ogni servizio offerto si devono determinare:
    - la percentuale di incidenza della tariffa sull'ISEE di ciascun utente,
    - la soglia ISEE al di sopra della quale si paga la tariffa ordinaria,
    - gli importi limite, minimo e massimo, della tariffa personalizzata;
- che il valore della percentuale di incidenza deve tener conto delle caratteristiche del servizio offerto e del bacino di utenza già nota, determinando una compartecipazione al costo dei servizi che sia equa per gli utenti e sostenibile per la Civica Amministrazione;
- che gli interventi di assistenza scolastica sono a carico del Comune di residenza degli alunni;
- il considerevole contributo richiesto agli Enti Locali per il risanamento della finanza pubblica, con progressiva riduzione delle risorse disponibili per i Comuni a fronte della crescente esigenza di servizi rispondenti ai bisogni delle famiglie;
- gli esiti del primo anno di applicazione del sistema tariffario "a ISEE continuo";

Ritenuto di estendere ad ogni servizio una quota fissa di iscrizione, come previsto dal citato provvedimento della Giunta Comunale n. 415 del 13/11/2008 e meglio

dettagliato nelle parti relative ad ogni singolo servizio. Tale quota potrà essere ridotta a seguito dell'accettazione da parte dell'utente di proposte di innovazione e semplificazione nelle modalità di comunicazione e pagamento, per la definizione delle quali si rinvia a specifici provvedimenti di Giunta e/o Dirigenziali.

Ritenuto necessaria una particolare attenzione per le famiglie giovani e con figli prevedendo:

- l'abbattimento dell'ISEE pari ad euro 240,00 nel caso di famiglie con regolare contratto di affitto per la casa di residenza e che non possiedono nessun altro bene immobile;
- l'abbattimento dell'ISEE pari ad euro 240,00 per i nuclei familiari i cui componenti possiedono esclusivamente la casa di abitazione sulla quale esiste un mutuo residuo;
- l'introduzione di agevolazioni tariffarie per i nuclei familiari in cui siano presenti 2 o più minori a carico come di seguito dettagliato:

con ISEE inferiore o uguale a € 17.000,00

- per nuclei con 2 minori a carico, sconto sulla tariffa del 40%
- per nuclei con 3 minori a carico, sconto sulla tariffa del 50%
- per nuclei con 4 minori a carico, sconto sulla tariffa del 80%
- per nuclei con 5 o più minori a carico, l'esenzione.

con ISEE superiore a € 17.000,00 e inferiore o uguale a € 30.000,00

- per nuclei con 2 minori a carico, sconto sulla tariffa del 10%
- per nuclei con 3 minori a carico, sconto sulla tariffa del 20%
- per nuclei con 4 minori a carico, sconto sulla tariffa del 80%
- per nuclei con 5 o più minori a carico, l'esenzione;

Ritenuto altresì necessario confermare una particolare attenzione per le famiglie con difficoltà lavorative, prevedendo un'agevolazione, rispetto a quanto dichiarato nell'attestazione I.S.E.E., in caso di sopravvenuta disoccupazione in corso d'anno, e precisamente:

- per famiglie monoreddito, con I.S.E.E. non superiore alla soglia massima, l'esenzione;
- per famiglie monoreddito con I.S.E.E. superiore alla soglia massima l'abbattimento del 50% dell'ISEE dichiarato;
- per famiglie plurireddito con I.S.E.E. non superiore alla soglia massima l'abbattimento del 40% dell'ISEE dichiarato;
- per famiglie plurireddito con I.S.E.E. superiore alla soglia massima l'abbattimento del 20% dell'ISEE dichiarato.

Saranno prese in considerazione anche ulteriori variazioni in corso d'anno dei redditi da lavoro, in particolare la cassa integrazione.

Valutato opportuno, indipendentemente dall'ISEE, confermare l'esenzione nei soli casi di seguito specificati:

- per i minori appartenenti a nuclei familiari già noti ai servizi sociali competenti, su specifica indicazione degli stessi;

- per i minori inseriti in strutture residenziali con retta a totale carico del Comune di Genova o del Servizio Sanitario Regionale;
- per i minori in affido familiare;
- per i figli minori di rifugiati politici su indicazione dei servizi sociali competenti;

Valutato altresì che, in base all'art. 5 della Legge Regionale 8 giugno 2006 n. 15, esenzioni e agevolazioni tariffarie sono da prevedersi solo per gli alunni residenti nel Comune di Genova.

Ritenuto quindi di aggiornare il sistema tariffario "a ISEE continuo" dei servizi educativi e per la scuola come dettagliato di seguito;

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

Valutato di definire la quota di iscrizione annuale al servizio in Euro 25,00 (Nidi d'infanzia, Scuole dell' infanzia; scuole primarie e secondarie di I grado);
Ritenuto opportuno, in considerazione di quanto più sopra esposto, stabilire:

- per ISEE da € 0 a € 5.500, incidenza 0,005% con importo minimo di € 1 a pasto e importo massimo di € 1,28;
- per ISEE da € 5.500,01 a € 17.000,00, incidenza 0,005% con importo minimo di € 2,99 a pasto e importo massimo di € 3,56;
- per ISEE da € 17.000,01 a € 30.000,00, incidenza 0,022% con importo minimo di € 3,74 a pasto e importo massimo di € 6,38;
- per ISEE pari o superiore a € 30.000,01 o per chi non intende presentare ISEE, la tariffa ordinaria di € 6,50 a pasto.

SERVIZIO NIDO D'INFANZIA

Ritenuto opportuno mantenere tariffe differenziate in base all'orario di frequenza, richiesto con domanda specifica del genitore, secondo i seguenti segmenti di orario: entrata fino alle ore 8.00; dalle ore 8.00 alle ore 16,30; oltre le ore 16,30 fino a giungere al tempo massimo, corrispondente all'intero nastro orario del servizio;
Ritenuto inoltre di prevedere la possibilità di individuare ulteriori segmentazione dell'orario in funzione di esigenze espresse dalle famiglie;

Ritenuto:
- di confermare la composizione della tariffa del servizio Nido d'infanzia costituita da una quota mensile fissa indipendentemente dalla presenza, differenziata in ragione della capacità economica dell'utente, cui va aggiunto il costo dei pasti giornalieri effettivamente consumati nel mese (il costo del pasto è quello stabilito dal presente provvedimento);
- di confermare la tariffa giornaliera che consenta, nel 1° mese di frequenza, il pagamento del servizio effettivamente fruito, vista la particolarità del

servizio nel periodo di inizio rapporto del bambino/a con il Nido d'infanzia (inserimento);
- di mantenere una quota annuale di iscrizione per il servizio offerto oltre l'orario ordinario (entrata anticipata e/o uscita oltre le 16,30), pari a € 25,00;

Ritenuto opportuno stabilire, in considerazione di quanto più sopra esposto, relativamente alla quota mensile fissa (o quota giornaliera quando si tratta del periodo di inserimento) dovuta per l'orario ordinario:

- per ISEE da € 0 a € 5.500,00, incidenza 0,10% con importo minimo di € 20,00 mensile e importo massimo € 25,50;
- per ISEE da € 5.500,01 a € 9.000,00, incidenza 0,10% con importo minimo di € 45,50 mensile e importo massimo di € 49,00;
- per ISEE da € 9.000,01 a € 17.000,00, incidenza 0,75% con importo minimo di € 67,51 mensile e importo massimo di € 127,50;
- per ISEE da € 17.000,01 a € 30.000,00, incidenza 1,12% con importo minimo di € 190,41 mensile e importo massimo di € 336,00;
- per ISEE pari o superiore a € 30.000,01 o per chi non intende presentare ISEE la tariffa ordinaria mensile di € 386,36.

Valutato inoltre di definire, sulla base dei vincoli sopra indicati, gli importi della tariffa massima e minima per ogni segmento orario in cui potrà essere articolato il servizio richiesto, proporzionalmente alle ore effettivamente fruite.

Servizio Nido d'infanzia mese di luglio

Valutato di mantenere la quota annuale di iscrizione pari a € 5,00.

Considerata la specificità del servizio estivo di Nido d'infanzia svolto nel mese di luglio, si mantiene la tariffa settimanale[1] rapportata alla tariffa mensile del servizio Nido d'infanzia e all'orario richiesto. L'articolazione settimanale rende l'offerta flessibile in relazione al bisogno espresso dalle famiglie, mediante specifica richiesta del genitore che potrà indicare le settimane per le quali chiede il servizio.

Sezione Nido d'infanzia part-time e Centro Bambini part-time

Valutato di introdurre una quota di iscrizione annuale per il servizio offerto oltre l'orario ordinario (entrata anticipata) pari a € 25,00.

Valutato di stabilire la tariffa secondo i criteri sopra definiti per il servizio Nido d'infanzia in modo proporzionale alle reali ore fruite.

---

[1] Se la settimana è composta da un numero di giorni inferiore a 5 si applica la tariffa "segmento di settimana".

Considerata la specificità del Centro Bambini, che tra l'altro non prevede il consumo del pasto, la tariffa viene stabilita secondo i criteri sopra definiti per il servizio Nido d'infanzia e diminuita del 25%, ferma restando la quota per l'eventuale entrata anticipata.

SEZIONI PRIMAVERA (ex sezioni 24/36 mesi): PART-TIME e TEMPO PIENO

Valutato di introdurre una quota di iscrizione annuale per il servizio offerto oltre l'orario ordinario (entrata anticipata) pari a € 25,00.

Ritenuto di equiparare le tariffe a quelle sopra definite per il servizio Nido d'infanzia, viste le peculiarità del servizio per bambini di 2-3 anni, seppur svolto all'interno di Scuole dell'infanzia.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Valutato di introdurre una quota di iscrizione annuale pari a € 25,00.

Ritenuto opportuno stabilire, in considerazione di quanto più sopra esposto:

- per ISEE da € 0 a € 5.500,00, incidenza 0,10% con importo minimo di € 10 mensili per l'intero nastro orario (entrata anticipata e uscita 18,15) e importo massimo € 16,88;
- per ISEE da € 5.500,01 a € 17.000,00, incidenza 0,10% con importo minimo di € 26,88 mensili per l'intero nastro orario (entrata anticipata e uscita 18,15) e importo massimo € 41,25;
- per ISEE da € 17.000,01 a € 30.000,00, incidenza 0,19% con importo minimo di € 42,75 mensili per l'intero nastro orario (entrata anticipata e uscita 18,15) e importo massimo € 71,25;
- per ISEE pari o superiore a € 30.000,01 o per chi non intende presentare ISEE la tariffa ordinaria di € 75,00.

Servizio scuola infanzia mese di luglio

Ritenuto di mantenere per il servizio estivo per la scuola dell'infanzia con articolazione tariffaria settimanale una quota fissa di iscrizione al servizio, dovuta da parte di tutti gli iscritti, stabilita in Euro 5,00;

Ritenuto opportuno mantenere, in considerazione di quanto più sopra esposto:

- per ISEE da € 0 a € 5.500,00, incidenza 0,05 % con importo minimo di € 5,00 a settimana e importo massimo di € 7,75;
- per ISEE da € 5.500,01 a € 17.000,00, incidenza 0,05 % con importo minimo di € 27,80 a settimana e importo massimo di € 33,30;

- per ISEE da € 17.000,01 a 30.000,00, incidenza 0,20% con importo minimo di € 34,00 a settimana e importo massimo di € 58,00;
- per ISEE pari o superiore a € 30.000,01 o per chi non intende presentare ISEE la tariffa ordinaria di € 75,00 a settimana.

Valutato opportuno prevedere riduzioni tariffarie per più settimane di accesso al servizio come di seguito indicato:
- due settimane, sconto del 15% sull'importo dovuto;
- tre settimane, sconto del 35% dell'importo dovuto.

Valutato inoltre di definire, sulla base dei vincoli sopra indicati, gli importi della tariffa massima e minima per ogni segmento orario in cui potrà essere articolato il servizio richiesto.

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Valutato di definire la quota di iscrizione annuale in € 25,00;

Valutato di prevedere anche per il servizio di "accompagnamento e sorveglianza su bus" la quota di iscrizione annuale in € 25,00.

Ritenuto opportuno stabilire, in considerazione di quanto più sopra esposto:

- per ISEE da € 0 a € 5.500,00, incidenza 0,20% con importo minimo di € 100 annuale e importo massimo € 111,00;
- per ISEE da € 5.500,01 a € 17.000,00, incidenza 0,20% con importo minimo di € 192,00 annuale e importo massimo di € 214,00;
- per ISEE da € 17.000,01 a € 30.000,00, incidenza 1,25% con importo minimo di € 215,00 annuale e importo massimo di € 378,00;
- per ISEE pari o superiore a € 30.000,01 o per chi non intende presentare ISEE la tariffa ordinaria di € 450,00.

Ritenuto congruo prevedere in caso di fruizione parziale del servizio, non dovuta alla volontà dell'utente, la possibilità di frazionare la tariffa dovuta in modo proporzionale all'effettivo servizio erogato

Considerato inoltre di prevedere, per gli anni successivi, la possibilità dell'adeguamento in base all'ISTAT delle soglie ISEE massima e minima, della tariffa ordinaria e dell'importo limite massimo e minimo della tariffa personalizzata.

Visto lo Statuto del Comune di Genova;
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Genova;
Vista l'allegata relazione, ai sensi dell'art. 25 del vigente Regolamento di Contabilità;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale

1) di stabilire, secondo quanto argomentato in premessa, quanto segue:
- l'aggiornamento del sistema tariffario "a ISEE continuo" dei servizi educativi e per la scuola;
- l'estensione ad ogni servizio di una quota fissa di iscrizione, come previsto dal citato provvedimento della Giunta Comunale n. 415 del 13/11/2008 e meglio dettagliato nelle parti relative ad ogni singolo servizio. Tale quota potrà essere ridotta a seguito dell'accettazione da parte dell'utente di proposte di innovazione e semplificazione nelle modalità di comunicazione e pagamento, per la definizione delle quali si rinvia a specifici provvedimenti di Giunta e/o Dirigenziali;
- la conferma, indipendentemente dall'ISEE, dell'esenzione nei soli casi di seguito specificati:
  - per i minori appartenenti a nuclei familiari già noti ai servizi sociali competenti, su specifica indicazione degli stessi;
  - per i minori inseriti in strutture residenziali con retta a totale carico del Comune di Genova o del Servizio Sanitario Regionale;
  - per i minori in affido familiare;
  - per i figli minori di rifugiati politici su indicazione dei servizi sociali competenti;
- esenzioni e agevolazioni tariffarie solo per gli alunni residenti nel Comune di Genova, ex art. 5 della L.R. 8 giugno 2006 n. 15 "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione";

2) di prevedere, in considerazione dell'esigenza di determinare la compartecipazione al costo dei servizi in modo equo e sostenibile, quanto segue:
- l'abbattimento dell'ISEE pari ad euro 240,00 nel caso di famiglie con regolare contratto di affitto per la casa di residenza e che non possiedono nessun altro bene immobile;
- l'abbattimento dell'ISEE pari ad euro 240,00 per i nuclei familiari i cui componenti possiedono esclusivamente la casa di abitazione sulla quale esiste un mutuo residuo;
- l'introduzione di agevolazioni tariffarie per i nuclei familiari in cui siano presenti 2 o più minori a carico come di seguito dettagliato:

con ISEE inferiore o uguale a € 17.000,00
- per nuclei con 2 minori a carico, sconto sulla tariffa del 40%

- per nuclei con 3 minori a carico, sconto sulla tariffa del 50%
- per nuclei con 4 minori a carico, sconto sulla tariffa del 80%
- per nuclei con 5 o più minori a carico, l'esenzione;

con ISEE superiore a € 17.000,00 e inferiore o uguale a € 30.000,00

- per nuclei con 2 minori a carico, sconto sulla tariffa del 10%
- per nuclei con 3 minori a carico, sconto sulla tariffa del 20%
- per nuclei con 4 minori a carico, sconto sulla tariffa del 80%
- per nuclei con 5 o più minori a carico, l'esenzione.

– l'introduzione di agevolazioni in caso di sopravvenuta disoccupazione in corso d'anno e precisamente:
  - ➢ per famiglie monoreddito, con I.S.E.E. non superiore alla soglia massima, l'esenzione;
  - ➢ per famiglie monoreddito con I.S.E.E. superiore alla soglia massima l'abbattimento del 50% dell'ISEE dichiarato;
  - ➢ per famiglie plurireddito con I.S.E.E. non superiore alla soglia massima l'abbattimento del 40% dell'ISEE dichiarato;
  - ➢ per famiglie plurireddito con I.S.E.E. superiore alla soglia massima l'abbattimento del 20% dell'ISEE dichiarato.

  Saranno prese in considerazione anche ulteriori variazioni in corso d'anno dei redditi da lavoro, in particolare la cassa integrazione;

3) di approvare le modifiche tariffarie, meglio dettagliate in premessa ed in particolare:

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

di definire la quota di iscrizione annuale al servizio in Euro 25,00 (Nidi d'infanzia, Scuole dell'infanzia, Scuole primarie e secondarie di I grado);

di stabilire che:

- per ISEE da € 0 a € 5.500, incidenza 0,005% con importo minimo di € 1 a pasto e importo massimo di € 1,28;
- per ISEE da € 5.500,01 a € 17.000,00, incidenza 0,005% con importo minimo di € 2,99 a pasto e importo massimo di € 3.56;
- per ISEE da € 17.000,01 a € 30.000,00, incidenza 0,022% con importo minimo di € 3,74 a pasto e importo massimo di € 6,38;
- per ISEE pari o superiore a € 30.000,01 o per chi non intende presentare ISEE, la tariffa ordinaria di € 6,50 a pasto;

SERVIZIO NIDO D'INFANZIA

di confermare:

- la composizione della tariffa del servizio Nido d'infanzia costituita da una quota mensile fissa indipendentemente dalla presenza, differenziata in ragione della capacità economica dell'utente, cui va aggiunto il costo dei pasti giornalieri effettivamente consumati nel mese (il costo del pasto è quello stabilito dal presente provvedimento);
- la tariffa giornaliera che consenta, nel 1° mese di frequenza, il pagamento del servizio effettivamente fruito, vista la particolarità del servizio nel periodo di inizio rapporto del bambino/a con il Nido d'infanzia (inserimento);
- una quota annuale di iscrizione per il servizio offerto oltre l'orario ordinario (entrata anticipata e/o uscita oltre le 16,30) pari a € 25,00;

di stabilire relativamente alla quota mensile fissa (o quota giornaliera quando si tratta del periodo di inserimento) dovuta per l'orario ordinario:

- per ISEE da € 0 a € 5.500,00, incidenza 0,10% con importo minimo di € 20,00 mensile e importo massimo € 25,50;
- per ISEE da € 5.500,01 a € 9.000,00, incidenza 0,10% con importo minimo di € 45,50 mensile e importo massimo di € 49,00;
- per ISEE da € 9.000,01 a € 17.000,00, incidenza 0,75% con importo minimo di € 67,51 mensile e importo massimo di € 127,50;
- per ISEE da € 17.000,01 a € 30.000,00, incidenza 1,12% con importo minimo di € 190,41 mensile e importo massimo di € 336,00;
- per ISEE pari o superiore a € 30.000,01 o per chi non intende presentare ISEE la tariffa ordinaria mensile di € 386,36;

di definire gli importi della tariffa massima e minima per ogni segmento orario in cui potrà essere articolato il servizio richiesto, proporzionalmente alle ore effettivamente fruite;

Servizio Nido d'infanzia mese di luglio

di mantenere la quota annuale di iscrizione pari a € 5,000.

di mantenere la tariffa settimanale[2] rapportata alla tariffa mensile del servizio Nido d'infanzia e all'orario richiesto;

Sezione Nido d'infanzia part-time e Centro Bambini part-time

di stabilire una quota di iscrizione annuale per il servizio offerto oltre l'orario ordinario (entrata anticipata) pari a € 25,00;

di stabilire la tariffa secondo i criteri sopra definiti per il servizio Nido d'infanzia e in modo proporzionale alle reali ore fruite;

---

[2] Se la settimana è composta da un numero di giorni inferiore a 5 si applica la tariffa "segmento di settimana".

di stabilire per il Centro Bambini, che la tariffa sia determinata secondo i criteri sopra definiti per il servizio Nido d'infanzia e diminuita del 25%, ferma restando la quota per l'eventuale entrata anticipata;

SEZIONI PRIMAVERA (ex sezioni 24/36 mesi): PART-TIME e TEMPO PIENO

di introdurre una quota di iscrizione annuale per il servizio offerto oltre l'orario ordinario (entrata anticipata) pari a € 25,00;

di equiparare le tariffe a quelle sopra definite per il servizio Nido d'infanzia, viste le peculiarità del servizio per bambini di 2-3 anni, seppur svolto all'interno di Scuole dell'infanzia;

SCUOLA DELL'INFANZIA

di introdurre una quota di iscrizione annuale pari a € 25,00;

di stabilire che:

- per ISEE da € 0 a € 5.500,00, incidenza 0,10% con importo minimo di € 10 mensili per l'intero nastro orario (entrata anticipata e uscita 18,15) e importo massimo € 16,88;
- per ISEE da € 5.500,01 a € 17.000,00, incidenza 0,10% con importo minimo di € 26,88 mensili per l'intero nastro orario (entrata anticipata e uscita 18,15) e importo massimo € 41,25;
- per ISEE da € 17.000,01 a € 30.000,00, incidenza 0,19% con importo minimo di € 42,75 mensili per l'intero nastro orario (entrata anticipata e uscita 18,15) e importo massimo € 71,25;
- per ISEE pari o superiore a € 30.000,01 o per chi non intende presentare ISEE la tariffa ordinaria di € 75,00;

Servizio scuola infanzia mese di luglio

di mantenere per il servizio estivo per la scuola dell'infanzia con articolazione tariffaria settimanale una quota fissa di iscrizione al servizio, dovuta da parte di tutti gli iscritti, stabilita in Euro 5,00;

di stabilire che:

- per ISEE da € 0 a € 5.500,00, incidenza 0,05 % con importo minimo di € 5,00 a settimana e importo massimo di € 7,75;
- per ISEE da € 5.500,01 a € 17.000,00, incidenza 0,05 % con importo minimo di € 27,80 a settimana e importo massimo di € 33,30;

- per ISEE da € 17.000,01 a 30.000,00, incidenza 0,20% con importo minimo di € 34,00 a settimana e importo massimo di € 58,00;
- per ISEE pari o superiore a € 30.000,01 o per chi non intende presentare ISEE la tariffa ordinaria di € 75,00 a settimana;

di prevedere riduzioni tariffarie per più settimane di accesso al servizio come di seguito indicato:

- due settimane, sconto del 15% sull'importo dovuto;
- tre settimane, sconto del 35% dell'importo dovuto;

di definire, sulla base dei vincoli sopra indicati, gli importi della tariffa massima e minima per ogni segmento orario in cui potrà essere articolato il servizio richiesto;

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

di definire la quota di iscrizione annuale in € 25,00;

di prevedere anche per il servizio di "accompagnamento e sorveglianza su bus" la quota di iscrizione annuale in € 25,00;

di stabilire che:

- per ISEE da € 0 a € 5.500,00, incidenza 0,20% con importo minimo di € 100 annuale e importo massimo € 111,00;
- per ISEE da € 5.500,01 a € 17.000,00, incidenza 0,20% con importo minimo di € 192,00 annuale e importo massimo di € 214,00;
- per ISEE da € 17.000,01 a € 30.000,00, incidenza 1,25% con importo minimo di € 215,00 annuale e importo massimo di € 378,00;
- per ISEE pari o superiore a € 30.000,01 o per chi non intende presentare ISEE la tariffa ordinaria di € 450,00.

Di prevedere in caso di fruizione parziale del servizio, non dovuta alla volontà dell'utente, la possibilità di frazionare la tariffa dovuta in modo proporzionale all'effettivo servizio erogato;

4) di prevedere, per gli anni successivi, la possibilità dell'adeguamento in base all'ISTAT delle soglie ISEE massima e minima, della tariffa ordinaria e dell'importo limite massimo e minimo della tariffa personalizzata;

5) di introitare i proventi relativi alle tariffe ai pertinenti capitoli, di seguito elencati:

- centro di costo 1140 - capitolo 55400;
- centro di costo 1140 - capitolo 55404;
- centro di costo 1100 - capitolo 55453;
- centro di costo 2710 - capitolo 55520;

- centro di costo 1160 - capitolo 55427;

6) di considerare le tariffe, comprensive di oneri fiscali se dovuti e di demandare ai competenti Uffici le procedure di accertamento delle entrate corrispondenti, contemporaneamente all'avvio delle procedure per la richiesta di pagamento agli utenti dei servizi;

7) di dare atto che le fasi della sequenza procedimentale per la concessione di riduzioni o esenzioni tariffarie e le modalità applicative delle tariffe verranno disciplinate con atto del dirigente competente;

8) di prendere atto che è stata redatta la relazione prevista dall'art. 25 del vigente Regolamento di Contabilità, parte integrante del presente provvedimento.

Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Arvigo, Biggi, Burlando, Cortesi, Dallorto, Danovaro, De Benedictis, Delpino, Federico, Frega, Grillo L., Guastavino, Guerello, Jester, Lecce, Lo Grasso, Malatesta, Mannu, Nacini, Pasero, Porcile, Proto, Tassistro, Balleari, Bernabò Brea, Cecconi, Costa, Grillo G., Lauro, Piana, Gagliardi, in numero di 31.

La votazione, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Burlando, Cecconi, Grillo L., dà il seguente risultato:

Presenti in aula	n. 31 consiglieri
Votanti	n. 30 "
Voti favorevoli	n. 23
Voti contrari	n. 7 (Bernabò Brea, P.D.L., L.N.L.)
Astenuti	n. 1 (Gagliardi)

Visto l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta.

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Arvigo, Balleari, Bernabò Brea, Biggi, Burlando, Cecconi, Cortesi, Costa, Dallorto, Danovaro, De Benedictis, Delpino, Federico, Frega, Grillo G., Grillo L., Guastavino, Guerello, Jester, Lauro, Lecce, Lo Grasso, Malatesta, Mannu, Nacini, Pasero, Piana, Porcile, Proto, Tassistro, Gagliardi, in numero di 31.

La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in questione, mediante regolare votazione, fatta con l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Burlando, Cecconi, Grillo L., viene approvata con 30 voti favorevoli; 1 contrario (Gagliardi).

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale Vicario

Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal 23 DIC 2010 ai sensi dell'art. 124 - comma 1- del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il giorno 3 GEN 2011

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 25 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

Direzione **POLITICHE EDUCATIVE** Codice **146**

Proposta di deliberazione n. del **03.12.2010** O.D.E. n. **647**

Modifica aliquote/tariffe approvate con provvedimenti CC n. 14 del 19.02.2009 e GC n. 302 del 17.11.2009

Nuova aliquota/tariffa

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA TARIFFARIO A ISEE CONTINUO PER I SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI E PER I SERVIZI PER LA SCUOLA A PARTIRE DALL'ANNO SCOLASTICO 2011/2012

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI ~~NO~~

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova Previsione	Differenza + / -

b) Sono già state comunicate alla Direzione Risorse Finanziarie le previsioni di entrata per la predisposizione dei nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI ~~NO~~

c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI ~~NO~~

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova Previsione	Differenza + / -

d) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di uscita iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI	NO
	X

Criteri di aggiornamento delle aliquote/tariffe:
procedura relativa ai servizi aggiuntivi
Altre osservazioni:
La manovra tariffaria comporta una modifica delle entrate già iscritte nei documenti previsionali e programmatici 2011/2013

Il Direttore
Dott.ssa Paola Vinelli

Genova, 03.12.2010

AREA SERVIZI DECENTRATI
VERSO LA CITTA' METROPOLITANA

DIREZIONE POLITICHE EDUCATIVE

E' parte integrante della proposta di Deliberazione n. 00647/2010 cod. uff. 146

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA TARIFFARIO A ISEE CONTINUO PER I SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI E PER I SERVIZI PER LA SCUOLA A PARTIRE DALL'ANNO SCOLASTICO 2011/2012

PARERE TECNICO (Art . 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere tecnico favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
Data
03.12.2010

IL DIRETTORE
Dott.ssa Paola VINELLI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 C. 5 D.Lgs. 267/2000)

Data

IL DIRETTORE RISORSE FINANZIARIE

NON NECESSITA 6/12/10

IL DIRETTORE
Dr. STEFANIA VIOLA

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art . 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000)

Data

...RE DEL ...10.97 N. F.L. 25/97
DELL'INTERNO, SI ESPRIME
...AVOREVOLE AI FINI DELLA REGOLARITA'
...ILE

6/12/2010

IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA

Il Dirigente
Dott. Giovanni Labrici

PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE
(Provvedimento Sindaco 300/2007)

Favorevole

- 6 DIC 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Angela DANZI'

COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 18/07/2013

Presiede: Il Sindaco Doria Marco
Assiste: Il Vice Segretario Generale Vicario De Nitto Graziella

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Doria Marco	Sindaco	P
2	Bernini Stefano	ViceSindaco	A
3	Boero Pino	Assessore	A
4	Crivello Giovanni Antonio	Assessore	P
5	Dagnino Anna Maria	Assessore	P
6	Dameri Renata Paola	Assessore	P
7	Fiorini Elena	Assessore	P
8	Garotta Valeria	Assessore	P
9	Lanzone Isabella	Assessore	P
10	Miceli Francesco	Assessore	A
11	Oddone Francesco	Assessore	P
12	Sibilla Carla	Assessore	P

DGC-2013-160 ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER BAMBINI 0/6 ANNI, DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE E DEL SERVIZIO EROGATO DALLE CIVICHE SCUOLE VESPERTINE E DI UTILIZZO DI PALESTRE SCOLASTICHE, A PARTIRE DALL'ANNO SCOLASTICO 2013/2014

Documento Firmato Digitalmente

Su proposta dell'Assessore ai Servizi Educativi, Scuola, Diritto allo Studio, Pino Boero;

Premesse:

- la delibera della Giunta Comunale n. 415 del 13 novembre 2008, con oggetto: "Indirizzi agli Uffici e agli Assessori per la predisposizione dei provvedimenti inerenti la disciplina generale e determinazione delle tariffe in materia di servizi da sottoporre all'approvazione degli organi competenti";

- la delibera della Giunta Comunale n. 421 del 24 novembre 2009, ad oggetto: "Determinazione delle tariffe e delle contribuzioni relative ai servizi a domanda individuale e della percentuale di copertura dei costi dei servizi stessi";

- la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 19 febbraio 2009 "Modifica del Sistema tariffario per il servizio di ristorazione scolastica e per i servizi educativi 0-6 anni a partire da luglio 2009. Applicazione ISEE continuo";

- la delibera della Giunta Comunale n. 302 del 17 novembre 2009, ad oggetto "Estensione del sistema tariffario approvato con delibera Consiglio Comunale n. 14 del 19 febbraio 2009 al servizio di trasporto scolastico";

Considerato che:

- con la deliberazione Giunta Comunale n. 496 del 18 dicembre 2008, si è provveduto all'adeguamento delle tariffe del servizio "Tempi e spazi per le famiglie" per l'anno scolastico 2009/2010, mediante applicazione dell'indice ISTAT del periodo settembre 2008/settembre 2007";

- con la deliberazione Giunta Comunale n. 349 del 17 novembre 2011, si è provveduto all'adeguamento delle tariffe relative all'utilizzo di palestre scolastiche da parte di società sportive per l'anno scolastico 2011/2012, mediante applicazione dell'indice ISTAT del periodo agosto 2011/settembre 2008;

- con la deliberazione Consiglio Comunale n. 115/2010 sono stati determinati, a partire dall'anno scolastico 2011/2012:

    - la quota di iscrizione
    - la percentuale di incidenza della tariffa sull'ISEE di ciascun utente,
    - la soglia ISEE al di sopra della quale si paga la tariffa ordinaria,
    - gli importi limite, minimo e massimo, della tariffa personalizzata;

  dei servizi di ristorazione, nido d'infanzia e scuola dell'infanzia comprensivi del servizio estivo, nido d'infanzia part time, centro bambini part – time e sezioni primavera part time e tempo pieno, prevedendo la possibilità di adeguamento dei parametri sopraindicati per gli anni successivi;

Documento Firmato Digitalmente

- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 2 agosto 2012 si è provveduto all'adeguamento delle tariffe del servizio erogato dalle Civiche Scuole Vespertine per l'anno scolastico 2012/2013, mediante applicazione dell'indice ISTAT del periodo giugno 2012/maggio 2011;

Dato atto che:

- nella scuola dell'infanzia comunale, riconosciuta paritaria dallo Stato, l'attuale sistema tariffario non prevede la determinazione di una tariffa per la compartecipazione da parte delle famiglie al costo del servizio fruito, in analogia con quanto in essere per la scuola dell'infanzia statale;

- il sistema tariffario vigente prevede altresì per il servizio di scuola infanzia la corresponsione di una quota di iscrizione annuale fissa determinata in euro 25,00, a titolo di parziale copertura degli oneri di gestione degli iscritti consistenti, a titolo esemplificativo, in raccolta e inserimento a sistema delle nuove iscrizioni, espletamento delle procedure connesse alla compilazione delle graduatorie e all'ammissione o alla rinuncia al posto, comunicazioni alle famiglie tramite web o in forma cartacea, gestione giornaliera delle presenze/assenze, espletamento di funzioni connesse alla sicurezza e agli approvvigionamenti, manutenzione evolutiva degli applicativi informatici;

  Ritenuto di:
  aumentare la compartecipazione al costo da parte delle famiglie con esclusivo riferimento agli oneri sopra individuati relativi alla gestione degli iscritti, prevedendo una modifica della sola quota di iscrizione;

  Valutato pertanto di:
  modificare la quota di iscrizione annuale alla scuola infanzia attualmente in essere stabilendo un importo variabile da euro 26,00 ad euro 100,00 in base all'applicazione dell'I.S.E.E. continuo determinando l'incidenza dello 0,25% ;

Ritenuto necessario:

- confermare le agevolazioni ulteriori rispetto alle attestazioni I.S.E.E., i casi specifici di esenzione, gli abbattimenti nonché ogni altra condizione prevista dalla deliberazione Consiglio Comunale n. 115/2010 relativa al sistema tariffario del servizio di ristorazione scolastica, servizi nido d'infanzia e scuola dell'infanzia e relativi servizi estivi, servizi nido d'infanzia part time, centro bambini part – time e sezioni primavera part time e tempo pieno;

- procedere all'adeguamento delle tariffe a partire dall'anno scolastico 2013/2014, mediante applicazione dell'indice ISTAT per i servizi sopraindicati nella misura specificatamente di seguito indicata, effettuando, per le quote di iscrizione ai servizi, un arrotondamento all'unità di euro (per difetto da 1 a 49 centesimi, per eccesso da 50 a 99 centesimi);

<u>Servizio di ristorazione scolastica</u>

Premesso che pur mantenendo i livelli qualitativi e la produzione in loco dei pasti per i bambini 0 – 3 anni, le modifiche organizzative introdotte hanno consentito di razionalizzare i costi di gestione del servizio con conseguente contenimento del costo medio del pasto;

Documento Firmato Digitalmente

Valutato di:
- applicare l'indice Istat del periodo settembre 2012/settembre 2011 pari al 3,1% a partire dall'anno scolastico 2013/2014 sulla quota di iscrizione annuale al servizio (per i servizi di ristorazione dei Nidi d'infanzia, Scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie di I grado), nonché sugli importi limite, minimi e massimi, della tariffa personalizzata;
- stabilire la tariffa ordinaria di Euro 6,50 derivante dall'applicazione dell'indice sopra indicato al costo medio del servizio;

Ritenuto opportuno, in considerazione di quanto più sopra esposto, stabilire:

- quota di iscrizione annuale al servizio Euro 26,00 ;
- quota a pasto:
- ✓ per ISEE da Euro 0 a Euro 5.500, incidenza 0,005% con importo minimo di Euro 1,03 e importo massimo di Euro 1,31;
- ✓ per ISEE da Euro 5.500,01 a Euro 17.000,00, incidenza 0,005% con importo minimo di Euro 3,08 a pasto e importo massimo di Euro 3,67;
- ✓ per ISEE da Euro 17.000,01 a Euro 30.000,00, incidenza 0,022% con importo minimo di Euro 3,86 a pasto e importo massimo di Euro 6,48;
- ✓ per ISEE pari o superiore a € 30.000,01 o per chi non intende presentare ISEE, la tariffa ordinaria di Euro 6,50 a pasto.

<u>Servizio nido d'infanzia e sezioni primavera (ex sezioni 24/36 mesi) part – time e tempo pieno</u>

Valutato di applicare l'indice Istat del periodo settembre 2012/settembre 2011 pari al 3,1% a partire dall'anno scolastico 2013/2014 sulle quote di iscrizione annuale ai servizi nido d'infanzia e sezioni primavera offerti oltre l'orario ordinario (entrata anticipata e/o uscita oltre le 16,30 dove prevista), nonché sugli importi limite mensili, minimi e massimi, della tariffa personalizzata;

Ritenuto opportuno, in considerazione di quanto sopra esposto, stabilire
- quota di iscrizione annuale al servizio oltre orario ordinario Euro 26,00;
- quota mensile fissa (o quota giornaliera quando si tratta del periodo di inserimento) dovuta per l'orario ordinario:

  - ✓ per ISEE da Euro 0 a Euro 5.500,00, incidenza 0,10% con importo minimo di Euro 20,62 e importo massimo Euro 26,29;
  - ✓ per ISEE da Euro 5.500,01 a Euro 9.000,00, incidenza 0,10% con importo minimo di Euro 46,91 mensile e importo massimo di Euro 50,52;
  - ✓ per ISEE da Euro 9.000,01 a Euro 17.000,00, incidenza 0,75% con importo minimo di Euro 69,60 mensile e importo massimo di Euro 131,45;
  - ✓ per ISEE da Euro 17.000,01 a Euro 30.000,00, incidenza 1,12% con importo minimo di Euro 196,31 mensile e importo massimo di Euro 346,42;
  - ✓ per ISEE pari o superiore a Euro 30.000,01 o per chi non intende presentare ISEE la tariffa ordinaria mensile di Euro 398,34.

Valutato inoltre di definire, sulla base dei vincoli sopra indicati, gli importi della tariffa massima e minima per ogni segmento orario in cui potrà essere articolato il servizio richiesto, proporzionalmente alle ore effettivamente fruite

Documento Firmato Digitalmente

Servizio Nido d'infanzia mese di luglio

Valutato di applicare l'indice Istat del periodo settembre 2012/settembre 2011 pari al 3,1% a partire dall'anno scolastico 2013/2014 sulla quota di iscrizione annuale e di mantenere pertanto:

- tale importo pari ad Euro 5,00, considerate le regole di arrotondamento sopra indicate;
- la tariffa settimanale [1] rapportata alla tariffa mensile del servizio Nido d'Infanzia e all'orario richiesto.

Sezione Nido d'infanzia part-time e Centro Bambini part-time

Valutato di applicare l'indice Istat del periodo settembre 2012/settembre 2011 pari al 3,1% a partire dall'anno scolastico 2013/2014 sulla quota di iscrizione annuale al servizio offerto oltre l'orario ordinario (entrata anticipata);

Ritenuto opportuno stabilire, in considerazione di quanto più sopra esposto:

- quota di iscrizione annuale oltre l'orario ordinario (entrata anticipata) pari ad euro 26,00;
- di stabilire la tariffa secondo i criteri sopra definiti per il servizio Nido d'infanzia in modo proporzionale alle reali ore fruite.

In relazione al servizio Centro Bambini, che tra l'altro non prevede il consumo del pasto, la tariffa viene stabilita secondo i criteri sopra definiti per il servizio Nido d'infanzia e diminuita del 25%, ferma restando la quota per l'eventuale entrata anticipata.

Servizio scuola dell'infanzia

Valutato di applicare l'indice Istat del periodo settembre 2012/settembre 2011 pari al 3,1% a partire dall'anno scolastico 2013/2014 sugli importi limite, minimi e massimi, della tariffa personalizzata per la fruizione dell'orario aggiuntivo (entrata anticipata e uscita 18,15);

Ritenuto opportuno stabilire, in considerazione di quanto sopra esposto:

- quota di iscrizione annuale al servizio definita per ogni utente mediante applicazione dell'ISEE continuo, incidenza dello 0,25%, a partire dall'importo minimo di euro 26,00 per ISEE di Euro 0, fino all'importo massimo di Euro 100,00, per I.S.E.E. pari o superiore a euro 30.000,01;
- quota mensile per l'intero nastro orario (entrata anticipata e uscita 18,15):

  - ✓ per ISEE da euro 0 a euro 5.500,00, incidenza 0,10% con importo minimo di Euro 10,31 mensili e importo massimo euro 17,40;
  - ✓ per ISEE da euro 5.500,01 a euro 17.000,00, incidenza 0,10% con importo minimo di euro 27,71 e importo massimo euro 42,53;
  - ✓ per ISEE da euro 17.000,01 a euro 30.000,00, incidenza 0,19% con importo minimo di euro 44,08 mensili e importo massimo euro 73,46;

[1] Se la settimana è composta da un numero di giorni inferiore a 5 si applica la tariffa "segmento di settimana"

Documento Firmato Digitalmente

✓ per ISEE pari o superiore a euro 30.000,01 o per chi non intende presentare ISEE la tariffa ordinaria di euro 77,33.

Servizio scuola infanzia mese di luglio con articolazione settimanale

Valutato di applicare l'indice Istat del periodo settembre 2012/settembre 2011 pari al 3,1%, a partire dall'anno scolastico 2013/2014, sulla quota di iscrizione annuale, sugli importi limite, minimi e massimi, della tariffa personalizzata e di stabilire pertanto:

- la quota di iscrizione ad Euro 5,00, considerate le regole di arrotondamento sopra indicate;
- la quota settimanale:

✓ per ISEE da euro 0 a euro 5.500,00, incidenza 0,05 % con importo minimo di euro 5,16 a settimana e importo massimo di euro 7,99;
✓ per ISEE da euro 5.500,01 a euro 17.000,00, incidenza 0,05 % con importo minimo di euro 28,66 a settimana e importo massimo di euro 34,33;
✓ per ISEE da euro 17.000,01 a 30.000,00, incidenza 0,20% con importo minimo di euro 35,05 a settimana e importo massimo di euro 59,80;
✓ per ISEE pari o superiore a euro 30.000,01 o per chi non intende presentare ISEE la tariffa ordinaria di euro 77,33 a settimana.

Valutato opportuno mantenere le riduzioni tariffarie per più settimane di accesso al servizio come di seguito indicato:
- due settimane, sconto del 15% sull'importo dovuto;
- tre settimane, sconto del 35% dell'importo dovuto.

Valutato inoltre di definire, sulla base dei vincoli sopra indicati, gli importi della tariffa massima e minima per ogni segmento orario in cui potrà essere articolato il servizio richiesto.

Altri servizi alle famiglie con bambini 0/3 anni

Valutato di applicare la variazione dell'indice Istat riferito al periodo settembre 2012/settembre 2008 pari al 7,8% a partire dall'anno scolastico 2013/2014 sulle quote a di iscrizione annuale/trimestrale, per singolo incontro e per il carnet valido per n. 10 incontri stabilendo le seguenti tariffe (al netto di I.V.A):

Iscrizione anno scolastico	Euro 32,36
Iscrizione trimestrale	Euro 17,06
Singolo incontro	Euro 6,49
Carnet 10 incontri	Euro 48,73

- mantenimento degli sconti del 20% per il primo fratello frequentante e del del 30% per gli altri fratelli frequentanti per l'iscrizione ad anno scolastico e trimestrale

Civiche Scuole Vespertine

Documento Firmato Digitalmente

Valutato di applicare la variazione dell'indice Istat riferito al periodo luglio 2012/settembre 2012 pari allo 0,5% a partire dall'anno scolastico 2013/2014 sulle quote a corso stabilendo le seguenti tariffe (al netto di I.V.A.);

- ✓ per ISEE da Euro 0 a Euro 5.513,43 esenzione;

- ✓ per ISEE da Euro 5.513,44 a Euro 40.000,00 quota A
- tariffa per un corso euro 101,99;
- tariffa per due corsi euro 108,05;
- tariffa per tre corsi euro 114,94;
- tariffa per l'intero servizio euro 119,71;

- ✓ per ISEE pari o superiore a Euro 40.000,01 o per chi non intende presentare ISEE, quota B
- tariffa per un corso euro 229,90;
- tariffa per due corsi euro 242,88;
- tariffa per tre corsi euro 256,70;
- tariffa per l'intero servizio euro 270,18;

- ✓ Corsi teorico-pratici e moduli formativi richiesti da Enti ed Associazioni senza fini di lucro (finalizzati all'inserimento lavorativo per l'area dello svantaggio e fasce deboli, per gruppi fino ad un massimo di 20 persone):

- sino a 20 ore: importo forfettario per gruppo euro 375,20
- sino a 30 ore: importo forfettario per gruppo euro 562,78

Utilizzo palestre scolastiche

Valutato di applicare l'indice Istat riferito al periodo settembre 2012/settembre 2011 pari al 3,1% a partire dall'anno scolastico 2013/2014 sulla tariffa oraria di utilizzo con modalità in "autogestione" stabilendo la tariffa oraria di euro 13,45 (al netto di I.V.A.)

Visto lo Statuto del Comune di Genova;
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Genova;
Vista l'allegata relazione, ai sensi dell'art. 25 del vigente Regolamento di Contabilità;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità
D E L I B E R A

1) di approvare le modifiche tariffarie meglio dettagliate in premessa stabilendo, a partire dall'anno scolastico 2013/2014, le seguenti tariffe:

Documento Firmato Digitalmente

Servizio di ristorazione scolastica

Applicazione dell'indice Istat del periodo settembre 2012/settembre 2011 pari al 3,1% a a partire dall'anno scolastico 2013/2014 sulla quota di iscrizione annuale al servizio (per i servizi di ristorazione dei Nidi d'infanzia, Scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie di I grado), nonché sugli importi limite, minimi e massimi, della tariffa personalizzata stabilendo:

- quota di iscrizione annuale al servizio Euro 26,00 ;
- quota a pasto:
- ✓ per ISEE da Euro 0 a Euro 5.500, incidenza 0,005% con importo minimo di Euro 1,03 e importo massimo di Euro 1,31;
- ✓ per ISEE da Euro 5.500,01 a Euro 17.000,00, incidenza 0,005% con importo minimo di Euro 3,08 a pasto e importo massimo di Euro 3,67;
- ✓ per ISEE da Euro 17.000,01 a Euro 30.000,00, incidenza 0,022% con importo minimo di Euro 3,86 a pasto e importo massimo di Euro 6,48;
- ✓ per ISEE pari o superiore a € 30.000,01 o per chi non intende presentare ISEE, la tariffa ordinaria di Euro 6,50 a pasto.

Servizio nido d'infanzia e sezioni primavera (ex sezioni 24/36 mesi) part – time e tempo pieno

Applicazione dell'indice Istat del periodo settembre 2012/settembre 2011 pari al 3,1% a partire dall'anno scolastico 2013/2014 sulle quote di iscrizione annuale ai servizi nido d'infanzia e sezioni primavera offerti oltre l'orario ordinario (entrata anticipata e/o uscita oltre le 16,30 dove prevista), nonché sugli importi limite mensili, minimi e massimi, della tariffa personalizzata stabilendo:

- quota di iscrizione annuale al servizio oltre orario ordinario Euro 26,00;
- quota mensile fissa (o quota giornaliera quando si tratta del periodo di inserimento) dovuta per l'orario ordinario, definendo gli importi della tariffa massima e minima per ogni segmento orario in cui potrà essere articolato il servizio richiesto, proporzionalmente alle ore effettivamente fruite:

  - ✓ per ISEE da Euro 0 a Euro 5.500,00, incidenza 0,10% con importo minimo di Euro 20,62 e importo massimo Euro 26,29;
  - ✓ per ISEE da Euro 5.500,01 a Euro 9.000,00, incidenza 0,10% con importo minimo di Euro 46,91 mensile e importo massimo di Euro 50,52;
  - ✓ per ISEE da Euro 9.000,01 a Euro 17.000,00, incidenza 0,75% con importo minimo di Euro 69,60 mensile e importo massimo di Euro 131,45;
  - ✓ per ISEE da Euro 17.000,01 a Euro 30.000,00, incidenza 1,12% con importo minimo di Euro 196,31 mensile e importo massimo di Euro 346,42;
  - ✓ per ISEE pari o superiore a Euro 30.000,01 o per chi non intende presentare ISEE la tariffa ordinaria mensile di Euro 398,34.

Servizio Nido d'infanzia mese di luglio

- la quota di iscrizione annuale pari a Euro 5,00 con mantenimento della tariffa settimanale [2] rapportata alla tariffa mensile del servizio Nido d'Infanzia e all'orario richiesto.

[2] Se la settimana è composta da un numero di giorni inferiore a 5 si applica la tariffa "segmento di settimana"

Documento Firmato Digitalmente

Sezione Nido d'infanzia part-time e Centro Bambini part-time

Applicazione dell'indice Istat del periodo settembre 2012/settembre 2011 pari al 3,1% a partire dall'anno scolastico 2013/2014 sulla quota di iscrizione annuale al servizio offerto oltre l'orario ordinario (entrata anticipata) stabilendo:

- quota di iscrizione annuale oltre l'orario ordinario (entrata anticipata) pari ad euro 26,00;
- la tariffa secondo i criteri sopra definiti per il servizio Nido d'infanzia in modo proporzionale alle reali ore fruite;
- che in relazione al servizio Centro Bambini la tariffa sia determinata secondo i criteri sopra definiti per il servizio Nido d'infanzia e diminuita del 25%, ferma restando la quota per l'eventuale entrata anticipata.

Servizio scuola dell'infanzia

Applicazione dell'indice Istat del periodo settembre 2012/settembre 2011 pari al 3,1% a partire dall'anno scolastico 2013/2014 sugli importi limite, minimi e massimi, della tariffa personalizzata per la fruizione dell'orario aggiuntivo (entrata anticipata e uscita 18,15);

- quota di iscrizione annuale al servizio definita per ogni utente mediante applicazione dell'ISEE continuo, incidenza dello 0,25%, a partire dall'importo minimo di euro 26,00 per ISEE di Euro 0, fino all'importo massimo di Euro 100,00, per I.S.E.E. pari o superiore a euro 30.000,01;
- quota mensile per l'intero nastro orario (entrata anticipata e uscita 18,15):

✓ per ISEE da euro 0 a euro 5.500,00, incidenza 0,10% con importo minimo di Euro 10,31 mensili e importo massimo euro 17,40;
✓ per ISEE da euro 5.500,01 a euro 17.000,00, incidenza 0,10% con importo minimo di euro 27,71 e importo massimo euro 42,53;
✓ per ISEE da euro 17.000,01 a euro 30.000,00, incidenza 0,19% con importo minimo di euro 44,08 mensili e importo massimo euro 73,46;
✓ per ISEE pari o superiore a euro 30.000,01 o per chi non intende presentare ISEE la tariffa ordinaria di euro 77,33.

Servizio scuola infanzia mese di luglio con articolazione settimanale

Applicazione dell'indice Istat del periodo settembre 2012/settembre 2011 pari al 3,1%, a partire dall'anno scolastico 2013/2014, sulla quota di iscrizione annuale, sugli importi limite, minimi e massimi, della tariffa personalizzata e di stabilire pertanto:

- la quota di iscrizione ad Euro 5,00, considerate le regole di arrotondamento sopra indicate;
- la quota settimanale:

✓ per ISEE da euro 0 a euro 5.500,00, incidenza 0,05 % con importo minimo di euro 5,16 a settimana e importo massimo di euro 7,99;
✓ per ISEE da euro 5.500,01 a euro 17.000,00, incidenza 0,05 % con importo minimo di euro 28,66 a settimana e importo massimo di euro 34,33;

Documento Firmato Digitalmente

- ✓ per ISEE da euro 17.000,01 a 30.000,00, incidenza 0,20% con importo minimo di euro 35,05 a settimana e importo massimo di euro 59,80;
- ✓ per ISEE pari o superiore a euro 30.000,01 o per chi non intende presentare ISEE la tariffa ordinaria di euro 77,33 a settimana;

- il mantenimento delle riduzioni tariffarie per più settimane di accesso al servizio come di seguito indicato:

- ✓ due settimane, sconto del 15% sull'importo dovuto;
- ✓ tre settimane, sconto del 35% dell'importo dovuto;

- la definizione, sulla base dei vincoli sopra indicati, degli importi della tariffa massima e minima per ogni segmento orario in cui potrà essere articolato il servizio richiesto.

Altri servizi alle famiglie con bambini 0/3 anni

Applicazione della variazione dell'indice Istat riferita al periodo settembre 2012/settembre 2008 pari al 7,8%, a partire dall'anno scolastico 2013/2014 sulle quote a di iscrizione annuale/trimestrale, per singolo incontro e per il carnet valido per n. 10 incontri stabilendo le seguenti tariffe (al netto di I.V.A):

Iscrizione anno scolastico	Euro 32,36
Iscrizione trimestrale	Euro 17,06
Singolo incontro	Euro 6,49
Carnet 10 incontri	Euro 48,73

- mantenimento degli sconti del 20% per il primo fratello frequentante e del del 30% per gli altri fratelli frequentanti per l'iscrizione ad anno scolastico e trimestrale

Civiche Scuole Vespertine

Applicazione della variazione dell'indice Istat riferita al periodo luglio 2012/settembre 2012 pari allo 0,5% a partire dall'anno scolastico 2013/2014 sulle tariffe a corso stabilendo le seguenti tariffe (al netto di I.V.A.);

- ✓ per ISEE da Euro 0 a Euro 5.513,43 esenzione;
- ✓ per ISEE da Euro 5.513,44 a Euro 40.000,00 quota A
- tariffa per un corso euro 101,99;
- tariffa per due corsi euro 108,05;
- tariffa per tre corsi euro 114,94;
- tariffa per l'intero servizio euro 119,71;

- ✓ per ISEE pari o superiore a Euro 40.000,01 o per chi non intende presentare ISEE, quota B
- tariffa per un corso euro 229,90;
- tariffa per due corsi euro 242,88;
- tariffa per tre corsi euro 256,70;
- tariffa per l'intero servizio euro 270,18;

Documento Firmato Digitalmente

✓ Corsi teorico-pratici e moduli formativi richiesti da Enti ed Associazioni senza fini di lucro (finalizzati all'inserimento lavorativo per l'area dello svantaggio e fasce deboli, per gruppi fino ad un massimo di 20 persone):

- sino a 20 ore: importo forfettario per gruppo euro 375,20
- sino a 30 ore: importo forfettario per gruppo euro 562,78

Utilizzo palestre scolastiche

Applicazione della variazione dell'indice Istat riferito al periodo settembre 2012/settembre 2011 pari al 3,1% a partire dall'anno scolastico 2013/2014 sulla tariffa oraria di utilizzo con modalità in "autogestione" stabilendo l'importo orario di euro 13,45 (al netto di I.V.A.)

2) di confermare le agevolazioni ulteriori rispetto alle attestazioni I.S.E.E., i casi specifici di esenzione, gli abbattimenti nonché ogni altra condizione prevista dalla deliberazione Consiglio Comunale n. 115/2010 relativa al sistema tariffario del servizio di ristorazione scolastica, dei servizi nido d'infanzia e scuola dell'infanzia e relativi servizi estivi, servizi nido d'infanzia part time, centro bambini part – time e sezioni primavera part time e tempo pieno;

3) di prevedere, per gli anni successivi, la possibilità dell'adeguamento in base all'ISTAT delle soglie ISEE massima e minima, della tariffa ordinaria e dell'importo limite massimo e minimo della tariffa personalizzata, dando atto che in assenza di adeguamento si intendono confermate anche per gli anni successivi le tariffe di cui al presente provvedimento;

4) di introitare i proventi relativi alle tariffe ai pertinenti capitoli, di seguito elencati:

- capitolo 22000 "Proventi da refezione scolastica", c.d.c. 1140 "Ristorazione scolastica";
- capitolo 22001 "Proventi da refezione asilo nido", c.d.c. 1140 "Ristorazione scolastica";
- capitolo 20204 "Proventi diversi scuole dell'infanzia", c.d.c. 1100 "Scuole dell'infanzia";
- capitolo 22200 "Proventi da asili nido", c.d.c. 2710 "Asili nido e servizi alle famiglie";
- capitolo 55856 "Proventi da servizi integrativi", c.d.c. 2710 "Asili nido e servizi alle famiglie";
- capitolo 55530 "Proventi da servizi", c.d.c. 2860 "Palestre scolastiche"
- capitolo 55860 "Proventi da servizi", c.d.c. 1363 "Scuole Vespertine – Bassa Valbisagno"

5) di considerare le tariffe, ove non altrimenti indicato, comprensive di oneri fiscali, se dovuti, e di demandare ai competenti Uffici le procedure di accertamento delle entrate corrispondenti, contemporaneamente all'avvio delle procedure per la richiesta di pagamento agli utenti dei servizi;

6) di dare atto che le tariffe saranno gravate dalle commissioni di incasso richieste dai diversi gestori della riscossione;

7) di dare atto che le fasi della sequenza procedimentale per la concessione di riduzioni o esenzioni tariffarie e le modalità applicative delle tariffe verranno disciplinate con atto del dirigente competente;

Documento Firmato Digitalmente

8) di prendere atto che è stata redatta la relazione prevista dall'art. 25 del vigente Regolamento di Contabilità, parte integrante del presente provvedimento.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco
Marco Doria

Il Vice Segretario Generale Vicario
Graziella De Nitto

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 146 0 0 N. 2013-DL-224 DEL 09/07/2013 AD OGGETTO:

ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER BAMBINI 0/6 ANNI, DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE E DEL SERVIZIO EROGATO DALLE CIVICHE SCUOLE VESPERTINE E DI UTILIZZO DI PALESTRE SCOLASTICHE, A PARTIRE DALL'ANNO SCOLASTICO 2013/2014

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

15/07/2013

Il Direttore Scuola, Sport e Politiche Giovanili

[Dott.ssa Tiziana Carpanelli]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

Modello per proposte di deliberazione relative a tariffe

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 25 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 146 0 0	**DIREZIONE SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI**
Proposta di Deliberazione N. 2013-DL-224 DEL 09/07/2013	
Modifica aliquote/tariffe approvate con provvedimenti diversi citati nelle premesse ~~Nuova aliquota/tariffa~~	

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER BAMBINI 0/6 ANNI, DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE E DEL SERVIZIO EROGATO DALLE CIVICHE SCUOLE VESPERTINE E DI UTILIZZO DI PALESTRE SCOLASTICHE, A PARTIRE DALL'ANNO SCOLASTICO 2013/2014

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI ☐ NO

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -
2013	22000	1140	14.358.000,00	14.437.000,00	79.000,00
2013	20204	1100	465.000,00	640.000,00	175.000,00
2013	22200	2710	1.912.000,00	1.927.000,00	15.000,00
2013	22001	1140	681.000,00	686,00	5.000,00
2014	22000	1140	14.358.000,00	14531.000,00	173.000,00
2014	20204	1100	465.000,00	647.000,00	182.000,00
2014	22200	2710	1.912.000,00	1962.000,00	50.000,00
2014	22001	1140	681.000,00	695.500,00	14.500,00

Documento Firmato Digitalmente

b) Sono già state comunicate alla Direzione Risorse Finanziarie le previsioni di entrata per la predisposizione dei nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI [X] NO

c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI [X] NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -
2013	22000	1140	14.358.000,00	14.437.000,00	79.000,00
2013	20204	1100	465.000,00	640.000,00	175.000,00
2013	22200	2710	1.912.000,00	1.927.000,00	15.000,00
2013	22001	1140	681.000,00	686,00	5.000,00
2014	22000	1140	14.358.000,00	14531.000,00	173.000,00
2014	20204	1100	465.000,00	647.000,00	182.000,00
2014	22200	2710	1.912.000,00	1962.000,00	50.000,00
2014	22001	1140	681.000,00	695.500,00	14.500,00
2015	22000	1140	14.358.000,00	14.531.000,00	173.000,00
2015	20204	1100	465.000,00	647.000,00	182.000,00
2015	22200	2710	1.912.000,00	1962.000,00	50.000,00
2015	22001	1140	681.000,00	695.500,00	14.500,00

d) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di uscita iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI [ ] NO [X]

Documento Firmato Digitalmente

Criteri di aggiornamento delle aliquote/tariffe:
Criteri di aggiornamento delle aliquote/tariffe: adeguamento ISTAT e applicazione ISEE continuo
Non inserite modifiche su capitoli 55856 “Proventi da servizi integrativi”, c.d.c. 2710 “Asili nido e servizi alle famiglie”, capitolo 55530 “Proventi da servizi”, c.d.c. 2860 “Palestre scolastiche”, e- capitolo 55860 “Proventi da servizi”, c.d.c. 1363 “Scuole Vespertine – Bassa Valbisagno in quanto scarsamente rilevanti e condizionati dalla dimensione degli utenti storicamente in calo

Genova, 15/07/2013

Il Direttore Scuola Sport e Politiche Giovanili
[Dott.ssa Tiziana Carpanelli]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 146 0 0 N. 2013-DL-224 DEL 09/07/2013 AD OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER BAMBINI 0/6 ANNI, DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE E DEL SERVIZIO EROGATO DALLE CIVICHE SCUOLE VESPERTINE E DI UTILIZZO DI PALESTRE SCOLASTICHE, A PARTIRE DALL'ANNO SCOLASTICO 2013/2014

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 T.U. D.lgs 18.8.2000, n. 267, attesto che il provvedimento non necessita di copertura finanziaria.

16/07/2013

Il Direttore di Ragioneria
[dott. Giovanni Librici]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 146 0 0 N. 2013-DL-224 DEL 09/07/2013 AD OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER BAMBINI 0/6 ANNI, DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE E DEL SERVIZIO EROGATO DALLE CIVICHE SCUOLE VESPERTINE E DI UTILIZZO DI PALESTRE SCOLASTICHE, A PARTIRE DALL'ANNO SCOLASTICO 2013/2014

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

16/07/2013

Il Dirigente Responsabile
[dott. Giovanni Librici]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 146 0 0 N. 2013-DL-224 DEL 09/07/2013 AD OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER BAMBINI 0/6 ANNI, DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE E DEL SERVIZIO EROGATO DALLE CIVICHE SCUOLE VESPERTINE E DI UTILIZZO DI PALESTRE SCOLASTICHE, A PARTIRE DALL'ANNO SCOLASTICO 2013/2014

PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE **(Ordinanza Sindaco n. 239 del 8.8.2012)**
Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

16/07/2013

Il Vice Segretario Generale
[Avv. Edda Odone]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

Delibera Di Giunta – DGC-2013-160 del 18/07/2013
ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER BAMBINI 0/6 ANNI, DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE E DEL SERVIZIO EROGATO DALLE CIVICHE SCUOLE VESPERTINE E DI UTILIZZO DI PALESTRE SCOLASTICHE, A PARTIRE DALL'ANNO SCOLASTICO 2013/2014

In pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal 23/07/2013 al 07/08/2013 ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione inviata ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, il giorno 03/08/2013

Genova, 10/9/2013

Il Vice Segretario Generale Vicario
Avv. Graziella De Nitto

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 14/07/2011

Presiede: Il Vice Sindaco - Paolo Pissarello
Assiste: Il Segretario Generale - Maria Angela Danzì

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Marta Vincenzi	Sindaco	A
2	Paolo Pissarello	V. Sindaco	P
3	Stefano Anzalone	Assessore	P
4	Simone Farello	Assessore	P
5	Mario Margini	Assessore	P
6	Francesco Miceli	Assessore	A
7	Giuseppina Montanari	Assessore	P
8	Pasquale Ottonello	Assessore	P
9	Roberta Papi	Assessore	P
10	Bruno Pastorino	Assessore	A
11	Andrea Ranieri	Assessore	P
12	Francesco Scidone	Assessore	A
13	Carlo Senesi	Assessore	A
14	Giovanni Vassallo	Assessore	P
15	Paolo Veardo	Assessore	P

00212/2011 AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA TARIFFARIO A "I.S.E.E. CONTINUO" PER I NIDI D'INFANZIA ACCREDITATI E CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI GENOVA A PARTIRE DA SETTEMBRE 2011.

Su proposta dell'assessore alle Politiche Formative e Servizi Educativi, Paolo Veardo;

Premesso che:

- il Consiglio Europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha individuato quale obiettivo strategico dell'Unione Europea *diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale*, tra l'altro favorendo l'occupazione anche attraverso il sostegno di tutti gli aspetti della parità di opportunità al fine di rendere più facile conciliare la vita professionale con la vita familiare, in particolare con il miglioramento dei servizi per l'infanzia;

- il Consiglio Europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002, per quanto riguarda le politiche di occupazione, ha indicato quale obiettivo strategico l'ampliamento dell'offerta di servizi per l'infanzia per almeno il 33% dei bambini di età inferiore ai tre anni;
- il Comune di Genova istituisce e gestisce, direttamente o in convenzione, Nidi d'infanzia e altri servizi educativi per bambine e bambini da 0 a 3 anni di età nella prospettiva della costruzione di un sistema educativo integrato, organizzato sul territorio con articolazione municipale anche attraverso l'accreditamento e il convenzionamento di servizi gestiti da soggetti privati;
- i servizi educativi per le bambine e i bambini da 0 a 3 anni gestiti dal Comune di Genova, direttamente o in convenzione, sono servizi di interesse pubblico, sociale ed educativo, che ispirano i propri principi educativi e la propria azione alla Costituzione della Repubblica Italiana e alla Convenzione sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176;

Premesso che il Consiglio Comunale:

- con provvedimento n. 4 del 12 gennaio 2006 ha deliberato il sistema di accreditamento per Nidi d'infanzia gestiti da soggetti privati, evidenziando i compiti di vigilanza e monitoraggio della civica amministrazione a garanzia del mantenimento degli standard di qualità educativa e gestionale;
- con provvedimento n. 88 del 25 settembre 2007 ha deliberato le Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel presente ciclo amministrativo; tali Linee programmatiche nella Parte II, scheda 3.5 Scuola (riferimento al Programma della sig.ra Sindaco, seconda parte Cap. 5.3) al paragrafo 1 stabiliscono di aumentare l'offerta di servizi per la fascia 0/6 anni attraverso il potenziamento del sistema pubblico, l'accreditamento e il convenzionamento dei servizi privati e lo studio di nuove opportunità;
- con provvedimento n. 14 del 19 febbraio 2009 ha deliberato l'applicazione di un sistema tariffario a "ISEE continuo" per i servizi educativi e per la scuola del Comune di Genova, stabilendo che la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi sia commisurata alla capacità economica del loro nucleo familiare;
- con provvedimento n. 115 del 17 dicembre 2010 ha deliberato l'aggiornamento del sistema tariffario "a ISEE continuo" dei servizi educativi e per la scuola del Comune di Genova a partire dall'anno scolastico 2011 – 2012, stabilendo che la tariffa ordinaria per il servizio Nido d'infanzia e relativa quota pasti è pari ad Euro 539,10;

Premesso altresì che la Giunta Comunale:

- con provvedimento n. 113 del 2 febbraio 2006 e successive modifiche assunte con provvedimento n. 298 del 17 settembre 2009, ha approvato quale atto di indirizzo il disciplinare per l'accreditamento e lo schema di convenzione tra Comune di Genova e soggetti privati gestori di Nidi d'infanzia, stabilendo che

- il Comune compartecipi al costo della retta sostenuto dalla famiglia per la frequenza al Nido d'infanzia accreditato e convenzionato in misura proporzionale alla capacità economica dell'utente evidenziata dall'attestazione ISEE del nucleo familiare, fino ad un massimo di Euro 250,00 mensili;
- il Nido d'infanzia accreditato e convenzionato applichi rette mensili con importo non superiore a Euro 539,10; la retta deve comprendere: fruizione del servizio non inferiore a 9 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana, pasto, fornitura di pannolini e materiale igienico sanitario necessario per la cura e l'igiene personale del bambino;

– con provvedimento n. 415 del 13 novembre 2008 ha deliberato di realizzare un sistema equo, trasparente e solidale in materia di politiche tariffarie e di applicare per tutti i servizi erogati dalla Civica Amministrazione l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE);

Vista:

la Legge Regionale 9 aprile 2009 n. 6 "Promozione delle politiche per i minori e i giovani" ed in particolare all'art. 12, comma 1: "La Regione e gli Enti locali perseguono:

a) l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e di sostegno alla genitorialità;
b) la collaborazione tra i soggetti gestori, garantendo la qualità e la coerenza del sistema;
c) la promozione e la realizzazione della continuità educativa con la Scuola dell'Infanzia.";

Ritenuto opportuno:

– promuovere l'ampliamento dell'offerta di opportunità educative qualificate per rispondere ad un numero sempre maggiore di famiglie garantendo soluzioni differenziate e flessibili sia ai bambini/e sia ai genitori;

– consolidare il sistema educativo integrato dei Nidi d'infanzia comunali e accreditati convenzionati anche attraverso l'adozione di strumenti gestionali omogenei che permettano alle famiglie una scelta prevalentemente determinata dalle proprie esigenze educative e di conciliazione dei tempi di vita e lavoro;

Ritenuto pertanto necessario:

– stabilire le seguenti linee guida per la definizione del sistema tariffario "a ISEE continuo" dei Nidi d'infanzia accreditati e convenzionati:

1. confermare la compartecipazione del Comune al costo sostenuto dalla famiglia per la frequenza al Nido d'infanzia accreditato e convenzionato in misura proporzionale alla capacità economica dell'utente evidenziata dall'attestazione ISEE del nucleo familiare;
2. che tale compartecipazione sia determinata tenendo conto della differenza tra il costo sostenuto dalla famiglia frequentante un Nido d'infanzia

accreditato e convenzionato e il costo che la stessa famiglia sosterrebbe per la frequenza di un Nido comunale, e che sia prevista solo nel caso in cui tale differenza sia maggiore o uguale a 50 euro;

3. che tale compartecipazione sia calcolata secondo il sistema "a ISEE continuo" in modo inversamente proporzionale affinché a minor capacità economica corrisponda una maggiore compartecipazione del Comune, e nel rispetto delle soglie minima e massima previste dalla citata Delibera di Consiglio Comunale n. 115 del 17 dicembre 2010, come di seguito indicato:
   - per ISEE da € 0 a € 30.000,00, importo contributo massimo pari a € 250,00 e importo contributo minimo pari a € 50,00, con incidenza di 0,90% da applicarsi alla differenza tra l'ISEE massimo previsto pari a € 30.000,00 e l'ISEE del nucleo familiare dell'utente;
   - per ISEE pari o superiore a € 30.000,01 o per chi non intende presentare attestazione ISEE, nessun contributo;
4. che tale compartecipazione sia quantificata proporzionalmente alla tipologia di orario richiesto all'atto dell'iscrizione;
5. che tale compartecipazione sia erogata anche in caso di assenza del bambino/a, ma limitatamente al primo mese di mancata frequenza;

– demandare alla Direzione Politiche Educative l'individuazione di procedure che consentano il controllo sistematico delle presenze dei bambini, soprattutto nei casi, ripetuti nel tempo, di presenze del bambino sporadiche e discontinue.

Visti:

- lo Statuto del Comune di Genova;
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Genova;
- il Regolamento dei Servizi per l'infanzia del Comune di Genova;
- l'allegata relazione, ai sensi dell'art. 25 del vigente Regolamento di Contabilità;
- gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità
DELIBERA

1) di approvare l'aggiornamento del sistema tariffario "a ISEE continuo" per i Nidi d'infanzia accreditati e convenzionati con il Comune di Genova come articolato in premessa e quindi di:

- stabilire le seguenti linee guida per la definizione del sistema tariffario "a ISEE continuo" dei Nidi d'infanzia accreditati e convenzionati:

A. confermare la compartecipazione del Comune al costo sostenuto dalla famiglia per la frequenza al Nido d'infanzia accreditato e convenzionato in misura proporzionale alla capacità economica dell'utente evidenziata dall'attestazione ISEE del nucleo familiare;

B. che tale compartecipazione sia determinata tenendo conto della differenza tra il costo sostenuto dalla famiglia frequentante un Nido d'infanzia accreditato e convenzionato e il costo che la stessa famiglia sosterrebbe per la frequenza di un Nido comunale, e che sia prevista solo nel caso in cui tale differenza sia maggiore o uguale a 50 euro;

C. che tale compartecipazione sia calcolata secondo il sistema "a ISEE continuo" in modo inversamente proporzionale affinché a minor capacità economica corrisponda una maggiore compartecipazione del Comune, e nel rispetto delle soglie minima e massima previste dalla citata Delibera di Consiglio Comunale n. 115 del 17 dicembre 2010, come di seguito indicato:

   - per ISEE da € 0 a € 30.000,00, importo contributo massimo pari a € 250,00 e importo contributo minimo pari a € 50,00, con incidenza di 0,90% da applicarsi alla differenza tra l'ISEE massimo previsto pari a € 30.000,00 e l'ISEE del nucleo familiare dell'utente;
   - per ISEE pari o superiore a € 30.000,01 o per chi non intende presentare attestazione ISEE, nessun contributo;

D. che tale compartecipazione sia quantificata proporzionalmente alla tipologia di orario richiesto all'atto dell'iscrizione;

E. che tale compartecipazione sia erogata anche in caso di assenza del bambino/a, ma limitatamente al primo mese di mancata frequenza;

2) demandare alla Direzione Politiche Educative l'individuazione di procedure che consentano il controllo sistematico delle presenze dei bambini, soprattutto nei casi, ripetuti nel tempo, di presenze del bambino sporadiche e discontinue.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Vice Sindaco

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal 3 AGO 2011 ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del T.U. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione viene:
- Inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il giorno 16 AGO 2011

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 25 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

Direzione **POLITICHE EDUCATIVE** Codice **146**

Proposta di deliberazione n. [ ] del 06.07.2011 O.D.E. n. 296

Modifica aliquote/tariffe approvate con provvedimento tipo G.C. n. 298 del 17.09.2009

Nuova aliquota/tariffa ☒

Oggetto: **AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA TARIFFARIO "A I.S.E.E. CONTINUO" PER I NIDI D'INFANZIA ACCREDITATI E CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI GENOVA A PARTIRE DA SETTEMBRE 2011**

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI ☐ NO ☒

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova Previsione	Differenza + / -

b) Sono già state comunicate alla Direzione Risorse Finanziarie le previsioni di entrata per la predisposizione dei nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI ☐ NO ☒

c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI ☐ NO ☒

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova Previsione	Differenza + / -

d) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di uscita iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI ☐ NO ☒

Criteri di aggiornamento delle aliquote/tariffe:

Applicazione del sistema "I.S.E.E. continuo" in analogia sistema tariffario dei servizi educativi a gestione diretta

Altre osservazioni:

Il Direttore
Dott. Massimiliano Cavalli

Genova, 07.07.2011

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE EDUCATIVE

È parte integrante della proposta di Deliberazione n. 296/2011 cod. Uff. 146

OGGETTO : AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA TARIFFARIO "A I.S.E.E. CONTINUO" PER I NIDI D'INFANZIA ACCREDITATI E CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI GENOVA A PARTIRE DA SETTEMBRE 2011

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Art. 49 comma 1 D.Lgs 267/2000)

Si dichiara che lo schema di proposta di deliberazione in oggetto deve ritenersi regolare dal punto di vista tecnico.

IL DIRETTORE
(Dott. Massimiliano Cavalli)

07.07.2011

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 comma 5 D.Lgs. 267/2000)

NON NECESSITA

☐ Genova, 11 luglio 2011

IL DIRETTORE
Dr. MAGDA MARCHESE

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000)

VISTA LA CIRCOLARE DEL 10.9.97
DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Dr
REVOLEZIONE DELLA RAGIONERIA
CONTABILE

☐ Genova, 11 luglio 2011

IL DIRETTORE
Dr. MAGDA MARCHESE

PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindacale n. ~~247/97 confermata con Ordinanza Sindacale n.185/98~~ 300/2002)

Visto esprimo parere favorevole sulla legittimità
Genova 7 2011
Il Segretario Generale
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Vanda Puglisi)

~ In caso di insufficienza di spazio utilizzare il retro del foglio ~

COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 11/04/2013

Presiede: Il Sindaco Doria Marco
Assiste: Il Segretario Generale Del Regno Vincenzo

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Doria Marco	Sindaco	P
2	Bernini Stefano	ViceSindaco	P
3	Boero Pino	Assessore	P
4	Crivello Giovanni Antonio	Assessore	P
5	Dagnino Anna Maria	Assessore	P
6	Dameri Renata Paola	Assessore	A
7	Fiorini Elena	Assessore	A
8	Garotta Valeria	Assessore	A
9	Lanzone Isabella	Assessore	P
10	Miceli Francesco	Assessore	P
11	Oddone Francesco	Assessore	A
12	Sibilla Carla	Assessore	P

DGC-2013-66 **LINEE DI INDIRIZZO PER IL CONVENZIONAMENTO DI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE (PPC).**

Documento Firmato Digitalmente

Su proposta dell'Assessore alle Scuole, Sport e Politiche Giovanili Dott. Pino Boero;

VISTE:

- Costituzione della Repubblica Italiana, art. 33;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", art. 12;
- Legge n. 62 del 10 marzo 2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio", art. 1;
- Legge regionale n. 15 dell'8 giugno 2006 "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione", art. 10;
- Legge Regione Liguria n. 6 del 9 aprile 2009 "Promozione delle politiche per i minori e i giovani", art. 12;

PREMESSO CHE:

- I servizi educativi per le bambine e i bambini da 3 a 6 anni sono servizi di interesse pubblico, sociale ed educativo che ispirano i propri principi pedagogici e la propria azione alla Costituzione della Repubblica Italiana e alla Convenzione sui diritti dell'infanzia (Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989; Legge del 27 maggio 1991);

CONSIDERATO CHE:

- La legge n° 62/2000 afferma che "il sistema nazionale di istruzione (…) è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali." Inoltre, "la Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita";
- La Regione Liguria, al fine di incrementare l'offerta educativa sul territorio ligure e facilitare la possibilità di accesso, "promuove la stipula di convenzioni tra Enti Locali e scuole paritarie dell'infanzia, secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale" (L.R. n° 15/2006, art. 10);
- La Legge regionale n. 6/2009 stabilisce che "La Regione e gli Enti locali perseguono:
  a) l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e di sostegno alla genitorialità;
  b) la collaborazione tra i soggetti gestori, garantendo la qualità e la coerenza del sistema;
  c) la promozione e la realizzazione della continuità educativa con la Scuola dell'Infanzia." (art. 12, comma 1);
- Il Comune di Genova ha avviato, a partire dalla fine degli anni novanta, un percorso volto alla definizione e sperimentazione di criteri per l'erogazione di contributi a scuole dell'infanzia paritarie private, ampliando via via il numero delle scuole convenzionate;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 220 del 21.06.2010 la C.A. ha disposto l' "Approvazione dello schema di convenzione tra Comune di Genova e soggetti gestori di scuole infanzia private e dei criteri di accesso alle convenzioni (2010/2013)";
- Nell'anno scolastico 2012/13, la C.A. ha concordato con i gestori delle scuole dell'infanzia paritarie private, in parallelo all'erogazione di contributo al funzionamento scolastico, la sperimentazione del convenzionamento di posti/bambino da riservare a bimbi risultanti in possesso di particolari requisiti (residenza del bambino e di almeno uno dei genitori nel Comune di Genova ed iscrizione alle liste d'attesa delle scuole dell'infanzia comunali);

- La stipula delle Convenzioni ha favorito, nel corso degli anni, lo scambio pedagogico e culturale tra servizi pubblici e privati, migliorando l'offerta formativa complessiva proposta alle famiglie genovesi;

RITENUTO OPPORTUNO:

- Confermare le politiche di consolidamento, sviluppo e razionalizzazione del sistema integrato dell'offerta territoriale di servizi educativi 3/6 anni a garanzia di pari opportunità di accesso ed adeguata risposta ai bisogni delle famiglie;
- Integrare l'offerta pubblica di servizi all'infanzia 3/6 attraverso la definizione di un sistema di convenzionamento di posti presso scuole dell'infanzia private paritarie che preveda la correlata erogazione di contributi per le spese di funzionamento da riconoscere alle medesime scuole;
- Stabilire le seguenti linee di indirizzo a cui dovranno attenersi gli uffici competenti per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra:

A) Avviare un processo volto alla costruzione di un sistema territoriale di offerta di servizi 3/6 anni integrato, coerente e razionale, nel rispetto degli obiettivi della Civica Amministrazione di garantire pari opportunità nell'accesso e di consolidare la pluralità e qualità dell'offerta scolastica;

B) Integrare l'offerta pubblica di servizi all'infanzia 3/6 attraverso la definizione di un sistema di convenzionamento di posti presso scuole dell'infanzia private paritarie da offrire a famiglie di bambini in particolari condizioni socio-economiche (ISEE inferiore a 25.000,00 €, in analogia a quanto stabilito dalla D.G.R. 1021/2010 ai fini dell'erogazione alle famiglie di voucher di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro da utilizzarsi nei servizi per la prima infanzia) e presenti, per almeno il 60% del totale dei posti stessi, nelle liste d'attesa dei servizi 3/6 comunali;

C) Porre attenzione che, nella costruzione del sistema di convenzionamento, la quota che la famiglia andrà a corrispondere sia parametrata alla spesa che la stessa sosterrebbe frequentando una scuola dell'infanzia comunale;

D) Definire, attraverso l'individuazione di un insieme di indicatori specifici ed appropriati e tenendo conto dell'articolazione territoriale di ciascun Municipio, il quadro del bisogno di servizi (a titolo esemplificativo: liste d'attesa, posti vacanti, andamento della popolazione 3/6 anni, percentuale dell'offerta educativa in relazione alla popolazione 3/6 anni, ecc.) - che dovrà avere un peso complessivo non inferiore al 60% -, e dell'offerta educativo-scolastica delle scuole dell'infanzia paritarie private (n° sezioni, n° dipendenti, presenza di servizi aggiuntivi quali anticipo e posticipo orario e servizio estivo, gratuità complete accordate ad iscritti appartenenti a nuclei bisognosi, entità delle rette applicate, presenza di servizio di nido accreditato e convenzionato) - che dovrà avere un peso complessivo non superiore al 40%;

E) Stabilire che dall'elaborazione di cui al punto precedente derivino la programmazione dell'anno scolastico di riferimento e l'individuazione delle scuole beneficiarie dei contributi;

F) Determinare che, sulla base delle risorse economiche disponibili sul sistema di convenzionamento 3/6, ne venga destinata una quota - pari a non meno del 35% del totale - alla copertura parziale delle spese sostenute dalle famiglie per il pagamento delle rette di frequenza delle scuole paritarie private convenzionate e la restante quota - pari ad una percentuale non superiore al 65% del totale - da collegare in modo proporzionale alla prima, alle spese di funzionamento scolastico;

G) Stabilire che eventuali risorse aggiuntive siano finalizzate alle spese sostenute dalle stesse scuole per l'accoglienza di bambini disabili in modo proporzionale ai minori accolti;

Documento Firmato Digitalmente

H) Stabilire che, relativamente alle risorse economiche destinate alla copertura parziale delle spese sostenute dalle famiglie per il pagamento delle rette applicate dalle scuole paritarie private convenzionate, la quota di compartecipazione riconosciuta dalla C.A. venga determinata attraverso l'applicazione dell'ISEE continuo (D.C.C. n. 14 del 19/02/2009);

I) Fissare la quota di compartecipazione massima riconosciuta dalla C.A. a ciascuna famiglia in € 130,00 mensili e quella minima in € 25,00 (con riferimento alle tariffe mensili, relative a pasti ed iscrizione, applicate nelle scuole dell'infanzia comunali);

J) Indicare che la quota di compartecipazione venga determinata:
- attraverso l'applicazione dell'ISEE continuo (D.C.C. n. 14 del 19/02/2009) in modo inversamente proporzionale, affinché a minor capacità economica della famiglia corrisponda una maggiore compartecipazione da parte della C.A., per ISEE compresi tra 0 e 25.000,00 € (con incidenza pari a 0,55%);
- tenendo conto della differenza tra il costo sostenuto dalla famiglia frequentante una scuola d'infanzia privata convenzionata ed il costo che la stessa famiglia sosterrebbe per la frequenza di una scuola comunale; il contributo viene riconosciuto solo nel caso in cui tale differenza sia maggiore o uguale a € 25,00;

K) Redigere un nuovo schema di convenzione tra Comune di Genova e gestori di scuole dell'infanzia paritarie private con riferimento al modello approvato dalla Regione Liguria;

L) Stipulare, sulla base dei criteri sopradescritti, un numero di convenzioni con altrettante scuole dell'infanzia paritarie private non inferiore al numero di quelle convenzionate nel triennio 2010/13, ossia ventitre;

M) Valutare l'opportunità, in fase di prima applicazione, di biennalizzare la sperimentazione del nuovo sistema di convenzionamento;

N) Prevedere la possibilità di ampliare il numero delle convenzioni;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità
DELIBERA

1) Di stabilire le seguenti linee di indirizzo a cui dovranno attenersi gli uffici competenti per il raggiungimento degli obiettivi di consolidamento, sviluppo e razionalizzazione del sistema integrato dell'offerta territoriale di servizi educativi 3/6 anni, a garanzia di pari opportunità di accesso ed adeguata risposta ai bisogni delle famiglie, attraverso la definizione di un sistema di convenzionamento di posti presso scuole dell'infanzia private paritarie che preveda la correlata erogazione di contributi per le spese di funzionamento da riconoscere alle medesime scuole:

A) Avviare un processo volto alla costruzione di un sistema territoriale di offerta di servizi 3/6 integrato, coerente e razionale, nel rispetto degli obiettivi della Civica Amministrazione di garantire pari opportunità nell'accesso e di consolidare la pluralità e qualità dell'offerta scolastica;

B) Integrare l'offerta pubblica di servizi all'infanzia 3/6 attraverso la definizione di un sistema di convenzionamento di posti presso scuole dell'infanzia private paritarie da of-

frire a famiglie di bambini in particolari condizioni socio-economiche (ISEE inferiore a 25.000,00 €, in analogia a quanto stabilito dalla D.G.R. 1021/2010 ai fini dell'erogazione alle famiglie di voucher di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro da utilizzarsi nei servizi per la prima infanzia) e presenti, per almeno il 60% del totale dei posti stessi, nelle liste d'attesa dei servizi 3/6 comunali;

C) Porre attenzione che, nella costruzione del sistema di convenzionamento, la quota che la famiglia andrà a corrispondere sia parametrata alla spesa che la stessa sosterrebbe frequentando una scuola dell'infanzia comunale;

D) Definire, attraverso l'individuazione di un insieme di indicatori specifici ed appropriati e tenendo conto dell'articolazione territoriale di ciascun Municipio, il quadro del bisogno di servizi (a titolo esemplificativo: liste d'attesa, posti vacanti, andamento della popolazione 3/6 anni, percentuale dell'offerta educativa in relazione alla popolazione 3/6 anni, ecc.) - che dovrà avere un peso complessivo non inferiore al 60% -, e dell'offerta educativo-scolastica delle scuole dell'infanzia paritarie private (n° sezioni, n° dipendenti, presenza di servizi aggiuntivi quali anticipo e posticipo orario e servizio estivo, gratuità complete accordate ad iscritti appartenenti a nuclei bisognosi, entità delle rette applicate, presenza di servizio di nido accreditato e convenzionato) - che dovrà avere un peso complessivo non superiore al 40%;

E) Stabilire che dall'elaborazione di cui al punto precedente derivino la programmazione dell'anno scolastico di riferimento e l'individuazione delle scuole beneficiarie dei contributi;

F) Determinare che, sulla base delle risorse economiche disponibili sul sistema di convenzionamento 3/6, ne venga destinata una quota - pari a non meno del 35% del totale - alla copertura parziale delle spese sostenute dalle famiglie per il pagamento delle rette di frequenza delle scuole paritarie private convenzionate e la restante quota - pari ad una percentuale non superiore al 65% del totale - da collegare in modo proporzionale alla prima, alle spese di funzionamento scolastico;

G) Stabilire che eventuali risorse aggiuntive siano finalizzate alle spese sostenute dalle stesse scuole per l'accoglienza di bambini disabili in modo proporzionale ai minori accolti;

H) Stabilire che, relativamente alle risorse economiche destinate alla copertura parziale delle spese sostenute dalle famiglie per il pagamento delle rette applicate dalle scuole paritarie private convenzionate, la quota di compartecipazione riconosciuta dalla C.A. venga determinata attraverso l'applicazione dell'ISEE continuo (D.C.C. n. 14 del 19/02/2009 e D.G.C. n. 212 del 14/07/2011);

I) Fissare la quota di compartecipazione massima riconosciuta dalla C.A. a ciascuna famiglia in € 130,00 mensili e quella minima in € 25,00 (con riferimento alle tariffe mensili, relative a pasti ed iscrizione, applicate nelle scuole dell'infanzia comunali);

J) Indicare che la quota di compartecipazione venga determinata:
- attraverso l'applicazione dell'ISEE continuo (D.C.C. n. 14 del 19/02/2009) in modo inversamente proporzionale, affinché a minor capacità economica della famiglia corrisponda una maggiore compartecipazione da parte della C.A., per ISEE compresi tra 0 e 25.000,00 € (con incidenza pari a 0,55%);

- tenendo conto della differenza tra il costo sostenuto dalla famiglia frequentante una scuola d'infanzia privata convenzionata ed il costo che la stessa famiglia sosterrebbe per la frequenza di una scuola comunale; il contributo viene riconosciuto solo nel caso in cui tale differenza sia maggiore o uguale a € 25,00;

K) Redigere un nuovo schema di convenzione tra Comune di Genova e gestori di scuole dell'infanzia paritarie private con riferimento al modello approvato dalla Regione Liguria;

L) Stipulare, sulla base dei criteri sopradescritti, un numero di convenzioni con altrettante scuole dell'infanzia paritarie private non inferiore al numero di quelle convenzionate nel triennio 2010/13, ossia ventitre;

M) Valutare l'opportunità, in fase di prima applicazione, di biennalizzare la sperimentazione del nuovo sistema di convenzionamento;

N) Prevedere la possibilità di ampliare il numero delle convenzioni;

2) Dare mandato agli uffici competenti della Direzione "Scuola, Sport e Politiche Educative" di provvedere a tutti gli adempimenti necessari affinché le linee di indirizzo sopra espresse vengano attuate per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla Civica Amministrazione.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco
Marco Doria

Il Segretario Generale
Vincenzo Del Regno

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 146 4 0 N. 2013-DL-79 DEL 22/03/2013 AD OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER IL CONVENZIONAMENTO DI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE (PPC).

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

09/04/2013

Il Dirigente Responsabile
Maria Letizia Santolamazza

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 146 4 0	**DIREZIONE SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI - SETTORE GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO**
Proposta di Deliberazione N. 2013-DL-79 DEL 22/03/2013	

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER IL CONVENZIONAMENTO DI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE (PPC).

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI ☐ NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno Anno	Impegno Numero
2013	30.000,00	16030	2012	2551
2013	118.650,00	16026		
2014	42.600,00	16026		

Documento Firmato Digitalmente

b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata **o di spesa** del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI [X] NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati?

SI [X] NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente:

Tipo inventario	Categoria inventariale	Descrizione Cespite	Valore ammortizzato attuale	Valore ammortizzato post-delibera

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 09 / 04 /2013

Il Dirigente

Maria Letizia Santolamazza

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 146 4 0 N. 2013-DL-79 DEL 22/03/2013 AD OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER IL CONVENZIONAMENTO DI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE (PPC).

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

10/04/2013

Il Dirigente Responsabile
Dott. Giovanni Librici

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 146 4 0 N. 2013-DL-79 DEL 22/03/2013 AD OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER IL CONVENZIONAMENTO DI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE (PPC).

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si rinvia ai successivi atti nei limiti delle risorse iscritte agli esercizi interessati, visto l'allegato al parere tecnico.

10/04/2013

Il Direttore di Ragioneria
Dott. ssa Magda Marchese

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 146 4 0 N. 2013-DL-79 DEL 22/03/2013 AD OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER IL CONVENZIONAMENTO DI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE (PPC).

PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE **(Ordinanza Sindaco n. 239 del 8.8.2012)**
Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

10/4/2013

Il Vice Segretario Generale Vicario
[Avv. Graziella De Nitto]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

Delibera Di Giunta – DGC-2013-66 del 11/04/2013
LINEE DI INDIRIZZO PER IL CONVENZIONAMENTO DI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE (PPC).

In pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal 18/04/2013 al 03/05/2013 ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione inviata ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, il giorno 29/04/2013

Genova, 6 maggio 2013

Il Segretario Generale
Dott. Vincenzo Del Regno

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 18/05/2004

00072/2004 INDIRIZZI PER LA INTRODUZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI E PER L'ULTERIORE SVILUPPO DELLA RIPROGETTAZIONE DEL SISTEMA DOMICILIARITÀ PER GLI ANZIANI, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 46/2003.

Presiede: Il Presidente del Consiglio - Guastavino Emanuele

E' presente il Sindaco Giuseppe Pericu

Risultano presenti i Signori Consiglieri:

	NOME E COGNOME		NOME E COGNOME
1	Adorno Roberto	22	Gronda Gabriele
2	Barbieri Andreina	23	Gustavino Claudio
3	Basso Claudio	24	Lavagetto Paolo
4	Benzi Remo	25	Lecce Salvatore
5	Bernabo' Brea Giovanni	26	Maggi Franco
6	Bianchi Tirreno	27	Magnani Rinaldo
7	Biggi Mariarosa	28	Menini Mario
8	Biggio Gabriella	29	Molfino Fulvio
9	Burlando Angela	30	Morettini Massimiliano
10	Casagrande Massimo	31	Murolo Giuseppe
11	Castellaneta Sergio	32	Nacini Arcadio
12	Cecconi Giuseppe	33	Pilu Giovanni
13	Cosma Salvatore	34	Porcile Italo
14	Costa Giuseppe	35	Poselli Patrizia
15	Dagnino Anna Maria	36	Pratico Aldo
16	Delogu Roberto	37	Pratolongo Emilio
17	Delpino Bruno	38	Repetto Paolo
18	Farello Simone	39	Rixi Edoardo
19	Frega Alessandro	40	Tartarini Laura
20	Garbarino Roberto	41	Tiezzi Gianfranco
21	Grillo Guido	42	Vacalebre Vincenzo

Intervenuti dopo l'appello:

	NOME E COGNOME		NOME E COGNOME
1	Della Bianca Raffaella	4	Pizio Nicola
2	Franco Massimo	5	Rosso Matteo
3	Pasero Ermanno		

Assenti giustificati:

	NOME E COGNOME		NOME E COGNOME
1	Fedrazzoni Claudio	2	Morelli Cristina

E pertanto complessivamente presenti n. 49 componenti del Consiglio.

Assessori:

	NOME E COGNOME		NOME E COGNOME
1	Ghio Alberto	5	Montaldo Claudio
2	Gabrielli Bruno	6	Monteleone Rosario
3	Guerello Giorgio	7	Seggi Valter
4	Liccardo Luigi	8	Veardo Paolo

Partecipa: Il Segretario Generale - Alfredo Gracili

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 58 del 29 aprile 2004.

(omissis)

Non essendo fatte osservazioni, il Presidente, ricordato che la discussione della pratica in esame si è svolta in sede di Commissione, pone in votazione la proposta della Giunta, nel testo di seguito riportato, comprensivo delle modifiche proposte dalla Giunta stessa.

Su proposta dell'Assessore alla Città Solidale, Paolo Veardo;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 20 maggio 2003 sono state individuate ed approvate le linee di riprogettazione del sistema domiciliarità per gli anziani ed è stato autorizzato l'affidamento dei servizi "Agenzia per la Domiciliarità" e "Assistenza Domiciliare" per il periodo 1° luglio 2003/30 giugno 2005;

- con la delibera di cui sopra la Civica Amministrazione si propone lo scopo di conseguire un sistema di interventi e prestazioni domiciliari rivolte agli anziani caratterizzato da unicità, facilità di accesso, flessibilità delle risposte e capacità di rilevare la domanda sociale;

- tale sistema organico è costituito dal servizio pubblico (Distretti Sociali e Direzione Servizi alla Persona), in convenzione con le organizzazioni no-profit del Terzo Settore che organizzano e gestiscono le Agenzie per la Domiciliarità e l'assistenza domiciliare (nelle quattro Circoscrizioni in cui non vi sono le Agenzie) e, in prospettiva, gli Sportelli Informativi di Cittadinanza Attiva;

Valutato indispensabile procedere nel percorso finalizzato alla creazione di un articolato sistema di servizi sulla domiciliarità anziani che consenta di tendere verso l'universalità dell'accesso ai servizi sociali, da intendersi come principio di diversificazione contenutistica dell'offerta e di ampliamento dell'utenza seguita;

Ritenuto che tale macro obiettivo venga perseguito attraverso un percorso a fasi concordato con altri soggetti, in particolare con le Divisioni Territoriali e i Distretti Sociali, il Forum del Terzo Settore, le Organizzazioni Sindacali, il coordinamento Centri di Ascolto Vicariali, l'Azienda Sanitaria Locale n. 3 Genovese;

Dato atto che in questa ottica si inserisce, a pieno titolo, il collegamento del servizio di assistenza domiciliare anziani con:

- la sperimentazione regionale dell' "Assegno Servizi";
- l'Accordo di Programma Comune/INPDAP, per l'ampliamento di prestazioni di assistenza a favore dei pensionati dell'Istituto, e loro coniugi conviventi;
- l'avvio di una riflessione e progettazione, in sinergia con le Organizzazioni Sindacali, di un sistema di lungassistenza a domicilio dell'anziano (c.d. "Badantaggio"), con l'obiettivo di fare emergere situazioni di lavoro irregolare e di consentire una maggiore diversificazione dell'offerta di prestazioni, al fine di rispondere anche a situazioni in cui sono richiesti interventi non caratterizzati da elevato contenuto professionale, da rendere accessibili a costi meno elevati;

Considerata la necessità di introdurre progressivamente meccanismi di regolazione e regolamentazione del sistema di assistenza domiciliare per anziani quali l'accreditamento, l' ISEE, (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), la Carta dei Servizi domiciliari;

Valutato che l'applicazione dell'ISEE, per la determinazione delle modalità di compartecipazione al costo del servizio da parte dei cittadini, in base a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modificazioni, é lo strumento attraverso cui si tende a conseguire equità e universalità nell'offerta del servizio stesso, permettendo l'accesso alle prestazioni anche a coloro che non versino necessariamente in condizioni di disagio economico;

Preso atto del Protocollo d'intesa tra Assessore alla Città Solidale e Organizzazioni Sindacali siglato in data 12 gennaio 2004, con cui si concorda sull'applicazione dell'ISEE al servizio di assistenza domiciliare per anziani;

Premesso inoltre che:

- in particolare, nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. N. 109/98, come modificato dal d.lgs. N. 130/2000, che introduce l'ISEE, per la valutazione della situazione economica dei soggetti che chiedono prestazioni sociali agevolate, è prevista la facoltà per gli enti erogatori di individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate;

- con deliberazioni n. 1025 in data 3 agosto 2000 e n. 982 in data 30 agosto 2001, la Giunta Comunale ha fissato le linee di indirizzo per l'adozione di provvedimenti attuativi della normativa in esame per le diverse prestazioni sociali erogate dalla Civica Amministrazione, in cui sono esplicitati, fra l'altro:
- i criteri di massima per l'esercizio della facoltà attribuita agli enti erogatori, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. N. 109/98 e successive modificazioni,
- la tempistica e le modalità per l'introduzione graduale della normativa in esame alle prestazioni sociali erogate dal Comune di Genova;

Dato atto che, negli indirizzi stabiliti dalle citate deliberazioni di Giunta Comunale, si prevede, tra l'altro, di collegare l'attuazione del Decreto legislativo n. 109/98, e successive modificazioni, ad una revisione delle modalità di erogazione dei servizi e delle relative procedure di accesso, nello spirito dei principi della legge n. 328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Ritenuto pertanto di procedere all'applicazione dell'ISEE ai servizi domiciliari per anziani, sia a gestione diretta che in convenzione con il Terzo Settore, determinando soglie di accesso in modo tale che sia garantita una contribuzione equa al servizio da parte delle famiglie;

Preso atto che le tariffe orarie del servizio di assistenza domiciliare anziani sono attualmente quelle indicate nel capitolato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 46/2003 e confermate nella determinazione di assegnazione n.106/2003;

Preso atto che tali tariffe possono essere oggetto di aggiornamento secondo quanto stabilito dal regolamento sulla cooperazione sociale;

Ritenuto altresì, per ragioni di omogeneità di trattamento dei fruitori, di utilizzare per la determinazione della compartecipazione ai costi del servizio di assistenza domiciliare fornito tramite personale comunale, tariffe equivalenti a quelle riconosciute alle cooperative sociali assegnatarie del servizio;

Preso atto inoltre che il progetto sperimentale denominato "Assegno servizi", attivato dalla Regione Liguria, in relazione alle prestazioni di domiciliarità per anziani, utilizza l'ISEE, con fasce omogenee su tutto il territorio regionale, per determinare le condizioni di accesso gratuito o agevolato alle prestazioni;

Valutato di prevedere, quali criteri di individuazione delle soglie di esenzione e compartecipazione, criteri analoghi a quelli adottati per l' "Assegno Servizi" per il biennio 2002/2003 prevedendo, tuttavia, un articolazione maggiore delle soglie di compartecipazione rispetto a quelle attualmente utilizzate nell'ambito della citata sperimentazione ed individuando, per soglia, un importo massimo di spesa a carico dell'utente, secondo le modalità individuate nel citato accordo con le Organizzazioni Sindacali in data 12 gennaio 2004;

Ritenuto altresì, in considerazione di quanto indicato nelle citate deliberazioni di Giunta Comunale, contenenti indirizzi attuativi sull'ISEE, di prevedere criteri integrativi di selezione dei beneficiari, che consentano di valutare in maniera agevolata:

- il possesso, a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, della "prima casa", qualora costituisca di fatto l'unico o il principale bene patrimoniale del nucleo familiare;
- la situazione dell'anziano solo, senza conviventi e/o parenti tenuti all'obbligo alimentare, ai sensi dell'art. 433 c.c.;

Considerato, inoltre che la Giunta Comunale, in attuazione degli indirizzi del presente provvedimento, provvederà a:

a) individuare sperimentalmente, nel rispetto dei criteri di cui sopra, fasce ISEE e relative quote di compartecipazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. N. 267/2000;

b) prevedere, per soglia, un importo massimo di spesa a carico dell'utente, secondo le modalità individuate nel citato accordo con le Organizzazioni Sindacali in data 12 gennaio 2004;

c) stabilire, per gli anni successivi, le modalità per l'adeguamento automatico delle soglie ISEE per l'accesso al servizio e delle quote di compartecipazione a carico dell'utente, sulla base dell'indice ISTAT;

d) individuare parametri di fruizione del servizio, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- riconoscere la priorità di accesso alle persone in maggiore stato di bisogno;
- garantire l'utilizzo ottimale delle risorse dedicate;
- assicurare il recupero delle quote di compartecipazione dovute e non corrisposte, individuando idonee modalità;

e) rivedere e adeguare i contenuti della deliberazione di Consiglio Comunale n. 1300/1979, nel rispetto degli indirizzi di cui al precedente punto d) e garantendo il mantenimento del principio di collegialità di valutazione delle situazioni, nel rispetto delle diverse professionalità, al fine di renderlo compatibile con il nuovo sistema della domiciliarità, avviato con la citata deliberazione di C.C. N. 46/2003;

Ritenuto di prevedere l'attivazione del nuovo sistema di compartecipazione al costo del servizio entro 60 giorni dall'esecutività del provvedimento della Giunta Comunale;

Ritenuto di prevedere che tutti i casi in carico siano oggetto di valutazione da parte dei Distretti Sociali, assegnando al Dirigente competente la possibilità di derogare al versamento della quota dovuta dall'interessato, sulla base di una relazione dettagliata del Distretto Sociale;

Ritenuto altresì, in considerazione della portata innovativa e sperimentale della misura in discorso e della necessità di perseguire obiettivi di giustizia sostanziale ed equità nell'accesso e nella fruizione delle prestazioni, che la Giunta Comunale provvederà ad adottare eventuali interventi correttivi a fronte di criticità non prevedibili e verificate in fase attuativa, sulla base di una specifica attività di monitoraggio dell'applicazione della misura;

Ritenuto di escludere dall'applicazione del presente provvedimento eventuali progetti sperimentali, relativi all'assistenza domiciliare, attuati dal Comune in collaborazione con diversi soggetti istituzionali, rinviando per ognuno di essi a specifica regolamentazione;

Considerato:

- di prevedere che sia attuato, anche in più fasi, un piano di comunicazione alla cittadinanza e di gestione della relazione con il pubblico, per una opportuna conoscenza e comprensione da parte dei soggetti potenziali fruitori di prestazioni agevolate, delle innovazioni normative oggetto del presente provvedimento, nonché per garantire la semplificazione del percorso di accesso ai servizi,;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio competente, nonché il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta
P R O P O N E
al Consiglio Comunale

1) di stabilire l'introduzione della partecipazione al costo del servizio di assistenza domiciliare agli anziani, sia a gestione diretta che in convenzione con il terzo settore, mediante soglie di accesso che garantiscano una contribuzione equa al servizio da parte delle famiglie ed applicando, per l'individuazione dell'utenza avente titolo all'accesso agevolato, i criteri di cui al d. Lgs. N. 109/98 e successive modificazioni;

2) di prevedere, quali criteri di individuazione delle soglie di esenzione e compartecipazione, criteri analoghi a quelli adottati per l' "Assegno Servizi" per il biennio 2002/2003 prevedendo, tuttavia, un articolazione maggiore delle soglie di compartecipazione rispetto a quelle attualmente utilizzate nell'ambito della citata sperimentazione ed individuando, per soglia, un importo massimo di spesa a

carico dell'utente, secondo le modalità individuate nel citato accordo con le Organizzazioni Sindacali in data 12 gennaio 2004;

3) di stabilire che, per la determinazione della compartecipazione ai costi del servizio di assistenza domiciliare, fornito tramite personale comunale, siano applicate le tariffe riconosciute alle cooperative sociali assegnatarie del servizio;

4) di dare atto che la Giunta Comunale, in attuazione degli indirizzi del presente provvedimento, provvederà a:

a) individuare, sperimentalmente, nel rispetto dei criteri di cui sopra, fasce ISEE e relative quote di compartecipazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. N. 267/2000;

b) prevedere, per soglia, un importo massimo di spesa a carico dell'utente, secondo le modalità individuate nel citato accordo con le Organizzazioni Sindacali in data 12 gennaio 2004;

c) stabilire, per gli anni successivi, le modalità per l'adeguamento automatico delle soglie ISEE per l'accesso al servizio e delle quote di compartecipazione a carico dell'utente, sulla base dell'indice ISTAT;

d) individuare parametri di fruizione del servizio, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- riconoscere la priorità di accesso alle persone in maggiore stato di bisogno;
- garantire l'utilizzo ottimale delle risorse dedicate;
- assicurare il recupero delle quote di compartecipazione dovute e non corrisposte, individuando idonee modalità;

e) rivedere e adeguare i contenuti della deliberazione di Consiglio Comunale n. 1300/1979, nel rispetto degli indirizzi di cui al precedente punto d) e garantendo il mantenimento del principio di collegialità di valutazione delle situazioni, nel rispetto delle diverse professionalità, al fine di renderlo compatibile con il nuovo sistema della domiciliarità, avviato con la citata deliberazione di C.C. N. 46/2003;

5) di prevedere l'attivazione del nuovo sistema di compartecipazione al costo del servizio entro 60 giorni dall'esecutività del provvedimento della Giunta Comunale;

6) di prevedere che tutti i casi in carico siano oggetto di valutazione da parte dei Distretti Sociali, assegnando al Dirigente competente la possibilità di derogare al versamento della quota dovuta dall'interessato, sulla base di una relazione dettagliata del Distretto Sociale;

7) di dare atto che la Giunta Comunale provvederà ad adottare eventuali interventi correttivi a fronte di criticità non prevedibili e verificate in fase attuativa, sulla base di una specifica attività di monitoraggio dell'applicazione della misura;

8) di prevedere che sia attuato, anche in più fasi, un piano di comunicazione alla cittadinanza e di gestione della relazione con il pubblico;

9) di demandare a successivi provvedimenti gli adempimenti contabili necessari;

10) di escludere dall'applicazione del presente provvedimento eventuali progetti sperimentali, relativi all'assistenza domiciliare, attuati dal Comune in collaborazione con diversi soggetti istituzionali, rinviando per ognuno di essi a specifica regolamentazione;

11) di procedere nel percorso finalizzato alla creazione di un articolato sistema di servizi sulla domiciliarità anziani che consenta di tendere verso l'universalità dell'accesso ai servizi sociali, da intendersi come principio di diversificazione contenutistica dell'offerta e di ampliamento dell'utenza seguita, collegando l'impianto del servizio di assistenza domiciliare per anziani del Comune con:

- la sperimentazione regionale dell' "Assegno Servizi",
- l'Accordo di Programma Comune/INPDAP, per l'ampliamento di prestazioni di assistenza a favore dei pensionati dell'Istituto,
- l'avvio di una riflessione e progettazione di un sistema di lungassistenza a domicilio dell'anziano (c.d. "Badantaggio").

12) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo N. 267/2000, al fine di procedere con i successivi atti necessari per l'attuazione degli indirizzi in esame.

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Pericu, i consiglieri: Adorno, Barbieri, Basso, Biggi, Biggio, Burlando, Casagrande, Cosma, Dagnino, Delogu, Delpino, Farello, Frega, Gronda, Guastavino, Lavagetto, Lecce, Maggi, Morettini, Nacini, Pasero, Pilu, Porcile, Poselli, Tartarini, Tiezzi, Gustavino, Bernabò Brea, Cecconi, Costa, Della Bianca, Garbarino, Grillo, Murolo, Pizio, Pratolongo, Rosso, Vacalebre, Repetto, Menini, Magnani, in numero di 42.

La votazione, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Lecce, Nacini, Pizio, dà il seguente risultato:

Presenti in aula	n.	42	consiglieri
Votanti	n.	42	"
Voti favorevoli	n.	28	"
Voti contrari	n.	14	(Vacalebre; AN; FI; UDC; LIG. NUOVA)
Astenuti	n.	--	

Visto l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta.

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Pericu, i consiglieri: Adorno, Barbieri, Basso, Bianchi, Biggio, Burlando, Casagrande, Cosma, Dagnino, Delogu, Delpino, Farello, Frega, Gronda, Guastavino, Gustavino, Lavagetto, Lecce, Maggi, Morettini, Nacini, Pasero, Pilu, Porcile, Poselli, Tartarini, Tiezzi, Bernabò Brea, Cecconi, Costa, Della Bianca, Franco, Garbarino, Grillo, Magnani, Menini, Murolo, Pizio, Pratolongo, Repetto, Rosso, Vacalebre, in numero di 43.

La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in questione, mediante regolare votazione, fatta con l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Lecce, Nacini, Pizio, viene approvata con 28 voti favorevoli; 15 voti contrari (Vacalebre; AN; FI; LIG. NUOVA; UDC)

Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 8 agosto 2000 n. 267.

Il Presidente Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal 21/05/2004 ai sensi dell'art. 124 - comma 1- del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il giorno 01/06/2004

COMUNE DI GENOVA
Direzione Servizi alla Persona

E' parte integrante della seguente proposta di Deliberazione:

OGGETTO: **INDIRIZZI PER LA INTRODUZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI E PER L'ULTERIORE SVILUPPO DELLA RIPROGETTAZIONE DEL SISTEMA DOMICILIARITA' PER GLI ANZIANI, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 46/2003**

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Art. 49 - comma 1 - Decreto Legislativo 267/2000)

Si dichiara che lo schema di proposta di deliberazione in oggetto deve ritenersi regolare dal punto di vista tecnico.

Genova,

IL DIRIGENTE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARI
(Art. 153 - comma 5 - Decreto Legislativo 267/2000)

-

PARERE REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 49 comma 1 Decreto Legislativo 267/2000)

-

PARERE LEGITTIMITÀ' DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindacale n.247/97- 185/98)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Graziella De Nitto)

28 APR. 2004

Visto, esprimo parere favorevole sulla legittimità.

Genova, 28 APR. 2004

Il Segretario Generale

COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 17/06/2004

Presiede: Il Vice Sindaco - Alberto Ghio
Assiste: Il Segretario Generale - Alfredo Gracili

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Giuseppe Pericu	Sindaco	P
2	Alberto Ghio	V. Sindaco	P
3	Luca Borzani	Assessore	P
4	Anna Castellano	Assessore	P
5	Luca Dallorto	Assessore	P
6	Giovanni Facco	Assessore	P
7	Bruno Gabrielli	Assessore	P
8	Giorgio Guerello	Assessore	P
9	Luigi Liccardo	Assessore	P
10	Arcangelo Merella	Assessore	P
11	Claudio Montaldo	Assessore	P
12	Rosario Monteleone	Assessore	P
13	Roberta Morgano	Assessore	P
14	Valter Seggi	Assessore	A
15	Paolo Veardo	Assessore	P
16	Marta Vincenzi	Assessore	P

00529/2004 Attuazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 18 maggio 2004, avente ad oggetto: "Indirizzi per la introduzione della partecipazione al costo del servizio di assistenza domiciliare agli anziani e per l'ulteriore sviluppo della riprogettazione del sistema domiciliarità per gli anziani, di cui alla deliberazione C.C. N. 46/2003."

Su proposta del Sindaco Giuseppe Pericu e l'Assessore alla Città Solidale, Paolo Veardo;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 20 maggio 2003, con cui sono state individuate ed approvate le linee di riprogettazione del sistema domiciliarità per gli anziani ed è stato autorizzato l'affidamento dei servizi "Agenzia per la Domiciliarità" e "Assistenza Domiciliare" per il periodo 1° luglio 2003/30 giugno 2005;

Preso atto che, con il citato provvedimento, si riconosce l'esigenza di introdurre progressivamente meccanismi di regolazione e regolamentazione del sistema di assistenza domiciliare per anziani: quali l'accreditamento, l' ISEE, (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), la Carta dei Servizi domiciliari;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 18 maggio 2004, immediatamente eseguibile, con cui si sono stabiliti indirizzi per la introduzione della partecipazione al costo del servizio di assistenza domiciliare agli anziani e per l'ulteriore sviluppo della riprogettazione del sistema domiciliarità per gli anziani, di cui alla citata deliberazione C.C. N. 46/2003;

Preso atto che la deliberazione di cui al precedente capoverso prevede che la Giunta Comunale, in attuazione degli indirizzi espressi dal Consiglio, provveda a:

a) individuare sperimentalmente fasce ISEE e relative quote di compartecipazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000;

b) prevedere, per soglia, un importo massimo di spesa a carico dell'utente, secondo le modalità individuate nell'accordo con le Organizzazioni Sindacali in data 12 gennaio 2004;

c) stabilire, per gli anni successivi, le modalità per l'adeguamento automatico delle soglie ISEE per l'accesso al servizio e delle quote di compartecipazione a carico dell'utente, sulla base dell'indice ISTAT;

d) individuare parametri di fruizione del servizio, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- riconoscere la priorità di accesso alle persone in maggiore stato di bisogno;
- garantire l'utilizzo ottimale delle risorse dedicate;
- garantire il recupero delle quote di compartecipazione dovute e non corrisposte, individuando idonee modalità;

e) rivedere e adeguare i contenuti della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1300/1979, nel rispetto degli indirizzi di cui al precedente punto d) e garantendo il mantenimento del principio di collegialità di valutazione delle situazioni, nel rispetto delle diverse professionalità, al fine di renderlo compatibile con il nuovo sistema della domiciliarità, avviato con la citata deliberazione di C.C. n. 46/2003;

Valutato di dare attuazione agli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale attraverso le disposizioni contenute nel presente atto;

Ritenuto, in attuazione degli indirizzi del Consiglio Comunale:

- di determinare la capacità economica dell'utente, per la compartecipazione al costo degli interventi di Assistenza Domiciliare per Anziani, in applicazione dei criteri di cui al D. Lgs. 109/98 e successive modificazioni (ISEE), riferito al nucleo familiare, determinato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo medesimo;

- di definire le soglie ISEE e le relative quote di compartecipazione, come indicate nella seguente tabella, che contiene anche la quantificazione dell'importo massimo a carico dell'utente:

SOGLIE ISEE (comprensive di abbattimenti di cui al successivo capoverso)	Percentuale contributo a carico del Comune	Percentuale costo a carico dell'utente	Costo massimo a carico dell'utente
<= € 8300	100%	zero	zero
>€ 8300/<= €11500	90%	10%	€ 146 mensili
> €11500/<= € 13000	80%	20%	€ 292 mensili
>€ 13000/<= € 20000	65%	35%	€ 511 mensili
>€ 20000/<= € 25000	50%	50%	€ 730 mensili
> € 25000	20%	80%	€ 1168 mensili

- di applicare i seguenti criteri integrativi di selezione dei beneficiari, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D. Lgs. 109/98, come modificato dal D.Lgs. 130/2000:

- Abbattimento dell'ISEE di € 1000 in caso di situazione patrimoniale del nucleo costituita da possesso esclusivo della casa di abitazione e patrimonio residuo non superiore a € 7500
- Abbattimento dell'ISEE di € 500 in caso di servizio richiesto da anziano solo (senza conviventi e/o parenti ex art. 433 c.c.);

Ritenuto di aggiornare annualmente le soglie ISEE per l'accesso al servizio e la quota massima di compartecipazione a carico dell'utente, di cui alla tabella contenuta al presente atto, sulla base dell'indice ISTAT, in sintonia con l'aggiornamento tariffario annuale dei servizi di competenza della Direzione Servizi alla Persona;

Ritenuto inoltre di prevedere la possibilità di rivedere la tabella in esame, con provvedimento della Giunta Comunale, in caso di rilevanti modifiche delle tariffe del servizio;

Dato atto che tale ipotesi rientra nella previsione più generale, contenuta nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 72/2004, secondo la quale la Giunta Comunale provvederà ad adottare eventuali interventi correttivi, a fronte di criticità non prevedibili e verificate in fase attuativa;

Ritenuto di precisare che i destinatari degli interventi sono i soggetti elencati all'art. 10 del capitolato parte integrante della deliberazione C.C. n. 46/2003, residenti nel territorio del Comune di Genova;

Considerato di precisare altresì che la partecipazione ai costi si applica, secondo le modalità individuate di seguito, esclusivamente per gli interventi di assistenza domiciliare familiare e tutelare;

Dato atto altresì che agli interventi in esame si accede di norma, a domanda individuale e che la valutazione ai fini dell'erogazione delle prestazioni deve tener conto di diversi aspetti che concorrono alla definizione dello stato di bisogno delle persone:

- condizione sociale che ricomprende sia la situazione economica e patrimoniale, sia la situazione ambientale-relazionale
- condizione di autonomia della persona

Considerato che a parità di condizioni di autosufficienza e di situazione ambientale - relazionale ha priorità d'intervento chi presenta condizioni economiche e patrimoniali più sfavorevoli in quanto svantaggiato nel provvedere autonomamente al proprio fabbisogno;

Considerato che, qualora le risorse disponibili non rendano possibile soddisfare interamente la domanda di prestazioni domiciliari, il principio di universalità viene comunque perseguito garantendo a tutti le funzioni di orientamento e supporto;

Ritenuto di demandare alle Direzioni competenti il compito di riesaminare, a cadenza annuale, la situazione degli utenti in carico, ai fini della partecipazione ai costi, in collegamento con i tempi di scadenza della attestazione ISEE, stabilendo altresì che:

- nel caso che, in fase di revisione, non venga prodotta una nuova attestazione ISEE per la ridefinizione della contribuzione, si potrà applicare la contribuzione massima;
- in casi eccezionali di comprovata urgenza e gravità della situazione del beneficiario, il Dirigente del Settore Politiche Sociali, su motivata relazione del Distretto Sociale, controfirmata dal Dirigente di Divisione Territoriale, potrà derogare, con espressa motivazione, al versamento della quota dovuta dall'interessato, fatta salva la definizione di scadenza, non superiore a sei mesi, per la verifica della permanenza della situazione che ha determinato la decisione in deroga;

Considerato altresì di prevedere il pagamento a regolare scadenza della quota dovuta e la riscossione coattiva, qualora l'utente non corrisponda la quota a proprio carico, secondo le modalità già in atto per i servizi di Ristorazione Scolastica, Asili Nido e Centri Diurni per Anziani, salva la possibilità di deroga, come previsto al precedente capoverso;

Ritenuto ancora di stabilire la possibilità di inoltrare, al Dirigente di Divisione Territoriale competente, la richiesta di riesame della decisione, in merito all'applicazione della quota di compartecipazione al costo del servizio, entro 30 giorni dalla data della comunicazione della stessa, e che la relativa decisione del Dirigente competente, previa acquisizione del parere del Responsabile di Distretto, dovrà essere assunta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;

Considerato di sostenere l'introduzione dell'ISEE, dando mandato alla Direzione Servizi alla Persona di costituire un gruppo di lavoro integrato, composto da tecnici delle Direzioni Servizi alla Persona e Divisioni Territoriali e medici geriatri del Dipartimento Anziani della ASL 3 Genovese, per l'articolazione di parametri ambientali-relazionali e di autonomia, ai fini dell'accesso alle prestazioni domiciliari;

Valutato che i parametri tutti dovranno essere contenuti in una "scheda tecnica di valutazione" quale strumento in grado di garantire trasparenza e omogeneità di valutazione per l'accesso ai servizi;

Considerato inoltre necessario che tale scheda, eventualmente corredata da un documento tecnico di presentazione, dovrà essere predisposta entro il corrente anno 2004;

Considerato che il Consiglio Comunale ha previsto l'attivazione del nuovo sistema di compartecipazione entro sesanta giorni dall'esecutività del presente provvedimento;

Ritenuto necessario in considerazione del fatto che quest'anno Genova è stata individuata fra le città a maggiore rischio rispetto alla mortalità estiva delle persone anziane e che questo comporterà per i Distretti Sociali e le Direzioni competenti particolari oneri organizzativi di intervento, di prevedere l'attivazione del sistema di compartecipazione a far data dal 1/10/04, considerando il termine previsto dal Consiglio Comunale quale termine di carattere ordinatorio;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

Vista l'allegata relazione, ai sensi dell'art. 27 del vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che del presente provvedimento è stata data comunicazione alla competente Commissione Consiliare;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

D E L I B E R A

1) di dare applicazione alla deliberazione di Consiglio Comunale n 72 del 18 maggio 2004, con cui si sono stabiliti indirizzi per la introduzione della partecipazione al costo del servizio di assistenza domiciliare agli anziani e per

l'ulteriore sviluppo della riprogettazione del sistema domiciliarità per gli anziani, di cui alla citata deliberazione C.C. N. 46/2003;

2) di determinare la capacità economica dell'utente, per la compartecipazione al costo degli interventi di Assistenza Domiciliare per Anziani, in applicazione dei criteri di cui al D. Lgs. 109/98 e successive modificazioni (ISEE), riferito al nucleo familiare, determinato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo medesimo;

3) di definire le soglie ISEE e le relative quote di compartecipazione, come indicate nella seguente tabella, che contiene anche la quantificazione dell'importo massimo a carico dell'utente:

SOGLIE ISEE (comprensive di abbattimenti di cui al successivo capoverso)	Percentuale contributo a carico del Comune	Percentuale costo a carico dell'utente	Costo massimo a carico dell'utente
<= € 8300	100%	zero	zero
>€ 8300/<= €11500	90%	10%	€ 146 mensili
>€11500/<= € 13000	80%	20%	€ 292 mensili
>€ 13000/<= € 20000	65%	35%	€ 511 mensili
>€ 20000/<= € 25000	50%	50%	€ 730 mensili
> € 25000	20%	80%	€ 1168 mensili

4) di applicare i seguenti criteri integrativi di selezione dei beneficiari, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D. Lgs. 109/98, come modificato dal D.Lgs. 130/2000:

- Abbattimento dell'ISEE di € 1000 in caso di situazione patrimoniale del nucleo costituita da possesso esclusivo della casa di abitazione e patrimonio residuo non superiore a € 7500
- Abbattimento dell'ISEE di € 500 in caso di servizio richiesto da anziano solo (senza conviventi e/o parenti ex art. 433 c.c.);

5) di aggiornare annualmente le soglie ISEE per l'accesso al servizio e la quota massima di compartecipazione a carico dell'utente, di cui alla tabella contenuta al presente atto, sulla base dell'indice ISTAT, in sintonia con l'aggiornamento tariffario annuale dei servizi di competenza della Direzione Servizi alla Persona;

6) di prevedere la possibilità di rivedere la tabella in esame, con provvedimento della Giunta Comunale, in caso di significative modifiche delle tariffe del servizio, secondo quanto previsto dalla citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 72/2004;

7) di precisare che i destinatari degli interventi sono i soggetti elencati all'art. 10 del capitolato parte integrante della deliberazione C.C. n. 46/2003, residenti nel territorio del Comune di Genova;

8) di stabilire che la partecipazione ai costi si applica, secondo le modalità di cui al presente provvedimento, esclusivamente per gli interventi di assistenza domiciliare familiare e tutelare;

9) di dare atto che agli interventi in esame si accede di norma, a domanda individuale e che la valutazione ai fini dell'erogazione delle prestazioni deve tener conto di diversi aspetti che concorrono alla definizione dello stato di bisogno delle persone:

- condizione sociale che ricomprende sia la situazione economica e patrimoniale, sia la situazione ambientale-relazionale
- condizione di autonomia della persona

10) di indicare, a parità di condizioni di autosufficienza e di situazione ambientale - relazionale, priorità d'intervento a chi presenta condizioni economiche e patrimoniali più sfavorevoli in quanto svantaggiato nel provvedere autonomamente al proprio fabbisogno;

11) di dare atto che, qualora le risorse disponibili non rendano possibile soddisfare interamente la domanda di prestazioni domiciliari, il principio di universalità viene comunque perseguito garantendo a tutti le funzioni di orientamento e supporto;

12) di demandare alle Direzioni competenti il compito di riesaminare, a cadenza annuale, la situazione degli utenti in carico, ai fini della partecipazione ai costi, in collegamento con i tempi di scadenza della attestazione ISEE, stabilendo altresì che:

- nel caso che, in fase di revisione, non venga prodotta una nuova attestazione ISEE per la ridefinizione della contribuzione, si potrà applicare la contribuzione massima;
- in casi eccezionali di comprovata urgenza e gravità della situazione del beneficiario, il Dirigente del Settore Politiche Sociali, su motivata relazione dell'Assistente Sociale, vistata dal Responsabile di Distretto e controfirmata dal Dirigente di Divisione Territoriale, potrà derogare, con espressa motivazione, al versamento della quota dovuta dall'interessato, fatta salva la definizione di scadenza, non superiore a sei mesi, per la verifica della permanenza della situazione che ha determinato la decisione in deroga.

13) di prevedere il pagamento a regolare scadenza della quota dovuta e la riscossione coattiva, qualora l'utente non corrisponda la quota a proprio carico, secondo le modalità già in atto per i servizi di Ristorazione Scolastica, Asili Nido e Centri Diurni per Anziani, salva la possibilità di deroga, come previsto al precedente capoverso;

14) di stabilire la possibilità di inoltrare, al Dirigente di Divisione Territoriale competente, su richiesta di riesame della decisione, in merito all'applicazione della quota di contribuzione al costo del servizio, ai sensi del presente atto, entro 30 giorni dalla data della comunicazione, relativa all'indicazione della quota di contribuzione dovuta, e che la relativa decisione del Dirigente competente, previa acquisizione del parere del Responsabile di Distretto, dovrà essere assunta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;

15) di sostenere l'introduzione dell'ISEE, dando mandato alla Direzione Servizi alla Persona di costituire un gruppo di lavoro integrato, composto da tecnici delle Direzioni Servizi alla Persona e Divisioni Territoriali e medici geriatri del Dipartimento Anziani della ASL 3 Genovese, per l'articolazione di parametri ambientali-relazionali e di autosufficienza, ai fini dell'accesso alle prestazioni domiciliari, che formeranno, insieme con la situazione economica e patrimoniale, l'oggetto di una "scheda tecnica di valutazione" quale strumento in grado di garantire trasparenza e omogeneità di valutazione per l'accesso ai servizi, da predisporsi entro l'anno 2004;

16) di prevedere l'attivazione del sistema di compartecipazione a far data dal 1/10/04, considerando il termine previsto dal Consiglio Comunale quale termine di carattere ordinatorio;

17) di introitare i proventi relativi alle tariffe, di cui al presente provvedimento, ai pertinenti capitoli sotto elencati:
- centro di costo 3050 - capitolo 55712 "Concorsi, rimborsi, recuperi da altri soggetti"e di demandare ai competenti Uffici le procedure di accertamento delle entrate corrispondenti;

18) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Vice Sindaco — Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal 30/06/2004 ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del T.U. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione viene:
- Inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il giorno 12/07/2004

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE
SETTORE BILANCI E PROGRAMMAZIONE

RELAZIONE AI SENSI
ART. 27
REGOLAMENTO DI
CONTABILITA'

Direzione Servizi alla Persona - C.U. 119

Proposta n. 672 del 10.06.2004

Oggetto: Attuazione della deliberazione di Consiglio Comunale n.72 del 18/05/2004, avente ad oggetto: "Indirizzi per la introduzione della partecipazione al costo del servizio di assistenza domiciliare agli anziani e per l'ulteriore sviluppo della riprogettazione del sistema domiciliarità per gli anziani, di cui alla deliberazione C.C. n.46/2003".

Pervenuta dal Servizio Contabilità Generale il 14/06/2004

La presente proposta di deliberazione definisce le soglie ISEE e le relative quote di compartecipazione al costo degli interventi di assistenza domiciliare per anziani, in applicazione dei criteri di cui al D.Lgs.109/98 e successive modificazioni.

Come dichiarato dal Direttore del Servizio proponente tale proposta deliberativa non modifica le previsioni di entrata già comunicate per gli anni 2004/2006, pertanto, gli equilibri di bilancio risultano inalterati.

Genova, 14/06/2004

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Giovanna Santi)

NB/pl
Y:\art27\relazione_art27.doc

COMUNE DI GENOVA
Direzione Servizi alla Persona

E' parte integrante della seguente proposta di Deliberazione:

OGGETTO: Attuazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 18 maggio 2004, avente ad oggetto: "Indirizzi per la introduzione della partecipazione al costo del servizio di assistenza domiciliare agli anziani e per l'ulteriore sviluppo della riprogettazione del sistema domiciliarità per gli anziani, di cui alla deliberazione C.C. N. 46/2003.".

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Art. 49 comma 1D. Lgs. 267/2000)

Si dichiara che lo schema di proposta di deliberazione in oggetto deve ritenersi regolare dal punto di vista tecnico.

Genova,

Il Direttore
Divisioni Territoriali
(Dott.ssa Elisabetta Corda)

Il Direttore
Servizi alla Persona
(Dott.ssa Paola Cennelli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (ART. 153 comma 5 D. Lgs 267/2000

Il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria.

14/6/2004

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 comma 1 D. Lgs.267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 comma 1 T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

14/6/2004

PARERE LEGITTIMITÀ DEL SEGRETARIO GENERALE (Ordinanza Sindacale ~~n.247/97~~ 185/98)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Graziella De Nitto)

Visto: esprimo parere favorevole sulla legittimità

Genova, 16 GIU. 2004

Il Segretario Generale

16 GIU. 2004

COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 15/10/2009

Presiede: Il Vice Sindaco - Paolo Pissarello
Assiste: Il Segretario Generale - Maria Angela Danzì

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Marta Vincenzi	Sindaco	A
2	Paolo Pissarello	V. Sindaco	P
3	Stefano Anzalone	Assessore	P
4	Elisabetta Corda	Assessore	P
5	Simone Farello	Assessore	P
6	Mario Margini	Assessore	P
7	Francesco Miceli	Assessore	P
8	Giuseppina Montanari	Assessore	P
9	Roberta Papi	Assessore	P
10	Bruno Pastorino	Assessore	P
11	Andrea Ranieri	Assessore	A
12	Francesco Scidone	Assessore	P
13	Carlo Senesi	Assessore	P
14	Giovanni Vassallo	Assessore	P
15	Paolo Veardo	Assessore	P

00351/2009 ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, APPROVATI CON DELIBERAZIONE C.C. N. 72 DEL 18.05.2004, A PARTIRE DAL 1 NOVEMBRE 2009. APPLICAZIONE ISEE CONTINUO.

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali Roberta Papi;

Visti:

- gli artt. 58 e 61 dello Statuto del Comune di Genova;
- il decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali";
- gli artt. 4, 16 e 17 del decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001;

- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 9/12/2008 ed in particolare l'art. 22 commi 6 e 7 relativi alla competenza gestionale dei Dirigenti Responsabili dei Servizi Comunali;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.415 del 13 novembre 2008 "Indirizzi agli uffici e agli assessori per la predisposizione dei provvedimenti inerenti la disciplina generale e determinazione delle tariffe in materia di servizi da sottoporre all'approvazione degli organi competenti" che, tra l'altro, stabilisce la necessità di quantificare le quote di compartecipazione al costo dei singoli servizi in modo sostenibile, garantendo un livello di esenzione dalla compartecipazione per nuclei in particolare stato di disagio economico e prevedendo una gradualità di compartecipazione correlata alla definizione di fasce ISEE diversificate, tendendo per quanto possibile ad un sistema denominato "ISEE continuo";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 529 del 17 giugno 2004, di attuazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 18 maggio 2004, avente ad oggetto: "Indirizzi per l'introduzione della partecipazione al costo del servizio di assistenza domiciliare agli anziani e per l'ulteriore sviluppo della riprogettazione del sistema domiciliarità per gli anziani, di cui alla deliberazione C.C. n. 46/2003";

Visto il protocollo d'intesa tra l'Amministrazione Comunale e le Organizzazioni Sindacali Confederali e dei Pensionati CGIL – CISL – UIL in materia di applicazione ISEE per la determinazione della compartecipazione al costo del servizio di assistenza domiciliare anziani dal quale si evince che:

- l'attuale sistema tariffario basato su fasce di ISEE appare non del tutto equo, in particolare per gli utenti collocati ai limiti delle suddette fasce in quanto viene richiesta la stessa percentuale contributiva a persone con redditi sostanzialmente molto diversi tra loro;
- l'adozione del sistema denominato "ISEE continuo" permette maggiore proporzionalità nella determinazione della tariffa oraria, calcolata per ciascun utente moltiplicando il proprio ISEE per percentuali predefinite;

Valutato di stabilire le seguenti soglie di accesso:

- ISEE pari o inferiore a € 8.300,00: esenzione dalla compartecipazione al costo del servizio;
- ISEE superiore a € 37.000,00 o in caso di mancata presentazione della dichiarazione stessa: il costo del servizio è pagato interamente sulla base di quanto stabilito in sede di aggiudicazione di gara;

Valutato inoltre di abbattere di € 500,00 il valore ISEE certificato dall'interessato in caso di anziano che vive solo, tenuto conto della tipologia di utenza che usufruisce di questo servizio e delle maggiori difficoltà sostenute dalle persone che non dipongono di un aiuto all'interno del proprio nucleo familiare;

Preso atto della Determinazione Dirigenziale n.174 del 29/05/2009 di indizione della gara per il servizio di assistenza domiciliare anziani in cui si prevedono le seguenti tipologie di prestazioni:

- pulizia ed igiene ambientale;
- assistenza domiciliare familiare;
- assistenza domiciliare tutelare;

Ritenuto opportuno stabilire, per ciascuna delle tipologia di prestazione indicate, due diverse percentuali di incidenza del costo orario della prestazione sull'ISEE, per mantenere il principio di sostenibilità da parte delle famiglie appartenenti alle fasce deboli e precisamente:

Tipologia prestazione	**Percentuale di incidenza con ISEE tra 8.300,00 e 13.000,00**	**Percentuale di incidenza con ISEE tra 13.000,01 e 37.000,00**
pulizia ed igiene ambientale	0,017	0,036
assistenza domiciliare familiare	0,019	0,038
assistenza domiciliare tutelare	0,021	0,040

Valutato infine di fissare due importi massimi di compartecipazione alla spesa, in continuità con quanto applicato fino ad oggi ed a tutela delle persone che per la propria situazione di bisogno usufruiscono di un elevato numero di ore di assistenza domiciliare, come di seguito indicato:

ISEE	**Spesa massima mensile**
Tra 8.300,01 e 13.000,00	€ 120,00
Tra 13.000,01 e 37.000,00	€ 400,00

Ritenuto quindi di modificare il sistema tariffario del servizio di assistenza domiciliare anziani già definito dal provvedimento di Giunta n. 415 del 13/11/2008 citato, attraverso l'applicazione del sistema denominato "ISEE continuo" a partire dalle prestazioni rese dall'1/11/2009 in coincidenza con l'avvio del nuovo contratto di appalto;

Considerato inoltre di prevedere, per gli anni successivi, la possibilità dell'adeguamento in base all'ISTAT, delle soglie ISEE massima e minima;

Ritenuto altresì di procedere ad un attento monitoraggio dell'applicazione, ed eventualmente introdurre correttivi al sistema a fronte di criticità al momento non prevedibili ma verificate in fase attuativa, in considerazione della rilevante

portata innovativa indotta dall'applicazione del suddetto sistema, del carattere di sperimentalità e della necessità di garantire e perseguire gli obiettivi di equità sostanziale nella fruizione delle prestazioni e nella compartecipazione alla spesa;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità
DELIBERA

1) di modificare, in considerazione di quanto precedentemente esposto, il sistema tariffario del servizio di assistenza domiciliare anziani attraverso l'applicazione del sistema denominato "ISEE continuo" a partire dalle prestazioni rese a partire dall'1/11/2009 in coincidenza con l'avvio del nuovo contratto d'appalto;

2) di applicare le seguenti soglie di accesso:
   - ISEE pari o inferiore a € 8.300,00: esenzione dalla compartecipazione al costo del servizio;
   - ISEE superiore a € 37.000,00 o in caso di mancata presentazione della dichiarazione stessa: il costo del servizio è pagato interamente;

3) di abbattere l'ISEE certificato di € 500,00 in caso di anziano che vive solo, tenuto conto della tipologia di utenza che usufruisce di questo servizio e delle maggiori difficoltà sostenute dalle persone che non dipongono di un aiuto all'interno del proprio nucleo familiare;

4) di stabilire, per ciascuna delle tipologia di prestazione indicate, due diverse percentuali di incidenza del costo orario della prestazione sull'ISEE, per mantenere il principio di sostenibilità da parte delle famiglie appartenenti alle fasce deboli e precisamente:

Tipologia prestazione	**Percentuale di incidenza con ISEE tra 8.300,00 e 13.000,00**	**Percentuale di incidenza con ISEE tra 13.000,01 e 37.000,00**
pulizia ed igiene ambientale	0,017	0,036
assistenza domiciliare familiare	0,019	0,038
assistenza domiciliare tutelare	0,021	0,040

5) di fissare due importi massimi di compartecipazione alla spesa, in continuità con quanto applicato fino ad oggi ed a tutela delle persone che per la propria situazione di bisogno usufruiscono di un elevato numero di ore di assistenza domiciliare, come di seguito indicato:

ISEE	Spesa massima mensile
Tra 8.300,01 e 13.000,00	€ 120,00
Tra 13.000,01 e 37.000,00	€ 400,00

6) di prevedere, per gli anni successivi, la possibilità dell'adeguamento in base all'ISTAT, delle soglie ISEE massima e minima;

7) di procedere ad un attento monitoraggio dell'applicazione, ed eventualmente introdurre correttivi al sistema a fronte di criticità al momento non prevedibili ma verificate in fase attuativa, in considerazione della rilevante portata innovativa indotta dall'applicazione del suddetto sistema, del carattere di sperimentalità e della necessità di garantire e perseguire gli obiettivi di equità sostanziale nella fruizione delle prestazioni e nella compartecipazione alla spesa;

8) di introitare le contribuzioni per l'Assistenza Domiciliare Anziani al capitolo di entrata 55712 "Concorsi, rimborsi, recuperi da altri soggetti" - c.d.c. 3050.5.01;

9) di dare atto che le fasi della sequenza procedimentale per la concessione di riduzioni o esenzioni tariffarie e le modalità applicative delle tariffe restano disciplinate dalle deliberazioni di Giunta Comunale n. 529/2004, per quanto non modificato dal presente provvedimento;

10) di dare mandato all'Area Servizi Decentrati verso la Città Metropolitana – Direzione Politiche Sociali di curare l'applicazione della presente deliberazione sotto l'aspetto organizzativo e contabile, demandando al Direttore competente le procedure di accertamento delle entrate corrispondenti, contemporaneamente all'avvio delle procedure per la richiesta di pagamento agli utenti dei servizi;

11) di prendere atto che è stata redatta la relazione prevista dall'art. 25 del vigente Regolamento di Contabilità, parte integrante del presente provvedimento.

Il Vice Sindaco

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal 27 OTT. 2009 ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del T.U. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione viene:
- Inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il giorno - 7 NOV 2009

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE
SETTORE BILANCI E PROGRAMMAZIONE

RELAZIONE AI SENSI
ART. 25
REGOLAMENTO DI
CONTABILITA'

Direzione Politiche Sociali – C. U. 147

Proposta n. 406 del 08/09/2009

Attuazione degli indirizzi per il servizio di assistenza domiciliare anziani, approvati con deliberazione C.C. n. 72 del 18.05.2004, a partire dal 1 novembre 2009. Applicazione ISEE continuo.

Pervenuta dal Settore Contabilità Generale il 05/10/2009

La proposta in esame prevede la modifica del sistema tariffario per il servizio assistenza domiciliare anziani al fine di rendere più equa la partecipazione alla spesa a carico degli utenti.

Come dichiarato dal Responsabile del Servizio proponente tale proposta deliberativa non modifica le previsioni di entrata già comunicate per gli anni 2009/2011, pertanto, gli equilibri di bilancio risultano invariati.

Genova, 05/10/2009

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Stefania Villa)

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 25 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

Direzione POLITICHE SOCIALI Codice 147

Proposta di deliebrazione n. [ ] del [ ] O.D.E. n. [ ]

Modifica aliquote/tariffe approvate con provvedimento tipo B n. 529 del 2004

Nuova aliquota/tariffa [ ]

Oggetto ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, APPROVATI CON DELIBERAZIONE C.C. N. 72 DEL 18.05.2004, A PARTIRE DAL 1 NOVEMBRE 2009. APPLICAZIONE ISEE CONTINUO

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI [ ] NO [X]

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova Previsione	Differenza + / -

b) Sono già state comunicate alla Direzione Risorse Finanziarie le previsioni di entrata per la predisposizione dei nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI [ ] NO [X]

c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI [ ] NO [X]

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova Previsione	Differenza + / -

d) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di uscita iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI ☐ NO ☒

Criteri di aggiornamento delle aliquote/tariffe:

RENDERE PIU' EQUA LA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DI ASSISTENZA DOMICILIARE A CARICO DEGLI UTENTI.

Altre osservazioni:

Il Direttore

Genova,

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

E' parte integrante della proposta di Deliberazione n. 406/2009 cod. uff. 147

OGGETTO: ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, APPROVATI CON DELIBERAZIONE C.C. N. 72 DEL 18.05.2004, A PARTIRE DAL 1 NOVEMBRE 2009. APPLICAZIONE ISEE CONTINUO

PARERE TECNICO (Art . 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere tecnico favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
Data

IL RESPONSABILE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 C. 5 D.Lgs. 267/2000)

Data

NON NECESSITA

- 5 OTT. 2009

IL DIRETTORE RISORSE FINANZIARIE

IL DIRETTORE
(Dott.ssa GIOVANNA SANTI)

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art . 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000)

Data

FAVOREVOLE

- 5 OTT. 2009

IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dr. STEFANIA VILLA

PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE
(Provvedimento Sindaco 300/2007)

IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Angela DANZI

Visto, esprimo parere favorevole sulla legittimità.

Genova, - 9 OTT 2009

Il Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
(Avv. Edda Odone)

COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 16/01/2014

Presiede: Il Sindaco Doria Marco
Assiste: Il Segretario Generale Mileti Pietro Paolo

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Doria Marco	Sindaco	P
2	Bernini Stefano	ViceSindaco	P
3	Boero Pino	Assessore	P
4	Crivello Giovanni Antonio	Assessore	P
5	Dagnino Anna Maria	Assessore	P
6	Fiorini Elena	Assessore	P
7	Fracassi Emanuela	Assessore	P
8	Garotta Valeria	Assessore	A
9	Lanzone Isabella	Assessore	P
10	Miceli Francesco	Assessore	A
11	Oddone Francesco	Assessore	P
12	Sibilla Carla	Assessore	P

DGC-2014-4 ADEGUAMENTO E CONFERMA PER L'ANNO 2014 DELLE TARIFFE PER I SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI DI PERTINENZA DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

Documento Firmato Digitalmente

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Socio Sanitarie e della Casa, Emanuela Fracassi;

Visti:

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 88 del 09/12/2008;
- gli art. 4 - 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
- la Deliberazione C. C. n. 56 del 1 Agosto 2013 "Documenti Previsionali programmatici 2013 – 2015;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 12/09/2013, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2013;

Viste le deliberazioni assunte con riferimento alle tariffe dei servizi sociali e sociosanitari per l'anno 2013 e in particolare la DGC n.318/2012 ad oggetto "Adeguamento e conferma per l'anno 2013 delle tariffe per i servizi sociali e sociosanitari di pertinenza della Direzione Politiche Sociali";

Valutato di confermare per l'anno 2014, in considerazione della particolare tipologia di utenza in condizione di forte disagio economico e fragilità sociale, le seguenti tariffe:

- contribuzione al costo del servizio da parte degli utenti, da erogare direttamente all'Ente gestore per i servizi Alloggi sociali per madre/bambino, soggiorni estivi per disabili e Comunità Alloggio per disabili, di cui all'**allegato A**;
- contribuzione al costo del servizio da parte degli ospiti anziani e disabili per il servizio di "Alloggio Protetto" e "Residenza Servita", di cui all'**allegato B**;
- contribuzione al costo per gli Alloggi sociali finalizzati a percorsi di autonomia delle fasce fragili e per le Residenze Servite per adulti o nuclei familiari di cui all'**allegato C**;

Ritenuto opportuno confermare per le medesime motivazioni, di cui al comma precedente, il sistema di contribuzione al costo del servizio di assistenza domiciliare per anziani previsto dalla DGC n. 351/2009 in ordine a:

- soglie di accesso al servizio (esenzione per ISEE pari o inferiore a € 8.300 e costo del servizio pagato interamente per ISEE superiore a € 37.000 o per mancata presentazione dello stesso);
- percentuali di incidenza del costo orario della prestazione sull'ISEE;
- importi massimi di compartecipazione mensile dell'utente al costo del servizio (tra € 8.300, 01 e € 13.000 = € 120 e tra € 13.001 e € 37.000 = € 400);

Considerato, per quanto riguarda il Civico Diurno ubicato in Largo Pertini 18, che:

- l'utenza appartiene ormai quasi completamente all'area delle persone senza dimora o in condizioni di grave disagio socio-economico, e quindi non in grado di sostenere una tariffa elevata per la fornitura dei servizi forniti;
- le verifiche effettuate presso le città di Milano e Torino per servizi analoghi a quelli forniti dal Civico Diurno danno atto di tariffe più contenute di quelle della nostra città (per una doccia giorni feriali € 1,78 - sabato € 2,79, a fronte della nostra tariffa 2013 di 5,00 €), proprio in ragione della natura di servizio essenziale a garantire la soddisfazione dei bisogni primari da parte di una fascia di popolazione particolarmente disagiata;

- per ragioni di sanità pubblica e per consentire la soddisfazione dei bisogni primari, deve essere favorito l'accesso al servizio per le persone di cui al paragrafo precedente anche attraverso l'adeguamento delle tariffe di cui all'**allegato D**;
- si conferma che la totale esenzione sarà comunque concessa esclusivamente su specifica segnalazione della rete dei servizi per la grave marginalità e delle associazioni per persone senza dimora, e per un numero massimo di servizi all'anno, in modo da garantire effettivamente l'accesso alle persone in condizioni di estremo disagio;
- i servizi di toeletta (rasatura/taglio capelli), la fornitura di shampoo e sapone non sono più disponibili presso il Civico Diurno e quindi le relative tariffe non vengono confermate;

Verificata la necessità di procedere all'aumento delle tariffe per il servizio di pernottamento e mensa per marittimi (Ex ENAGM) applicando l'indice ISTAT nella misura del +0,8 % (variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie degli operai e impiegati nel periodo settembre 2012 – settembre 2013) aggiornando le stesse come dettagliato nell' **allegato E** e, al fine di semplificare le procedure di cassa, arrotondandole ai 10 centesimi;

Verificata inoltre la necessità di adeguare, per l'anno 2014, le tariffe di cui alla DGC n.276 del 22/09/2011 ad oggetto "Aggiornamento delle quote di contribuzione al costo del servizio di trasporto ed accompagnamento ai fini lavorativi e riabilitativi di persone disabili" alle nuove tariffe approvate con DCC n. 18/2013 "Revisione del sistema tariffario del servizio di trasporto pubblico locale gestito da AMT Spa" aggiornando le stesse come dettagliato nell' **allegato F** e, al fine di semplificare le procedure di cassa, arrotondandole ai 10 centesimi;

Valutato inoltre necessario aggiornare le soglie ISEE di accesso alle attività dei Laboratori Educativi Territoriali e dei Centri Diurni per Anziani aumentandole nella misura dell'indice ISTAT di cui al precedente paragrafo (**allegato G**);

Ritenuto inoltre di confermare per i Laboratori Educativi Territoriali:

a) i criteri di selezione dei beneficiari dando priorità, nell'utilizzo del budget assegnato, ai minori seguiti dai Servizi Sociali comunali o, comunque, alle famiglie sulla base della valutazione socio-economica da parte dell'operatore sociale;
b) l'esenzione dal pagamento del servizio per minori inseriti in un nucleo in affidamento familiare o affidati al Comune di Genova o inseriti in strutture residenziali a totale carico del Comune e/o per minori nomadi;
c) i criteri di abbattimento dell'ISEE di seguito indicati:

- abbattimento dell'ISEE di Euro 850,00 ai fini della determinazione della tariffa da applicare, per ogni ulteriore minore presente nel nucleo e iscritto alle attività LET;
- abbattimento dell'ISEE di Euro 775,00 ai fini della determinazione della tariffa da applicare, in caso di presenza di uno o più portatori di handicap nel nucleo familiare;
- abbattimento dell'ISEE di Euro 260,00, ai fini della determinazione della tariffa da applicare, in caso di proprietà esclusiva della "prima casa" e di patrimonio residuo di valore complessivamente non superiore a Euro 10.330,00;
- abbattimento sull'ISEE di Euro 1.500,00 a partire dal quarto figlio iscritto ai servizi in oggetto;

d) abbattimento del 20% della tariffa spettante per ISEE superiore alla soglia massima, anche dopo il già previsto abbattimento per il numero di minori iscritti, per il minore dei fratelli di nuclei familiari con tre o più minori iscritti alle attività LET;

Dato atto di demandare ad eventuali successivi provvedimenti l'adeguamento della contribuzione al costo dei servizi a seguito dell'entrata in vigore e dell'attuazione del DPCM del 3/12/2013 relativo alla nuova normativa nazionale in materia di ISEE;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità
D E L I B E R A

per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:

1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, alla definizione delle tariffe dei servizi sociali e sociosanitari di pertinenza della Direzione Politiche Sociali a partire da gennaio 2014, attraverso la conferma e l'adeguamento delle tariffe attuali, secondo quanto dettagliato nei punti successivi e negli allegati da A a G, parte integrante del presente provvedimento;

2. di confermare per l'anno 2014 le seguenti tariffe:

a) contribuzione al costo del servizio da parte degli utenti, da erogare direttamente all'Ente gestore per i servizi Alloggi sociali per madre/bambino, soggiorni estivi per disabili e Comunità Alloggio per disabili, (**Allegato A**):
b) contribuzione al costo del servizio da parte degli ospiti anziani e disabili per il servizio di "Alloggio Protetto" e "Residenza Servita", (**Allegato B**);
c) contribuzione al costo per gli Alloggi sociali finalizzati a percorsi di autonomia delle fasce fragili e per le Residenze Servite per adulti o nuclei familiari (**Allegato C**);

3. di confermare il sistema di contribuzione al costo del servizio di assistenza domiciliare per anziani previsto dalla DGC n. 351/2009 in ordine a:

- soglie di accesso al servizio (esenzione per ISEE pari o inferiore a € 8.300 e costo del servizio pagato interamente per ISEE superiore a € 37.000 o per mancata presentazione dello stesso);
- percentuali di incidenza del costo orario della prestazione sull'ISEE
- importi massimi di compartecipazione mensile dell'utente al costo del servizio (tra € 8.300, 01 e € 13.000 = € 120 e tra € 13.001 e € 37.000 = € 400)

4. di adeguare le tariffe per la contribuzione al costo dei servizi forniti dal Civico Diurno De Ferrari ubicato in Largo Pertini 18 per uniformarle a quelle di altre grandi città e garantire un effettivo accesso a tale servizio per persone in situazione marginale, **(Allegato D**);

5. di confermare che la totale esenzione per il Civico Diurno sarà comunque concessa esclusivamente su specifica segnalazione della rete dei servizi per la grave marginalità e delle associazioni

per persone senza dimora, e per un numero massimo di servizi all'anno, in modo da garantire effettivamente l'accesso alle persone in condizioni di estremo disagio;

6. di dare atto che i servizi di toeletta (rasatura/taglio capelli), la fornitura di shampoo e sapone non sono più disponibili presso il Civico Diurno e quindi le relative tariffe non vengono confermate;

7. di adeguare le tariffe del servizio di trasporto ed accompagnamento ai fini lavorativi e riabilitativi di persone disabili alle nuove tariffe approvate con DCC n. 18/2013 "Revisione del sistema tariffario del servizio di trasporto pubblico locale gestito da AMT Spa" aggiornando le stesse come dettagliato nell'**Allegato F** e, al fine di semplificare le procedure di cassa, arrotondandole ai 10 centesimi;

8. di procedere, applicando l'indice ISTAT nella misura del 0,8% (per l'anno 2014 la variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie degli operai e impiegati nel periodo settembre 2012 – settembre 2013), all'adeguamento;

- delle tariffe per il servizio di pernottamento e mensa per marittimi (Ex ENAGM) aggiornando le stesse come dettagliato nell' **Allegato E**, arrotondandole ai 10 centesimi per semplificare le procedure di cassa;
- delle soglie ISEE di accesso alle attività dei Laboratori Educativi Territoriali e dei Centri Diurni per Anziani modificandole come specificato nell' **Allegato G**;

9. di confermare per i Laboratori Educativi Territoriali:

a) i criteri di selezione dei beneficiari dando priorità, nell'utilizzo del budget assegnato, ai minori seguiti dai Servizi Sociali comunali o, comunque, alle famiglie sulla base della valutazione socio-economica da parte dell'operatore sociale;
b) l'esenzione dal pagamento del servizio per minori inseriti in un nucleo in affidamento familiare o affidati al Comune di Genova o inseriti in strutture residenziali a totale carico del Comune e/o per minori nomadi;
c) i criteri di abbattimento dell'ISEE di seguito indicati:

- abbattimento dell'ISEE di Euro 850,00 ai fini della determinazione della tariffa da applicare, per ogni ulteriore minore presente nel nucleo e iscritto alle attività LET;
- abbattimento dell'ISEE di Euro 775,00 ai fini della determinazione della tariffa da applicare, in caso di presenza di uno o più portatori di handicap nel nucleo familiare;
- abbattimento dell'ISEE di Euro 260,00, ai fini della determinazione della tariffa da applicare, in caso di proprietà esclusiva della "prima casa" e di patrimonio residuo di valore complessivamente non superiore a Euro 10.330,00;
- abbattimento sull'ISEE di Euro 1.500,00 a partire dal quarto figlio iscritto ai servizi in oggetto;

d) l'abbattimento del 20% della tariffa spettante per ISEE superiore alla soglia massima, anche dopo il già previsto abbattimento per il numero di minori iscritti, per il minore dei fratelli di nuclei familiari con tre o più minori iscritti alle attività LET;

10. di demandare ad eventuali successivi provvedimenti l'adeguamento della contribuzione al costo dei servizi a seguito dell'entrata in vigore e dell'attuazione del DPCM del 3/12/2013 relativo alla nuova normativa nazionale in materia di ISEE;

11. di dare mandato Direzione Politiche Sociali per l'applicazione della presente deliberazione sotto l'aspetto organizzativo e contabile, demandando ai competenti Uffici la cura delle procedure di

accertamento delle entrate corrispondenti, e delle procedure per la richiesta di pagamento agli utenti dei servizi;

12. di dare atto che i prestatori di servizi a pagamento possono applicare commissioni e/o corrispettivi per il servizio effettuato;

13. di prendere atto che è stata redatta la relazione prevista dall'art. 25 del vigente Regolamento di Contabilità, parte integrante del presente provvedimento.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T.U. D.Lgs. 18 agosto 200 n. 267

Il Sindaco	Il Segretario Generale
Marco Doria	Pietro Paolo Mileti

COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 147 0 0	**Proposta di Deliberazione N. 2013-DL-494 DEL 24/12/2013**

OGGETTO: ADEGUAMENTO E CONFERMA PER L'ANNO 2014 DELLE TARIFFE PER I SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI DI PERTINENZA DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D
Allegato E
Allegato F
Allegato G

Il Dirigente
[Dott.ssa Maria Maimone]

Documento Firmato Digitalmente

Allegato A		
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	**TARIFFA**	**MODALITA'**
Alloggi sociali con supporto educativo nuclei genitore bambino	€100,00 mensili	Pagamento diretto all'Ente Gestore
soggiorni estivi di sollievo disabili gravi e medio gravi	€ 150,00 a turno (12 gg. per turno)	Pagamento diretto all'Ente Gestore
Comunità alloggio casa famiglia Rosanna Benzi per Disabili psichici medio-lievi	€ 600,00 mensile se l'inserimento è residenziale definitivo	Pagamento diretto all'Ente Gestore
	€ 25,00 giornaliere se l'inserimento è residenziale temporaneo	

Allegato B		
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	**TARIFFA**	**MODALITA'**
Alloggio Protetto per anziani e disabili	€ 170 mensile	Pagamento diretto all'Ente Gestore per acquisto generi alimentari e di prima necessità
	€ 110,00 massimo mensile	Pagamento alla C.A.
Residenza Servita per anziani e disabili	€ 170,00 mensile	Trattenute dall'ospite che si fa carico direttamente dell'acquisto dei generi alimentari
	€ 110,00 massimo mensile	Pagamento alla C.A.

Allegato C		
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	**TARIFFA**	**MODALITA'**
Alloggi sociali finalizzati a percorsi di autonomia delle fasce fragili (per singoli o nuclei)	€ 70,00 mensili	Pagamento alla C.A.
Residenze Servite per adulti o nuclei familiari	€ 110,00 mensili	Pagamento alla C.A.

Allegato D

DIURNO DE FERRARI - Servizio bagni d'acqua dolce e diurni

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	TARIFFA (esclusa IVA al 22%	IVA al 22%	TARIFFA (comprensiva di IVA al 22%)	MODALITA'
Bagno in vasca con biancheria	€ 5,33	€ 1,17	€ 6,50	Pagamento alla C.A.
Bagno in vasca senza biancheria	€ 4,92	€ 1,08	€ 6,00	Pagamento alla C.A.
Doccia con biancheria	€ 2,05	€ 0,45	€ 2,50	Pagamento alla C.A.
Doccia senza biancheria	€ 1,64	€ 0,36	€ 2,00	Pagamento alla C.A.
Supplemento biancheria – telo bagno	€ 0,41	€ 0,09	€ 0,50	Pagamento alla C.A.
Gabinetto	€ 0,82	€ 0,18	€ 1,00	Pagamento alla C.A.
Orinatoio	€ 0,41	€ 0,09	€ 0,50	Pagamento alla C.A.
Asciugacapelli	€ 0,82	€ 0,18	€ 1,00	Pagamento alla C.A.

ESENZIONI DAL PAGAMENTO DELLA TARIFFA:

Fruitori muniti di tessera rilasciata dalla Civica Amministrazione per un massimo di 60 docce all'anno per gli utenti seguiti dai Servizi e dalle Associazioni operanti nel settore della grave emarginazione che hanno sottoscritto apposito accordo di collaborazione con il Comune di Genova - Direzione Politiche Sociali.

Allegato E					
Servizio di pernottamento e mensa per marittimi (Ex ENAGM)					
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	**TARIFFA (esclusa IVA al 22%**	**IVA al 22%**	**TARIFFA (comprensiva di IVA al 22%)**	**TARIFFA ARROTONDATA (comprensiva di IVA al 22%)**	**MODALITA'**
Pernottamento in struttura alberghiere convenzionate Camera 2 posti	€ 8,16	€ 1,80	€ 9,96	€ 10,00	Pagamento alla C.A.
Pernottamento in struttura alberghiere convenzionate Camera singola	€ 11,09	€ 2,44	€ 13,53	€ 13,50	Pagamento alla C.A.
Servizio mensa presso trattorie convenzionate	€ 4,42	€ 0,97	€ 5,39	€ 5,40	Pagamento alla C.A.

Allegato F			
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	**TARIFFA AMT (DCC 18/2013)**	**TARIFFA**	**MODALITA'**
trasporto lavorativo (definitivo e temporaneo)	€ 365,00	rate mensili di € 30,40 per un totale annuale di € 364,80	Pagamento alla C.A.
trasporto riabilitativo o in addestramento lavorativo, borsa lavoro e ILSA, finalizzato all'inserimento lavorativo di disabile non ancora produttore di reddito (definitivo e temporaneo)	€ 155,00	rate mensili di € 12,90 per un totale annuale di € 154,80	Pagamento alla C.A.
trasporto lavorativo e trasporto riabilitativo (utente che usufruisce delle due tipologie di trasporti contribuisce per entrambi i servizi)		rate mensili di € 43,30 per un totale annuale di € 519,60	Pagamento alla C.A.

Allegato G

CENTRI DIURNI

	FASCIA di riferimento ISEE	Percentuale costo quota sociale a carico del Comune	Percentuale costo quota sociale a carico dell'utente	Quota trasporto a carico del Comune	Quota trasporto a carico dell'utente
Esenzione	inferiore a € 9.026,68	100%	zero	€ 5,00	€ 2,00
Quota ridotta	da € 9.026,68 a € 11.419,3	50%	50%	€ 3,50	€ 3,50
Quota ridotta	da € 11.419,3 a € 14.138,18	20%	80%	€ 2,00	€ 5,00
Quota ordinaria	oltre a € 14.138,18o per chi non presenta ISEE	zero	100%	zero	€ 7,00

LABORATORI EDUCATIVO TERRITORIALI

	FASCIA di riferimento ISEE	Percentuale costo quota sociale a carico del Comune	Percentuale costo quota sociale a carico dell'utente
Esenzione	inferiore a € 5.840,02	100%	0%
Quota ridotta	da € 5.840,02 a € 11.026,38	89,40%	10,60%
Quota ridotta	da € 11.026,38 a € 15.566,44	73,60%	26,40%
Quota ridotta	da € 15.566,44 a € 19.133,36	43,20%	56,80%
Quota Ordinaria	oltre a € 19.133,36o per chi non presenta ISEE	zero	100%

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 147 0 0 N. 2013-DL-494 DEL 24/12/2013 AD OGGETTO: ADEGUAMENTO E CONFERMA PER L'ANNO 2014 DELLE TARIFFE PER I SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI DI PERTINENZA DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

09/01/2014

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Maria Maimone]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

Modello per proposte di deliberazione relative a tariffe

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 25 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 147 0 0	**DIREZIONE POLITICHE SOCIALI**
Proposta di Deliberazione N. 2013-DL-494 DEL 24/12/2013	
Modifica aliquote/tariffe approvate con provvedimento tipo n. del Nuova aliquota/tariffa	

OGGETTO: ADEGUAMENTO E CONFERMA PER L'ANNO 2014 DELLE TARIFFE PER I SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI DI PERTINENZA DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI [ ] NO [x]

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

b) Sono già state comunicate alla Direzione Risorse Finanziarie le previsioni di entrata per la predisposizione dei nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI [x] NO [ ]

Documento Firmato Digitalmente

c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI [ ] NO [X]

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

d) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di uscita iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI [ ] NO [X]

Criteri di aggiornamento delle aliquote/tariffe:

Genova, 09__ / 01__ /_2014___

Il Dirigente
[Dott.ssa Maria Maimone]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 147 0 0 N. 2013-DL-494 DEL 24/12/2013 AD OGGETTO: ADEGUAMENTO E CONFERMA PER L'ANNO 2014 DELLE TARIFFE PER I SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI DI PERTINENZA DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

09/01/2014

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 147 0 0 N. 2013-DL-494 DEL 24/12/2013 AD OGGETTO: ADEGUAMENTO E CONFERMA PER L'ANNO 2014 DELLE TARIFFE PER I SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI DI PERTINENZA DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Non necessita.

09/01/2014

Il Direttore di Ragioneria
[Dott. Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 147 0 0 N. 2013-DL-494 DEL 24/12/2013 AD OGGETTO: ADEGUAMENTO E CONFERMA PER L'ANNO 2014 DELLE TARIFFE PER I SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI DI PERTINENZA DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE **(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)**
Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

15/01/2014

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

Delibera Di Giunta – DGC-2014-4 del 16/01/2014
ADEGUAMENTO E CONFERMA PER L'ANNO 2014 DELLE TARIFFE PER I SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI DI PERTINENZA DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

In pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal 21/01/2014 al 05/02/2014 ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione inviata ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, il giorno 01/02/2014

Genova, 14 febbraio 2014

Il Segretario Generale
Dr. Pietro Paolo Mileti

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 17/06/2004

Presiede: Il Sindaco - Giuseppe Pericu
Assiste: Il Segretario Generale - Alfredo Gracili

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Giuseppe Pericu	Sindaco	P
2	Alberto Ghio	V. Sindaco	P
3	Luca Borzani	Assessore	P
4	Anna Castellano	Assessore	P
5	Luca Dall'orto	Assessore	P
6	Giovanni Facco	Assessore	P
7	Bruno Gabrielli	Assessore	P
8	Giorgio Guerello	Assessore	P
9	Luigi Liccardo	Assessore	P
10	Arcangelo Morella	Assessore	P
11	Claudio Montaldo	Assessore	P
12	Rosario Monteleone	Assessore	P
13	Roberta Morgano	Assessore	P
14	Valter Seggi	Assessore	A
15	Paolo Leardo	Assessore	P
16	Marta Vincenti	Assessore	P

00533/2004 ATTUAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA REGIONALE N. 1195 DEL 03.10.2003 E N. 506 DEL 21.05.2004 RELATIVA AI REQUISITI STRUTTURALI, FUNZIONALI E DI PERSONALE PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DIURNI

Su proposta dell'Assessore alla Città Solidale Paolo Veardo

Vista la deliberazione G.R. n. 1195 del 3/10/2003 " Approvazione degli indirizzi su requisiti strutturali, funzionali e di personale per l'autorizzazione al funzionamento del Centri Diurni per Anziani", successivamente modificata dalla deliberazione G.R. n. 506 del 21 maggio 2004;

Preso atto che dette deliberazioni:

- dispongono un nuovo riparto delle tariffe (quota sociale e quota sanitaria) fra ASL e utente/Comune in un'ottica di compartecipazione per un servizio integrato che vede concorrere i due comparti sanitario e sociale;
- introducono due tipologie di centri diurni con diverse caratteristiche strutturali e organizzative rivolti a differenti tipologie di utenza e denominati centri di 1° livello e di 2° livello;
- prevedono la necessità di regolamentare la prima applicazione dei requisiti strutturali e funzionali con un regime transitorio non superiore ad un biennio che consenta ai centri diurni già funzionanti e che risultino carenti in tutto o in parte dei requisiti stabiliti l'adeguamento agli stessi;

Vista la nota della Regione Liguria prot. N 182483/2871 del 10 dicembre 2003 con la quale sono state fornite ulteriori indicazioni in merito all'applicazione degli indirizzi espressi dalla Giunta Regionale, sia per quanto attiene al funzionamento dei centri sia per quanto attiene le modalità di trasporto degli utenti;

Preso atto che
- gli indirizzi regionali prevedono che "il trasporto non è compreso nei livelli essenziali di assistenza socio-sanitari; deve essere garantito dal centro diurno ed è a carico dell'utente e/o del Comune in relazione alle condizioni di reddito, secondo l'applicazione dell'ISEE";
- la nota regionale specifica che è previsto "un periodo transitorio di sei mesi nel corso del quale dovranno intercorrere accordi tra il Comune, l'ASL e i gestori dei centri diurni sia per l'organizzazione del trasporto da parte del gestore che per una gradualità di pagamento delle tariffe da parte dell'utente nei casi in cui attualmente vengano sostenute interamente dall'ASL o dal Comune indipendentemente dalle condizioni di reddito.";

Considerato che il Comune aveva già provveduto a regolamentare con la deliberazione C.C. n. 73 del 9/4/2002 le modalità e i criteri per l'ammissione in strutture semi-residenziali (centri diurni) di anziani e di categorie assimilabili;

Preso atto che tale regolamento individua, fra l'altro, all'art. 11 diverse fasce tariffarie per la contribuzione al costo del servizio con riferimento alla quota sociale, attraverso l'applicazione dei criteri di cui al D. Lg.vo 109/98 e successive modificazioni (ISEE) riferito al nucleo familiare, con la previsione di alcune ipotesi di abbattimento dell'ISEE dell'interessato quali criteri integrativi di valutazione;

Considerato che il medesimo art. 11 prevede che "in caso di revisione dell'importo della quota sociale da parte degli Enti competenti, potrà essere valutata la modifica della tabella di applicazione dell'ISEE, di cui al presente art. 11, con provvedimento di Giunta Comunale";

Ritenuto, anche a seguito di specifico confronto congiunto, in collaborazione con la ASL 3 Genovese, con gli enti gestori di centri diurni e di

apposite consultazioni della Regione Liguria, di prevedere una partecipazione del Comune alla copertura dei costi del trasporto da e per i centri diurni attraverso l'applicazione dei criteri della normativa ISEE (D.Lg.vo 109/98 e successive modificazioni), in analogia con quanto già previsto dal regolamento comunale citato rispetto al pagamento della quota sociale;

Vista la nota della Regione Liguria n. 52160/563 del 20 aprile 2004, con la quale, ad integrazione della citata nota prot. N 182483/2871 del 10 dicembre 2003, sono state fornite ulteriori indicazioni anche alla luce degli esiti del confronto congiunto tra Comune di Genova, Asl 3 Genovese ed Enti Gestori;

Considerato che tale nota prevede, con applicazione dal 1 luglio 2004, un costo per il trasporto da addebitarsi agli utenti ed al Comune di Genova, in relazione alle condizioni economiche ed all'applicazione dell'ISEE, non superiore a € 7,00 giornalieri a persona, comprensivo delle corse di andata e ritorno;

Preso atto che la fase di confronto e consultazione ha definito che il trasporto si qualifica quale servizio accessorio ed aggiuntivo offerto dal Centro Diurno alle famiglie degli ospiti, il cui costo giornaliero di 7,00 Euro a persona si aggiunge alla quota sociale prevista per la frequenza del Centro Diurno ed è definito in maniera forfetaria quale contributo a titolo di rimborso delle spese connesse alla gestione dello stesso;

Dato atto pertanto della necessità di rivedere la tabella di cui all'art. 11 del regolamento comunale allegato quale parte integrante alla deliberazione C.C. n. 73/2002, adeguandola secondo criteri analoghi a quelli dell'assegno servizi, nel modo seguente:

Fascia	ISEE	Quota a carico utenti
0	inferiore a 8.300,00	Esenzione
1	tra 8.300,01 e 10.500,00	50%
2	tra 10.500,01 e 13.000,00	80%
3	superiore a 13.000,00	100%

Valutato più opportuno per la compartecipazione al costo del trasporto, sulla base della qualificazione di servizio accessorio ed aggiuntivo, prevedere un importo fisso a carico dell'utente, anche se dichiarato "esente" rispetto al pagamento della quota sociale relativa alla frequenza, secondo la seguente tabella:

Fascia	ISEE	Quota a carico utenti	Quota a carico Comune
0	inferiore a 8.300,00	Euro 2,00	Euro 5,00
1	tra 8.300,01 e 10.500,00	Euro 3,50	Euro 3,50

2	tra 10.500,01 e 13.000,00	Euro 5,00	Euro 2,00
3	superiore a 13.000,00	Euto 7,00	Euro 0,00

Valutato altresì che la famiglia dell'utente può fruire del trasporto sulla base di quanto concordato con il Centro Diurno in apposito contratto nel quale dovranno essere indicati i giorni in cui si necessita del servizio ed il relativo orario, tenendo conto che quest'ultimo dovrà essere stabilito compatibilmente con le esigenze organizzative del Centro Diurno e con l'obiettivo di prevedere la permanenza minima degli utenti sul mezzo di trasporto;

Considerato che il trasporto deve qualificarsi come servizio accessorio ed aggiuntivo offerto dal Centro Diurno alle famiglie degli ospiti, il suo costo giornaliero, definito in maniera forfetaria quale contributo a titolo di rimborso delle spese connesse alla gestione dello stesso, è dovuto anche in caso di assenza, fatte salve eventuali rinunce da comunicarsi, con preavviso di almeno 7 giorni, al Centro Diurno;

Ritenuto di prevedere, secondo le indicazioni regionali, l'applicazione del nuovo regime a far data dal 1/7/2004, sia per i nuovi inserimenti che per le persone che già fruiscono del servizio, richiedendo per questi ultimi, laddove sia previsto un onere finanziario a carico del Comune, l'aggiornamento dell'autocertificazione dell'ISEE e la dichiarazione in merito all'utilizzo o meno del servizio di trasporto, al fine di ridefinire le modalità di intervento della C.A.;

Considerato che qualora le risorse disponibili non rendessero possibile soddisfare la domanda di inserimento in centri diurni e quindi, dovesse essere costituita una lista di attesa, il principio di universalità viene comunque perseguito garantendo a tutti le funzioni di orientamento e supporto;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile della Ragioneria, e il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità
D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa:

1) di prendere atto e di dare attuazione alla normativa regionale intervenuta a regolamentare i centri diurni per anziani, con la deliberazione G.R. n. 1195 del 3/10/2003 " Approvazione degli indirizzi su requisiti strutturali, funzionali e di personale per l'autorizzazione al funzionamento del Centri Diurni per Anziani", successivamente modificata dalla deliberazione G.R. n. 506 del 21 maggio 2004;

2) di rivedere la tabella di cui all'art. 11 del regolamento comunale allegato quale parte integrante alla deliberazione C.C. n.73/2002 , adeguandola secondo criteri analoghi a quelli dell'assegno servizi, nel modo seguente:

Fascia	ISEE	Quota a carico utenti
0	inferiore a 8.300,00	Esenzione
1	tra 8.300,01 e 10.500,00	50%
2	tra 10.500,01 e 13.000,00	80%
3	superiore a 13.000,00	100%

3) di prevedere un importo fisso a carico dell'utente per la compartecipazione al costo del servizio di trasporto, anche se dichiarato "esente" rispetto al pagamento della quota sociale relativa alla frequenza, secondo la seguente tabella:

Fascia	ISEE	Quota a carico utenti	Quota a carico Comune
0	inferiore a 8.300,00	Euro 2,00	Euro 5,00
1	tra 8.300,01 e 10.500,00	Euro 3,50	Euro 3,50
2	tra 10.500,01 e 13.000,00	Euro 5,00	Euro 2,00
3	superiore a 13.000,00	Euto 7,00	Euro 0,00

4) di prevedere, secondo le indicazioni regionali, l'applicazione del nuovo regime a far data dal 1/7/2004, sia per i nuovi inserimenti che per le persone che già fruiscono del servizio, richiedendo per questi ultimi, laddove sia previsto un onere finanziario a carico del Comune, l'aggiornamento dell'autocertificazione dell'ISEE e la dichiarazione in merito all'utilizzo o meno del servizio di trasporto, al fine di ridefinire le modalità di intervento della C.A.;

5) di dare atto che l'accesso al servizio per gli utenti per cui è previsto un concorso di spesa a carico del bilancio comunale, sarà comunque subordinato all'effettiva disponibilità di fondi, debitamente impegnati con apposito provvedimento.

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 – comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal 30/06/2004 ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del T.U. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione viene:
- Inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il giorno 12/07/2004

COMUNE DI GENOVA
Direzione Servizi alla Persona

E' parte integrante della seguente proposta di Deliberazione: 119.11 - 673 del 15.6.2004

OGGETTO: ATTUAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA REGIONALE N. 1195 DEL 3/10/2003 E N. 506 DEL 21.05.2004 RELATIVA AI REQUISITI STRUTTURALI, FUNZIONALI E DI PERSONALE PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRI DIURNI

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Art. 49 - comma 1 - Decreto Legislativo 267/2000)

Si dichiara che lo schema di proposta di deliberazione in oggetto deve ritenersi regolare dal punto di vista tecnico.

Genova,

IL DIRIGENTE
Paola Petrucelli

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 153 - comma 5 - Decreto Legislativo 267/2000)

~~Il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria.~~

La copertura finanziaria viene rinviata all'atto degli eventuali successivi provvedimenti di impegno di spesa.

16/6/2004

IL DIRIGENTE
Dott.ssa [illegible] LA SANTA

PARERE REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 49 comma 1 Decreto Legislativo 267/2000)

Vista la Circolare dell'1.10.97 N.F.L. 25/97 del Ministero dell'Interno, si esprime parere favorevole ai fini della regolarità contabile.

Genova, 16 giugno 2004

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dr. MAGDA MARCHESE

PARERE LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindacale n.247/97- 185/98)

Visto: esprimo parere favorevole sulla legittimità

Genova, 16 GIU. 2004

Il Segretario Generale

COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 27/05/2010

Presiede: Il Vice Sindaco - Paolo Pissarello
Assiste: Il Vice Segretario Generale - Giuseppe Pellegrini

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Marta Vincenzi	Sindaco	A
2	Paolo Pissarello	V. Sindaco	P
3	Stefano Anzalone	Assessore	P
4	Elisabetta Corda	Assessore	A
5	Simone Farello	Assessore	A
6	Mario Margini	Assessore	P
7	Francesco Miceli	Assessore	P
8	Giuseppina Montanari	Assessore	P
9	Roberta Papi	Assessore	P
10	Bruno Pastorino	Assessore	A
11	Andrea Ranieri	Assessore	P
12	Francesco Scidone	Assessore	A
13	Carlo Senesi	Assessore	P
14	Giovanni Vassallo	Assessore	P
15	Paolo Veardo	Assessore	A

00185/2010 APPLICAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DELLE FAMIGLIE PER L'ACCESSO ALLE ATTIVITA' DEI LABORATORI EDUCATIVI TERRITORIALI – PERIODO - Gennaio - Dicembre 2010

Su proposta dell' Assessore alle Politiche Sociali, Roberta Papi;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs 165 del 30 marzo 2001;

Visti gli artt. 58 e 61 dello Statuto del Comune di Genova;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 09/12/2008 ;

Vista la deliberazione di C.C. n. 101 del 17/12/2009 avente ad oggetto "Documenti previsionali programmatici 2010-2012";

Vista la deliberazione di G.C. n. 713 del 28 maggio 2002 con la quale si dispone che per le attività relative al progetto "Laboratori Educativi Territoriali" di cui alla deliberazione di G. C. n. 769 del 23 giugno 1999, venga disciplinato l'accesso o la fruizione delle prestazioni mediante criteri unificati di valutazione ai sensi del D.Lgs. 109/1998;

Preso atto che la succitata deliberazione dispone che per determinare le condizioni di accesso e le quote di contribuzione a carico degli utenti del "Laboratori Educativi Territoriali" la Direzione Servizi alla Persona possa integralmente richiamarsi ai criteri unificati di valutazione della situazione economica (ISEE) di cui alla deliberazione di C.C. n. 28 del 27 febbraio 2002 applicati al servizio di ristorazione scolastica;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale n. 14/2009 ad oggetto "Modifica del sistema tariffario per il servizio di ristorazione scolastica e per i servizi educativi 0-6 anni a partire da luglio 2009. Applicazione ISEE continuo" con la quale è stato introdotto un nuovo sistema determinazione della tariffa calcolata per ciascun utente moltiplicando il proprio ISEE per percentuali predefinite;

Vista la DD 154/2009 ad oggetto " Applicazione di criteri unificati di valutazione della situazione economica (ISEE) per l'accesso alle attività dei Laboratori Educativi Territoriali – Periodo giugno – settembre 2009";

Valutato che, per la peculiarità del servizio, di breve durata per ogni singolo fruitore (massimo tre settimane),non risulta applicabile il sistema dell'ISEE continuo per la partecipazione alla spesa delle attività dei "Laboratori Educativi Territoriali e considerato che il sistema sino ad oggi applicato è risultato equo nel tempo rispetto alle capacità economiche dei partecipanti;

Valutato pertanto di proseguire l'applicazione dei criteri indicati nella D.D. 154/2009 adeguando le fasce di contribuzione ISEE per l'anno 2010 applicando la percentuale dell'1% in base all'indice ISTAT FOI senza tabacchi, relativo al mese di dicembre 2009, secondo il seguente prospetto:

Quota	Valore ISEE	A carico servizio	A carico famiglia
Ordinaria	Superiore a € 17.593,04 o per chi non intende presentare ISEE	0%	100%
I quota ridotta	Tra € 17.593,04 e € 14.313,28	43,20%	56,80%
II quota ridotta	Tra € 14.313,27 e € 10.138,71	73,60%	26,40%
III quota ridotta	Tra € 10.138,70 e € 5.369,88	89,40%	10,60%
Esenzione	• Inferiore a € 5.369,88	100%	0%

Ritenuto inoltre di confermare i criteri di selezione dei beneficiari, richiamati nella DD 154/2009, riferendoli alle condizioni di accesso alle attività dei "Laboratori Educativi Territoriali", nei limiti del budget assegnato a ciascun ATS con priorità per i minori seguiti dall'ATS stesso o, comunque, previa valutazione socio-economica della famiglia del minore da parte dell'operatore sociale. In particolare:

- esenzione dal pagamento del servizio erogato a favore di minore inserito in un nucleo in affidamento familiare o per l'erogazione del servizio a favore di minori affidati al Comune di Genova e minori inseriti in strutture residenziali a totale carico del Comune e/o per minori nomadi;
- abbattimento dell'ISEE di Euro 850,00 ai fini della determinazione della tariffa da applicare, per ogni ulteriore minore presente nel nucleo e iscritto alle attività LET;
- abbattimento dell'ISEE di Euro 775,00 ai fini della determinazione della tariffa da applicare, in caso di presenza di uno o più portatori di handicap nel nucleo familiare;
- abbattimento dell'ISEE di Euro 260,00, ai fini della determinazione della tariffa da applicare, in caso di proprietà esclusiva della "prima casa" e di patrimonio residuo di valore complessivamente non superiore a Euro 10.330,00;
- abbattimento del 20% della tariffa spettante per ISEE superiore alla soglia massima, anche dopo il già previsto abbattimento per il numero di minori iscritti, per il minore dei fratelli di nuclei familiari con tre o più minori iscritti alle attività LET;
- abbattimento sull'ISEE di Euro 1.500,00 a partire dal quarto figlio iscritto ai servizi in oggetto;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, espressi dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile

del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità
D E L I B E R A

1) di proseguire l'applicazione dei criteri indicati nella D.D. 154/2009 adeguando le fasce di contribuzione ISEE per l'anno 2010 applicando la percentuale dell'1% in base all'indice ISTAT FOI senza tabacchi, relativo al mese di dicembre 2009, secondo il seguente prospetto:

Quota	Valore ISEE	A carico servizio	A carico famiglia
Ordinaria	Superiore a € 17.593,04 o per chi non intende presentare ISEE	0%	100%
I quota ridotta	Tra € 17.593,04 e € 14.313,28	43,20%	56,80%
II quota ridotta	Tra € 14.313,27 e € 10.138,71	73,60%	26,40%
III quota ridotta	Tra € 10.138,70 e € 5.369,88	89,40%	10,60%
Esenzione	• Inferiore a € 5.369,88	100%	0%

2) di confermare i criteri di selezione dei beneficiari, richiamati nella DD 154/2009, riferendoli alle condizioni di accesso alle attività dei "Laboratori Educativi Territoriali", nei limiti del budget assegnato a ciascun ATS con priorità per i minori seguiti dall'ATS stesso o, comunque, previa valutazione socio-economica della famiglia del minore da parte dell'operatore sociale. In particolare:

- esenzione dal pagamento del servizio erogato a favore di minore inserito in un nucleo in affidamento familiare o per l'erogazione del servizio a favore di minori affidati al Comune di Genova e minori inseriti in strutture residenziali a totale carico del Comune e/o per minori nomadi;
- abbattimento dell'ISEE di Euro 850,00 ai fini della determinazione della tariffa da applicare, per ogni ulteriore minore presente nel nucleo e iscritto alle attività LET;
- abbattimento dell'ISEE di Euro 775,00 ai fini della determinazione della tariffa da applicare, in caso di presenza di uno o più portatori di handicap nel nucleo familiare;
- abbattimento dell'ISEE di Euro 260,00, ai fini della determinazione della tariffa da applicare, in caso di proprietà esclusiva della "prima casa" e di patrimonio residuo di valore complessivamente non superiore a Euro 10.330,00;

- abbattimento del 20% della tariffa spettante per ISEE superiore alla soglia massima, anche dopo il già previsto abbattimento per il numero di minori iscritti, per il minore dei fratelli di nuclei familiari con tre o più minori iscritti alle attività LET;
- abbattimento sull'ISEE di Euro 1.500,00 a partire dal quarto figlio iscritto ai servizi in oggetto;

3) di disporre che l'applicazione delle quote di contribuzione e dei criteri di cui al punto 2 avverrà con riferimento alle iscrizioni alle attività dei Laboratori Educativi Territoriali relative all'anno 2010;

4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del bilancio comunale, né attestazione di copertura finanziaria;

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Vice Sindaco

Il Vice Segretario Generale

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal - 9 GIU. 2010 ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del T.U. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione viene:
- Inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il giorno 21 GIU 2010

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 25 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

Direzione POLITICHE SOCIALI Codice 147

Proposta di deliebrazione n. 216 del 04/05/10 O.D.E. n. [ ]

Modifica aliquote/tariffe approvate con provvedimento tipo [ ] n. [ ] del [ ]

Nuova aliquota/tariffa [ ]

Oggetto: APPLICAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DELLE FAMIGLIE PER L'ACCESSO ALLE ATTIVITA' DEI LABORATORI EDUCATIVI TERRITORIALI - ANNO 2010

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI [ ] NO [X]

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova Previsione	Differenza + / -

b) Sono già state comunicate alla Direzione Risorse Finanziarie le previsioni di entrata per la predisposizione dei nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI [ ] NO [X]

c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI [ ] NO [X]

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova Previsione	Differenza + / -

d) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di uscita iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI ☐ NO ☒

Criteri di aggiornamento delle aliquote/tariffe: _____

Altre osservazioni: _____

Il Direttore

Genova, 10/05/2010

COMUNE DI GENOVA

Direzione Servizi alla Persona

E' parte integrante della seguente proposta di Deliberazione n. 00216 /2010

OGGETTO: APPLICAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DELLE FAMIGLIE PER L'ACCESSO ALLE ATTIVITA' DEI LABORATORI EDUCATIVI TERRITORIALI – PERIODO - Gennaio - Dicembre 2010

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Art. 49 - comma 1 - Decreto Legislativo 267/2000)

Si dichiara che lo schema di proposta di deliberazione in oggetto deve ritenersi regolare dal punto di vista tecnico.

Genova, 04/05/2010

IL DIRETTORE
Dott.Maria Maimone

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 153 - comma 5 - Decreto Legislativo 267/2000)

PARERE REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 49 - comma 1 - Decreto Legislativo 267/2000)

Favorevole, nei limiti delle risorse Ministero Interno FL 25/97, tenuto conto dell'allegato al piano Tecnico

11-05-2010

SETTORE CONTABILITÀ GENERALE
UFFICIO ENTRATE
IL FUNZ. RESPONSABILE

PARERE LEGITTIMITÀ' DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindacale n. ~~247/97 - 185/98~~ 300/2007)

Visto, esprimo parere favorevole sulla legittimità.

Genova, 19 MAG 2010

Il Segretario Generale

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 05/08/2014

Presiede: Il Sindaco Doria Marco
Assiste: Il Segretario Generale Mileti Pietro Paolo

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Doria Marco	Sindaco	P
2	Bernini Stefano	ViceSindaco	P
3	Boero Pino	Assessore	A
4	Crivello Giovanni Antonio	Assessore	A
5	Dagnino Anna Maria	Assessore	P
6	Fiorini Elena	Assessore	P
7	Fracassi Emanuela	Assessore	P
8	Garotta Valeria	Assessore	A
9	Lanzone Isabella	Assessore	P
10	Miceli Francesco	Assessore	A
11	Oddone Francesco	Assessore	P
12	Sibilla Carla	Assessore	A

DGC-2014-177 APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI GENOVA, L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO-SEDE PROVINCIALE (INAIL) E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO-SEDE PROVINCIALE (ANMIL).

Documento Firmato Digitalmente

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Socio-Sanitarie e della casa Dott.ssa Emanuela Fracassi;

Premesso che con la legge n. 887 del 22 dicembre 1984 il Ministero dell'Interno è autorizzato a corrispondere agli enti locali le somme versate dall'INAIL per l'espletamento delle funzioni di carattere assistenziale svolte dall'Istituto stesso, trasferite con il Decreto del Presidente della Repubblica 18 Aprile 1979;

Considerato che il contributo ai grandi invalidi del lavoro è confluito, a decorrere dal primo gennaio 1994, nel fondo consolidato, di cui al comma 1 dell'articolo 39 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 ed ha assunto carattere finalizzato;

Rilevato che lo stesso articolo 39 sopra citato dispone che i contributi confluiti nel fondo consolidato conservino la destinazione specifica prevista delle norme di legge relative;

Considerato che:

- con parere del marzo 1998, il Ministero dell'Interno ha chiarito che in mancanza di grandi invalidi, l'ente locale destinerà le somme disponibili ad invalidi del lavoro con minore percentuale di invalidità o, in subordine, a forme di assistenza in favore delle altre categorie di invalidi in condizione di bisogno;

- il Comune di Genova, tramite la Direzione Politiche Sociali è l'Ente titolare delle funzioni di cui sopra a seguito del trasferimento disposto con il D.P.R. 18 aprile 1979;

- l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, sede provinciale di Genova, è impegnata da molti anni nella cura degli infortunati assistiti con progetti a rilevanza nazionale;

- l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro-sede provinciale di Genova si occupa della tutela integrate degli infortunati del lavoro e dei loro familiari ai sensi del regolamento INAIL Det. Pres. 261 del 29 settembre 2011;

- la Direzione Politiche Sociali del Comune di Genova, l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro-sede provinciale di Genova e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro-sede provinciale di Genova hanno firmato:
  - in data 06 aprile 2007 un Protocollo d'Intesa a carattere sperimentale per l'anno 2007 dove erano definite le linee di intervento prioritarie nell'assistenza agli invalidi del lavoro residenti nel Comune di Genova;
  - in data 21 ottobre 2008 un Protocollo d'Intesa in continuità con quello sottoscritto l'anno precedente, apportando alcune modifiche al fine di migliorare le modalità di erogazione del contributo stesso;

Considerata la necessità di ridefinire alcuni criteri di assegnazione sulla base delle necessità emerse nel corso degli anni per meglio rispondere ai bisogni e assicurare maggiore adeguatezza e trasparenza alle reali necessità riscontrate ed in particolare:

Documento Firmato Digitalmente

- definendo le tipologie di assegno riconosciute sulla base dell'andamento delle richieste degli anni precedenti (assegno di incollocamento – assegno straordinario);

- stabilendo i criteri di assegnazione del contributo prioritariamente sulla base del grado di invalidità e della condizione economica;

- individuando, per gli assegni straordinari, le tipologie di spese straordinarie riconosciute e i tempi di presentazione delle relative richieste;

Considerato opportuno a tal fine coinvolgere gli Enti rappresentativi della categoria che operano sul territorio genovese;

Dato atto che è stato pertanto svolto un lavoro istruttorio di concertazione tra il Comune di Genova, l'INAIL Provinciale e l'ANMIL Provinciale, per la ridefinizione delle linee di intervento e delle modalità di erogazione dell'assistenza economica agli invalidi del lavoro, ferma restando la priorità per i grandi invalidi, nonché per le vedove di caduti sul lavoro o deceduti per malattie professionali;

Ritenuto di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra il Comune di Genova, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Sede Provinciale di Genova e l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro – Sede Provinciale di Genova, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione di esistente copertura finanziaria sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità
D E L I B E R A

1) di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra il Comune di Genova, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Sede Provinciale di Genova e l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro – Sede Provinciale di Genova, per l'erogazione dei contributi, delegando l'Assessore competente per materia alla sua sottoscrizione;

2) di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Documento Firmato Digitalmente

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco	Il Segretario Generale
Marco Doria	Pietro Paolo Mileti

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 147 0 0	**Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-230 DEL 21/07/2014**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI GENOVA, L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO-SEDE PROVINCIALE (INAIL) E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO-SEDE PROVINCIALE (ANMIL).

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
- Protocollo d'intessa tra Comune di Genova, INAIL e ANMIL

Il Direttore
[dott.ssa Maria Maimone]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

COMUNE di GENOVA,

INAIL Sede Provinciale di Genova

e

ANMIL Sede Provinciale di Genova

Premesso che

Con la legge n. 887 del 22 dicembre 1984 il Ministero dell'Interno è autorizzato a corrispondere agli enti locali le somme versate dall'INAIL per l'espletamento delle funzioni di carattere assistenziale svolte dall'istituto stesso, trasferite con il Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979;

il contributo ai grandi invalidi del lavoro è confluito, a decorrere dal primo gennaio 1994, nel fondo consolidato, di cui al comma 1 dell'articolo 39 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992;

lo stesso articolo 39 sopra citato dispone che i contributi confluiti nel fondo consolidato conservino la destinazione specifica prevista dalle norme di legge relative;

con parere del dicembre 1998 il Ministero dell'Interno ha chiarito che in mancanza di grandi invalidi (almeno il 60% di invalidità) l'Ente Locale destinerà le somme disponibili ad invalidi del lavoro con minore percentuale di invalidità o, in subordine, a forme di assistenza in favore delle altre categorie di invalidi in condizione di bisogno;

il Comune di Genova, tramite la Direzione Politiche Sociali è l'Ente titolare delle funzioni di cui sopra a seguito del trasferimento disposto con il D.P.R. 18 aprile 1979;

l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, sede provinciale di Genova, è impegnata da molti anni nella cura degli infortunati assistiti con progetti a rilevanza nazionale;

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro-sede provinciale di Genova si occupa della tutela integrate degli infortunati del lavoro e dei loro familiari ai sensi del regolamento INAIL Det. Pres. 261 del 29 settembre 2011;

la Direzione Politiche Sociali del Comune di Genova, l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro-sede provinciale di Genova e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro-sede provinciale di Genova hanno firmato:

- in data 06 aprile 2007 un Protocollo d'Intesa a carattere sperimentale per l'anno 2007 dove erano definite le linee di intervento prioritarie nell'assistenza agli invalidi del lavoro residenti nel Comune di Genova;
- in data 21 ottobre 2008 un Protocollo d'Intesa in continuità con quello sottoscritto l'anno precedente, apportando alcune modifiche al fine di migliorare le modalità di erogazione del contributo stesso.

Preso atto

da parte di tutti i soggetti firmatari, della necessità di mantenere l'erogazione di tali contributi, ridefinendo alcuni criteri di assegnazione, come di seguito specificato, sulla base delle effettive richieste pervenute in questi anni, al fine di renderli più oggettivi, trasparenti e adeguati alle reali necessità riscontrate

Si conviene

di sottoscrivere il seguente Protocollo d'Intesa per l'attuazione di linee di intervento nell'assistenza di invalidi del lavoro residenti nel Comune di Genova secondo le seguenti tipologie e modalità:

Art. 1 – Tipologie di contributo

Le Parti condividono le seguenti tipologie di contributo e criteri di assegnazione degli stessi per l'utilizzo dei fondi di cui in premessa:

a.) Assegno di incollocamento

Possono usufruire dell'assegno di incollocamento gli invalidi del lavoro e le vedove di caduti sul lavoro o deceduti per malattie professionali, iscritti nelle liste del collocamento disabili dei Centri per l'Impiego.

L'assegno ammonta a Euro 115,00 mensili e verrà erogato a cadenza trimestrale (importo massimo trimestrale Euro 345,00). In caso di iscrizione o cancellazione dal collocamento disabili in corso del mese l'assegno verrà ridotto come di seguito indicato:

- cancellazione entro il 15 del mese, nessun contributo per il mese di riferimento;
- cancellazione oltre il 15 del mese, contributo mensile intero.

Modalità di richiesta contributo:

Presentazione domanda:
Le domande dovranno essere consegnate alla Direzione Politiche Sociali con cadenza trimestrale entro e non oltre il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento. Non saranno accolte domande pervenute oltre la data di scadenza indicata.

Il nuovo facsimile della domanda nella quale dovrà essere indicata, tra l'altro, la percentuale di invalidità riconosciuta, è reperibile sul sito istituzionale del Comune,.

Individuazione dei beneficiari:

Sulla base delle domande pervenute sarà predisposta trimestralmente una graduatoria degli aventi diritto, ordinata in base alla percentuale di invalidità.
Ogni trimestre si predisporrà una nuova graduatoria dei richiedenti che verrà scorsa fino al limite massimo delle risorse disponibili nel trimestre di riferimento.
Qualora l'ultimo possibile richiedente, in base alle risorse disponibili, avesse uguale percentuale di invalidità rispetto ai successivi, agli stessi sarà richiesta autocertificazione ISEE familiare in corso di validità, e verrà data priorità ai richiedenti con valore ISEE inferiore.
La graduatoria consentirà di assegnare il contributo in modo equo e trasparente fino al limite delle disponibilità di bilancio che potranno essere messe a disposizione trimestralmente dalla Direzione Politiche Sociali.

b.) Assegno straordinario

Possono usufruire dell'assegno gli invalidi del lavoro o le vedove di caduti sul lavoro o deceduti per malattie professionali che si trovino in momentaneo stato di bisogno, che debbano affrontare una spesa straordinaria e il cui valore ISEE familiare non superi il valore che verrà stabilito annualmente dalla Direzione Politiche Sociali. L'assegno potrà ammontare ad un massimo di Euro 300,00 all'anno.
Si intendono straordinarie le spese per: amministrazione condominiale straordinaria, conguagli bollette utenze con importi superiori alla norma, sostituzione di frigoriferi, cucine domestiche, lavatrici e calderine per uso domestico).

Documentazione da presentare:

- Autocertificazione valore ISEE familiare in corso di validità;
- documentazione in originale comprovante la spesa sostenuta;

Raccolta domande:

Le domande verranno raccolte dalla Direzione Politiche Sociali **dal 1 gennaio al 31 gennaio** di ciascun anno per le spese sostenute nell'anno precedente .

Sulla base delle domande pervenute sarà predisposta una graduatoria degli aventi diritto, ordinata in base alla percentuale di invalidità e in caso di parità verrà data priorità ai richiedenti con valore ISEE inferiore.

L'erogazione del contributo sarà vincolata alle disponibilità di bilancio derivanti dai residui accumulati a conclusione dei pagamenti dei singoli trimestri degli incollocati

La Direzione Politiche Sociali del Comune di Genova individuerà annualmente il budget da assegnare per l'erogazione dei contributi oggetto del presente, provvederà a stilare una graduatoria per ogni tipo di intervento sopra descritto e alla successiva liquidazione del contributo.

Art. 2 – Durata

Il presente Protocollo avrà validità fino a richiesta di recesso o scioglimento per mutuo consenso.

Il recesso, esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. oppure pec., ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso..

Art 3 - Rinvio alla legislazione vigente

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si applicano le disposizioni normative vigenti.

Genova,

ASSESSORE POLITICHE SOCIO SANITARIE
E DELLA CASA
Emanuela Fracassi

IL DIRETTORE INAIL
SEDE DI GENOVA
Carmelo Faliti

IL PRESIDENTE ANMIL PROVINCIALE
Marco Prevignano

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 147 0 0 N. 2014-DL-230 DEL 21/07/2014 AD OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI GENOVA, L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO-SEDE PROVINCIALE (INAIL) E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO-SEDE PROVINCIALE (ANMIL).

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

1/08/2014

Il Direttore
[Dott.ssa Maria Maimone]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 147 0 0	**DIREZIONE POLITICHE SOCIALI**
Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-230 DEL 21/07/2014	

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI GENOVA, L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO-SEDE PROVINCIALE (INAIL) E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO-SEDE PROVINCIALE (ANMIL).

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI [X] NO [ ]

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno Anno	Impegno Numero
2014	€ 28.244,32 (residui reimputati)	43853	2014	6049
2014	€ 24.000,00	43853	//	//
2015	€ 44.000,00	43853	//	//
2016	€44.000,00	43853	//	//

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI [ ] NO [X]

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

Documento Firmato Digitalmente

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI ☐ NO ☒

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipa-zione (controllata/ collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI ☐ NO ☐

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, _1_ / __08 /__2014__

Il Direttore
(Dott.ssa Maria Maimone)

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 147 0 0 N. 2014-DL-230 DEL 21/07/2014 AD OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI GENOVA, L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO-SEDE PROVINCIALE (INAIL) E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO-SEDE PROVINCIALE (ANMIL).

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

04/08/2014

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 147 0 0 N. 2014-DL-230 DEL 21/07/2014 AD OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI GENOVA, L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO-SEDE PROVINCIALE (INAIL) E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO-SEDE PROVINCIALE (ANMIL).

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, attesto l'esistenza della copertura finanziaria di cui al presente provvedimento.

04/08/2014

Il Direttore di Ragioneria
[Dott. Giovanni Librici]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 147 0 0 N. 2014-DL-230 DEL 21/07/2014 AD OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI GENOVA, L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO-SEDE PROVINCIALE (INAIL) E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO-SEDE PROVINCIALE (ANMIL).

PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE **(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)**
Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

05/08/2014

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

Delibera Di Giunta – DGC-2014-177 del 05/08/2014
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI GENOVA, L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO-SEDE PROVINCIALE (INAIL) E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO-SEDE PROVINCIALE (ANMIL).

In pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal 12/08/2014 al 27/08/2014 ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione inviata ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, il giorno 23/08/2014

Genova, 29 agosto 2014

Il Segretario Generale
Dott. Pietro Paolo Mileti

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

ESTRATTO dalle deliberazioni prese dal Consiglio Comunale nella seduta pubblica di prima convocazione del 28.04.1997.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti, oltre al Presidente Chiara Formentini, i consiglieri: Aceti, Azzarelli, Bampi, Basso, Benedetti, Bernabò Brea, Bertelli, Bevegni, Borzani, Bruzzone, Caristo, Cassinese, Conzi, Dallorto, Deleo, Ferrando, Ferretti, Fisci, Gaggero, Guerello, Guglielmino, Merella, Morabito, Morgano, Musso, Nesci, Penco, Pomata, Razeti, Repetti, Rossi, Rotini, Scaffardi, Tassistro,Testori, Tullo, in numero di 37.

Sono intervenuti dopo l'appello, oltre al Sindaco A. Sansa, i consiglieri: Angusti, Benvenuti, Bruno, Di Prima, Quaglia, Schenone, Serra, Signorini, Tagliatti, in numero di 10.

Sono impediti ad intervenire ed hanno giustificato l'assenza i consiglieri : Armand, Cresta, Repetto, Santi, in numero di 4.

Sono presenti gli assessori: Montaldo, Besio, Cosma, Evangelisti, Longhi A., Nosengo, Rossetti.

Assiste il Vice Segretario Generale dott. A. Pugliese.

Dalle ore 16:25 al termine della seduta assiste il Segretario Generale Dott. F. Piterà.

39 REGOLAMENTO RECANTE MODALITÀ E CRITERI PER L'AMMISSIONE IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI ANZIANI ED ALTRE CATEGORIE DI ASSISTITI.

Ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune

DAL 10 GIU. 1997 AL 24 GIU. 1997

ai sensi art. 6 comma 4 dello Statuto del Comune

ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 17 - 40° COMMA - DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127.

39 REGOLAMENTO RECANTE MODALITà E CRITERI PER L'AMMISSIONE IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI ANZIANI E ALTRE CATEGORIE DI ASSISTITI.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 39 del 22 aprile 1997.

(omissis)

Ricorda che la pratica è stata oggetto di trattazione in sede di Commissione.

(omessa la discussione)

A questo punto il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 1 proposto dai Gruppi A. N. e Polo Nord, di seguito riportato: "Art. 2 - 2 comma: sostituire la frase "risultante dalla scheda AGED" con la seguente "risultante dalla apposita scheda AGED".

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco A. Sansa, i consiglieri: Aceti, Azzarelli, Bampi, Basso, Bertelli, Benedetti, Bernabò Brea, Borzani, Bruno, Bruzzone, Caristo, Cassinese, Dallorto, Deleo, Fisci, Gaggero, Guerello, Guglielmino, Merella, Morabito, Morgano, Musso, Quaglia, Razeti, Repetti, Schenone, Serra, Signorini, Tagliatti, Tassistro, Testori, Tullo, Bevegni, Di Prima, Formentini, Penco, Scaffardi, in numero di 38.

Esito della votazione dell'emendamento fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Caristo, Serra e Tullo: approvato con 33 voti favorevoli e 5 astenuti (L.N.I.P.: Bevegni, Di Prima, Formentini, Penco, Scaffardi).

A questo punto il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 2 proposto dai gruppi A.N. e Polo Nord, di seguito riportato: "Art. 2 - 2 comma: abrogare la seguente frase: "di cui al successivo articolo 3".

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco A. Sansa, i consiglieri: Aceti, Azzarelli, Basso, Bertelli, Benedetti, Bernabò Brea, Borzani, Bruno, Bruzzone, Caristo, Dallorto, Deleo, Fisci, Gaggero, Guerello, Guglielmino, Merella, Morabito, Morgano, Musso, Quaglia, Razeti, Repetti, Schenone, Serra, Signorini, Tagliatti, Tassistro, Testori, Tullo, Bevegni, Di Prima, Formentini, Penco, Scaffardi, in numero di 36.

Esito della votazione dell'emendamento fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Caristo, Serra e Tullo: approvato con 31 voti favorevoli e 5 astenuti (L.N.I.P.: Bevegni, Di Prima, Formentini, Penco, Scaffardi). (omissis)

A questo punto il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 15 proposto dal consigliere Schenone, di seguito riportato: "Integrare l'art. 16 con la seguente frase: "Analoga esclusione riguarderà gli anziani non autosufficienti per i quali l'Unità di Valutazione Geriatrica competente riterrà ricorrano danni analoghi in relazione allo stato di demenza, semidemenza, depressione ed altri disturbi psichici particolari o turbe affettive e di relazione che giustificano l'analogia dell'esclusione".

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco A. Sansa, i consiglieri: Aceti, Azzarelli, Basso, Bertelli, Benedetti, Benvenuti, Borzani, Bruno, Bruzzone, Caristo, Cassinese, Dallorto, Deleo, Fisci, Gaggero, Guerello, Guglielmino, Morabito, Morgano, Musso, Quaglia, Repetti, Rotini, Schenone, Signorini, Tagliatti, Tassistro, Tullo, Bevegni, Di Prima, Formentini, Penco, Scaffardi, Serra, in numero di 35.

Esito della votazione dell'emendamento fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Caristo, Serra e Tullo: approvato con 29 voti favorevoli e 6 astenuti (L.N.I.P.: Bevegni, Di Prima, Formentini, Penco, Scaffardi; S. GIORGIO: Serra).

A questo punto il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 16 proposto dal consigliere Schenone, di seguito riportato: "Art. 13: sostituire la frase "qualora i coobbligati e/o gli ospiti" con la frase "qualora gli eventuali coobbligati e gli ospiti"".

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco A. Sansa, i consiglieri: Bertelli, Benvenuti, Borzani, Bruno, Bruzzone, Caristo, Cassinese, Dallorto, Deleo, Fisci, Gaggero, Guglielmino, Morabito, Morgano, Musso, Quaglia, Razeti, Rotini, Tagliatti, Tassistro, Tullo, Schenone, Bevegni, Di Prima, Formentini, Penco, Scaffardi, Serra, in numero di 29.

Esito della votazione dell'emendamento, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Caristo, Serra e Tullo: approvato con 23 voti favorevoli e 6 astenuti (L.N.I.P.: Bevegni, Di Prima, Formentini, Penco, Scaffardi; S. GIORGIO: Serra).

(omissis)

A questo punto il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 40 proposto dal consigliere Tullo e di seguito riportato: "Art. 4 - Redditi e Patrimonio: dopo "risarcitoria" emendare "compresa la pensione di guerra" "fino a L. 400.000.=.. Le pensioni di guerra superiori a L. 400.000.=. saranno considerate a partire da L. 400.000.=.".

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco A. Sansa, i consiglieri: Aceti, Angusti, Azzarelli, Basso, Bertelli, Benedetti, Benvenuti, Borzani, Bruno, Bruzzone, Caristo, Cassinese, Conzi, Dallorto, Deleo, Fisci, Formentini, Gaggero, Guerello, Guglielmino, Morabito, Morgano, Musso, Penco, Quaglia, Repetti, Rotini, Scaffardi, Schenone, Serra, Signorini, Tagliatti, Tassistro, Tullo, Bevegni, Di Prima, in numero di 37.

Esito della votazione dell'emendamento, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Caristo, Serra e Tullo: approvato all'unanimità.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta della Giunta nel testo di seguito riportato, comprensivo degli emendamenti come sopra approvati:

Su proposta dell' Assessore alla Promozione Sociale, dott. Sergio Rossetti;

Visto l'art. 6 comma 3, del vigente statuto, che disciplina l'iter di approvazione dei Regolamenti;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 392 del 20/3/1997 avente ad oggetto:
"Adozione del Regolamento recante modalita' e criteri per l'ammissione in strutture residenziali di anziani ed altre categorie di assistiti. Rielaborazione in forma coordinata, con modifiche della disciplina relativa contenuta nella delibera C.C. n. 990 del 25 giugno 1984", sulla quale i Consigli di Circoscrizione hanno espresso il parere previsto dal vigente Regolamento sulla Partecipazione e sul Decentramento;

Considerato che di tale deliberazione e' stata data pubblicita' mediante affissione all' Albo Pretorio dal 27 marzo 1997;

Considerato che in sede di discussione in Commissione Consiliare è emersa l'opportunità di introdurre alcune variazioni di seguito indicate:

- Art.5 punto 7 - Sostituire: la parola "reddito" con "valore".
- Allegato 2 - Tabella - Aggiungere: i primi 6.000.000 di reddito al netto di tutte le eventuali detrazioni previste dal presente Regolamento, sono esenti da contributo, a prescindere dall'importo totale risultante dal calcolo dell'imponibile utile all'individuazione della percentuale da applicare.
- Disposizioni finali e transitorie: utilizzare i numeri romani per l'indicazione degli Articoli.
- Art.6 comma 6 - non sostitutivo ma correttivo: i rimborsi di pensione /i degli ospiti e i contributi dei soggetti tenuti per legge, nel verificarsi di licenze e ricoveri ospedalieri, verranno effettuati nei casi in cui il costo della retta dell'Istituto sia inferiore agli importi incamerati tra pensione/i ed eventuali contributi nell'arco di un bimestre e/o di un mese a seconda della tipologia della pensione.

che sono state apportate nel testo del Regolamento allegato;

Visti i pareri di regolarita' tecnica e di legittimita' espressi, ai sensi della L. 142/90, rispettivamente dal Responsabile del Servizio e dal Segretario Generale;

La Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale

1) di approvare il "Regolamento recante modalita' e criteri per l'ammissione in strutture residenziali di anziani ed altre categorie di assistiti" nel testo allegato al presente provvedimento;

2) di stabilire che tutte le disposizioni contenute nel Regolamento allegato, entrino in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di esecutivita'.

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco A. Sansa, i consiglieri: Aceti, Angusti, Azzarelli, Basso, Bertelli, Bevegni, Benedetti, Benvenuti, Borzani, Bruzzone, Caristo, Cassinese, Conzi, Dallorto, Fisci, Formentini, Gaggero, Guerello, Guglielmino, Merella, Morabito, Morgano, Musso, Penco, Quaglia, Razeti, Repetti, Rotini, Scaffardi, Schenone, Serra, Signorini, Tagliatti, Tassistro, Tullo, Di Prima, Bampi, Bruno, Deleo, in numero di 40.

La votazione fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Caristo, Serra e Tullo, dà il seguente risultato:

Presenti in aula:	n. 40 consiglieri
Votanti:	n. 40 "
Favorevoli:	n. 37 "
Contrari:	n. 3 " (PdRC; P. Nord)
Astenuti:	n. ==

Visto l'esito della votazione, Il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta.

Il Presidente
Chiara Formentini

Il Consigliere Anziano
Franco Bampi

Il Segretario Generale
Francesco Piterà

In pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni dal - 8 MAG. 1997 sensi dell'art. 47 comma 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

REGOLAMENTO RECANTE 'MODALITA', E CRITERI PER L'AMMISSIONE IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI ANZIANI E ALTRE CATEGORIE DI ASSISTITI.

ART.1 Soggetti aventi titolo

1) Sono ammessi a carico totale o parziale del Comune di Genova nelle strutture di ricovero, gli anziani ultrasessantenni residenti nel territorio comunale, le cui condizioni psico-fisiche risultino tali da non essere risolvibili con interventi alternativi e le cui condizioni economiche rientrino nei criteri del presente regolamento.

2) Sono pure ammessi quei soggetti infrasessantenni le cui condizioni psico-fisiche siano assimilabili a quelle degli anziani (stato di salute invalidante in forma permanente, impossibilità fisica a svolgere alcuna attività lavorativa), residenti nel Comune di Genova, in precarie condizioni di autosufficienza e/o per i quali si sia rivelata impossibile la soluzione domiciliare alternativa.

3) Il ricovero avviene a carico totale o parziale del Comune nel caso in cui l'interessato e gli eventuali coobbligati ai sensi dell'art. 433 C.C. non siano in grado, sulla base della capacità economica valutata secondo i criteri degli articoli seguenti, di provvedere al pagamento della retta sociale effettiva praticata dall'Istituto prescelto - fra quelli utilizzati dal Comune di Genova - .

ART.2 Presentazione della domanda e della relativa documentazione:

La domanda per l'ammissione in strutture protette, redatta su apposito modulo e sottoscritto da parte dell'interessato, deve essere presentata al distretto sociale di appartenenza unitamente alla documentazione di cui in appresso.
Qualora il ricoverando versi in stato di incapacita' accertata dal medico dell' Unita' di Valutazione Geriatrica (U.V.G.), con l'eventuale supporto di apposita certificazione del Servizio di Salute Mentale, e risultante dalla apposita scheda AGED, la sottoscrizione dell'interessato in calce alla domanda viene sostituita da apposita attestazione del suddetto stato di incapacita' da parte dell'assistente sociale competente.
In caso di impossibilità fisica alla sottoscrizione della domanda da parte dell'interessato, l'Assistente Sociale di cui sopra, attesta in calce alla domanda medesima di aver ricevuto la dichiarazione di volontà espressa dal ricoverando e sottoscrive tale attestazione.

La domanda va inoltre corredata dalla seguente documentazione:

a) certificazione del Medico di base e/o ospedaliero redatta su apposito modulo comprovante le condizioni di salute, ove ritenuta necessaria dal medico dell' UVG;

b) certificato/i di pensione/i, o documento attestante l'ultima retribuzione percepita, se trattasi di lavoratore dipendente, copia mod. 201 e/o 740 o 730, ricevuta di affitto, fotocopia assegno di accompagnamento o altre indennità percepite;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:
- il possesso o meno di beni mobili e immobili, eventualmente non risultanti al punto precedente;
- la presenza di familiari tenuti agli alimenti;

d) documentazione della situazione economica dei familiari tenuti per legge agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C., costituita, per ogni coobbligato, da:
- ultima busta paga
- mod. 101 o 201 relativo all'anno in corso, riferito ai redditi dell'anno precedente
- mod. 740 o 730 relativo all'anno in corso riferito ai redditi dell'anno precedente
- tesserino di disoccupazione
- libretto di pensione
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante particolari situazioni economiche non altrimenti documentabili nonche'
  per lavoratori autonomi, da copia dell'ultima denuncia dei redditi o, in caso di mancata presentazione, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio
- e
  per i familiari maggiorenni a carico del coobbligato, non produttori di reddito, da certificato di iscrizione ad Istituto scolastico o Università, e/o da tesserino di disoccupazione
- ricevute di affitto degli ultimi due mesi o mutuo bancario;

e) nell'ipotesi di reddito prodotto all'estero dal cittadino italiano, la Civica Amministrazione provvedera' alla valutazione della particolare situazione reddituale ai fini della determinazione del contributo di cui al successivo art. 7 e dei successivi aggiornamenti, utilizzando ogni possibile criterio di accertamento del reddito stesso.

ART.3 Elementi di valutazione

1) Le richieste di ammissione sono valutate sulla base dei seguenti elementi:
- Condizioni di salute:
  risultanti dall'apposita scheda AGED compilata da parte dell' Unita' di Valutazione Geriatrica (U.V.G.)
- Situazione familiare e sociale:
  risultante dalla relazione dell'Assistente Sociale del Distretto Sociale
- Situazione reddituale:
  concorrono alla valutazione della situazione reddituale, secondo le norme di cui al presente regolamento, oltre alle entrate del ricoverando, anche i redditi dei familiari e parenti tenuti per legge in base all'art. 433 del C.C.

ART.4 Capacità economica dell'utente

Per valutare la capacità economica dell'anziano si considerano tutte le entrate, con le seguenti modalità:

- redditi e patrimonio:

vengono considerati i redditi, compresa la 13ma mensilità, al netto delle ritenute previdenziali ed IRPEF, nonchè l'assegno di accompagnamento e/o indennità ed assegni di natura risarcitoria compresa la pensione di guerra fino a L. 400.000.=.. Le pensioni di guerra superiori a L. 400.000.=. saranno considerate a partire da L. 400.000.=.

Si deve altresì tenere conto di eventuali titoli, azioni, depositi bancari, depositi postali ed altro, in ordine ai quali l'anziano deve dichiarare la propria situazione mediante autocertificazione, o in caso di incapacita', attraverso il tutore o il curatore legale e, ove mancanti, i familiari tenuti per legge.

- Proprietà immobiliari:

1) l'anziano con familiari tenuti per legge agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del c.c., proprietario di piu' unità immobiliari (fabbricati), non può essere ricoverato a totale o parziale carico del Comune;

2) l'anziano con familiari tenuti per legge agli alimenti a' sensi dell'art. 433 del c.c. proprietario dell'immobile in cui risiede con i familiari, non proprietari di immobili, può essere ricoverato a parziale o totale carico del Comune, fatte salve le altre condizioni previste dal presente regolamento;

3) l'anziano solo con piu' proprieta' immobiliari, non può essere ammesso al ricovero a totale o parziale carico del Comune , se il valore degli immobili, sulla base delle rendite catastali, è superiore a £. 80.000.000;

4) l'anziano solo con una proprietà immobiliare, in caso di ammissione al ricovero a totale o parziale carico del Comune, viene inserito in struttura residenziale con possibilità da parte della Civica Amministrazione di rivalutare la capacità economica dell'anziano a seguito del reddito netto derivante dall'utilizzo della proprietà medesima;

5) l'anziano solo con una proprieta' immobiliare, in stato di incapacita' secondo le risultanze della scheda AGED, verrà inserito in struttura residenziale, in caso di diritto al ricovero a totale o parziale carico del Comune. La Civica Amministrazione procederà alla richiesta di nomina di un tutore che provvederà all'utilizzo economico della proprietà stessa, con possibilità da parte dell'Ente di rivalutare la capacità economica dell'anziano;

6) l'anziano con una o piu' proprietà immobiliari potra' disporre, al fine di accedere al ricovero a totale o parziale carico del Comune, la donazione di dette proprietà a favore del

Comune di Genova il quale si riserverà la facoltà di accettare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 5 Capacità economica dei coobbligati

1) Per valutare la capacità economica dei coobbligati vanno considerate tutte le entrate patrimoniali e finanziarie, ad eccezione di:
- assegno di accompagnamento,
- indennità vitalizie erogate dall'INAIL,
- pensioni di guerra,
- sussidi erogati a titolo assistenziale dagli Enti Pubblici.

2) I redditi da valutare sono riferiti a ciascuno dei membri del nucleo familiare purchè tenuti per legge in base all'art. 433 del c.c.

3) I redditi da lavoro e pensionistici sono calcolati al netto dell'IRPEF e delle spese di affitto o eventuale mutuo per la prima casa fino a un massimo di L. 500.000 mensile.

4) Ad ogni coobbligato verrà applicata una detrazione pari a L. 5.400.000 annue (vedi allegato 1) quale "minimo economico garantito".

5) Per tutti i componenti il nucleo familiare, a carico del soggetto tenuto per legge, non produttori di reddito, verrà applicata la detrazione annua di cui all'allegato 1.

6) La detrazione di cui al punto 3 sarà ripartita in parti uguali fra tutti i componenti del nucleo familiare produttori di reddito, siano essi tenuti agli alimenti oppure no; la detrazione per familiare a carico di cui al punto 5 sarà ripartita fra gli aventi titolo alla detrazione stessa.

7) Nel caso in cui uno o piu' coobbligati siano proprietari oltre che dell'abitazione, di unità immobiliari (fabbricati) il cui valore, sulla base della rendita catastale, sia superiore a £. 80.000.000, l'anziano non puo' essere ammesso al ricovero a parziale o totale carico del Comune.

8) Sono esenti da qualsiasi contributo i familiari tenuti per legge il cui reddito, al netto delle detrazioni di cui ai punti 3) 4) e 5), risulti non superiore a L. 500.000.= mensili.

ART.6 Contributo a carico del ricoverando

Il ricoverando concorre al proprio mantenimento presso la struttura residenziale prescelta in relazione alla situazione reddituale e patrimoniale.
La Civica Amministrazione riconosce all' ospite, avente diritto al ricovero a parziale o totale carico del Comune, una somma, a titolo spese personali, di £ 200.000.= per tredici mensilita'.
L'inserimento in struttura residenziale avviene previa acquisizione della sottoscrizione di apposita impegnativa di

pagamento, da parte dell'anziano e di eventuali soggetti tenuti per legge, del contributo se ed in quanto dovuto.
Inoltre al momento del ricovero l'ospite dovrà riconoscere al Comune di Genova il diritto ad incamerare le eventuali pensioni, invalidità, assegno di accompagnamento ed altro, riconosciutegli dopo l'ingresso in istituto a far data dal giorno di immissione, qualora continui a sussistere il diritto al ricovero a parziale o totale carico del Comune.
In caso di decesso dell'ospite, le quote residue di pensione già di competenza del deceduto e non riscosse vengono incamerate dal Comune di Genova a cura dei Servizi Sociali, sempreche' l'Ente, sommando le competenze dell'anziano e quelle degli eventuali soggetti tenuti per legge, non venga ad incamerare piu' di quanto sia stata la sua spesa per tutta la durata del ricovero medesimo.
I rimborsi di pensione/i degli ospiti ed i contributi dei soggetti tenuti per legge, nel verificarsi di licenze e ricoveri ospedalieri, verranno effettuati nei casi in cui il costo della retta dell'istituto sia inferiore agli importi incamerati tra pensione/i ed eventuali contributi nell'arco di un bimestre e/o di un mese a seconda della tipologia della pensione.
Ai fini di cui sopra, l'interessato, all'atto del disponendo ricovero, è tenuto a sottoscrivere apposita dichiarazione di essere a conoscenza che, in caso di decesso, le quote predette verranno incamerate dal Comune di Genova; ad analoga dichiarazione sono tenuti i congiunti obbligati agli alimenti, quand'essi siano compresi tra gli eredi legittimi del ricoverato.

ART.7 Contributo a carico dei familiari tenuti per legge a' sensi dell'art. 433 del c.c.

1) Qualora esistano congiunti di cui all'art. 433 c.c. gli stessi sono chiamati a contribuire al mantenimento del ricoverando, in relazione alle accertate e reali disponibilità economiche e al numero dei componenti del nucleo.

2) La contribuzione per ogni coobbligato sara' calcolata sull'importo netto risultante dall'applicazione dell' art. 5 e stabilita secondo i valori di cui alla tabella dell'allegato 2) parte integrante del presente regolamento.

3) Qualora il recupero dei contributi, da parte dell'Ente nei confronti dell'utente e dei coobbligati sia pari o superiore alla retta praticata dall'Istituto a carico dell'ospite, l'inserimento dovrà avvenire a totale carico dell'interessato.

4) Quando il contributo sia stato accertato e comunicato agli interessati, gli stessi devono sottoscrivere apposita dichiarazione di impegno al pagamento del contributo stesso.

5) Quando il soggetto tenuto per legge rivesta tale obbligo nei confronti di due o più persone ricoverate, il contributo deve essere corrisposto soltanto per una di esse, con riguardo all'ordine di precedenza risultante dall'art. 433 del c.c. e, in caso di pari grado di parentela o affinità, con preferenza per il ricoverato nell'Istituto al quale il Comune corrisponde la retta effettiva di importo più elevato.

6) Qualora il soggetto tenuto per legge, si trovi nella necessita' di ricoverare contemporaneamente in struttura protetta due familiari, le richieste di inserimento saranno valutate congiuntamente.

ART.8 - Determinazione retta Istituti comunali

Per quanto si riferisce all'Istituto San Raffaele di Coronata, O.N.P.I. e Villa San Teodoro, la retta da considerare quale tetto massimo per l'inserimento di utenti aventi titolo, è da rapportare alle rette praticate nelle strutture ex IPAB per uguali tipologie di utenti.

ART. 9 Deroghe

In casi eccezionali di comprovata urgenza e gravità della situazione del richiedente sotto l'aspetto socio-sanitario, il Direttore dei Servizi Sociali, valutati gli elementi emersi dall'istruttoria potrà derogare, con espressa motivazione, da quanto disposto dall'art. 7 punto 4.

ART.10 Ammissione e lista di attesa

Le domande di ricovero verranno inserite in apposita graduatoria stilata secondo i criteri previsti dalla Deliberazione C.C. 1300/79 e successive modificazioni.
L'ammissione in Istituto del ricoverando è subordinata alla posizione che lo stesso occupa in lista d'attesa, alla disponibilità economica della Civica Amministrazione e avviene mediante atto autorizzativo sottoscritto dal Direttore dei Servizi Sociali.

ART.11 Disposizioni in materia di ricoveri temporanei

Per quanto concerne i ricoveri temporanei in strutture residenziali si applicano le procedure contenute nel presente regolamento.

ART.12 Inserimento in "Comunità' Alloggio" e "Appartamenti"

Il presente regolamento si applica anche per l'inserimento in Comunita' Alloggio e Appartamenti di soggetti autosufficienti e parzialmente autosufficienti.
La retta mensile e' fissata in Lire 500.000.
Qualora il costo mensile venga interamente coperto dai redditi dell'utente, calcolato al netto delle L. 200.000 mensili di spettanza dell'utente, non verranno richiesti contributi ai soggetti tenuti agli alimenti.
L'inserimento nella struttura denominata "ex Casa della Donna" è disciplinata dalla Delibera di G.C. n.250 del 21.2.1996.

L'inserimento nella struttura "Rosanna Benzi" sita in Via D. Fiasella 3/4, è disciplinata dalla Deliberazione del C.C. n.144 del 24.7.1995.

ART.13 Morosità'

Qualora gli eventuali coobbligati e gli ospiti non corrispondano le quote a loro carico, l'Amministrazione procedera' al recupero coattivo con la formazione dei ruoli a mezzo cartella esattoriale, facendo adottare anche la riscossione coattiva in un'unica soluzione secondo le norme previste dai D.P.R. n. 43/1988 e n. 602/1973 e loro modificazioni. A carico degli iscritti a ruolo saranno addebitati inoltre, gli interessi di mora ed i compensi per le riscossioni coattive in aggiunta alle spese ed ai diritti ad esse collegati.

ART.14 Revisione e aggiornamenti

1) La revisione della capacità economica sia dell'ospite che dei familiari coobbligati ai fini della rideterminazione del contributo per il pagamento della retta, verrà effettuata d'ufficio e con rinnovo della documentazione ogni 4 anni.

2) La revisione puo' altresi' essere disposta a richiesta del coobbligato in caso di mutamenti della situazione reddituale del medesimo, anche al di fuori della scadenza sopra indicata.

3) Le variazioni delle entrate che avvengono in corso d'anno, determinano un aggiornamento automatico del contributo a carico dell'ospite.

ART.15 Altre categorie di assistiti

Il presente regolamento si applica per quanto concerne i principi generali, relativi alla capacita' economica degli interessati e dei soggetti tenuti per legge, in ogni caso di ricovero anche relativo ad altra tipologia di utenza secondo i criteri di cui agli articoli successivi.

ART.16 Ricovero sociale di "Malati di mente"

I malati di mente per i quali la procedura amministrativa per la partecipazione economica dei soggetti tenuti per legge potrebbe rivelarsi dannosa, a parere del competente Servizio di Salute Mentale, sono esclusi dalla presente regolamentazione.
Analoga esclusione riguardera' gli anziani non autosufficienti per i quali l'Unita' di Valutazione Geriatrica competente riterra' ricorrano danni analoghi in relazione allo stato di demenza, semidemenza, depressione ed altri disturbi psichici particolari o turbe affettive e di relazione che giustifichino l'analogia dell'esclusione.

ART.17 Ricoveri in strutture alberghiere di cittadini bisognosi

L'utente o il nucleo familiare inserito in albergo contribuisce al pagamento della retta in relazione alla situazione reddituale e patrimoniale. Se l'inserimento in albergo avviene per un periodo superiore ai 6 mesi, oltre alla contribuzione degli utenti, e' prevista la partecipazione al pagamento delle spese dei familiari tenuti per legge a' sensi dell'art. 433 del c.c.

ART.18 Ricovero di minori

In relazione all'inserimento in struttura residenziale di minori la disciplina di cui al presente Regolamento si applica esclusivamente agli inserimenti effettuati su istanza dei genitori o degli esercenti la patria potesta'.
Sono tenuti a corrispondere contributi sul costo del servizio, secondo l'allegata tabella n. 2, se produttori di reddito, gli ascendenti in linea retta di primo grado del minore ricoverato e i fratelli dello stesso se conviventi.
I ricoveri d'ufficio, in esecuzione di provvedimento da parte dell'Autorita' Giudiziaria, o in caso di pregiudizio dello stato psicofisico del minore, sono esclusi dalla presente regolamentazione.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. I) Sono espressamente revocate le seguenti deliberazioni:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 1687 del 15/10/1979
- deliberazione del Consiglio Comunale n.990 del 25/6/1984 per la parte relativa ai punti M) e N) e agli allegati A) B) e C)
- deliberazione della Giunta Comunale n. 6748 del 28/12/1989

ART. II) Tutti i valori economici di riferimento del presente regolamento potranno essere modificati periodicamente con deliberazione del Consiglio Comunale.

ART.III) CASA ex O.N.P.I.
Per i pensionati ospiti della casa di riposo già dell'ONPI alla data del passaggio in gestione al Comune di tale struttura, le condizioni economiche del ricovero saranno equiparate a quelle previste dal presente regolamento.

ART. IV) Le disposizioni contenute nel presente provvedimento entrano in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di esecutivita' del provvedimento medesimo.

ART.V) Per quanto concerne i soggetti gia' inseriti in strutture la loro condizione economica e quella dei coobbligati verra' gradualmente resa conforme alle nuove disposizioni contenute nel presente regolamento entro il 30/06/1997, fatta eccezione per quanto stabilito all'Art.4, terzo comma, punti 1) 2) 3) 4) 5) e all'Art. 5 punto 7).

ALLEGATO N.1

DETRAZIONI DA APPLICARE AL REDDITO DEI COOBBLIGATI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO.

Al reddito del nucleo familiare del coobbligato, che deve intendersi al netto delle ritenute IRPEF, si applicano le seguenti detrazioni:

£.5.400.000 annue (minimo garantito) per il produttore di reddito

£. 1.500.000 " pro-capite per ciascun componente il nucleo a carico del soggetto tenuto per legge, non produttore di reddito

£. 3.000.000 " pro-capite per ciascun componente il nucleo a carico del soggetto tenuto per legge, non produttore di reddito che documenti l'appartenenza a categorie di soggetti inabili

Sarà comunque esente da contribuzione quel coobbligato che, una volta applicate le detrazioni previste dal presente Regolamento, risulterà avere un reddito netto annuo non superiore a £. 6.000.000 =.

ALLEGATO N.2

TABELLA PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI A CARICO DEI COOBBLIGATI

fino a		6.000.000	annui	esente
da	£.	6.001.000	"	
a	£.	10.999.999	"	10%
da	£.	11.000.000	"	11%
"	"	12.000.000	"	12%
"	"	13.000.000	"	13%
"	"	14.000.000	"	14%
"	"	15.000.000	"	15%
"	"	16.000.000	"	16%
"	"	17.000.000	"	17%
"	"	18.000.000	"	18%
"	"	19.000.000	"	19%
"	"	20.000.000	"	20%
"	"	21.000.000	"	21%
"	"	22.000.000	"	22%
"	"	23.000.000	"	23%
"	"	24.000.000	"	24%
"	"	25.000.000	"	25%
"	"	26.000.000	"	26%
"	"	27.000.000	"	27%
"	"	28.000.000	"	28%
"	"	29.000.000	"	29%
"	"	30.000.000	"	30%
"	"	31.000.000	"	31%
"	"	32.000.000	"	32%
"	"	33.000.000	"	33%
"	"	34.000.000	"	34%
"	"	35.000.000	"	35%
"	"	36.000.000	"	36%
"	"	37.000.000	"	37%
"	"	38.000.000	"	38%
"	"	39.000.000	"	39%
"	"	40.000.000	"	40%
"	"	41.000.000	"	41%
"	"	42.000.000	"	42%
"	"	43.000.000	"	43%
"	"	44.000.000	"	44%
"	"	45.000.000	"	45%
"	"	46.000.000	"	46%
"	"	47.000.000	"	47%
"	"	48.000.000	"	48%
"	"	49.000.000	"	49%
"	"	50.000.000	"	50%

la percentuale aumenta progressivamente dell'1% per ogni milione in piu'. I primi 6.000.000 di reddito al netto di tutte le eventuali detrazioni previste dal presente Regolamento, sono esenti da contributo, a prescindere dall'importo totale risultante dal calcolo dell'imponibile utile all'individuazione della percentuale da applicare.

E' PARTE INTEGRANTE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE:

REGOLAMENTO RECANTE MODALITA' E CRITERI PER L'AMMISSIONE IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI ANZIANI E ALTRE CATEGORIE DI ASSISTITI.

COD. UFF. 78 PROPOSTA N. 53 DEL 21.4.97

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Art. 53 L. 142/90)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 L. 142/1990, viste le norme vigenti in materia, si esprime parere tecnico favorevole. IL DIRETTORE (dott.ssa Flavia Sartore)
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 55 c. 5 L. 142/90)
PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 53 L. 142/90)
PARERE LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE (Art. 53 L. 142/90)
Visto, esprimo parere favorevole sulla legittimità Ganova, 22.4.1997 Il Segretario Generale

COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 28/02/2007

Presiede: Il Sindaco - Giuseppe Pericu
Assiste: Il Segretario Generale - Alfredo Gracili

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Giuseppe Pericu	Sindaco	P
2	Alberto Ghio	V. Sindaco	P
3	Luca Borzani	Assessore	A
4	Anna Castellano	Assessore	P
5	Luca Dallorto	Assessore	A
6	Giovanni Facco	Assessore	P
7	Bruno Gabrielli	Assessore	P
8	Giorgio Guerello	Assessore	P
9	Luigi Liccardo	Assessore	A
10	Mario Margini	Assessore	A
11	Arcangelo Merella	Assessore	P
12	Roberta Morgano	Assessore	P
13	Andrea Sassano	Assessore	P
14	Gianfranco Tiezzi	Assessore	P
15	Paolo Veardo	Assessore	P

00178/2007 INDIRIZZI PER L'INSERIMENTO DI ANZIANI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI CON FUNZIONE DI CURA POST ACUZIE O DI REINSERIMENTO

Su proposta dell'Assessore alla città Solidale, Paolo Veardo;

Visti:
- la Legge 328 del 08.11.2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", in particolare l'art. 6 che individua le funzioni dei Comuni per la programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete;

- il DPCM 21 maggio 2001 n. 308 con cui è stato approvato il regolamento concernente i requisiti minimi, strutturali e organizzativi, per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'art. 11 della legge n. 328/2000, che rinvia a specifica

regolamentazione regionale il recepimento e l'integrazione dei requisiti di cui al decreto medesimo;

- la legge regionale n. 20/1999 "Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, vigilanza, e accreditamento dei presidi sanitari e socio-sanitari pubblici e privati";

- la legge regionale n. 12/2006, che definisce, tra l'altro, ruoli e compiti dei Comuni nel sistema integrato degli interventi sociali e sociosanitari;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 308/2005, relativa a indicazioni per il riordino della residenzialità extraospedaliera e revisione delle tariffe;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1223/2006 ad oggetto: "Avvio di un percorso di razionalizzazione e miglioramento del sistema residenziale per anziani e per la definizione di strumenti di misurazione e valutazione dell'offerta assistenziale. Definizione di modalità e procedure", con la quale si stabiliscono indicatori per misurare la qualità delle prestazioni ed un sistema articolato per abbinare a fasce di punteggio di qualità l'entità della retta sociale, in sintonia con quanto previsto dalla normativa regionale;

- il Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28/4/1997, recante modalità e criteri per l'ammissione in strutture residenziali di anziani ed altre categorie di assistiti;

Considerato che la deliberazione della Giunta Regionale n. 308/2005 citata individua tra le Strutture sanitarie di cura e recupero le "Residenze sanitarie assistenziali di cura post acuzie o di reinserimento" disciplinandone i seguenti aspetti:
1) prestazioni: prestazioni terapeutiche di cura, riabilitazione e mantenimento funzionale delle abilità, con interventi di recupero a termine
2) utenti: anziani non autosufficienti con riduzione della funzione fisica, deficit cognitivi e/o comportamentali, polipatologie e patologie oncologiche non richiedenti cure di tipo ospedaliero
3) tariffa: fino al 60° giorno di degenza, tariffa unica giornaliera, pari ad euro 100,00, a carico del Servizio Sanitario Regionale. Dal 61° giorno, tariffa sanitaria giornaliera pari ad euro 62,90 a carico del Servizio Sanitario Regionale e tariffa sociale giornaliera (comprendente attività alberghiere, aiuto e accudimento assistenziale alla persona), a carico degli utenti o dei Comuni tenuti ad intervenire a favore degli utenti privi di reddito;

Preso atto che, proprio con riferimento all'ammontare della tariffa sociale delle RSA di cura post acuzie o di reinserimento di cui al precedente punto 3, il Comune di Genova ha presentato alla Regione una richiesta formale di parere (nota n. 541348 del 2 febbraio 2007) al fine di dirimere il seguente dubbio interpretativo:

1) la retta socio - alberghiera deve essere contrattata dai Comuni con le singole strutture all'interno del range 32/48 euro al giorno (come sembrerebbe da quanto disposto dal punto 12 del dispositivo della deliberazione n. 308)
2) o, previa fissazione a livello regionale della tariffa unica giornaliera dovuta dal SSR fino al 60° giorno di degenza e della tariffa sanitaria dovuta dal SSR dopo il 61° giorno, la retta socio - alberghiera deve essere calcolata per differenza (come sembrerebbe dal punto 2 del dispositivo della deliberazione 308);

Considerato che la Regione con la nota n.24130/495 del 15 febbraio 2007: ha chiarito che la retta socio – alberghiera dovuta dopo il 61° giorno di degenza, è di 37,10 euro ovvero è la differenza tra l'importo della tariffa unica giornaliera dovuta dal SSR fino al 60° giorno di degenza (attualmente euro 102,00 che corrisponde alla tariffa ex DGR 308/2005 maggiorata del 2% per il 2006) e l'importo della tariffa sanitaria dovuta dal SSR dal 61° giorno (attualmente euro 64,90).

Ritenuto di conseguenza necessario, adeguare a tale pronuncia regionale, quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 1223/2006 per le RSA di cura post acuzie o di reinserimento;

Preso atto infatti che la Giunta Comunale n. 1223/2006, ha previsto:
- la costituzione di un sistema di valutazione di qualità delle prestazioni per il quale a punteggio di qualità, assegnato sulla base di indicatori misurati con sopralluoghi in struttura, corrisponde l'ammontare della retta sociale;

- l'approvazione della scheda tecnica di valutazione e l'avvio del processo di valutazione per le RP e RSA di mantenimento;

- il rinvio a successivo provvedimento dell'approvazione della scheda di valutazione di qualità e dell'avvio del relativo processo per le strutture RSA di cura post acuzie o di reinserimento, nel rispetto della seguente tempistica:
b1) entro aprile 2007: revisione e adeguamento scheda di valutazione;
b2) entro maggio 2007: definizione del sistema di rette sociali, collegato agli esiti della valutazione di qualità;
b3) dal 1 luglio 2007: applicazione delle nuove rette
e fino all'applicazione dei nuovi importi è praticata, a partire dal 01.01.2007, la retta sociale giornaliera di 32 euro";

Valutato, tuttavia, in adempimento della nota regionale citata:
1) non più necessario avviare per le RSA di cura post acuzie o di reinserimento tale percorso di valutazione finalizzato alla determinazione della retta socio – alberghiera in ragione del punteggio di qualità,
2) disporre invece, quale criterio di determinazione della retta socio – alberghiera delle RSA di cura post acuzie o di reinserimento, il principio per cui la stessa sia la differenza tra la tariffa unica giornaliera dovuta dal SSR fino al 60° giorno di degenza e la tariffa sanitaria dovuta dal SSR dopo il 61° giorno

3) prevedere che a partire dal 1 gennaio 2007 tale retta sia pari ad euro 37,10
4) demandare a specifico provvedimento dirigenziale la revisione di tale retta in relazione ed occasione degli adeguamenti che la Regione apporterà alla tariffa unica giornaliera dovuta dal SSR fino al 60° giorno di degenza ed alla tariffa sanitaria dovuta dal SSR dopo il 61° giorno.

Osservato, altresì ed in aggiunta a quanto descritto nei capoversi precedenti, che il Regolamento, recante modalità e criteri per l'ammissione in strutture residenziali di anziani e altre categorie di assistiti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39/1997, disciplina essenzialmente le condizioni per un accesso permanente in struttura residenziale;

Verificato in particolare che i seguenti elementi peculiari delle RSA di cura post acuzie o di reinserimento:
- assenza di una domanda dell'anziano per l'ammissione
- inserimento degli anziani a cura e su esclusiva autorizzazione della ASL, almeno per quanto attiene i primi 60 giorni di degenza, atteso il prevalente intervento sanitario – riabilitativo offerto dalle strutture interessate
- carattere temporaneo dell'inserimento
non consentono di applicare gli articoli 2; 3; 6, 3,4,5,6,7 comma; 7, 4 comma, 9; e 10 del Regolamento citato che concernono l'accesso e la permanenza in struttura in misura permanente;

Valutato di conseguenza necessario, per completare il vigente quadro di riferimento provvedimentale per le RSA di cura post acuzie o di reinserimento (D.C.C. 39/1997; D.G.R.308/2005, integrata dalla nota regionale citata; D.G.C. 1223/2006) approvare i seguenti indirizzi per l'accesso degli anziani in tale tipologia di struttura:

Ammissione in struttura

L'ammissione dell'ospite è disposta dalla ASL, previa valutazione geriatrica (U.V.G. territoriale od ospedaliera) che determina prestazioni e tempi di degenza (da 1 a max 60 giorni).

Nel corso delle U.V.G. che si svolgono presso la Struttura durante i primi 60 giorni di degenza dell'ospite, viene valutata e comunicata formalmente alla ASL ed al Comune, per i casi aventi diritto alla trattativa comunale, la necessità di una prosecuzione del progetto riabilitativo del paziente, per un massimo di ulteriori 120 giorni.

Laddove la permanenza dell'anziano in Struttura debba protrarsi oltre il 60° giorno, l'assistente sociale dell'Ambito Territoriale Sociale di riferimento, accertato il diritto alla persona alla trattativa comunale, si impegna ad istruire la pratica e a farla pervenire presso il Settore Politiche Sociali entro il 50° giorno di degenza affinché si possa autorizzare il pagamento della retta, dovuta fin dal 61° giorno, fermo restando il vincolo della disponibilità di bilancio.

Dimissione dalla Struttura e ricovero permanente

La Struttura, 10 giorni prima delle dimissioni, verifica con l'assistente sociale dell'Ambito Territoriale Sociale di riferimento lo stato di avanzamento del progetto assistenziale, e qualora si dovesse accertare la necessità di un ricovero permanente

attiva la pratica per ottenere una nuova e specifica autorizzazione, che verrà rilasciata se esiste la disponibilità di bilancio.

Contributo a carico del ricoverando

il Comune di Genova, atteso il carattere temporaneo dell'inserimento in struttura, non gestisce le pensioni e/o invalidità civili ed indennità di accompagnamento di cui sono titolari gli ospiti, con retta sociale a carico della Civica Amministrazione, ma sono gli ospiti stessi a versare al Comune l'intero importo della pensione e/o invalidità civili ed accompagnamento, detratta la somma di 103,29 euro mensili;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 107 del T.U. 267/2000, è di competenza della Direzione Servizi alla Persona – Settore Politiche Sociali ogni adempimento circa l'attuazione degli indirizzi di cui in precedenza, nonché la stipula dei contratti e la definizione degli aspetti di natura contabile in ordine alla copertura della spesa, nell'ambito delle risorse assegnate;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio competente, nonché il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

D E L I B E R A

1) di non avviare per le RSA di cura post acuzie o di reinserimento il percorso di valutazione finalizzato alla determinazione della retta socio – alberghiera in ragione del punteggio di qualità, previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 1223/2006

2) di applicare invece, quale criterio di determinazione della retta socio – alberghiera delle RSA di cura post acuzie o di reinserimento, il principio per cui la stessa sia la differenza tra la tariffa unica giornaliera dovuta dal SSR fino al 60° giorno di degenza e la tariffa sanitaria dovuta dal SSR dopo il 61° giorno

3) di prevedere che a partire dal 1 gennaio 2007 tale retta sia pari ad euro 37,10

4) di demandare a specifico provvedimento dirigenziale la revisione di tale retta in relazione ed occasione degli adeguamenti che la Regione apporterà alla tariffa unica giornaliera dovuta dal SSR fino al 60° giorno di degenza ed alla tariffa sanitaria dovuta dal SSR dopo il 61° giorno

5) di approvare i seguenti indirizzi per l'accesso degli anziani nelle RSA di cura post acuzie o di reinserimento:

Ammissione in struttura

L'ammissione dell'ospite è disposta dalla ASL, previa valutazione geriatrica (U.V.G. territoriale od ospedaliera) che determina prestazioni e tempi di degenza (da 1 a max 60 giorni).

Nel corso delle U.V.G. che si svolgono presso la Struttura durante i primi 60 giorni di degenza dell'ospite, viene valutata e comunicata formalmente alla ASL ed al Comune, per i casi aventi diritto alla trattativa comunale, la necessità di una prosecuzione del progetto riabilitativo del paziente, per un massimo di ulteriori 120 giorni.
Laddove la permanenza dell'anziano in Struttura debba protrarsi oltre il 60° giorno, l'assistente sociale dell'Ambito Territoriale Sociale di riferimento, accertato il diritto alla persona alla trattativa comunale, si impegna ad istruire la pratica e a farla pervenire presso il Settore Politiche Sociali entro il 50° giorno di degenza affinchè si possa autorizzare il pagamento della retta, dovuta fin dal 61° giorno, fermo restando il vincolo della disponibilità di bilancio.

Dimissione dalla Struttura e ricovero permanente

La Struttura, 10 giorni prima delle dimissioni, verifica con l'assistente sociale dell'Ambito Territoriale Sociale di riferimento lo stato di avanzamento del progetto assistenziale, e qualora si dovesse accertare la necessità di un ricovero permanente attiva la pratica per ottenere una nuova e specifica autorizzazione, che verrà rilasciata se esiste la disponibilità di bilancio.

Contributo a carico del ricoverando

il Comune di Genova, atteso il carattere temporaneo dell'inserimento in struttura, non gestisce le pensioni e/o invalidità civili ed indennità di accompagnamento di cui sono titolari gli ospiti, con retta sociale a carico della Civica Amministrazione, ma sono gli ospiti stessi a versare al Comune l'intero importo della pensione e/o invalidità civili ed accompagnamento, detratta la somma di 103,29 euro mensili.

6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 107 del T.U. 267/2000, è di competenza della Direzione Servizi alla Persona – Settore Politiche Sociali ogni adempimento circa l'attuazione degli indirizzi di cui in precedenza, nonché la stipula dei contratti e la definizione degli aspetti di natura contabile in ordine alla copertura della spesa, nell'ambito delle risorse assegnate;

7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal 08/03/2007 ai sensi dell'art. 124 - c. 1 del T.U.D.lgs.18 agosto 2000 n.267.

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del T.U.D.lgs.18 agosto 2000 n.267.

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il giorno 19/03/2007

COMUNE DI GENOVA

Direzione Servizi alla Persona

E' parte integrante della seguente proposta di Deliberazione n.

OGGETTO: **INDIRIZZI PER L'INSERIMENTO DI ANZIANI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI CON FUNZIONE DI CURA POST ACUZIE O DI REINSERIMENTO**

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Art. 49 - comma 1 - Decreto Legislativo 267/2000)

Si dichiara che lo schema di proposta di deliberazione in oggetto deve ritenersi regolare dal punto di vista tecnico.

Genova,

IL DIRIGENTE
SETTORE [illegible]
(Dott.ssa Maria Marrone)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 153 - comma 5 - Decreto Legislativo 267/2000)

PARERE REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 49 - comma 1 - Decreto Legislativo 267/2000)

PARERE LEGITTIMITÀ' DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindacale n. 247/97 - 185/98)

Visto

19.2.2007

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Carlo Isola)

Visto, esprimo parere favorevole sulla legittimità.

Genova, 21.2.07

Il Segretario Generale SUPPL.

COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 19/04/2007

Presiede: Il Vice Sindaco - Alberto Ghio
Assiste: Il Segretario Generale - Alfredo Gracili

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Giuseppe Pericu	Sindaco	A
2	Alberto Ghio	V. Sindaco	P
3	Luca Borzani	Assessore	P
4	Anna Castellano	Assessore	A
5	Luca Dallorto	Assessore	P
6	Giovanni Facco	Assessore	P
7	Bruno Gabrielli	Assessore	A
8	Giorgio Guerello	Assessore	P
9	Luigi Liccardo	Assessore	P
10	Mario Margini	Assessore	P
11	Arcangelo Merella	Assessore	P
12	Roberta Morgano	Assessore	P
13	Andrea Sassano	Assessore	A
14	Gianfranco Tiezzi	Assessore	P
15	Paolo Veardo	Assessore	P

00347/2007 ULTERIORI INDIRIZZI PER L'INSERIMENTO DI ANZIANI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI CON FUNZIONE DI CURA POST ACUZIE O DI REINSERIMENTO

Su proposta dell'Assessore alla città Solidale, Paolo Veardo;

Visti:

- la Legge 328 del 08.11.2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", in particolare l'art. 6 che individua le funzioni dei Comuni per la programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete;

- il DPCM 21 maggio 2001 n. 308 con cui è stato approvato il regolamento concernente i requisiti minimi, strutturali e organizzativi, per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a

norma dell'art. 11 della legge n. 328/2000, che rinvia a specifica regolamentazione regionale il recepimento e l'integrazione dei requisiti di cui al decreto medesimo;

- la legge regionale n. 20/1999 "Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, vigilanza, e accreditamento dei presidi sanitari e socio-sanitari pubblici e privati";

- la legge regionale n. 12/2006, che definisce, tra l'altro, ruoli e compiti dei Comuni nel sistema integrato degli interventi sociali e sociosanitari;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 308/2005, relativa a indicazioni per il riordino della residenzialità extraospedaliera e revisione delle tariffe;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1223/2006 ad oggetto: "Avvio di un percorso di razionalizzazione e miglioramento del sistema residenziale per anziani e per la definizione di strumenti di misurazione e valutazione dell'offerta assistenziale. Definizione di modalità e procedure", con la quale si stabiliscono indicatori per misurare la qualità delle prestazioni ed un sistema articolato per abbinare a fasce di punteggio di qualità l'entità della retta sociale, in sintonia con quanto previsto dalla normativa regionale;

- il Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28/4/1997, recante modalità e criteri per l'ammissione in strutture residenziali di anziani ed altre categorie di assistiti;

Considerato che la Regione con nota n. 24130/495 del 15 febbraio 2007 ha comunicato che la tariffa giornaliera complessiva per le RSA di cura post acuzie o di reinserimento dopo il 61° giorno di degenza non può superare 102,00 euro che corrispondono alla tariffa unica giornaliera prevista dalla DGR 308/2005 (euro 100) maggiorata del 2% per il 2006 permanendo la quota alberghiera (retta sociale) a 37,10;

Preso atto che la Delibera di Giunta Comunale n. 178/2007, ha previsto in adempimento della citata nota regionale:

1) non più necessario avviare per le RSA di cura post acuzie o di reinserimento il percorso di valutazione finalizzato alla determinazione della retta socio – alberghiera in ragione del punteggio di qualità;
2) disporre invece, quale criterio di determinazione della retta socio – alberghiera delle RSA di cura post acuzie o di reinserimento, il principio per cui la stessa sia la differenza tra la tariffa unica giornaliera dovuta dal SSR fino al 60° giorno di degenza e la tariffa sanitaria dovuta dal SSR dopo il 61° giorno;
3) prevedere che a partire dal 1 gennaio 2007 tale retta sia pari ad euro 37,10;
4) demandare a specifico provvedimento dirigenziale la revisione di tale retta in relazione ed occasione degli adeguamenti che la Regione apporterà alla tariffa unica giornaliera dovuta dal SSR fino al 60° giorno di degenza ed alla tariffa sanitaria dovuta dal SSR dopo il 61° giorno;

Vista l'ulteriore e successiva nota della Regione Liguria prot. 42790/817 del 23 marzo 2007, con cui, in risposta ad una richiesta di chiarimento avanzata dal Comune di Genova, si conferma quanto comunicato con la nota prot. 24130/495 del 15 febbraio 2007 citata *(...per il 2006 quota alberghiera pari a 37,10 euro...)* e si precisa che: *"la Regione non stabilisce il tasso di inflazione da applicarsi alla quota sociale ed è facoltà del Comune riconoscere o meno tale adeguamento";*

Valutato pertanto, in adempimento della nota regionale ultima citata, di modificare quanto disposto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 178/2007, prevedendo quale criterio di determinazione della retta socio – alberghiera delle RSA di cura post acuzie o di reinserimento, il principio per cui la stessa, quantificata in data 15 febbraio 2007 dalla Regione per il 2006 in 37,10 euro, sia aggiornata annualmente, a partire dal 1 gennaio 2007, sulla base dell'indice ISTAT dell'anno precedente;

Osservato tuttavia che le rette socio - alberghiere corrisposte dal Comune di Genova nel 2006 alle RSA di cura post acuzie o di reinserimento, in mancanza di un indicazione regionale pervenuta solo nel febbraio del 2007, sono inferiori a 37,10 euro, sulla base dei vigenti accordi allora intercorsi tra il Comune e le Strutture interessate;

Ritenuto:

- in accordo con le Strutture interessate, di non dare applicazione retroattiva alla retta socio – alberghiera quantificata dalla Regione ma di ritenere definiti e soddisfatti tutti i rapporti economici così come fatturati e liquidati per il 2006;
- di quantificare per il 2007 l'importo di euro 37,73 (37, 10 euro maggiorato del 1,7 % ISTAT 2006) quale retta socio – alberghiera a carico del Comune di Genova;

Osservato, altresì ed in aggiunta a quanto descritto nei capoversi precedenti, che la Delibera di Giunta Comunale n. 178/2007:

A) dispone di non applicare alle RSA di cura post acuzie o di reinserimento gli articoli 2; 3; 6 commi 3,4,5,6,7; 7, comma 4; 9; e 10 del Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39/1997, relativi all'accesso ed alla permanenza in struttura in misura permanente;
B) approva indirizzi per l'accesso, le dimissioni e la contribuzione degli anziani inseriti in tale tipologia di struttura;

Osservato che in sede di approfondimento e definizione dei processi gestionali per l'attuazione degli indirizzi di cui sopra è sorta con evidenza l'opportunità di adottare procedure improntate a principi di semplificazione ed efficacia atteso il carattere temporaneo dei ricoveri in struttura e la necessità di accertare entro il 60° giorno dal ricovero l'eventuale diritto dell'utente

all'intervento da parte del Comune per il pagamento della retta sociale, con le modalità indicate nei successivi commi;

Ritenuto per tali motivi di non applicare alle RSA di cura post acuzie o di reinserimento gli art. 4 "Capacità economica dell'utente", art. 5 "Capacità economica dei coobbligati", art. 7 "Contributo a carico dei familiari tenuti per legge ai sensi dell'art. 433 del C.C." e art. 11 "Disposizioni in materia di ricoveri temporanei" del Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39/1997, integrando quanto già disposto sul punto dalla D.G.R. 178/2007;

Valutato pertanto necessario, per completare il vigente quadro di riferimento provvedimentale per le RSA di cura post acuzie o di reinserimento (D.C.C. 39/1997; D.G.R.308/2005, note regionali citate; D.G.C. 1223/2006; D.G.C. 178/2007) approvare i seguenti indirizzi per l'autorizzazione all'intervento da parte del Comune per il pagamento della retta sociale (di seguito per brevità definito trattativa comunale), ad integrazione di quanto già disposto dalla D.G.R. 178/2007 che sul punto 5) è sostituita integralmente dal presente provvedimento:

Elementi di valutazione della capacità economica dell'utente:

L'utente ha diritto alla trattativa comunale qualora abbia
1) un reddito (vengono considerati tutti i redditi al netto delle ritenute previdenziali ed IRPEF, nonché l'assegno di accompagnamento e/o indennità ed assegni di natura risarcitoria) non superiore a 1.132,00 euro mensili se solo e non superiore ad euro 1.364,00 se con coniuge convivente. Le soglie di reddito per il diritto alla trattativa comunale si innalzano rispettivamente ad euro 1.382,00 (per l'anziano solo) ed euro 1.614,00 (per l'anziano con coniuge convivente) qualora siano sostenute spese di affitto e/o mutuo superiori a 250 euro mensili;
2) un patrimonio mobiliare (vengono considerati titoli, azioni, depositi bancari, depositi postali ed altro) non superiore ai 10.000 euro;
3) un patrimonio immobiliare (vengono considerate le proprietà immobiliari ed i fabbricati ad esclusione della casa di residenza) la cui rendita catastale non sia superiore a 41.316, 55 euro annui.
La mancanza di uno dei requisiti di cui ai punti 1,2,3 è motivo di esclusione dalla trattativa comunale.

Determinazione del contributo a carico del ricoverato

Il contributo mensile dovuto dall'interessato viene calcolato detraendo dal reddito mensile una somma pari ad euro 103,29 mensili, nonché l'eventuale importo forfetario di 250 euro mensili nel caso in cui l'utente sostenga spese di affitto e/o mutuo pari o superiori a 250 euro mensili e l'ulteriore eventuale importo di 232,41 euro, pari al minimo vitale, per il coniuge convivente.

Contributo a carico del ricoverando

Il Comune di Genova, atteso il carattere temporaneo dell'inserimento in struttura, non gestisce le pensioni e/o invalidità civili ed indennità di accompagnamento di cui sono titolari gli ospiti, con retta sociale a carico della Civica Amministrazione, ma sono gli ospiti stessi a versare al Comune l'intero importo della pensione e/o invalidità civili ed accompagnamento, detratta la somma di 103,29 euro mensili e detratti gli ulteriori ed eventuali importi di cui sopra.

Ammissione in struttura

L'ammissione dell'ospite è disposta dalla ASL, previa valutazione geriatrica (U.V.G. territoriale od ospedaliera).
Contestualmente alla valutazione della necessità di un ricovero in RSA di cura post acuzie o di reinserimento la componente sanitaria (geriatra della ASL) segnala, su apposito modulo all'ATS di riferimento, i casi per i quali ritenga esistere i presupposti per la trattativa comunale.
L'ATS competente, su segnalazione della ASL e previa istanza dell'interessato, avvia e completa l'istruttoria di cui al presente provvedimento entro il 45° giorno di degenza dell'ospite, inviando entro tale termine la proposta di pagamento della retta sociale da parte del Comune agli uffici competenti della Direzione Servizi alla Persona.
Nel corso delle U.V.G. che si svolgono presso la Struttura durante i primi 60 giorni di degenza dell'ospite, viene valutata la necessità di una prosecuzione del progetto riabilitativo del paziente, oltre il limite dei 60 giorni. In tal circostanza, per i casi di cui sopra, la Struttura comunica formalmente al Comune, sulla base del verbale redatto in sede di U.V.G., l'esigenza di una prosecuzione del ricovero.
Gli uffici competenti della Direzione Servizi alla Persona provvedono entro il 60° giorno di degenza dell'ospite al perfezionamento dell'istanza ed all'autorizzazione al pagamento della retta, dovuta dal 61° giorno, fermo restando il vincolo della disponibilità di bilancio.

Dimissione dalla Struttura e ricovero permanente

Qualora, all'atto delle dimissioni, si dovesse accertare la necessità di un ricovero permanente in Struttura di mantenimento dell'ospite, l'ATS di riferimento integra la pratica per ottenere una nuova e specifica autorizzazione, che verrà rilasciata in relazione alle disponibilità di bilancio e sulla base del Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39/1997. La data utile ai fini della lista di attesa è la data di "documentazione completa" indicata nella precedente pratica per l'inserimento nella Struttura di cura post acuzie o di reinserimento.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 107 del T.U. 267/2000, è di competenza:
- della Direzione Servizi alla Persona – Settore Politiche Sociali la stipula dei contratti e la definizione degli aspetti di natura contabile in ordine alla copertura della spesa, nell'ambito delle risorse assegnate;

- della Direzione Servizi alla Persona, della Direzione Divisioni Territoriali e degli Ambiti Territoriali Sociali ogni adempimento circa l'attuazione degli indirizzi di cui in precedenza;

Ritenuto di demandare a specifico provvedimento dirigenziale la definizione di accordi operativi con la ASL circa le procedure per la segnalazione da parte dei medici agli Ambiti Territoriali dei casi con problematiche socio – economiche;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, espressi dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità
D E L I B E R A

1) di modificare quanto disposto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 178/2007, disponendo quale criterio di determinazione della retta socio – alberghiera delle RSA di cura post acuzie o di reinserimento, il principio per cui la stessa, quantificata in data 15 febbraio 2007 dalla Regione per il 2006 in 37,10 euro, sia aggiornata annualmente, a partire dal 1 gennaio 2007, sulla base dell'indice ISTAT dell'anno precedente;

2) di non dare applicazione retroattiva alla retta socio – alberghiera quantificata dalla Regione ma di ritenere definiti e soddisfatti tutti i rapporti economici cosi come fatturati e liquidati per il 2006;

3) di quantificare per il 2007 l'importo di euro 37,73 (37, 10 euro maggiorato del 1,7 % quale ISTAT 2006) quale retta socio – alberghiera a carico del Comune di Genova;

4) di non applicare alle RSA di cura post acuzie o di reinserimento gli art. 4 "Capacità economica dell'utente", art. 5 "Capacità economica dei coobbligati", art. 7 "Contributo a carico dei familiari tenuti per legge ai sensi dell'art. 433 del C.C." e art. 11 "Disposizioni in materia di ricoveri temporanei" del Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39/1997, integrando quanto già disposto sul punto dalla D.G.R. 178/2007;

5) di approvare i seguenti indirizzi per l'autorizzazione all'intervento da parte del Comune per il pagamento della retta sociale (di seguito per brevità definito trattativa comunale), ad integrazione di quanto già disposto dalla D.G.R. 178/2007 che sul punto 5) è sostituita integralmente dal presente provvedimento:

Elementi di valutazione della capacità economica dell'utente:

L'utente ha diritto alla trattativa comunale qualora abbia
1) un reddito (vengono considerati tutti i redditi al netto delle ritenute previdenziali ed IRPEF, nonché l'assegno di accompagnamento e/o indennità ed assegni di natura risarcitoria) non superiore a 1.132,00 euro mensili se solo e non superiore ad euro 1.364,00 se con coniuge convivente. Le soglie di reddito per il diritto alla trattativa comunale si innalzano rispettivamente ad euro 1.382,00 (per l'anziano solo) ed euro 1.614,00 (per l'anziano con coniuge convivente) qualora siano sostenute spese di affitto e/o mutuo superiori a 250 euro mensili;
2) un patrimonio mobiliare (vengono considerati titoli, azioni, depositi bancari, depositi postali ed altro) non superiore ai 10.000 euro;
3) un patrimonio immobiliare (vengono considerate le proprietà immobiliari ed i fabbricati ad esclusione della casa di residenza) la cui rendita catastale non superiore a 41.316, 55 euro annui.
La mancanza di uno dei requisiti di cui ai punti 1,2,3 è motivo di esclusione dalla trattativa comunale.

Determinazione del contributo a carico del ricoverato

Il contributo mensile dovuto dall'interessato viene calcolato detraendo dal reddito mensile una somma pari ad euro 103,29 mensili, nonché l'eventuale importo forfetario di 250 euro mensili nel caso in cui l'utente sostenga spese di affitto e/o mutuo pari o superiori a 250 euro mensili e l'ulteriore eventuale importo di 232,41 euro, pari al minimo vitale, per il coniuge convivente.

Contributo a carico del ricoverando

Il Comune di Genova, atteso il carattere temporaneo dell'inserimento in struttura, non gestisce le pensioni e/o invalidità civili ed indennità di accompagnamento di cui sono titolari gli ospiti, con retta sociale a carico della Civica Amministrazione, ma sono gli ospiti stessi a versare al Comune l'intero importo della pensione e/o invalidità civili ed accompagnamento, detratta la somma di 103,29 euro mensili e detratti gli ulteriori ed eventuali importi di cui sopra.

Ammissione in struttura

L'ammissione dell'ospite è disposta dalla ASL, previa valutazione geriatrica (U.V.G. territoriale od ospedaliera).
Contestualmente alla valutazione della necessità di un ricovero in RSA di cura post acuzie o di reinserimento la componente sanitaria (geriatra della ASL) segnala, su apposito modulo all'ATS di riferimento, i casi per i quali ritenga esistere i presupposti per la trattativa comunale.
L'ATS competente, su segnalazione della ASL e previa istanza dell'interessato, avvia e completa l'istruttoria di cui al presente provvedimento entro il 45° giorno di degenza dell'ospite, inviando entro tale termine la proposta di pagamento della

retta sociale da parte del Comune agli uffici competenti della Direzione Servizi alla Persona.
Nel corso delle U.V.G. che si svolgono presso la Struttura durante i primi 60 giorni di degenza dell'ospite, viene valutata la necessità di una prosecuzione del progetto riabilitativo del paziente, oltre il limite dei 60 giorni. In tal circostanza, per i casi di cui sopra, la Struttura comunica formalmente al Comune, sulla base del verbale redatto in sede di U.V.G., l'esigenza di una prosecuzione del ricovero.
Gli uffici competenti della Direzione Servizi alla Persona provvedono entro il 60° giorno di degenza dell'ospite al perfezionamento dell'istanza ed all'autorizzazione al pagamento della retta, dovuta dal 61° giorno, fermo restando il vincolo della disponibilità di bilancio.

Dimissione dalla Struttura e ricovero permanente

Qualora, all'atto delle dimissioni, si dovesse accertare la necessità di un ricovero permanente in Struttura di mantenimento dell'ospite, l'ATS di riferimento integra la pratica per ottenere una nuova e specifica autorizzazione, che verrà rilasciata in relazione alle disponibilità di bilancio e sulla base del Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39/1997. La data utile ai fini della lista di attesa è la data di "documentazione completa" indicata nella precedente pratica per l'inserimento nella Struttura di cura post acuzie o di reinserimento.

6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 107 del T.U. 267/2000, è di competenza:

- della Direzione Servizi alla Persona – Settore Politiche Sociali la stipula dei contratti e la definizione degli aspetti di natura contabile in ordine alla copertura della spesa, nell'ambito delle risorse assegnate,
- della Direzione Servizi alla Persona, della Direzione Divisioni Territoriali e degli Ambiti Territoriali Sociali ogni adempimento circa l'attuazione degli indirizzi di cui in precedenza;

7) di demandare a specifico provvedimento dirigenziale la definizione di accordi operativi con la ASL circa le procedure per la segnalazione da parte dei medici agli Ambiti Territoriali dei casi con problematiche socio – economiche;

8) di dare atto che gli importi, con i relativi adeguamenti ISTAT, della retta socio – alberghiera trovano copertura finanziaria nei fondi iscritti al pertinente capitolo del bilancio 2007 e verranno impegnati con successivo specifico provvedimento;

9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Vice Sindaco

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal 02/05/2007 ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del T.U. D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267.

La presente deliberazione viene:
- Inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U.D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, il giorno 14 maggio 2007.

COMUNE DI GENOVA

Direzione Servizi alla Persona

E' parte integrante della seguente proposta di Deliberazione n. 444/2007

OGGETTO: ULTERIORI INDIRIZZI PER L'INSERIMENTO DI ANZIANI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI CON FUNZIONE DI CURA POST ACUZIE O DI REINSERIMENTO

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Art. 49 - comma 1 - Decreto Legislativo 267/2000)

Si dichiara che lo schema di proposta di deliberazione in oggetto deve ritenersi regolare dal punto di vista tecnico.

Genova,

IL DIRETTORE
Dott.ssa PAOLA CERMELLI

IL DIRIGENTE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 153 - comma 5 - Decreto Legislativo 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, attesto che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria, si demanda al provvedimento di cui al punto 8).

18 APR. 2007

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa GIOVANNA GANI)

PARERE REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 49 - comma 1 - Decreto Legislativo 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, nei limiti della Circolare del Ministero dell'Interno F.L. 25/97 del 1.10.1997.

IL DIRIGENTE DI SETT.
Dr. MAGDA MARCHI

Genova, 18 aprile 2007

PARERE LEGITTIMITÀ' DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindacale n. 247/97 - 185/98)

Visto
17-4-07

Visto, esprimo parere favorevole sulla legittimità

Genova, 18/4/2007

Il Segretario Generale Supplente

COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 30/12/2008

Presiede: La Sindaco - Marta Vincenzi
Assiste: Il Segretario Generale - Maria Angela Danzì

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Marta Vincenzi	Sindaco	P
2	Paolo Pissarello	V. Sindaco	P
3	Francesca Balzani	Assessore	P
4	Elisabetta Corda	Assessore	P
5	Mario Margini	Assessore	A
6	Roberta Morgano	Assessore	P
7	Roberta Papi	Assessore	P
8	Bruno Pastorino	Assessore	A
9	Alfonso Pittaluga	Assessore	A
10	Andrea Ranieri	Assessore	P
11	Francesco Scidone	Assessore	P
12	Carlo Senesi	Assessore	P
13	Gianfranco Tiezzi	Assessore	A
14	Paolo Veardo	Assessore	P

00509/2008 NUOVI INDIRIZZI PER L'INSERIMENTO DI ANZIANI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI CON FUNZIONE DI CURA POST ACUZIE O DI REINSERIMENTO

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Socio Sanitarie, Roberta Papi;

Visti:

- la Legge 328 del 08.11.2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", in particolare l'art. 6 che individua le funzioni dei Comuni per la programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete;

- il DPCM 21 maggio 2001 n. 308 con cui è stato approvato il regolamento concernente i requisiti minimi, strutturali e organizzativi, per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'art. 11 della legge n. 328/2000, che rinvia a specifica

regolamentazione regionale il recepimento e l'integrazione dei requisiti di cui al decreto medesimo;

- la legge regionale n. 20/1999 "Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, vigilanza, e accreditamento dei presidi sanitari e socio-sanitari pubblici e privati";

- la legge regionale n. 12/2006, che definisce, tra l'altro, ruoli e compiti dei Comuni nel sistema integrato degli interventi sociali e sociosanitari;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 308/2005, relativa a indicazioni per il riordino della residenzialità extraospedaliera e revisione delle tariffe;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1223/2006 ad oggetto: "Avvio di un percorso di razionalizzazione e miglioramento del sistema residenziale per anziani e per la definizione di strumenti di misurazione e valutazione dell'offerta assistenziale. Definizione di modalità e procedure", con la quale si stabiliscono indicatori per misurare la qualità delle prestazioni ed un sistema articolato per abbinare a fasce di punteggio di qualità l'entità della retta sociale, in sintonia con quanto previsto dalla normativa regionale;

- il Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28/4/1997, recante modalità e criteri per l'ammissione in strutture residenziali di anziani ed altre categorie di assistiti;

Viste le Delibere di Giunta Comunale n. 178/2007 e n. 347/2007 relative agli indirizzi in materia di inserimento in RSA di cura post acuzie o di reinserimento;

Considerato che i ricoveri nelle Strutture di cui sopra hanno carattere temporaneo fino ad un massimo di 180 giorni e prevedono:
- la degenza a carico della sanità, senza alcun onere per l'utente, per i primi 60 giorni;
- un intervento economico a decorrere dal sessantunesimo giorno a carico dell'utente o, in via subordinata del Comune per gli utenti aventi titolo ai sensi delle delibere n. 178 e n. 347 sopra citate;

Verificate le caratteristiche di reddito degli utenti sostenuti economicamente nella retta delle RSA di cura post acuzie o di reinserimento nel corso del 2008 con i criteri di accesso determinati dalle delibere di indirizzo sopra citate;

Valutato opportuno rideterminare gli elementi di valutazione della capacità economica degli utenti e la determinazione del contributo a carico del ricoverato, anche al fine di orientare l'intervento pubblico e l'uso delle risorse a favore delle fasce sociali più svantaggiate;

Ritenuto che tale ridefinizione delle modalità e criteri di accesso in strutture RSA di cura post acuzie o di reinserimento per un massimo di 120 giorni con oneri a carico del Comune decorra dal 01.01.2009 e si applichi solo agli ingressi successivi a tale data;

Dato atto che la ridefinizione di cui al presente provvedimento rappresenta una misura di carattere transitorio, in attesa della revisione del Regolamento comunale più generale per l'inserimento di anziani in strutture residenziali (Delibera Consiglio Comunale 39/97), revisione che dovrà rendere il vigente Regolamento più aderente ai principi di cui alla Deliberazione Giunta Comunale 599/2008 in materia di contribuzione al costo dei servizi;

Ritenuto per tali motivi di sostituire integralmente quanto disposto dai punti 1, 2 ,3 del dispositivo della delibera di Giunta n. 347/2007 secondo quanto di seguito specificato:

Elementi di valutazione della capacità economica dell'utente:

L'utente ha diritto all'inserimento a carico del Comune qualora abbia i seguenti requisiti:
1) un reddito (vengono considerati tutti i redditi al netto delle ritenute previdenziali ed IRPEF, nonché l'assegno di accompagnamento e/o indennità ed assegni di natura risarcitoria) non superiore a 1.000,00 euro mensili;
2) un patrimonio mobiliare (vengono considerati titoli, azioni, depositi bancari, depositi postali ed altro) non superiore ai 7.000 euro;
3) un patrimonio immobiliare (vengono considerate le proprietà immobiliari ed i fabbricati ad esclusione della casa di residenza) la cui rendita catastale non sia superiore a euro 700, 00.
La mancanza di uno dei requisiti di cui ai punti 1,2,3 è motivo di esclusione dell'intervento a carico comunale.

Determinazione del contributo a carico del ricoverato

Il contributo mensile dovuto dall'interessato viene calcolato detraendo dal reddito mensile una somma pari ad euro 103,00 mensili, fatta salva l'introduzione di eventuali nuove disposizioni normative nonché l'eventuale importo forfetario di 150 euro mensili nel caso in cui l'utente sostenga spese di affitto e/o mutuo pari o superiori a detto importo.

Contributo a carico del ricoverando

Il Comune di Genova, atteso il carattere temporaneo dell'inserimento in struttura, non gestisce le pensioni e/o invalidità civili ed indennità di accompagnamento di cui sono titolari gli ospiti, con retta sociale a carico della Civica Amministrazione, ma sono gli ospiti stessi a versare al Comune l'intero importo della pensione e/o invalidità civili ed accompagnamento, detratta la somma di 103,00 euro mensili e detratti gli ulteriori ed eventuali importi di cui sopra.

Ammissione in struttura

L'ammissione dell'ospite è disposta dalla ASL, previa valutazione geriatrica (U.V.G. territoriale od ospedaliera).
Contestualmente alla valutazione della necessità di un ricovero in RSA di cura post acuzie o di reinserimento la componente sanitaria (geriatra della ASL) segnala, su apposito modulo all'ATS di riferimento, i casi per i quali ritenga esistere i presupposti per l'intervento a carico comunale.
L'ATS competente, su segnalazione della ASL e previa istanza dell'interessato, avvia e completa l'istruttoria di cui al presente provvedimento entro il 45° giorno di degenza dell'ospite, inviando entro tale termine la proposta di pagamento della retta sociale da parte del Comune agli uffici competenti del Settore Politiche Sociali.
Nel corso delle U.V.G. che si svolgono presso la Struttura durante i primi 60 giorni di degenza dell'ospite, viene valutata la necessità di una prosecuzione del progetto riabilitativo del paziente, oltre il limite dei 60 giorni. In tal circostanza, per i casi di cui sopra, la Struttura comunica formalmente al Comune, sulla base del verbale redatto in sede di U.V.G., l'esigenza di una prosecuzione del ricovero.
Gli uffici competenti del Settore Politiche Sociali provvedono entro il 60° giorno di degenza dell'ospite al perfezionamento dell'istanza ed all'autorizzazione al pagamento della retta, dovuta dal 61° giorno, fermo restando il vincolo della disponibilità di bilancio.

Dimissione dalla Struttura e ricovero permanente

Qualora, all'atto delle dimissioni, si dovesse accertare la necessità di un ricovero permanente in Struttura di mantenimento dell'ospite, l'ATS di riferimento integra la pratica per ottenere una nuova e specifica autorizzazione, che verrà rilasciata in relazione alle disponibilità di bilancio e sulla base del Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39/1997. La data utile ai fini della lista di attesa è la data di "documentazione completa" indicata nella precedente pratica per l'inserimento nella Struttura di cura post acuzie o di reinserimento.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 107 del T.U. 267/2000, è di competenza del Settore Politiche Sociali, della Direzione Divisioni Territoriali e degli Ambiti Territoriali Sociali ogni adempimento circa l'attuazione degli indirizzi di cui in precedenza;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espressi dal Responsabile del Servizio competente ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità
D E L I B E R A

1) di definire gli elementi di valutazione della capacità economica per l'inserimento temporaneo a carico della Civica Amministrazione di anziani in strutture residenziali RSA di cura post acuzie o di reinserimento, come meglio dettagliati nelle premesse che si intendono integralmente richiamate, modificando quanto disposto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 347/2007;

2) di disporre che le disposizioni di cui sopra avranno efficacia per gli ingressi successivi al 1 gennaio 2009;

3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 107 del T.U. 267/2000, è di competenza: del Settore Politiche Sociali, della Direzione Divisioni Territoriali e degli Ambiti Territoriali Sociali ogni adempimento circa l'attuazione degli indirizzi di cui in precedenza;

4) di dare atto del carattere transitorio della disposizione del presente provvedimento, da applicarsi nelle more di revisione del Regolamento vigente per l'inserimento di anziani in strutture residenziali (Deliberazione Consiglio Comunale n. 39/1997);

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La Sindaco

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal 16 GEN. 2009 ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del T.U. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione viene: - Inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il giorno 27/01/2009

COMUNE DI GENOVA

AREA SERVIZI DECENTRATI VERSO LA CITTA' METROPOLITANA

SETTORE POLITICHE SOCIALI

E' parte integrante della proposta di Deliberazione n. 00687/2008
cod. uff. 147

OGGETTO:

NUOVI INDIRIZZI PER L'INSERIMENTO DI ANZIANI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI CON FUNZIONE DI CURA POST ACUZIE O DI REINSERIMENTO

PARERE TECNICO (Art . 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere tecnico favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. Data IL RESPONSABILE
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 C. 5 D.Lgs. 267/2000)
Data IL DIRETTORE RISORSE FINANZIARIE
PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art . 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000)
Data IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA
PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE **(Provvedimento Sindaco 300/2007)** visto, esprimo parere favorevole sulla legittimità Genova, ... IL SEGRETARIO GENERALE Maria Angela DANZI'

23.12.2008

29 DIC 2008

COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 26/04/2012

Presiede: La Sindaco - Marta Vincenzi
Assiste: Il Segretario Generale Reggente - Graziella De Nitto

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Marta Vincenzi	Sindaco	P
2	Paolo Pissarello	V. Sindaco	A
3	Stefano Anzalone	Assessore	P
4	Simone Farello	Assessore	A
5	Mario Margini	Assessore	P
6	Francesco Miceli	Assessore	A
7	Giuseppina Montanari	Assessore	P
8	Roberta Papi	Assessore	P
9	Bruno Pastorino	Assessore	P
10	Andrea Ranieri	Assessore	P
11	Francesco Scidone	Assessore	P
12	Carlo Senesi	Assessore	P
13	Giovanni Vassallo	Assessore	P
14	Paolo Veardo	Assessore	P

00120/2012 LINEE DI INDIRIZZO IN MERITO AGLI INTERVENTI DI EMERGENZA ABITATIVA E DI INCLUSIONE SOCIALE.

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Socio Sanitarie Roberta Papi e dell'Assessore alle Politiche della Casa e Housing Sociale Bruno Pastorino;

Premesso che:

il tema della casa è al centro delle politiche dell'Amministrazione sia in ragione delle tradizionali emergenze che caratterizzano l'abitare in una grande città sia in ragione delle nuove problematiche conseguenti ai diversi bisogni di una società che sta mutando caratteristiche e necessità, sia in quanto bisogno primario di ciascun cittadino;

la mancanza di una casa per una fascia di popolazione si è andato connotando in questi ultimi anni, in concomitanza con la crisi economica, come una vera e propria emergenza abitativa;

gli sportelli comunali che a vario titolo accolgono cittadini in difficoltà segnalano un forte aumento di persone prive di una collocazione abitativa stabile e/o adeguata;

l'aumento di persone alla ricerca di una casa adeguata è segnalato sempre con più forza anche da soggetti esterni alla C.A. con i quali esistono rapporti di collaborazione stabili;

tra le persone che non dispongono di un'abitazione vi sono anche cittadini che presentano fragilità personali tali da non consentire loro di gestire in piena autonomia un'abitazione.

Considerato che:

l'Amministrazione Comunale ha avviato da anni la sperimentazione sia di strutture per l'accoglienza temporanea di persone in emergenza abitativa sia di strutture per persone che presentano sia un bisogno abitativo sia un bisogno di sostegno socio-educativo;

per molte persone l'emergenza abitativa deriva da cause legate a situazioni personali, croniche o temporanee, che non appaiono compatibili con l'assegnazione di una casa pubblica;

è il caso di soggetti che non hanno tutti i requisiti per l'accesso alla casa pubblica ovvero li hanno perduti, in quanto - già assegnatari - hanno subito una decadenza per morosità o altre irregolarità nella conduzione dell'alloggio pubblico;

a questi casi si aggiungono situazioni di estrema debolezza sociale per le quali, pur essendo prevalente il problema abitativo, necessitano soluzioni residenziali che prevedono varie forme di sostegno all'autonomia;

per queste situazioni e per ogni altra eventuale emergenza temporanea possono essere utilizzate, prevalentemente utilizzando unità immobiliari pubbliche, le seguenti tipologie abitative:

Le *Residenze Sociali*;
Gli *Alloggi Sociali e Alloggi Protetti*;
Il *Condominio Sociale*;
L'*Albergo Sociale*;
Gli *Alloggi Condivisi*;

Verificato che sono in via di ultimazione e consegna gli immobili ristrutturati all'interno dell'accordo di programma sottoscritto il 17 dicembre 2007 e destinati a finalità sociali;

Ritenuto pertanto necessario meglio precisare gli elementi distintivi tra emergenza abitativa e inclusione sociale attribuendo le rispettive tipologie di strutture di riferimento, nel modo seguente:

Strutture per l'emergenza abitativa	**Strutture per l'inclusione sociale**
Definizione:	**Definizione:**
si intendono gli alloggi dedicati, in via transitoria, all'accoglienza di chi presenta un problema abitativo urgente e temporaneo ed è privo di ogni risorsa per far fronte all'emergenza stessa. Le strutture alloggiative di natura temporanea per situazioni di emergenza abitativa sono organizzate in forme di camere, minialloggi, appartamenti.	si intendono gli alloggi dedicati all'accoglienza di persone in precarie condizioni sociali che, pur avendo un prevalente problema abitativo, richiedono soluzioni residenziali che prevedano forme di sostegno all'autonomia. Le persone sono inserite nell'ambito di progetti di inclusione sociale gestiti dai servizi sociali. L'inclusione sociale si realizza tramite un'accoglienza prevalentemente temporanea con un supporto socio-educativo e socio-assistenziale di bassa o media intensità in alloggi a carattere comunitario.
Tipologie di strutture:	**Tipologie di strutture:**
L'Albergo Sociale	Le Residenze Sociali
Gli Alloggi Condivisi	Gli Alloggi Sociali e Alloggi Protetti
	Il Condominio Sociale
Destinatari:	**Destinatari:**
Persone che si trovano in situazione di emergenza abitativa ovvero individui senza sistemazione alcuna o inseriti in dormitorio oppure in sistemazioni precarie o non a uso abitativo e che siano, inoltre, privi delle risorse anche familiari utili per far fronte autonomamente al problema e che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento vigente per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di civica proprietà appartenenti al patrimonio disponibile e indisponibile.	Persone in carico ai servizi sociali comunali con un progetto di inclusione sociale o di mantenimento dell'autonomia residua che, pur avendo un prevalente problema abitativo, sono privi delle risorse anche familiari utili per far fronte autonomamente al problema e che presentano fragilità sociali tali da non poter gestire in autonomia un alloggio.

Titolare della gestione:	**Titolare della gestione:**
Direzione Programmi di Riqualificazione Urbana e Politiche della Casa	Direzione Politiche Sociali
	Municipi

Preso atto che le strutture per l'emergenza abitativa e le strutture per l'inclusione sociale presentano le seguenti caratteristiche comuni:

a) l'inserimento nella struttura non si configura in alcun modo come un'assegnazione di alloggio di residenza;

b) è prevista la partecipazione economica dell'utente, secondo quanto stabilito dalle delibere di Giunta Comunale n. 306/2011 e n.348/2011 e dalla delibera di Consiglio Comunale n.45/2012;

c) è prevista la sottoscrizione, al momento dell'inserimento, di un Atto di Impegno o Contratto;

Vista la necessità di pervenire alla stesura di un Regolamento che definisca più compiutamente e in via definitiva modalità e criteri di accesso alle diverse tipologie di strutture;

Ritenuto quindi di dare mandato alle Direzioni competenti di predisporre una proposta di regolamento, facendo riferimento nelle more dell'adozione dello stesso a quanto indicato nella tabella di cui sopra;

Preso atto che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del bilancio comunale;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal Responsabile del Servizio competente, nonché il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare voatazione, all'unanimità
D E L I B E R A

1) di meglio precisare gli elementi distintivi tra emergenza abitativa e inclusione sociale, attribuendo le rispettive tipologie di strutture di riferimento, nel modo indicato nella seguente tabella:

Strutture per l'emergenza abitativa	Strutture per l'inclusione sociale
Definizione:	**Definizione:**
si intendono gli alloggi dedicati, in via transitoria, all'accoglienza di chi presenta un problema abitativo urgente e temporaneo ed è privo di ogni risorsa per far fronte all'emergenza stessa. Le strutture alloggiative di natura temporanea per situazioni di emergenza abitativa sono organizzate in forme di camere, minialloggi, appartamenti.	si intendono gli alloggi dedicati all'accoglienza di persone in precarie condizioni sociali che, pur avendo un prevalente problema abitativo, richiedono soluzioni residenziali che prevedano forme di sostegno all'autonomia. Le persone sono inserite nell'ambito di progetti di inclusione sociale gestiti dai servizi sociali. L'inclusione sociale si realizza tramite un'accoglienza prevalentemente temporanea con un supporto socio-educativo e socio-assistenziale di bassa o media intensità in alloggi a carattere comunitario.
Tipologie di strutture:	**Tipologie di strutture:**
L'Albergo Sociale	Le Residenze Sociali
Gli Alloggi Condivisi	Gli Alloggi Sociali e Alloggi Protetti
	Il Condominio Sociale
Destinatari:	**Destinatari:**
Persone che si trovano in situazione di emergenza abitativa ovvero individui senza sistemazione alcuna o inseriti in dormitorio oppure in sistemazioni precarie o non a uso abitativo e che siano, inoltre, privi delle risorse anche familiari utili per far fronte autonomamente al problema e che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento vigente per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di civica proprietà appartenenti al patrimonio disponibile e indisponibile.	Persone in carico ai servizi sociali comunali con un progetto di inclusione sociale o di mantenimento dell'autonomia residua che, pur avendo un prevalente problema abitativo, sono privi delle risorse anche familiari utili per far fronte autonomamente al problema e che presentano fragilità sociali tali da non poter gestire in autonomia un alloggio.
Titolare della gestione:	**Titolare della gestione:**
Direzione Programmi di Riqualificazione Urbana e Politiche della Casa	Direzione Politiche Sociali
	Municipi

2) di prendere atto che le strutture per l'emergenza abitativa e le strutture per l'inclusione sociale presentano le seguenti caratteristiche comuni:

   a) l'inserimento nella struttura non si configura in alcun modo come un'assegnazione di alloggio di residenza;

   b) è prevista la partecipazione economica dell'utente, secondo quanto stabilito dalle delibere di Giunta Comunale n. 306/2011 e n.348/2011 e dalla delibera di Consiglio Comunale n.45/2012;

   c) è prevista la sottoscrizione, al momento dell'inserimento, di un Atto di Impegno o Contratto;

3) di dare mandato alle Direzioni competenti di predisporre una proposta di Regolamento che definisca più compiutamente e in via definitiva modalità e criteri di accesso alle diverse tipologie di strutture;

4) di dare altresì mandato alle Direzioni competenti di fare riferimento, nelle more dell'adozione del regolamento di cui al punto 3), a quanto indicato nella tabella di cui al punto 1);

5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del bilancio comunale.

La Sindaco

Il Segretario Generale Reggente

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal - 9 MAG 2012 ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del T.U. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione viene:
- Inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il giorno 2 0 MAG 2012

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

E' parte integrante della proposta di Deliberazione n. 00142/2012 cod. uff. 147.2

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO IN MERITO AGLI INTERVENTI DI EMERGENZA ABITATIVA E DI INCLUSIONE SOCIALE.

PARERE TECNICO (Art . 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere tecnico favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Data

Il Dirigente
(Dott.ssa Paola Vinelli)

04.04.2012

COMUNE DI GENOVA · DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

Il Dirigente
(Dott.ssa M. Letizia Santolamazza)

4.4.12

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 C. 5 D.Lgs. 267/2000)

Data

IL DIRETTORE RISORSE FINANZIARIE

//

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art . 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000)

Data

IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA

//

PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE
(Provvedimento Sindaco 300/2007)

Data,
Visto esprimo parere favorevole
sulla legittimità.
Genova 26/4/2012
Il Segretario Generale
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(dr.ssa Wanda Puglisi)

CONSIGLIO COMUNALE - Seduta pubblica del 25 giugno 1984

990 RIELABORAZIONE IN FORMA COORDINATA, CON MODIFICHE, DEI CRITERI GENERALI DI EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA O AVENTI RIFLESSI ECONOMICI NEI CONFRONTI DI CATEGORIE ASSISTIBILI. RIUNIONE E COORDINAMENTO DI UN UNICO TESTO, CON MODIFICHE, DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE TRATTENUTE SU PENSIONI PERCEPITE DA RICOVERATI IN ISTITUTI A CARICO DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE E I CONTRIBUTI DOVUTI DAI CONGIUNTI TENUTI PER LEGGE NEI CONFRONTI DEI RICOVERATI MEDESIMI.

Il Presidente fa leggere la seguente proposta della Giunta n. 337 datata 3 aprile 1984, nel testo quale risulta dopo l'inserimento degli emendamenti proposti e approvati dalla 3° Commissione Consiliare "Funzioni Sociali - Istituzioni e Servizi Culturali nel corso delle riunioni svoltesi il 23/5 e 4/6 uu.ss.

Su proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali, Sanità, Tutela Ambiente, Sig. Mario Calbi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.504 del 19/3/81, concernente la formalizzazione dei criteri generali di erogazione degli interventi di natura economica, nonchè dei criteri di determinazione dei contributi dovuti dai congiunti di ricoverati in Istituti a carico della Civica Amministrazione;

Viste altresì le integrazioni e modifiche apportate al citato provvedimento con deliberazione consiliare n.1803 del 7 dicembre 1981 e con deliberazione di Giunta n.1009 del 30 marzo 1982, ratificata con deliberazione consiliare n.1136 del 10/6/1982;

Vista la deliberazione n.25 adottata dalla Giunta Municipale in data 4/1/1983, a ciò espressamente delegata con la citata deliberazione n.504/81 ai sensi e per gli effetti di cui all'art.26 n.3, del R.D. 2839/1923, con la quale è stato fissato per l'anno 1983 l'importo del minimo economico, ossia della cifra base rapportata alle esigenze economiche minime dei cittadini, conformemente al disposto della stessa deliberazione consiliare n.504/81;

Vista inoltre la deliberazione di Giunta n.2390 del 5/8/80, ratificata con provvedimento consiliare n.1729 dell'8/10/80, concernente l'adeguamento ai nuovi trattamenti pensionistici delle trattenute su pensioni di ricoverati a carico della Civica Amministrazione;

Vista infine la deliberazione del Consiglio Comunale n.1973 del 21/12/81, contenente modifiche alla citata deliberazione di Giunta n.2390/1980;

Ritenuto di dover procedere ad una rielaborazione delle normative contenute nei menzionati provvedimenti, riunendole in un unico testo coordinato, con le opportune modifiche ed integrazioni, in ordine sia ad una organica e sistematica regolamentazione delle materie oggetto dei provvedimenti medesimi, sia alla eliminazione di parti ormai superate o tacitamente abrogate

a causa dell'incompatibilità con altre disposizioni o per altri motivi, sia agli opportuni adattamenti a nuove esigenze evidenziatesi nella pratica applicazione delle normative di cui è parola;

Rilevata, in particolare, anche in relazione ai crescenti costi sostenuti dalla Civica Amministrazione ed alle disposizioni contenute nella Legge 26 aprile 1983, n.131, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 28/2/83 n.55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983, la necessità di modificare i criteri riguardanti le trattenute sulle pensioni dei ricoverati e la determinazione dei contributi a carico dei congiunti tenuti per legge agli alimenti nei confronti dei ricoverati medesimi;

Preso atto che, in ottemperanza dell'art.3o "Pareri obbligatori" del vigente Regolamento sulla partecipazione e sul decentramento a' sensi della Legge 8/4/1976, n.278, approvato con deliberazione consiliare n.1073 del 20/7/78, l'Assessore proponente ha provveduto ad inviare ai Consigli di Circoscrizione la bozza del presente provvedimento, per i previsti pareri;

Rilevato che, alla scadenza del termine regolamentare, erano pervenuti soltanto i pareri dei Consigli di Circoscrizione di Voltri, Prà, Cornigliano, Bolzaneto, Castelletto, Portoria, Nervi, Molassana, Valle Sturla, Albaro e Oregina-Lagaccio;

Constatato che i predetti Consigli di Circoscrizione, ad eccezione di Portoria, si sono espressi favorevolmente alla bozza di cui trattasi, salvo alcune proposte di aggiunte o emendamenti espressi dai Consigli di Circoscrizione di Voltri, Bolzaneto, Castelletto, Valle Sturla, Albaro e Oregina-Lagaccio;

Ritenuto peraltro di non dovere accogliere dette aggiunte od emendamenti, per i motivi esposti nell'allegato alla presente deliberazione, apprestato in conformità a quanto previsto dall'art. 31 del già citato Regolamento sulla partecipazione e il decentramento,

Ritenuto infine di dover esprimere l'auspicio che, non appena, nel rispetto delle vigenti norme di legge, concernenti la tenuta della contabilità dei Comuni, ai Consigli di Circoscrizione venga ad essere conferita disponibilità di fondi di bilancio, si provveda ad attribuire alle Commissioni di Gestione dei Centri di Aiuto Domiciliare, su delega dei Presidenti dei Consigli medesimi, la potestà di elargire direttamente, in forma decentrata sul territorio, i contributi economici continuativi e i contributi straordinari.

Sentiti il Segretario Generale Reggente ed il Ragioniere Capo;

La Giunta
PROPONE
Il Consiglio Comunale

1) gli interventi del Comune nel campo dell'assistenza economica e sociale a favore di persone o nuclei familiari che si trovino in particolari situazioni di bisogno debbono, nel pieno rispetto delle competenze fissate nel D.P.R. n.616 del 24 luglio 1977, perseguire finalità che siano in correlazione e coordinamento con tutte le attività svolte dagli organismi socio-sanitari vigenti nell'ambito territoriale del Comune medesimo.

Detti interventi debbono, tra l'altro, tenere conto della generalmente riconosciuta esigenza di evitare, per quanto possibile, la istitutizzazione di anziani, minori e handicappati, onde combattere forme di assistenza emarginanti nei confronti di categorie meno protette e avuta presente altresì la considerazione che un piano organico e definito nel senso sopra accennato contribuisce in forma diretta alla graduale attuazione di un sistema di sicurezza sociale. Conseguentemente a quanto sopra esposto, gli interventi predetti, i quali comunque restano subordinati alla disponibilità finanziaria e non costituiscono diritto in senso assoluto per il cittadino, sono regolati dalle sottoindicate disposizioni:

A) SOGGETTI AVENTI TITOLO ALL'ASSISTENZA ECONOMICA

Sono assistibili con gli interventi e secondo i criteri descritti ai successivi paragrafi i cittadini singoli e i nuclei familiari residenti nel territorio del Comune di Genova e i cui redditi, siano essi da pensione, da lavoro o da qualsiasi altro cespite, siano inferiori al livello del "minimo economico", salve le eccezioni stabilite al successivo paragrafo "D" relativamente ai contributi straordinari.

Analoghi interventi possono essere disposti ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art.23 lettere A) B) e D) del D.P.R. 24/7/77 n.616, nonchè nei riguardi degli indigenti che abbiano temporanea dimora nel Comune di Genova. E' fatta salva la normativa vigente riguardante gli orfani dei lavoratori assistiti dal disciolto E.N.A.O.L.I.

Si richiama, ai fini dell'erogazione delle varie forme di assistenza oggetto del presente provvedimento, la deliberazione consiliare del 15/10/79 n.1687 con la quale si è abbandonato

il criterio del domicilio di soccorso sostituendovi il criterio della residenza del beneficiario, salvo naturalmente il caso, ora citato, degli indigenti di passaggio e degli aventi dimora.

B) DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DEL MINIMO ECONOMICO

La Giunta Municipale, all'uopo espressamente delegata dal Consiglio Comunale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 n.3 del R.D. 30/12/1923 n.2839, procede annualmente a determinare l'ammontare del "minimo economico", intendendosi con tale tale termine una cifra, variabile annualmente in rapporto alla congiuntura economica e alle disponibilità finanziarie dell'Ente locale, che si rapporti alle esigenze economiche minime dei cittadini.
Detto minimo economico non può comunque superare l'importo di una pensione minima INPS/VO in vigore al gennaio di ciascun anno.
Nei limiti massimi come sopra prefissati e compatibilmente con le esigenze di bilancio, detto minimo verrà determinato tenuto conto dell'incremento del costo della vita, quale risultante dagli indici ISTAT, verificatosi nel periodo di tempo intercorrente fra l'ultima determinazione dello stesso minimo economico disposta e quella da stabilirsi .

In via transitoria, limitatamente al periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente provvedimento e il 31 dicembre 1984, l'importo del minimo economico è fissato in £.250.000 mensili, ferma restando la competenza della Giunta Municipale alla sua determinazione negli anni successivi, conformemente a quanto disposto al primo comma del presente paragrafo.

Ove il nucleo familiare sia composto da più persone, intendendosi per nucleo familiare anche qualunque convivenza di fatto e volontaria di più persone, purchè non a titolo oneroso, in uno stesso alloggio, si applicano alla cifra stabilita per il capo famiglia quote proporzionalmente decrescenti, secondo le percentuali di cui al sottoindicato prospetto, nel quale vengono indicati altresì gli importi delle quote medesime rapportati al minimo economico come sopra fissato e pertanto soggetti per gli anni successivi ad eventuali variazioni dello stesso.

Capo famiglia	100%	£. 250.000
2° componente	75%	£. 188.000
3° componente	45%	£. 113.000
4° componente	20%	£. 50.000
5° componente e oltre	10%	£. 25.000

Ai fini della materiale erogazione del minimo economico, dalle cifre come sopra determinate devono essere detratti gli eventuali redditi, comunque percepiti dai soggetti interessati, che abbiano carattere di continuità.

Pertanto, l'erogazione ad un soggetto avente titolo sarà pari alla differenza tra il minimo economico come sopra determinato ed il reddito percepito dal medesimo.

Al minimo economico deve essere aggiunto l'importo del canone di affitto, ove il capo famiglia o altro componente del nucleo familiare risulti locatario dell'appartamento occupato dallo stesso nucleo familiare.

Debbono essere altresì computate le spese di amministrazione ordinarie, utenze e riscaldamento nella misura del 20% del minimo economico riferito al primo componente del nucleo. Dette spese, ove superiori a tale limite, sono parimenti computate, purchè opportunamente documentate.

Tuttavia, qualora il beneficiario o altro componente del nucleo familiare assistito percepisca, per la locazione di cui trattasi, l'integrazione a titolo di contributo a carico del Fondo Sociale di cui agli artt.75 e seguenti della Legge 27/7/78, n.392, il relativo importo viene detratto dal minimo economico.

Debbono invece essere aggiunti i particolari oneri derivanti dalla necessità di sopperire a spese continuative dovute alla presenza di soggetti con handicaps o necessitanti di cure particolari, per le quali non siano applicabili le provvidenze di legge.

C) CONTRIBUTO CONTINUATIVO

L'erogazione del minimo economico ai soggetti aventi titolo, è disposta con i criteri di determinazione di cui al precedente punto A), a mezzo di contributi continuativi da corrispondersi, ... per la durata di un anno, salvo periodi di tempo inferiori, nell'ipotesi di sostanziali variazioni migliorative nelle condizioni del soggetto o del nucleo assistito nel medio periodo di tempo.

Tali contributi continuativi possono essere rinnovati di anno in anno, qualora non intervengano, per converso, sostanziali variazioni nelle condizioni economiche del soggetto o del nucleo familiare assistito.

I soggetti o i nuclei familiari assistiti con il contributo economico continuativo non inferiore all'anno sono altresì esonerati dal pagamento dell'imposta sui rifiuti solidi urbani.

D) CONTRIBUTI PERSONALI STRAORDINARI

I contributi personali straordinari possono essere erogati nei seguenti casi.

1) quando le condizioni economiche e/o sociali di un nucleo familiare divengono insostenibili a causa di eventi gravi, eccezionali e non prevedibili;

2) per interventi particolari in vista del reinserimento sociale e lavorativo di persone affette da handicaps fisici o psichici o comunque emarginate.

Ove si tratti di elargire un contributo superiore a £.3.600.000, ovvero quando la somma di più contributi ripetuti superi nello stesso anno tale cifra, deve essere adottata, ai fini della relativa erogazione o della continuazione della stessa, apposita deliberazione della Giunta Municipale.

Tale limite può essere elevato dalla stessa Giunta Municipale, a ciò espressamente delegata ai sensi e per gli effetti dell'art.26 punto 3 del R.D. 30/12/1923 n.2839, in conformità ai criteri di massima indicati al primo comma del precedente punto B).

E) EROGAZIONE BENI O SERVIZI

Oltre agli interventi di cui ai precedenti paragrafi C) e D) possono essere erogati beni o servizi come appresso indicati:

1) buoni per la consumazione dei pasti a carico del Comune;

2) accollo totale o parziale di sistemazioni alloggiative temporanee a persone che ne siano comunque prive, in conformità ai provvedimenti deliberativi all'uopo adottati;

3) forniture di diete lattee ai neonati;

4) in particolare, per gli utenti dei C.A.D., contributi per acquisto di elettrodomestici vari, generi di abbigliamento, biancheria e simili da considerarsi peraltro rientranti nei casi previsti per l'erogazione del contributo straordinario.

Tali interventi possono essere disposti anche in concorso con l'erogazione di contributi economici continuativi o straordinari.

Nella determinazione del contributo, sia continuativo che straordinario, devesi conseguentemente tenere conto del valore dei beni erogati nel corso dell'anno.

F) CALCOLO DEL COSTO DI ALTRI SERVIZI SOCIALI EROGATI

Ai fini della determinazione del reddito della persona che viva sola e del nucleo familiare, sono comunque monetizzati quei servizi sociali di cui gli interessati fruiscono a titolo gratuito e che consentono una effettiva economia nella gestione familiare, dando luogo a reddito indiretto (come ad esempio la fruizione gratuita di asili nido, scuole materne, convitti, affidi familiari, sistemazioni alloggiative temporanee, diete alimentari per neonati, scuola a tempo pieno).

I costi medi di detti servizi (e le conseguenti detrazioni) vengono determinati come segue:

1) servizi che implicano la consumazione di un pasto al giorno pro capite fuori casa; asili nido, scuole materne, scuole a tempo pieno, semiconvitti, buoni per consumazione pasti: £. 37.000 mensili pro-capite;

2) diete alimentari (neonati e adulti): detrazione mensile pari a £.49.000;

3) ricoveri a tempo pieno o affidi familiari: detrazione mensile pari a £.74.000 per ciascun minore.

Gli importi di tali detrazioni, validi sino al 31 dicembre 1984, potranno essere rideterminati dalla Giunta Municipale, a ciò espressamente delegata a' sensi e per gli effetti di cui all'art.26 n.3 del R.D. 30/12/1923 n.2839.

La fruizione dell'assistenza domiciliare prestata ad anziani e handicappati, di cui al Regolamento deliberato dal Consiglio Comunale in data 9 luglio 1979 col n.1300, non è considerata fonte indiretta di reddito.

G) DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL REDDITO E DELLE CONDIZIONI PERSONALI E FAMILIARI DEL RICHIEDENTE.

Ai fini della valutazione del reddito viene richiesta la seguente documentazione:

1) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente, da cui risulti se vi sono o meno congiunti obbligati agli alimenti a norma dell'art. 433 del c.c. e, in caso affermativo, il rispettivo grado di parentela, nonchè la composizione del nucleo familiare, compresi gli eventuali conviventi che non abbiano con l'interessato vincoli di parentela ai sensi del predetto art. 433;

2) copia del certificato di pensione da cui risulti il reddito dell'anno in corso, se trattasi di pensionati o documento attestante l'ultima retribuzione percepita, se trattasi di lavoratori dipendenti;

3) copia del Mod.101 o Mod.740 di denuncia dell'ultima dichiarazione dei redditi. E' fatta in ogni caso salva la facoltà della Civica Amministrazione di accertare nelle forme meglio viste l'effettiva situazione economica del richiedente;

4) tesserino di iscrizione nelle liste di disoccupazione, in caso di disoccupati;

5) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dall'interessato, attestante la proprietà o meno di beni immobili;

6) fotocopia dell'ultima ricevuta di affitto nonchè ogni altra documentazione che l'interessato ritenga idonea a dimostrare le reali condizioni economiche.

H) PRESENZA DI CONGIUNTI OBBLIGATI AGLI ALIMENTI

La corresponsione delle prestazioni di cui ai precedenti punti è subordinata, di norma, alla inesistenza di congiunti obbligati agli alimenti ai sensi degli artt.433 e seguenti del c.c., che siano in grado di provvedere alle esigenze economiche dei richiedenti le prestazioni medesime.

Ove detti congiunti esistano, possono essere convocati dal Servizio Assistenza ed invitati al rispetto degli obblighi di legge. La Civica Amministrazione può comunque compiere accertamenti, nelle forme meglio viste e in ogni caso entro i limiti delle vigenti leggi, sulla situazione economica dei predetti.

I) ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Nell'istruzione delle pratiche relative ad interventi economici, dalla documentazione acquisita e dalle notizie richieste debbono risultare i seguenti elementi di valutazione:

1) le condizioni di salute dei membri del nucleo familiare, sempre che siano determinanti o rilevanti per la valutazione delle effettive condizioni di bisogno;

2) la situazione familiare e sociale, i rapporti tra i componenti del nucleo ed i rapporti interpersonali al di fuori del medesimo;

3) le condizioni abitative del nucleo familiare;

4) la situazione economica del richiedente e delle persone conviventi (familiari e non), nonchè dei congiunti obbligati agli alimenti a norma dell'art.433 del c.c., qualora esistano, in conformità a quanto previsto al paragrafo H);

5) l'eventuale fruizione, da parte dei membri del nucleo familiare, di altri servizi sociali;

6) ogni altra circostanza atta a stabilire la effettiva situazione del richiedente del nucleo e di altri familiari obbligati agli alimenti, ove esistano.

L) PROCEDURA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI STRAORDINARI E BENI IN NATURA

A proposito delle procedure da seguirsi per l'erogazione delle prestazioni economiche descritte ai punti precedenti, si intendono espressamente richiamate le disposizioni di cui all'art.10 e seguenti del Regolamento delle prestazioni di assistenza domiciliare per anziani e handicappati, approvato con deliberazione consiliare n.1300 del 9 luglio 1979, in ordine al funzionamento delle apposite Commissioni.

Sono del pari espressamente richiamate, per quanto attiene i minori, le disposizioni del Regolamento per la tutela della maternità, infanzia ed età evolutiva, di cui alla deliberazione consiliare n.2265 del 24/11/1980, nonchè i riferimenti

contenuti nella deliberazione n.4593 del 23/12/1980, adottata dalla Giunta ai sensi dell'art.140 T.U.L.C.P. (ratificata con provvedimento consiliare n.223 del 5/2/81) e concernente, tra l'altro, l'affidamento in gestione alle UU.SS.LL. delle funzioni assistenziali svolte dai Consultori Familiari per la tutela della maternità, infanzia ed età evolutiva.

Viene inoltre confermata la disciplina delle provvidenze a favore di cittadini indigenti colpiti da sfratto o comunque privi di alloggio, approvata per l'anno 1983 dalla Giunta Comunale con provvedimento n.5091 del 28/12/1982, ratificato dal Consiglio Comunale in data 7/2/1983, con il n.272.

M) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICOVERO DI ANZIANI ED INABILI

1) Criteri di determinazione della retta annuale media cui debbono essere riferiti i contributi dei tenuti per legge.

La retta viene stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Municipale, a ciò espressamente delegata dal Consiglio Comunale ai sensi e per gli effetti di cui all'art.26, n.3 del R.D. 26 dicembre 1923, n.2839, sulla base dei costi presunti di gestione dell'anno a cui si riferisce, determinati tenendo conto dei costi risultanti dalla documentazione contabile relativa all'anno precedente, con riferimento alla media ponderale delle rette effettive richieste dai principali istituti di ricovero cittadini, in conformità alle deliberazioni dei singoli Consigli di Amministrazione.

La retta così determinata costituisce il costo medio del servizio, da utilizzarsi quale parametro cui debbono essere riferiti i contributi alle spese di mantenimento dovuti dai congiunti dei ricoverati, che siano tenuti agli alimenti ai sensi dell'art.433 c.c. nei confronti dei ricoverati medesimi, secondo i criteri di cui ai successivi punti 3 e 4.

La retta media è differenziata a seconda che si tratti di ospiti autosufficienti e non autosufficienti ed è fissata rispettivamente in £.750.000 e in £.1.500.000 mensili, per il corrente anno 1984.

Per contro, il costo pro capite del ricovero in Comunità Alloggio di anziano o inabile, viene determinato, sempre per l'anno 1984, in £.260.000 mensili.

2) Contributo a carico degli ospitati

L'ospite è tenuto a contribuire al proprio mantenimento in Istituto con versamento di parte dei propri redditi, nella misura e secondo i criteri di cui all'allegato A al presente provvedimento, del quale fa parte integrante. Gli importi indicati nell'allegato predetto, validi sino al 31/12/1984, saranno variati annualmente in corrispondenza delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT del costo della vita al 31 ottobre di ogni anno con deliberazione della Giunta Municipale, a ciò espressamente delegata ai sensi dell'art.26 n.3 del R.D. 2839/1923.

Gli assegni corrisposti nei confronti dei ciechi, invalidi di guerra, mutilati di guerra, invalidi civili e del lavoro, infortunati INAIL e categorie assimilabili, non sono soggetti ad alcuna contribuzione, attesa la natura risarcitora dei medesimi.

Per i pensionati ospiti della Casa di Riposo già dell'ONPI alla data del passaggio in gestione al Comune di tale struttura, continuano a valere, salvo nuove deliberazioni, le contribuzioni richieste dall'ONPI medesima anteriormente allo scioglimento.

In caso di decesso dell'ospite, la quota residua di pensione già di competenza del deceduto e non riscossa viene incamerata dal Comune di Genova a cura del Servizio Assistenza.

L'incameramento della quota predetta può peraltro essere disposto nei soli casi in cui l'interessato sia stato ricoverato presso un Istituto per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi e semprechè la quota parte di competenza del ricoverato risulti comunque inferiore al costo complessivo, per le giornate di ricovero, dell'integrazione a carico del

Comune al momento del decesso, costituita dalla differenza tra il costo effettivo della retta richiesta dall'Istituto e l'importo risultante dalla somma delle eventuali trattenute effettuate dal Comune sulla pensione del ricoverato, in conformità ai criteri di cui al presente paragrafo, e del contributo a carico dei congiunti tenuti per legge, ai sensi dell'art.433 e seguenti del c.c., calcolato in base alle percentuali previste nella tabella allegata al presente provvedimento.

Ai fini di cui sopra, l'interessato, all'atto del disponendo ricovero, è tenuto a sottoscrivere apposita dichiarazione di essere a conoscenza che, in caso di decesso, le quote predette verranno incamerate dal Comune di Genova; ad analoga dichiarazione sono tenuti i congiunti obbligati agli alimenti, quand'essi siano compresi tra gli eredi legittimi del ricoverato.

3) Contributi a carico dei tenuti per legge ai sensi dell'art.433 del c.c.

I familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art.433 del Codice Civile, sono tenuti a corrispondere contributi percentuali sul costo del servizio, rapportati al reddito annuo percepito e al numero dei componenti il nucleo familiare della persona obbligata, in conformità ai criteri di cui alla tabella B acclusa al presente provvedimento,del quale fa parte integrante.

Sul reddito del tenuto per legge, al netto dell'IRPEF, vengono operate le sottoindicate detrazioni per ogni familiare a carico e convivente:

- £.600.000 nel caso di familiare del tenuto per legge che abbia a sua volta tale obbligo.
- £.900.000 nel caso di familiari o conviventi non tenuti per legge agli alimenti.

Gli importi delle detrazioni di cui sopra possono essere variati con deliberazione della Giunta Municipale, adottata ai sensi dell'art.26 n.3 del R.D. 2839/1923.

Agli stessi fini di cui al presente punto devesi tener conto di particolari oneri derivanti dalla necessità di sopperire alle spese continuative dovute alla presenza di soggetti con handicap o necessitanti di particolari cure, per le quali non siano applicabili le provvidenze di legge, purchè confermate da certificazione medica e regolarmente documentate, nonchè di particolari spese sostenute per alimenti dovuti a' sensi di legge.

4) Altre disposizioni relative alla determinazione del contributo dovuto dai tenuti per legge.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto al precedente punto 3 comma II°, si tiene conto di tutte le persone conviventi, anche di fatto, col tenuto per legge e a carico del medesimo, purchè risultanti dallo stato di famiglia o da altro documento equivalente.

Qualora nello stesso nucleo familiare vi siano più persone obbligate agli alimenti ai sensi degli artt.433 e seguenti del codice civile, che abbiano ciascuno un proprio reddito, i relativi contributi vengono computati separatamente, con riguardo ai rispettivi redditi ed alle persone rispettivamente a carico.

Quando il contributo sia stato accertato e comunicato all'interessato, il medesimo deve sottoscrivere apposita dichiarazione di impegno al pagamento del contributo stesso. Ove più siano gli impegnati per un solo ricoverato, ognuno di essi risponde esclusivamente per la propria quota, senza alcun vincolo di solidarietà con altri impegnati allo stesso titolo.

In nessun caso, ai fini di cui al presente punto, è ammesso il cumulo dei redditi per il calcolo dei contributi.

Quando il tenuto per legge rivesta tale obbligo nei confronti di due o più persone ricoverate, il contributo deve essere corrisposto soltanto per una di esse, con riguardo all'ordine di precedenza risultante dall'art.433 del c.c. e, in caso di pari grado di parentela o affinità, con preferenza per il ricoverato nell'Istituto al quale il Comune corrisponde la retta effettiva di importo più elevato.

Qualora, nel caso specifico, l'importo risultante dal cumulo costituito dalla trattenuta a carico del ricoverato e dai contributi a carico dei congiunti ecceda il costo medio del servizio determinato secondo i criteri stabiliti al precedente punto 1), detto importo deve essere corrispondentemente ridotto. La riduzione viene operata sul contributo prestato dal tenuto per legge; in caso di più impegnati, essa viene ripartita proporzionalmente all'onere gravante su ognuno di essi.

Gli assegni corrisposti nei confronti dei ciechi, invalidi di guerra, mutilati di guerra, invalidi civili e del lavoro, infortunati INAIL e altre categorie assimilabili sono esclusi dal computo del reddito ai fini del calcolo del contributo, attesa la natura risarcitoria dei medesimi.

La situazione reddituale dei congiunti obbligati agli alimenti deve dai medesimi essere provata di norma mediante la presentazione di copia del mod.740 o del mod.101 di ultima denuncia dei redditi.

La Civica Amministrazione si riserva peraltro la facoltà di utilizzare, ove occorra, i criteri di determinazione degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito come stabiliti nel Decreto del Ministro delle Finanze pubblicato sulla G.U. n.202 del 25 luglio 1983.

5) Esenzione dal contributo

Sono esenti da qualsiani contributo i familiari tenuti per legge il cui reddito, al netto dell'IRPEF e delle detrazioni e sgravi di cui al precedente punto 3), risulti non superiore all'importo di £.6.000.000 annue.

Tale limite può essere annualmente variato con deliberazione della Giunta Municipale, adottata a' sensi dell'art.26 n.3 del R.D. 2839/1923.

6) Revisione delle condizioni economiche dei familiari obbligati agli alimenti e aggiornamento annuo dei contributi.

La revisione d'ufficio delle condizioni economiche dei familiari tenuti per legge, ai fini della determinazione del contributo nel caso di ricovero di anziani e inabili, deve avvenire ogni quattro anni.

La revisione può altresì essere disposta a richiesta dell'interessato in caso di mutamenti della situazione reddituale del medesimo, anche al di fuori della scadenza sopra indicata.

Salvo quanto disposto ai capoversi precedenti, il contributo accertato in sede di primo esame della pratica o in occasione della revisione, quadriennale o meno, deve essere aggiornato d'ufficio annualmente, a decorrere dal 1° gennaio per quanto concerne i ricoveri in Istituti per anziani e handicappati, e dal 1° settembre per quanto riguarda gli inserimenti dei minori in Istituti assistenziali, in ragione di una percentuale pari al tasso di inflazione risultante dall'indice ISTAT al 31 ottobre di ogni anno.

Nell'ipotesi di reddito prodotto all'estero dal cittadino italiano, la Civica Amministrazione provvederà alla valutazione della particolare situazione reddituale ai fini della determinazione del contributo e dei successivi aggiornamenti, utilizzando ogni possibile criterio di accertamento del reddito stesso.

Qualora dalla revisione, sia d'ufficio sia a richiesta degli interessati, risultino versate, a partire rispettivamente dalla data di scadenza quadriennale o dalla data di mutamento delle condizioni di reddito dei predetti, contribuzioni in misura superiore a quelle rideterminate, gli importi risultati eccedenti devono essere restituiti agli aventi diritto.

La restituzione può essere effettuata mediante compensazione nel caso di contribuzione inferiore a quella precedentemente stabilita, ovvero, nel caso di esenzione totale dal contributo, mediante rimborso delle somme indebitamente versate.

7) Disposizioni particolari in materia di ricoveri temporanei.

Nella fattispecie valgono i criteri già esposti ai precedenti punti 3,4 e 5 in ordine alle contribuzioni a carico dei ricoverati e dei congiunti tenuti per legge agli alimenti.

Peraltro, ove si tratti di ricoveri limitati a soli venti giorni, fermo restando l'onere a carico del ricoverato, sono tenuti a corrispondere il contributo i soli congiunti conviventi tenuti agli alimenti a' sensi dell'art.433 del c.c.

8) Disposizioni in materia di ricoveri nell'Istituto S.Raffaele di Coronata a carico dei Comuni della Provincia di Genova.

Per i ricoveri nell'Istituto San Raffaele di Coronata a carico di Comuni della Provincia di Genova, tenute presenti le difficoltose situazioni finanziarie dei medesimi, sono stabiliti nei loro confronti rette differenziate nelle percentuali sotto indicate, rapportate al vigente costo medio del servizio e al rispettivo numero di abitanti.

fino a 1000 abitanti	30%
da 1001 a 5000 abitanti	40%
da 5001 a 10.000 abitanti	50%
da 10001 a 20000 abitanti	70%
oltre 20000 abitanti	100%

I Comuni della Provincia di Genova richiedenti il ricovero, onde usufruire delle riduzioni di rette sovra-cennate devono impegnarsi:

a) ad applicare, ove esistano tenuti per legge agli alimenti a' sensi dell'art.433 c.c., nei loro confronti, i medesimi criteri percentuali, per contribuzioni degli stessi al ricovero, previsti dal presente provvedimento per ricoverati residenti in Genova;

b) a versare alla Civica Tesoreria del Comune di Genova le somme al titolo di cui sopra introitate. Le disposizioni di cui ai precedenti punti a) e b) avranno effetto per le richieste di ricovero che perverranno al Comune di Genova successivamente alla data di esecutività del presente provvedimento.

9) Procedure relative al ricovero di anziani in Istituto. Richiamo alle altre disposizioni regolanti la materia.

Si intendono espressamente richiamate in questa sede le relative disposizioni contenute nel Regolamento delle prestazioni di assistenza domiciliare per handicappati (approvato con deliberazione consiliare n.1300 del 9 luglio 1979).

N) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICOVERO DI MINORI

Il costo del servizio per il ricovero di minori è fissato in £.450.000 mensili per i convitti e in £.250.000 mensili per i semi convitti. Tale importo può essere variato con deliberazione della Giunta Municipale, a ciò espressamente delegata a' sensi e per gli effetti dell'art.26 n.3 del R.D. 2839/1923.

Gli ascendenti in linea retta di primo grado del minore ricoverato e dei fratelli conviventi sono tenuti a corrispondere contributi percentuali sul costo del servizio rapportati al reddito complessivo del nucleo familiare, con esclusione dal relativo computo dei redditi dei membri del nucleo non compresi tra i familiari predetti, in conformità ai criteri di cui alla tabella C, allegata al presente provvedimento, del quale fa parte integrante.

Nell'ipotesi di ricovero d'ufficio a' sensi dell'art. 16 del Regolamento dei Consultori Familiari approvato con deliberazione consiliare n.2265 del 24/11/80, di minori aventi particolari situazioni di rapporti con i propri nuclei familiari, può essere opportunamente disposta l'esenzione del contributo nei confronti dei tenuti per legge.

O) DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- ART. 1 - Sono espressamente revocate le seguenti deliberazioni

- deliberazione del Consiglio Comunale n.1603/1978, (con efficacia "ex tunc")
- deliberazione del Consiglio Comunale n.355/1981
- deliberazione del Consiglio Comunale n.504/1981
- deliberazione del Consiglio Comunale n.1590/1981
- deliberazione del Consiglio Comunale n.1803/1981
- deliberazione della Giunta Municipale n.1009/1982 adottata a' sensi dell'art.140 T.U.L.C.P. e ratificata con deliberazione consiliare n.1136 del 19/6/1982.
- deliberazione del Consiglio Comunale n.2390/1980
- deliberazione del Consiglio Comunale n.1973/1981

-ART 2 Entro un anno dall'entrata in vigore della normativa contenuta nel presente provvedimento si procederà al la revisione d'ufficio delle pratiche di ricovero di anziani e inabili in base alla normativa medesima.

-ART.3 Le disposizioni contenute bel presente provvedimento entrano in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di esecutività del provvedimento medesimo.

(omessa la discussione)

Non essendo fatte altre osservazioni, il Presidente mette ai voti la proposta della Giunta e la stessa, mediante regolare votazione, fatta per alzata di mano, con l'assistenza di tre consiglieri, viene approvata all'unanimità.

IL Presidente
P. GAMBOLATO

Il Consigliere Anziano
R. SPECIALE

Il Vice Segretario Generale
I. M. GRIPPAUDO

Pubblicata il giorno 28 giugno 1984 e lasciata affissa all'albo pretorio del Comune ai sensi del combinato disposto dell'art. 21 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e dell'art. 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

ALLEGATO A)

CONTRIBUTI ALLE SPESE DI MANTENIMENTO DOVUTI DA INABILI O CRONICI RICOVERATI IN ISTITUTO A CARICO DEL COMUNE DI GENOVA (RITENUTE SU PENSIONE O ALTRO CESPITE)

fasce di reddito	minimo garantito al ricoverato
sino a £.250.000 mensili	£. 150.000 mensili
oltre £.250.000 e fino a £.500.000 mensili	£. 165.000 mensili
oltre £.500.000 mensili	£. 180.000 mensili

N.B. le cifre sopra indicate sono valide sino al 31 dicembre 1984 gli anni successivi tanto gli importi del garantito che gli estremi delle fasce di reddito saranno soggetti annualmente a variazioni percentuali pari a quelle dell'indice ISTAT del costo della vita registrato al 31 ottobre di ciascun anno.

ALLEGATO B)

CRITERI PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI CONGIUNTI TENUTI PER LEGGE DI RICOVERATI NEGLI ISTITUTI CITTADINI A CARICO DEL COMUNE DI GENOVA

Fino a £. 6.000.000= esente

oltre £. 6.000.000= e fino a £. 9.000.000=:
percentuale sul costo del servizio progressivamente crescente in ragione dell'1,5% per ogni milione di reddito oltre l'importo di £.6.000.000 = (0,15% per ogni scaglione di £.100.000)

oltre £. 9.000.000= e fino a £.12.000.000=:
percentuale sul costo del servizio progressivamente crescente in ragione del 2% per ogni milione di reddito oltre l'importo di £.9.000.000 (0,2% per ogni scaglione di Lire 100.000=)

oltre £.12.000.000= e fino a £.15.000.000=:
percentuale sul costo del servizio progressivamente crescente in ragione del 2,6% per ogni milione di reddito oltre l'importo di £.12.000.000= (0,26% per ogni scaglione di £.100.000=)

oltre £.15.000.000= e fino a £.18.000.000=:
percentuale sul costo del servizio progressivamente crescente in ragione del 3,3% per ogni milione di reddito oltre l'importo di £.15.000.000= (0,33% per ogni scaglione di £.100.000=)

oltre £.18.000.000= e fino a £.21.000.000=:
percentuale sul costo del servizio progressivamente crescente in ragione del 4,1% per ogni milione di reddito oltre l'importo di £.18.000.000= (0,41% per ogni scaglione di £.100.000=)

oltre £.21.000.000= e fino a £.24.000.000=:
percentuale sul costo del servizio progressivamente crescente in ragione del 5% per ogni milione di reddito oltre l'importo di £.21.000.000= (0,50% per ogni scaglione di £.100.000=)

N.B. ai fini del calcolo dei contributi, le frazioni di reddito inferiori a £.100.000= debbono essere arrotondate alle 100.000 superiori o inferiori a seconda che superino o meno l'importo di £.50.000=

segue Allegato B)

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO:

- £. 600.000 per familiare a carico rientrante tra i tenuti per legge nei confronti del ricoverato
- £. 900.000 per familiare a carico non tenuto per legge o per conviventi a carico

Altre detrazioni

Spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.

Oneri derivanti dalla presenza nel nucleo di soggetti affetti ha handicaps o necessitanti di cura e assistenza particolari.

Oneri derivanti da obblighi di legge nei riguardi di altri familiari.

segue Allegato B)

TABELLA ESEMPLIFICATIVA

reddito	percentuale sul costo del servizio	Progressione
6.000.000	esente	
7.000.000	1,5	1,5% per successivi scaglioni da 1.000.000
8.000.000	3	(0,15% per ogni scaglione da 100.000 oltre
9.000.000	4,5	l'importo di £.6.000.000)
10.000.000	6,5	2% per successivi scaglioni da 1.000.000
11.000.000	8,5	(0,20% per ogni scaglione da 100.000 oltre
12.000.000	10,5	l'importo di £.9.000.000°
13.000.000	13,1	2,6% per successivi scaglioni da 1.000.000
14.000.000	15,7	(0,26% per ogni scaglione da 100.000 oltre
15.000.000	18,3	l'importo di £.12.000.000)
16.000.000	21,6	3,3% per successivi scaglioni da 1.000.000
17.000.000	24,9	(0,33% per ogni scaglione da 100.000 oltre
18.000.000	28,2	l'importo di £.15.000.000)
19.000.000	32,3	4,1% per successivi scaglioni da 1.000.000
20.000.000	36,4	(0,41% per ogni scaglione da 100.000 oltre
21.000.000	40,5	l'importo di £.18.000.000)
22.000.000	45,5	5% per successivi scaglioni da 1.000.000
23.000.000	50,5	(0,50% per ogni scaglione da 100.000 oltre
24.000.000	55,5	l'importo di £.21.000.000)

ALLEGATO C)

CRITERI PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI CONGIUNTI TENUTI PER LEGGE (LIMITATAMENTE AGLI ASCENDENTI IN LINEA RETTA E AI FRATELLI CONVIVENTI) DI MINORI RICOVERATI IN ISTITUTO A CARICO DEL COMUNE DI GENOVA

Fino a £.6.000.000= esente

oltre a £.6.000.000= e fino a £.9.000.000=:
percentuale del costo del servizio progressivamente crescente in ragione del 4,5% per ogni milione di reddito (0,45% per 100.000)

oltre £.9.000,000= e fino a £.12.000.000=:
percentuale del costo del servizio progressivamente crescente in ragione del 6% per ogni milione di reddito (0,60% per 100.000)

oltre £.12.000.000= e fino a £.15.000.000=:
percentuale del costo del servizio progressivamente crescente in ragione del 7,8% per ogni milione di reddito (0,78% per 100.000)

oltre £.15.000.000= e fino a £.18.000.000=:
percentuale del costo del sservizio progressivamente crescente in ragione del 9,9% per ogni milione di reddito (0,99% per 100.000)

oltre £.18.000.000= e fino a £.19.250.000=:
percentuale del costo del servizio progressivamente crescente in ragione del 12,3% per ogni milione di reddito (1,23% per 100.000)

detrazioni: £.600.000 per familiare a carico
- Spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale

- Oneri derivanti dalla presenza del nucleo familiare di soggetti affetti da handicaps o necessitanti di cure o assistenza particolari:

Oneri derivanti da obblighi di legge nei riguardi di altri familiari

N.B. ai fini del calcolo dei contributi, le frazioni di reddito inferiori a £.100.000 debbono essere arrotondate alle 100.000 superiori o inferiori a seconda che superino o meno l'importo di £.50.000=.

segue Allegato C)

TABELLA ESEMPLIFICATIVA

reddito	percentuale sul costo del servizio	Progressione
6.000.000	esente	
7.000.000	4,5	4,5% per successivi scaglioni da 1.000.000 (0,45% per ogni scaglione da 100.000 oltre l'importo di £.6.000.000)
8.000.000	9	
9.000.000	13,5	
10.000.000	19,5	6% per successivi scaglioni da 1.000.000 (0,60% per ogni scaglione da 100.000 oltre l'importo di £.9.000.000)
11.000.000	25,5	
12.000.000	31,5	
13.000.000	39,3	7,8% per successivi scaglioni da 1.000.000 (0,78% per ogni scaglione da 100.000 oltre l'importo di £.12.000.000)
14.000.000	47,1	
15.000.000	54,9	
16.000.000	65,8	9,9% per successivi scaglioni da 1.000.000 (0,99% per ogni scaglione da 100.000 oltre l'importo di £.15.000.000)
17.000.000	74,7	
18.000.000	84,6	
19.000.000	96,9	12,3% per successivi scaglioni da 1.000.000 (1,23% per ogni scaglione da 100.000 oltre l'importo di £.18.000.000)
oltre 19.250.000	100%	

segue Allegato D)

CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE DI VALLE STURLA

OSSERVAZIONI:

a) per quanto riguarda la revisione d'ufficio delle condizioni economiche dei familiari, essa deve avvenire ogni due anni, come in effetti è attualmente e non ogni quattro come risulta nella bozza in oggetto;

b) gli interventi economici dovrebbero essere abbinati a quelli erogati da altri Enti.

CONTRODEDUZIONI

a) Si richiama quanto già esposto nelle controdeduzioni in riscontro al punto b) delle osservazioni del Consiglio di Circoscrizione di Bolzaneto;

b) Non si comprende l'esatto significato della osservazione, che forse voleva raccomandare di coordinare gli interventi con altri Enti o organismi: a tale proposito si rimanda al punto a) delle controdeduzioni in riscontro alle osservazioni del Consiglio di Circoscrizione di Bolzaneto.

CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE DI VOLTRI

OSSERVAZIONI:

a) evitare duplicazioni di intervento, accertando che il soggetto non sia assistito da altri Enti.

b) Revisione da effettuarsi ogni due anni, anzichè ogni quattro anni.

CONTRODEDUZIONI

a) La raccomandazione è obiettivamente valida e da tenersi nel debito conto. D'altro canto, essa rientra nel più vasto ambito del coordinamento nell'attività dei vari enti e organismi che agiscono nel campo sociale.

b) Valgono le controdeduzioni alle osservazioni formulate dal Consiglio di Circoscrizione di Bolzaneto (punto b).

segue Allegato D)

CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE DI ALBARO

OSSERVAZIONI

a) che la revisione d'ufficio delle condizioni economiche di cui alla lettera M, punto 6, comma secondo, abbia scadenza biennale anzichè quadriennale (a meno di diverse disposizioni di legge);

b) che il Servizio cerchi, se possibile, di dislocare gli assistiti anziani in Istituto vicini alla loro residenza per attenuare le conseguenze negative dello sradicamento dalla propria vita abituale.

CONTRODEDUZIONI

a) Si rimanda al punto b) delle controdeduzioni riguardanti il Consiglio di Circoscrizione di Bolzaneto;

b) La raccomandazione viene pienamente condivisa , con l'assicurazione che, pur nelle attuali limitazioni di strutture, già si cerca di tenere conto dell'esigenza espressa, che potrà essere ulteriormente considerata negli sviluppi futuri dei programmi concernenti gli alloggi protetti e le residenze protette.

CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE DI OREGINA-LAGACCIO

OSSERVAZIONI

Proposta di modifica della tabella di cui all'allegato B del provvedimento, come appresso indicato:

ALLEGATO B)

Criteri per il calcolo dei contributi dovuti da congiunti tenuti per legge di ricoverati negli Istituti cittadini a carico del Comune di Genova.

fino a £. 8.000.000 esente

oltre £.8.000.000 e fino a £.10.000.000=
percentuale sul costo del servizio progressivamente crescente in ragione dell'1,5% per ogni milione di reddito oltre l'importo di Lire 8.000.000 (0,15% per ogni scaglione di £.100.000)

oltre £.10.000.000 e fino a £.11.000.000=
percentuale sul costo del servizio progressivamente crescente in ragione del 2% per ogni milione di reddito oltre l'importo di Lire 10.000.000 (0,2% per scaglione di £.100.000)

segue Allegato D)

oltre £.11.000.000 e fino a £.12.000.000=
percentuale sul costo del servizio progressivamente crescente in ragione del 2,5% per ogni milione di reddito oltre £.11.000.000 (0,25% per scaglione di £.100.000)

oltre £.12.000.000 e fino a £.15.000.000=
percentuale sul costo del servizio progressivamente crescente in ragione del 3% per ogni milione di reddito oltre l'importo di Lire 12.000.000 (0,30% per scaglione di £.100.000)

oltre £.15.000.000 e fino a £.18.000.000=
percentuale sul costo del servizio progressivamente crescente in ragione del 3,3% per ogni milione di reddito oltre l'importo di Lire 15.000.000 (0,33% per ogni scaglione di £.100.000)

Gli scaglioni successivi restano invariati.

CONTRODEDUZIONI

Si rimanda alle motivazioni formulate nel punto b) delle controdeduzioni riguardanti il Consiglio di Circoscrizione di Castelletto.

segue Allegato D)

b) Nel parere di cui trattasi, si delinea una interpretazione letterale e rigorosamente restrittiva dell'art.433 c.c., nel senso che i congiunti ivi indicati sarebbero strettamente tenuti agli alimenti solo nel caso specifico di diretta somministrazione di essi al soggetto interessato.
Non sembre peraltro che tale interpretazione sia esatta, in quanto, oltre che non suffragata da dati obiettivi, essa porterebbe a conclusioni in stridente contrasto con i principi di uguaglianza e di equità, ponendo sullo stesso piano chi ha notevoli possibilità economiche e chi tali possibilità ha in misura ridotta o addirittura nulla, addossando indifferentemente, nell'uno e nell'altro caso, l'intero costo del servizio alla Civica Amministrazione e, in ultima analisi, alla collettività. Pertanto, anche a prescindere da tali argomentazioni, il disposto dell'art.433 c.c. dovrebbe, secondo una retta interpretazione, considerarsi esteso, per analogia, anche alla fattispecie in esame.

segue Allegato D)

CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE DI PORTORIA

OSSERVAZIONI

a) Le aliquote appaiono troppo elevate in assoluto e comunque sproporzionate rispetto al servizio fornito che è sostanzialmente analogo a quello di istituti privati con rette di importo largamente inferiore.

b) Appaiono viziate di illegittimità le norme proposte relative alla prevista possibilità di richiedere integrazioni della quota a parenti ed affini obbligati dal Codice Civile per i soli alimenti.

CONTRODEDUZIONI

a) Nel fissare le aliquote, si è tenuta presente l'esigenza di non gravare eccessivamente i redditi medio-bassi e di ripartire gli oneri sui rimanenti redditi con una maggiore equità rispetto ai criteri stabiliti con precedenti deliberazioni, rivelatisi inadeguati; quanto ora detto è stato verificato attraverso varie riprove a campione su di un rilevante numero di pratiche. D'altro canto non appare equo che la Civica Amministrazione si addossi tutti i rilevanti costi del servizio in parola senza una qualche partecipazione da parte dei congiunti di ricoverati che abbiano adeguata capacità reddituale, il che apparirebbe iniquo nei confronti di congiunti di ricoverati che tale capacità non hanno. Si tenga inoltre conto che, nel caso di ricorso diretto ad istituti privati, l'onere a carico degli interessati, riguardando la retta intera praticata dall'Istituto, ancorchè questa fosse inferiore al costo del servizio indicato nel provvedimento in esame, sarebbe nella quasi totalità dei casi sempre superiore in notevole misura al contributo richiesto in base al provvedimento medesimo nell'ipotesi di ricovero a trattativa comunale. Giova infine precisare che gli Istituti privati richiamati nel parere in esame accolgono di norma anziani a carico del Comune soltanto se autosufficienti, richiedendo poi allo stesso Comune la loro dimissione con trasferimento in un Istituto per cronici allorquanto essi perdono la autosufficienza, non essendo gli istituti di cui trattasi dotati di servizi e attrezzature adeguati alla bisogna.

segue Allegato D)

CONTRODEDUZIONI

a) L'importo di £.250.000 mensili, pur obiettivamente modesto, è stato fissato da un lato con riguardo alle esigenze minime del soggetto in stato di bisogno e dall'altro, tenendo conto delle disponibilità finanziarie del Comune, sempre più compresse da una legislazione finanziaria restrittiva in misura crescente di anno in anno; anche per tali motivi, anzichè di minimo vitale, si parla del provvedimento di minimo economico.

b) La progressività di cui all'allegato B della bozza è stata congegnata in maniera da non gravare, nel complesso, i soggetti passivi in misura maggiore rispetto alla precedente regolamentazione, correggendo inoltre alcune storture conseguenti all'applicazione di quest'ultima e mantenendo nell'insieme una sostanziale equivalenza delle relative entrate, supponendo naturalmente una sostanziale corrispondente equivalenza del numero di richieste di ricovero. D'altro canto, un eccessivo alleggerimento dell'onere di cui trattasi, quale quello di esentare i redditi sino a £.9.000.000 e spostare a £.35.000.000 il gravame dell'intero costo del servizio (anzichè a poco più di £.30.000.000 come si viene ad avere con lo sviluppo della tabella di cui all'allegato B) potrebbe determinare una inversione nella tendenza attuale ad una diminuzione delle domande di ricovero.

c) La mancata separazione tra oneri sociali e sanitari consegue principalmente dal non completato passaggio alle U.S.L. di competenze che la Legge 833/1978 prevede facciano capo ad esse; si prefigura in ogni caso che una soluzione in proposito possa aversi al più presto e al riguardo si precisa che la Regione Liguria è già stata in questo senso ripetutamente interessata alla questione. Verificandosi tale ipotesi verrebbero superati i problemi di carattere finanziario esposti nella seconda parte delle osservazioni.

d) circa la frequenza delle revisioni d'ufficio, vale al riguardo quanto già esposto al punto b) delle controdeduzioni in riscontro alle osservazioni formulate dal Consiglio di Circoscrizione di Bolzaneto.

interessati che dovrebbero essere tenuti in tal senso a tale corresponsione; al riguardo si ritiene che la proposta di calcolo indicata nell'allegato B) sia caratterizzata da una eccessiva progressività. Pertanto si ritiene più equo partire da un reddito minimo di £.9.000.000 per arrivare in modo più graduale ad una fascia di reddito di £.35.000.000 annui per la quale potrà essere prevista l'integrale corresponsione del costo del servizio.

c) Per quanto attiene alle disposizioni in materia di ricovero ed in particolare al valore della retta la Commissione, premesso che detto valore, in base a quanto chiarito, consegue dai dati in possesso della Civica Amministrazione, non può non rilevare come detto valore non tenga in alcun conto la necessaria separazione tra gli oneri sociali e quelli sanitari (a carico per legge del Servizio Sanitario Nazionale). Il valore della retta infatti appare particolarmente elevato anche in rapporto a quello previsto per le comunità alloggio e per i minori. La Commissione, al riguardo ritiene che, oltre ad un intervento contabile nel senso sopra descritto, sarebbe opportuna una revisione dei modelli organizzativi adottati soprattutto nei centri più grandi al fine di contenere gli oneri complessivi senza peraltro trascurare i fondamentali diritti dell'anziano: in particolare la Commissione ritiene che sul valore del costo del servizio non debbano comunque concorrere oneri diversi dal servizio medesimo,quali, ad esempio, quelli di carattere patrimoniale.

d) In ultimo, la Commissione ritiene, in materia di revisione delle condizioni, economiche dei familiari obbligati agli alimenti che i previsti quattro anni siano eccessivi atteso l'attuale andamento del costo della vita e di quello dei servizi.

segue Allegato D)

ad essere inseriti nel testo in esame; pertanto la raccomandazione, tuttavia obiettivamente valida, postula più propriamente l'esigenza di una verifica, con eventuali modifiche ed aggiornamenti dei provvedimenti ora citati, dopo alcuni anni dalla loro approvazione.

b) La revisione d'ufficio delle pratiche di ricovero, alla luce delle esperienze pregresse, si è rivelata compito notevolmente complesso, tale da impegnare, per non brevi periodi, almeno tre operatori a tempo pieno e con connesso dispendio di materiale e usura di macchine, senza contare gli stralci e gli strascichi di carattere più o meno contenzioso che vi sono collegati, per tali motivi si è ritenuto di fissare una scadenza quadriennale. L'inconveniente lamentato viene d'altro canto notevolmente attenuato sia dal previsto aggiornamento annuale d'ufficio in base all'indice ISTAT, sia dalla possibilità data agli interessati di richiedere la revisione anche al di fuori del termine di cui trattasi a causa di intervenuti mutamenti anche di carattere reddituale.

CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE DI CASTELLETTO

OSSERVAZIONI

a) In ordine alla garanzia del minimo vitale, la Commissione Sanità ritiene opportuna una revisione dei valori indicati che non appaiono rispondenti all'obiettivo di intervento sul minimo vitale, atteso che i costi dei generi destinati alle necessità di una vita minimamente confortevole concorrono in misura gravosa sul bilancio familiare, per cui propone di alzare il minimo vitale ad almeno £.350.000.

b) Relativamente a quanto previsto a pag.6 lettera H della bozza (presenza di congiunti obbligati agli alimenti), appare opportuno che l'Amministrazione comunale debba assicurarsi, nel rispetto delle pertinenti disposizioni civilistiche in materia, la giusta contribuzione agli alimenti da parte dei soggetti

ALLEGATO D)

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI MODIFICHE O EMENDAMENTI DA PARTE DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE E MOTIVI DEL MANCATO ACCOGLIMENTO DELLE MEDESIME

CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE DI BOLZANETO

OSSERVAZIONI

a) Occorre maggiore chiarezza per ciò che concerne le modalità di verifica dei casi e il coordinamento tra i Servizi Sociali del Comune e delle U.S.L., al fine di operare coordinatamente nell'erogazione di servizi e di contributi economici.

b) Nell'ambito delle "disposizioni in materia di ricovero di anziani e inabili" si propone che la revisione d'ufficio delle condizioni economiche dei familiari tenuti per legge, ai fini della rideterminazione del contributo, avvenga ogni due anni, come da precedente deliberazione, anzichè ogni 4 anni, come indicato al paragrafo 6 cap.M della attuale proposta di deliberazione.

CONTRODEDUZIONI

a) In una materia in cui le fattispecie concrete presentano, l'una rispetto all'altra, aspetti estremamente diversificati e quindi soltanto a grandi linee inquadrabili in categorie predeterminate, non è sembrato opportuno ricorrere a minuzione disposizioni ed enunciazioni di dettaglio, che spesso, nell'intento di specificare tutti i possibili casi, finiscono per diventare più limitative, col rischio di escluderne implicitamente altri in partenza non prevedibili. Quanto al coordinamento tra i Servizi Comunali e delle U.S.L., si ritiene che esso possa conseguirsi a livello operativo con una intelligente applicazione del combinato disposto delle norme dettate dal presente provvedimento e di quelle contenute nelle deliberazioni in esso espressamente richiamate (Regolamento delle prestazioni di A.D., Regolamento dei Consultori Familiari, provvidenze in materia di sfratti) che, per la loro complessità e, nel contempo, particolarità della materia, mal si prestavano

COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 28/02/2012

00016/2012 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI SINGOLE PERSONE E FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.

Presiede: Il Presidente del Consiglio - Guerello Giorgio

E' presente la Sindaco Marta Vincenzi

Risultano presenti i Signori Consiglieri:

	NOME E COGNOME		NOME E COGNOME
1	Balleari Stefano	20	Grillo Guido
2	Basso Emanuele	21	Grillo Luciano
3	Bernabo' Brea Giovanni	22	Guastavino Emanuele
4	Biggi Maria Rosa	23	Lauro Lilli
5	Bruno Antonio	24	Lecce Salvatore
6	Burlando Angela Francesca	25	Lo Grasso Umberto
7	Campora Matteo	26	Lorenzelli Vincenzo
8	Cappello Manuela	27	Maggi Franco Nino
9	Cecconi Giuseppe	28	Malatesta Gianpaolo
10	Centanaro Valter	29	Mannu Giorgia
11	Cortesi Paolo	30	Murolo Giuseppe
12	Costa Giuseppe	31	Nacini Arcadio
13	Cozzio Luisa	32	Ottonello Tomaso Erminio
14	Dallorto Luca	33	Pasero Ermanno
15	Danovaro Marcello	34	Pizio Nicola
16	De Benedictis Francesco	35	Porcile Italo
17	Federico Erminia	36	Pratico Aldo
18	Frega Alessandro	37	Tassistro Michela
19	Gagliardi Alberto	38	Vacalebre Vincenzo

Intervenuti dopo l'appello:

	NOME E COGNOME		NOME E COGNOME
1	Arvigo Alessandro	4	Piana Alessio
2	Bruni Gianlorenzo	5	Proto Andrea
3	Garbarino Roberto	6	Scialfa Nicolo

Assenti giustificati:

	NOME E COGNOME		NOME E COGNOME
1	Delpino Bruno	4	Musso Enrico
2	Fusco Marylin	5	Viazzi Remo
3	Jester Giorgio		

E pertanto complessivamente presenti n. 46 componenti del Consiglio.

Assessori:

	NOME E COGNOME		NOME E COGNOME
1	Pissarello Paolo	7	Papi Roberta
2	Anzalone Stefano	8	Pastorino Bruno
3	Margini Mario	9	Scidone Francesco
4	Miceli Francesco	10	Senesi Carlo
5	Montanari Giuseppina	11	Vassallo Giovanni
6	Ottonello Pasquale		

Partecipa: Il Segretario Generale Reggente - Graziella De Nitto

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 13 in data 9 febbraio 2012.

- omissis -

Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione;

(omessa la discussione)

A questo punto il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 2 proposto dal consigliere Grillo G. (P.D.L.) di seguito riportato:

"All'art. 11 - Finanziamento
aggiungere il punto 2: "2. Il Consiglio Comunale sarà annualmente informato circa il numero delle domande pervenute e di quelle accolte"."

Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Arvigo, Basso, Bernabò Brea, Biggi, Bruno, Burlando, Cappello, Centanaro, Cortesi, Cozzio, Dallorto, Danovaro, De Benedictis, Federico, Frega, Grillo Guido, Grillo Luciano, Guastavino, Guerello, Lecce, Lo Grasso, Maggi, Malatesta, Mannu, Nacini, Pasero, Piana, Porcile, Proto, Scialfa, Tassistro, in numero di 31.

Esito della votazione sull'emendamento fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Centanaro, Cortesi, Nacini: approvato all'unanimità.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta della Giunta nel testo con gli allegati parte integrante di seguito riportato, comprensivo dell'emendamento come sopra approvato.

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociosanitarie, Roberta Papi;

Visti:

- Gli articoli 147, 148, 433 e 441 del codice civile;
- Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- D.Lgs 109/1998: "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate" e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema normativo integrato di interventi e servizi sociali";
- D.P.R. 445/2000 "Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà";
- D.Lgs 130/2000 "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate";
- D.P.C.M. 242/2001 "Regolamento concernente modifiche al DPCM 7 maggio 1999 n. 221 in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del D.Lgs 31 marzo 1998, 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000 n. 130";
- D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Legge Regionale 12/2006 "Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari";
- Delibera di Giunta Comunale n. 415 del 13/11/2008 "Indirizzi agli uffici e agli Assessori per la predisposizione dei Provvedimenti inerenti la disciplina generale e determinazione delle tariffe in materia di servizi da sottoporre all'approvazione degli organi competenti".

Premesso che:

- il Comune di Genova ha approvato con Delibera C.C. 90 del 9.11.2010 il Regolamento " Disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed pubblici e privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune";
- l'art. 4 del suddetto Regolamento al comma 4 prevede che non debba rientrare nella disciplina dello stesso l'erogazione di sussidi ed altri interventi di assistenza economica a persone e famiglie in situazione di disagio socio economico;

Considerato che il Comune di Genova con Delibera C.C. 990 del 25 giugno 1984 ha regolamentato, fra l'altro, l'erogazione di interventi di natura economica nei confronti di persone e famiglie in difficoltà;

Atteso che il Regolamento approvato con la Delibera testé citata, anche in ragione del lungo tempo trascorso dalla sua approvazione, appare carente in ordine alla più recente disciplina ed agli indirizzi in materia di sostegno alle fasce fragili della popolazione e risulta non aggiornato rispetto alle normative successivamente intervenute per l'accesso dei cittadini a prestazioni sociali agevolate (ISEE);

Ritenuto pertanto opportuno approvare un nuovo Regolamento che disciplini la materia nel rispetto dei seguenti principi ispiratori:

Prevenzione: la politica di contrasto della povertà deve tentare di intervenire sul disagio, prima che questo si tramuti in esclusione;
Integrazione: gli interventi economici propri dei servizi sociali si debbono connettere a livello locale con le politiche sociali più ampie: per la casa, per il lavoro, per la formazione e l'educazione, attivando sinergie;
Attivazione del cittadino: insieme agli strumenti economici e di trasferimento monetario il cittadino deve essere informato ed aiutato ad attivare tutti gli strumenti di supporto al reddito altrimenti previsti dalla normativa sia a livello nazionale e regionale che a livello locale; deve inoltre essere sostenuto nell'attivazione delle risorse personali e della rete familiare e amicale riconoscendo il suo protagonismo e le sue possibilità;
Uniformità ed equità: di trattamento e di regole, di valutazione delle condizioni di disagio;

- ribadisca la titolarità della funzione valutativa in capo al servizio pubblico che la esercita per tramite dell' Assistente Sociale dell'Ente medesimo che in diretto rapporto con la persona o la famiglia interessata, e sulla base di criteri normati, progetta e attiva l'intervento di sostegno in tutte le sue componenti;

- stabilisca l'accesso agli interventi in base all'ISEE dei richiedenti;

Considerato inoltre che:

- è stato sottoposto alla Giunta Comunale lo schema di "Regolamento per gli interventi di assistenza economica a favore di singole persone e famiglie in situazione di disagio socio economico" approvato con proposta di Giunta al Consiglio n. 92 del 22 dicembre 2011;

-è stato richiesto il parere ai Consigli Municipali sulla sopraindicata proposta con le seguenti note:
Consiglio Municipale I Centro Est con nota prot. 408591 del 28 .12.2011
Consiglio Municipale II Centro Ovest con nota prot. 408594 del 28.12.2011

Consiglio Municipale III Bassa Valbisagno con nota prot. 408597 del 28.12.2011
Consiglio Municipale IV Media Valbisagno con nota prot. 408600 del 28.12.2011
Consiglio Municipale V Valpolcevera con nota prot. 408604 del 28.12.2011
Consiglio Municipale VI Medio Ponente con nota prot. 408606 del 28.12.2011
Consiglio Municipale VII Ponente con nota prot. 408608 del 28.12.2011
Consiglio Municipale VIII Medio Levante con nota prot. 408609 del 28.12.2011
Consiglio Municipale IX Levante con nota prot. 408613 del 28.12.2011

- sono pervenuti i pareri favorevoli espressi dai Consigli Municipali qui di seguito indicati:
Consiglio Municipale I Centro Est – Delibera n. 2 del 6.02.2012
Consiglio Municipale II Centro Ovest - Delibera n. 1 del 18 gennaio 2012
Consiglio Municipale III Bassa Valbisagno – Delibera n. 1 del 2 febbraio 2012
Consiglio Municipale IV Media Valbisagno – Delibera n. 1 del 19 gennaio 2012
Consiglio Municipale V Valpolcevera - Delibera n. 2 del 19 gennaio 2012
Consiglio Municipale VI Medio Ponente – Delibera n. 1 del 19 gennaio 2012
Consiglio Municipale IX Levante – Delibera n. 2 del 23 gennaio 2012

Valutato opportuno:

- accogliere o respingere gli emendamenti proposti secondo quanto esplicitato nell'allegato A " Pareri Consigli Municipali su "Regolamento per gli interventi di assistenza economica a favore di singole persone e famiglie in situazione di disagio socio economico" parte integrante del presente provvedimento;

- approvare il Regolamento comprendente gli emendamenti di cui sopra come da allegato B " Approvazione del Regolamento per gli interventi di assistenza economica a favore di singole persone e famiglie in situazione di disagio socio economico " parte integrante del presente provvedimento;

Visto lo Statuto del Comune di Genova così come modificato con DCC n. 83/2006;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta
P R O P O N E
al Consiglio Comunale

Per i motivi espressi in premessa:

1) di approvare il Regolamento comprendente gli emendamenti di cui sopra come da allegato B " Approvazione del Regolamento per gli interventi di assistenza economica a favore di singole persone e famiglie in situazione di disagio socio economico " parte integrante del presente provvedimento;

2) di abrogare la deliberazione Consiglio Comunale n. 990/84 per la parte relativa ai punti da A a L, a far data dall'entrata in vigore dell'allegato regolamento;

3) dare atto che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del bilancio comunale.

Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Arvigo, Balleari, Basso, Bernabò Brea, Biggi, Bruno, Burlando, Campora, Cappello, Centanaro, Cortesi, Cozzio, Dallorto, Danovaro, De Benedictis, Federico, Frega, Grillo Guido, Grillo Luciano, Guastavino, Guerello, Lecce, Lo Grasso, Maggi, Malatesta, Mannu, Nacini, Pasero, Piana, Porcile, Proto, Scialfa, Tassistro, in numero di 33.

La votazione, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Centanaro, Cortesi, Nacini, dà il seguente risultato:

Presenti in aula:	n.	33	consiglieri
Votanti:	n.	33	"
Voti favorevoli:	n.	26	
Voti contrari:	n.	7	(P.D.L.; L'Altra Genova; L.N.L.)
Astenuti:	n.	=	

Visto l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta.

Il Presidente

Il Segretario Generale Reggente

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal 16 MAR. 2012 ai sensi dell'art. 124 - comma 1- del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il giorno 17 MAR 2012

Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 17 MAR 2012 al 31 MAR 2012 ai sensi dell'art. 6, comma 5 dello Statuto del Comune di Genova.

ALLEGATI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ODE n 38 del 03.02..2012
COMPOSTI DA N 5 FOGLI.

ELENCO ALLEGATI

- Parte integrante

All. A
Pareri consigli municipali

All. B:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI SINGOLE PERSONE E FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.

Il Direttore
(Dott.ssa Maria Maimone)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI ~~GIUNTA~~/CONSIGLIO COMUNALE N. 16
DEL 28/02/2012

Il Segretario Generale

ALL. A) PARERI CONSIGLI MUNICIPALI SU MODIFICHE DEL REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI SINGOLE PERSONE E FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO- ECONOMICO

Municipi	Parere espresso	Osservazioni emendamenti	Osservazioni accolte integralmente o con modifiche	Motivazioni non accoglienza o accoglienza limitata osservazioni
I Centro Est	**Favorevole**	Emendamento all'art. 6 punto 3 sostituire le parole "costituisce motivo di esclusione" con "può costituire esclusione all'ammissione degli interventi di assistenza economica a discrezione dell'assistente sociale nell'ambito del progetto di assistenza individuale,		Trattandosi di interventi economici in favore di persone in grave stato di disagio un'ulteriore proprietà immobiliare non può essere oggetto di valutazione discrezionale.
II Centro Ovest	**Favorevole**			
III Bassa Valbisagno	**Favorevole con emendamenti**	Emendamento integrativo all'art. 5 comma 1 "Sono fatti salvi i soggetti ricadenti nella tipologia dell'art.4 comma 1 sub a) 2 – e per i soli interventi finalizzati al rientro nella città di residenza"	Accolto, ma riformulando l'articolo 5 come segue: "ART. 5 – DESTINATARI Sono destinatari degli interventi oggetto del presente regolamento, le persone fisiche residenti nel Comune di Genova, ed in particolare: a) cittadini italiani b) cittadini dell'Unione Europea nel rispetto degli accordi internazionali vigenti. Tali interventi sono estesi anche a: c) stranieri, gli apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa statale d) soggetti per i quali è opportuno provvedere per il rientro nella città	

			di residenza di cui all'art. 4 lettera a) punto2"	
IV Media Valbisagno	**Favorevole con emendamenti**	Emendamento integrativo all'art. 6 comma 1 lettera a) " Comunque fermo restante l'esame della situazione ISEE ed i relativi parametri adottati per gli interventi di assistenza economica a favore di singole persone e famiglie in situazione di disagio socio economico, sarà valutata , altresì, l'opportuna documentazione rilasciata da Autorità Giudiziaria che incida sulla situazione economica della persona interessata	Accolto parzialmente il testo dell'art. 8 comma 1 si modifica con l'aggiunta della frase ".... E qualsivoglia tipologia di entrata economica anche disposta dall'Autorità Giudiziaria	Non è possibile lintegrare l'art.6 perché tratta di ammissione; è più opportuno integrare l'art. 8 che già prevede la verifica di altri parametri di natura economica in aggiunta all'ISEE.
V Valpolcevera	**Favorevole**			
VI Medio Ponente	**Favorevole con osservazioni**	art. 2 " Principi generali"- aggiunta comma 3) Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente regolamento anche attraverso un'azione di coordinamento dell'attività di altri Enti privati o pubblici con pari finalità al fine di dar vita ad un modello di interventi sociali basati sulla sussidiarietà sia verticale che orizzontale e garantire, attraverso la stipula di protocolli d'intesa, l'equità e comparabilità delle prestazioni.	Accolto integralmente	
IX Levante	**Favorevole**	Si propone un utilizzo " sociale" dei terreni di proprietà comunale o di privati da assegnare in comodato gratuito . Si intende che l'utilizzo di questi orti non sia finalizzato a produrre risorse economiche, viste le difficoltà amministrative e gestionali legate ad attività che producono reddito, come creare una cooperativa, ma soprattutto per dare dignità e valore sociale all'attività dell'assistito. Si tratta di passare da un'assistenza meramente passiva ad un'assistenza dinamica collaborativi che produce un ritorno alla collettività in termini di miglioramento ed utilizzo etico del territorio.	Respinto, perché la materia degli orti urbani è disciplinata d specifico Regolamento che prevede una competenza specifica dei Municipi.	Le attività proposte che danno valore alla dignità della persona e producono un ritorno alla collettività sono già previste all'art. 4 comma 1, lettera a) punto 3.

Allegato B

COMUNE DI GENOVA

COMUNE DI GENOVA

REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI SINGOLE PERSONE E FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO

INDICE

PREMESSA

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Principi generali
Art. 3	Finalità
Art. 4	Tipologia degli interventi
Art. 5	Destinatari
Art. 6	Criteri per l'ammissione agli interventi
Art. 7	Accesso
Art. 8	Valutazione professionale e Progetto Assistenziale Individualizzato (P.A.I.)
Art. 9	Motivi di esclusione e revoca
Art. 10	Istanza di riesame
Art. 11	Finanziamento
Art. 12	Trattamento dei dati
Art. 13	Controlli sulle autocertificazioni
Art. 14	Decadenza dal beneficio e azioni di rivalsa
Art. 15	Abrogazioni
Art.16	Norme transitorie e finali

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune degli interventi di assistenza economica a favore di soggetti, singoli e/o famiglie, che si trovino in situazione di necessità correlata ad un grave momento di difficoltà del proprio ciclo di vita.

2. Le diverse forme di sostegno economico s'intendono assegnate al nucleo familiare. Pertanto le eventuali istanze prodotte dal singolo componente richiedono la valutazione della situazione economica e delle risorse complessive del nucleo e della rete parentale.

3. La concessione degli interventi di assistenza economica avviene entro i limiti complessivi degli stanziamenti di bilancio, secondo i criteri e le modalità stabiliti dagli articoli successivi.

4. L'osservanza dei criteri e delle modalità di cui al precedente comma 1. costituisce condizione necessaria di legittimità dei provvedimenti amministrativi con i quali vengono effettuate le erogazioni da parte del Comune.

5. Gli interventi di assistenza economica che potranno essere erogati per effetto di entrate derivanti da sponsorizzazioni o dalla partecipazione a bandi progettuali emanati da Soggetti pubblici/privati saranno regolati con specifiche modalità coerenti con le finalità del presente regolamento.

ART. 2– PRINCIPI GENERALI

1. L' assistenza economica dovrà sempre assicurare parità di trattamento negli interventi a parità di bisogni, nel rispetto del progetto di vita della persona, compatibilmente con le risorse esistenti e con l'adeguatezza delle stesse al bisogno rilevato.
2. Nello sviluppo dei progetti individuali dovranno essere sollecitate e promosse, per quanto possibile, la responsabilità e le capacità anche residue al fine di valorizzare l'autonomia della persona e della famiglia interessate.
3. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente Regolamento anche attraverso un'azione di coordinamento dell'attività di altri Enti privati o pubblici con pari finalità, al fine di dar vita ad un modello di interventi sociali basati sulla sussidiarietà sia verticale che orizzontale, e garantire ,attraverso la stipula di protocolli d'intesa, l'equità e la comparabilità delle prestazioni.

ART. 3 – FINALITA'

1. La concessione degli interventi di assistenza economica di cui al presente regolamento è volta a:
    a) sostenere persone e famiglie in stato di bisogno, prive dei mezzi sufficienti a soddisfare le esigenze primarie in qualsiasi fase della loro esistenza, al fine di contrastare l'esclusione sociale;
    b) offrire l'opportunità di raggiungere l'autonomia di vita anche a persone economicamente più deboli;
    c) concorrere al superamento dello stato di indigenza, promuovendo l'autosufficienza ed evitando il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale;

d) partecipare alle azioni di miglioramento del benessere della persona.

ART. 4 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi disciplinati dal presente regolamento sono così articolati:

   a) Interventi di sostegno economico diretto:
      1. Ordinari: finalizzati al sostegno di progetti di media e lunga durata che richiedono erogazioni economiche articolate su più mesi fino ad un anno. I beneficiari di tali interventi possono ripresentare istanza ai sensi di quanto stabilito all'articolo 7 del presente Regolamento.
      2. Straordinari: finalizzati a fronteggiare difficoltà economiche causate da eventi occasionali contingenti e urgenti non coperti da finanziamenti specifici, con esclusione delle spese di carattere sanitario. Di norma l'erogazione può avvenire al massimo due volte nell'anno solare. Rientrano altresì in tale tipologia i contributi di pronta cassa per acquisto biglietti treno o per altro mezzo di trasporto per rientro nella città di residenza.
      3. Di attivazione sociale: correlati ad un impegno della persona a svolgere attività di pubblica utilità o a partecipare a corsi di formazione e/o riqualificazione professionale. Il coinvolgimento in attività di pubblica utilità non dà luogo ad alcun rapporto di dipendenza dall'Ente o dal soggetto ospitante, né può configurarsi come elemento contrattuale. La durata è di tre mesi rinnovabile per una sola volta.

   b) Interventi di sostegno economico indiretto:
      Voucher per acquisto di beni di prima necessità

ART. 5 – DESTINATARI

1. Sono destinatari degli interventi oggetto del presente regolamento, le persone fisiche residenti nel Comune di Genova, ed in particolare:
   a) cittadini italiani
   b) cittadini dell'Unione Europea nel rispetto degli accordi internazionali vigenti
   Tali interventi sono estesi anche a:
   c) stranieri, gli apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa statale
   d) soggetti per i quali è opportuno provvedere per il rientro nella città di residenza per gli interventi di cui all'art. 4 lettera a) punto2

ART. 6 – CRITERI PER L'AMMISSIONE AGLI INTERVENTI

1. Per l'ammissione agli interventi vengono presi in considerazione i seguenti elementi:

   a) stato economico del nucleo familiare attestato dall'Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE)
   b) obiettivi fissati dal Progetto Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) redatto dall'Assistente Sociale a seguito di processo valutativo professionale, considerando l'intervento di assistenza

economica quale risorsa funzionale al raggiungimento degli stessi. Tale criterio è indicato esplicitamente nel P.A.I.

2. La Giunta Comunale definisce annualmente la soglia ISEE di cui al comma 1, nonché l'entità massima dell'intervento annuo. La soglia ISEE dovrà essere adeguata a rappresentare lo stato di disagio economico e sarà individuata anche tenendo conto:
    a. Dei valori delle attestazioni ISEE relative all'utenza seguita dai servizi sociali comunali, come risultanti dalla banca dati dell'INPS-Provincia di genova;
    b. delle soglie di esenzione individuate per altri servizi alla persona erogati dal Comune di Genova.

3. La proprietà di ulteriori unità immobiliari oltre la casa di abitazione costituisce motivo di esclusione dall'ammissione ad interventi di assistenza economica. Analogamente non possono essere accolte richieste di intervento qualora si accerti, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità competenti, il possesso di più autoveicoli o di automezzi di elevato valore.

4. Gli uffici comunali competenti verificano la persistenza dei presupposti, dei requisiti e delle condizioni che hanno legittimato l'erogazione degli interventi, assumendo eventuali atti di revoca o di modifica a causa del mutare delle condizioni o dei presupposti medesimi.

ART 7 – ACCESSO

1. Gli interventi possono essere avviati d'ufficio o su richiesta del cittadino presso i servizi sociali territoriali del Comune di Genova. Le richieste devono essere corredate dalle informazioni, dai dati e dalla documentazione relativa alla situazione socio economica per la valutazione del caso, fatta salva l'acquisizione d'ufficio degli atti o dati in possesso di altre pubbliche amministrazioni e/o l'utilizzo delle autocertificazioni e autodichiarazioni nei casi previsti dalla legge.

2. La richiesta di intervento viene di norma presentata nell'ambito di un colloquio di segretariato sociale a seguito del quale sarà definita la presa in carico professionale da parte del Servizio.

3. All'atto della presa in carico, l'Assistente Sociale responsabile del caso verifica che l'ISEE del nucleo familiare non superi la soglia di cui all'art 6 ed effettua la valutazione professionale della situazione di bisogno, come previsto all'art 8.

ART. 8 - VALUTAZIONE PROFESSIONALE E PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO (P.A.I.)

1. L'Assistente Sociale attraverso la presa in carico del nucleo familiare e l'utilizzo di strumenti professionali - quali uno o più colloqui con il richiedente, una visita domiciliare - provvede alla raccolta della documentazione di cui all'art. 7, procede alla rilevazione del bisogno e alla conseguente valutazione professionale della situazione di bisogno del nucleo familiare.
   Il processo valutativo professionale dell'Assistente Sociale si basa:
   - sulla raccolta di dati personali: dati anagrafici, composizione e anamnesi del nucleo familiare, posizione lavorativa e abitativa;

- sulla analisi delle condizioni socio ambientali: storia di vita, condizioni sanitarie, quantità e qualità delle relazioni familiari e amicali, presenza di una rete familiare per il sostegno economico, capacità di utilizzare ed attivare le proprie risorse e quelle del territorio;
- sulla verifica di altri parametri che costituiscono beneficio avente rilievo economico, quali agevolazioni, esenzioni da tariffe, godimento di contributi o sovvenzioni e altre tipologie di entrata anche disposta dall'Autorità Giudiziaria.

2. All'atto della presa in carico l'Assistente Sociale responsabile del caso definisce con la persona il Progetto Assistenziale Individualizzato (P.A.I.).
   Nel P.A.I. sono definiti gli obiettivi generali e specifici nonchè i tempi di realizzazione, sono individuate le risorse attivabili nella rete familiare e relazionale del soggetto e/o della famiglia, quelle fruibili nel privato sociale della rete del territorio, gli interventi pubblici idonei e disponibili e le loro modalità di erogazione, il piano delle attività e i modi di verifica dei risultati. Gli interventi di assistenza economica sono parte delle risorse disponibili e attivabili sulla base del progetto concordato con la persona nel P.A.I..
   Per la formulazione del P.A.I. l'Assistente Sociale può avvalersi della collaborazione di altre figure professionali sia sociali sia sanitarie.

ART. 9 - MOTIVI DI ESCLUSIONE E REVOCA

1. Sono escluse dalle forme di sostegno economico le persone che, pur in possesso dei requisiti previsti, si trovino in una delle seguenti condizioni:
   a) non presentino la documentazione richiesta, di cui all'art 7;
   b) rifiutino o non collaborino alla definizione del P.A.I.

2. L'intervento economico viene revocato, oltre che nei casi di cui all'articolo 6 comma 4, nel caso in cui non venga rispettato quanto concordato nel P.A.I.

ART. 10 – ISTANZA DI RIESAME

1. Fermi restando i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalla normativa in materia, avverso il provvedimento di diniego del sostegno economico richiesto, è facoltà del cittadino proporre istanza di riesame, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, al Segretario Generale del Municipio di competenza che, sentito il parere dell'Ambito Territoriale Sociale, si esprimerà entro 30 gg dalla ricezione dello stesso. Per l'Ufficio Cittadini Senza Territorio la richiesta di riesame è indirizzata al Dirigente di Settore.

ART. 11 – FINANZIAMENTO

1. Gli interventi di cui al presente regolamento sono erogati nei limiti degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio di riferimento.

2. Il Consiglio Comunale sarà annualmente informato circa il numero delle domande pervenute e di quelle accolte.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati forniti sono trattati in conformità al D.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. Il Comune di Genova, che agisce ai sensi di legge per la finalità istituzionale di rilevante interesse pubblico dell'assistenza economica in favore di soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare, è titolare del trattamento .

3. I dati personali potranno essere comunicati dal Comune di Genova ad altri Enti e soggetti, ai sensi del DLgs 196/2003, al fine di espletare le pratiche necessarie all'ottenimento del beneficio stesso.

4. I dati relativi all'erogazione degli interventi economici sono annualmente inseriti in apposito Albo istituito ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 7/4/2000 n. 118.

ART. 13 - CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI

1. Il Comune di Genova al fine di valutare la veridicità delle informazioni fornite in base al disposto dei D.Lgs 109/1998 e D.Lgs 130/2000 provvederà a chiedere agli Enti od uffici pubblici ogni eventuale atto, certificazione, informazione, ritenuta utile ai fini dell'attività istruttoria e della predisposizione di sistematici controlli .
   A tal fine promuoverà opportuni accordi con altri Enti (INPS, Catasto, Anagrafe Tributaria ecc.) per ottenere un'attiva e tempestiva collaborazione.

ART. 14 – DECADENZA DAL BENEFICIO E AZIONI DI RIVALSA

1. Ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 D.P.R. 445/2000, i cittadini che abbiano fruito indebitamente di interventi di assistenza economica da parte dell'Amministrazione Comunale sulla base di dichiarazioni o documenti non veritieri, decadono dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni o dei documenti non veritieri e sono tenuti a rimborsare quanto indebitamente percepito.

ART. 15 - ABROGAZIONI

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata la deliberazione Consiglio Comunale n. 990 del 25 giugno 1984, per la parte relativa ai punti da A a L.

ART. 16 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a servizi e prestazioni disciplinati da specifica normativa di settore.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento saranno definiti gli strumenti gestionali, tecnici e amministrativi, le procedure e quanto necessario all'applicazione del medesimo.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli uffici competenti verificheranno gli interventi di assistenza economica a carattere continuativo, sulla base delle disposizioni del regolamento stesso.

COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

Unità organizzativa DIREZIONE POLITICHE SOCIALI Codice

Proposta di deliberazione n. del 6.02.2012 O.D.E. n. 38/2012

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI SINGOLE PERSONE E FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno Anno	Impegno Numero

Direzione Risorse Finanziarie - Settore Contabilità Generale
16124 Genova – Via Garibaldi 9 – Tel. 0105572473 – Fax 010557048
e-mail: contabilitagenerale@comune.genova.it

COMUNE DI GENOVA

b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI NO X

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova Previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati?

SI NO X

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente:

Tipo inventario	Categoria inventariale	Descrizione cespite	Valore ammortizzato attuale	Valore ammortizzato post delibera

Osservazioni del dirigente proponente:

Il Dirigente

Genova, 6.08.2012

Direzione Risorse Finanziarie - Settore Contabilità Generale
16124 Genova – Via Garibaldi 9 – Tel. 0105572473 – Fax 010557048
e-mail: contabilitagenerale@comune.genova.it

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE PATRIMONI, DEMANIO SPORT

E' parte integrante della proposta di Deliberazione n. 00038/2012 cod. uff. 147.0

OGGETTO: **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI SINGOLE PERSONE E FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.**

PARERE TECNICO (Art . 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere tecnico favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Data 06.02.2012

COMUNE DI GENOVA

Il Direttore
(Dott.ssa Maria Maimone)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 C. 5 D.Lgs. 267/2000)

Data

IL DIRETTORE RISORSE FINANZIARIE

Non necessita

Genova, 8 febbraio 2012

IL DIRETTORE
Dr. MAGDA MARCHESE

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art . 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000)

Data 07/02/2012

Non necessita

IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA

Il Dirigente
Dott. Giovanni Librici

PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE
(Provvedimento Sindaco 300/2007)

Visto, esprime parere favorevole sulla legittimità.

Data

Genova, 7/2/2012

Il Segretario Generale

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Vanda Puglisi)

COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 15/12/2005

Presiede: Il Sindaco - Giuseppe Pericu
Assiste: Il Segretario Generale - Alfredo Gracili

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Giuseppe Pericu	Sindaco	P
2	Alberto Ghio	V. Sindaco	P
3	Luca Borzani	Assessore	P
4	Anna Castellano	Assessore	P
5	Luca Dallorto	Assessore	P
6	Giovanni Facco	Assessore	P
7	Bruno Gabrielli	Assessore	P
8	Giorgio Guerello	Assessore	P
9	Luigi Liccardo	Assessore	A
10	Mario Margini	Assessore	P
11	Arcangelo Merella	Assessore	A
12	Roberta Morgano	Assessore	P
13	Andrea Sassano	Assessore	P
14	Valter Seggi	Assessore	P
15	Gianfranco Tiezzi	Assessore	P
16	Paolo Veardo	Assessore	P

01251/2005 PROGETTO " IL COMUNE DI GENOVA E LE AZIONI DI WELFARE 2004/2006":
- APPROVAZIONE DEL PROGETTO ATTUATIVO N. 2 IN ESSO DESCRITTO E DENOMINATO " TITOLI DI ACQUISTO DEI SERVIZI SOCIALI PER IL MANTENIMENTO A CASA DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI" – FILONE DISABILI – IMPEGNO DI SPESA DI EURO 240.000,000
- APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL DOCUMENTO TECNICO DEL SERVIZIO "SERVIZIO AIUTO VITA INDIPENDENTE" ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 1328/2004

Su proposta dell'Assessore alla Città Solidale Paolo Veardo e dell'Assessore al Decentramento Mario Margini;

Vista la Delibera di Giunta n. 627/2005 con la quale è stato approvato il progetto "IL COMUNE DI GENOVA E LE AZIONI DI WELFARE 2004/2006",

articolato in una pluralità di azioni ed interventi, demandando alla Direzione Servizi alla Persona la predisposizione dei provvedimenti necessari per:

- recepire il finanziamento di Euro 1.500.000,00 della Compagnia di San Paolo
- definire i tempi e le modalità di avvio dei singoli interventi, nonché le forme di monitoraggio e valutazione;

Rilevato in particolare che uno degli interventi previsti dal progetto complessivo " Il Comune di Genova e le azioni di Welfare" è il progetto "Titoli di acquisto dei servizi sociali " per la realizzazione del quale è destinata una quota pari a € 510.000,00 del finanziamento cosi articolata: – assegni annuali per anziani : 270.000,00 – assegni annuali per disabili: 240.000,00;

Vista la determinazione dirigenziale n. 174/2005 con la quale è stato accertato il finanziamento di euro 1.500.000,00 della Compagnia di San Paolo (Acc.2005.1433 – finanz.200513004);

Viste le precedenti Delibere di Giunta n. 830 del 14/9/2004 "Piano regolatore Sociale della città di Genova. Adempimenti preliminari" e n. 34 del 5/5/2005 "Piano regolatore Sociale della Città di Genova – Primo aggiornamento sullo stato di attuazione";

Visto l'articolo 17 della L. 328/2000 "Titoli per l'acquisto di servizi sociali";

Considerato che:

- nel 2002 è stata avviata, con fondi regionali, una sperimentazione denominata SAVI (Servizio di Aiuto alla Vita Indipendente) con l'obiettivo di intervenire a favore delle persone disabili infrasessantacinquenni attraverso uno strumento innovativo, il titolo di acquisto per i servizi sociali, attraverso il quale è possibile attivare interventi di assistenza domiciliare – anche attraverso assistenti familiari – e/o trasporto;

- la sperimentazione, che si è svolta negli anni 2002 e 2003, ha interessato circa 78 persone, alle quali è stato sottoposto un questionario al fine di verificare il gradimento della nuova misura adottata e di raccogliere eventuali osservazioni e proposte di miglioramento da introdurre per la messa a regime di tale sperimentazione;

- l'indagine ha dato esiti complessivamente positivi in particolare con riferimento alla possibilità di scelta del fornitore della prestazione ed alla flessibilità nell'utilizzo dello strumento stesso;

- il progetto SAVI, a seguito dell'esaurimento del finanziamento regionale, è stato sostenuto finanziariamente con fondi comunali, bilancio 2004 e 2005 (dd. n. 89/2004; n. 40/2004; 153/2004 e 167/2005 e 39/2005);

Ritenuto opportuno, a seguito degli esiti della sperimentazione e dell'esperienza positiva del rapporto di collaborazione sul territorio con la Azienda USL, dare carattere di misura stabile e continuativa all'intervento;

Valutato a tal fine di precisare e modificare il documento tecnico relativo allegato alla Delibera di Giunta Comunale n 1328/2004, nel modo seguente (in neretto le nuove disposizioni):

"articolo 2 – destinatari:

Il servizio si rivolge a cittadini fino a 64 anni di età residenti nel Comune di Genova, affetti da handicap di natura fisica, psichica o sensoriale, tale da costituire un impedimento al raggiungimento dell'indipendenza, che siano in lista d'attesa per ADH o trasporto (riabilitativo o lavorativo) **e siano in possesso della certificazione di handicap ai sensi della legge 104/92 articolo 3, dando priorità a coloro in condizione di gravità (articolo 3 comma 3).**

In una prospettiva di universalità di accesso ai servizi a favore di disabili possono altresì essere destinatari del servizio anche gli utenti seguiti dai distretti sociali con ADH o trasporto gestiti in convenzione, attraverso la conversione delle prestazioni erogate in contributo S.A.V.I.

" articolo 4 livelli economici di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 3"

L'accesso al contributo S.AV.I. è subordinato ad una verifica della situazione economica del disabile, certificata da apposita dichiarazione presentata all'inizio di ogni anno solare.

La situazione economica considerata attiene il solo disabile ed è calcolata valutando il reddito netto del disabile.

Si precisa che per quanto riguarda il caso in cui il disabile è l'unico membro del nucleo familiare che produce reddito, il reddito netto è determinato con i seguenti abbattimenti:

- **Euro 2.845,00 per ogni componente del nucleo;**
- **Euro 5.970,00 per ogni componente disabile.**

Sulla base della situazione economica così individuata, si determina la possibilità di accesso al contributo nel seguente modo:

Situazione richiedente	Esclusione dal contributo	Contributo al 50%	Contributo al 75%	Contributo al 100%
Disabile che vive solo	Reddito annuale netto superiore a 28.655,00 Euro	Reddito annuale netto compreso tra 25.645,00 e 28.655,00 Euro	Reddito annuale netto compreso tra 18.060,00 e 25.645,00 Euro	Reddito annuale netto inferiore a 18.060,00 Euro
Disabile che vive in famiglia con altri produttori di reddito	Reddito annuale netto superiore a 24.500,00 Euro	Reddito annuale netto compreso tra 21.490,00 e 24.500,00 Euro	Reddito annuale netto compreso tra 13.965,00 e 21.490,00 Euro	Reddito annuale netto inferiore a 13.965,00 Euro
Disabile unico componente,	Reddito annuale netto superiore a	Reddito annuale netto compreso tra	Reddito annuale netto compreso	Reddito annuale netto inferiore a

produttore di reddito, del nucleo familiare	**28.655,00 Euro**	**25.645,00 e 28.655,00 Euro**	**tra 18.060,00 e 25.645,00 Euro**	**18.060,00 Euro**

"articolo 6 piano individualizzato di assistenza:
Il Distretto Sociale e l'Azienda USL – NOAD/Distretto sanitario valutano, possibilmente in maniera congiunta, i bisogni e la domanda della persona in lista di attesa, nell'ambito del territorio di riferimento, al fine di individuare coloro per i quali è necessario dare priorità all'intervento.

Il Distretto Sociale e l'Azienda USL – NOAD/Distretto sanitario elaborano, possibilmente in maniera congiunta, un Piano Individualizzato di Assistenza (P.I.A.) concordato con l'interessato, o la sua famiglia, che lo sottoscrive insieme all'assistente sociale del Distretto Sociale.

Il P.I.A. è elaborato anche tenendo conto della sostenibilità economica dell'intervento, in correzione al numero delle domande ed alle risorse disponibili.

Sono previste tre categorie di P.I.A.:

A = programma assistenziale che prevede un intenso impegno in termini di tipologia delle prestazioni e livello di erogazione dell'assistenza alto

B = programma assistenziale che prevede prestazioni di "mantenimento" e livello di assistenza medio -alto

C = programma assistenziale "leggero" che prevede l'appoggio nella gestione dei problemi pratici della vita quotidiana, l'aiuto nell'organizzazione dei servizi domestici, dei rapporti con l'esterno (parenti, amici, lavoro).".

Ritenuto di precisare che:
- le fasce di accesso al contributo sono mutuate da quelle previste per l'accesso al trasporto lavorativo ex Delibera di Giunta n.1247 del 2004 adeguate agli esiti della sperimentazione attuata;
- tali fasce saranno aggiornate sulla base dell'indice istat con frequenza biennale;

Ritenuto di allegare, nella sua interezza, per approvazione con modifica, il documento tecnico istitutivo del servizio SAVI (allegato A del presente provvedimento) che ne fissa caratteristiche e aspetti gestionali, prevedendone l'applicazione:
- a partire dal 1 gennaio 2006 agli attuali 63 casi attivi, previa verifica del mantenimento dei requisiti e previo aggiornamento del piano individuale,
- dalla data di avvio del contributo S.A.V.I, ai nuovi casi che, subordinatamente alla disponibilità di bilancio, sarà possibile avviare;

Considerato inoltre, a fronte del sopracitato finanziamento della Compagnia di San Paolo, di adottare l'impianto del S.AV.I, per avviare e gestire il

progetto n. 2 "Titoli di acquisto dei servizi sociali per il mantenimento a casa di persone non autosufficienti" – filone disabili – precisando alcuni aspetti:
a) trattandosi di "titoli di acquisto di interventi domiciliari", i destinatari sono i cittadini fino a 64 anni di età, residenti nel Comune di Genova, in lista d'attesa per il servizio di Assistenza Domiciliare Handicap alla data di esecutività del presente provvedimento ed in possesso della certificazione di handicap ai sensi della legge 104/92 articolo 3,

b) è introdotta, di norma, la valutazione congiunta del caso tra distretto sociale e distretto sanitario, secondo il modello dell' U.V.M. (unità di valutazione multidimensionale). La valutazione congiunta permette ai servizi:
- di individuare coloro per i quali è necessario dare priorità all'intervento, nell'ambito del territorio di riferimento secondo i seguenti criteri in ordine decrescente:
1) essere in condizione di gravità attestata dall'articolo 3 comma 3 della legge 104/92;
2) essere soli oppure residenti con genitori o familiari che non possono garantire un sostegno sufficiente, in relazione alla situazione dell'autosufficienza della persona;

- di elaborare piani individuali di intervento rispondenti ad una logica di distribuzione delle risorse economiche al fine di consentire la massima diffusione dell'intervento e la risposta al bisogno espresso, seppure parziale, su più utenti possibili e di evitare che le risorse si concentrino solo su pochi;

- di orientare l'uso del titolo d'acquisto da parte degli utenti al fine di renderlo il più fruttuoso possibile proponendo, per interventi di tipo estensivo dedicati alla cura continuativa, l'assunzione di assistenti familiari (badanti);

Ritenuto di prevedere, in situazioni di particolare gravità ed urgenza valutate da parte del distretto sociale interessato, che eventuali domande di assistenza domiciliare handicap, presentate successivamente alla data di esecutività del presente provvedimento, possano essere attivate con i fondi del progetto di cui al presente provvedimento secondo modello S.A.V.I.;

Ritenuto, inoltre, di precisare che i progetti individualizzati potranno avere una durata massima di 12 mesi, al termine dei quali è prevista la possibilità di rinnovo, sulla base della ridefinizione del progetto individualizzato di assistenza (PIA), previa disponibilità finanziaria;

Valutato necessario prevedere, unitamente alla verifiche amministrative e contabili ex punto 9 dell'allegato documento tecnico, un sistema di monitoraggio specifico del progetto finanziato dai fondi S. Paolo, attraverso report periodici che, nelle more di un sistema informativo, i Distretti sociali dovranno inviare periodicamente alla Direzione Servizi alla Persona - Settore Politiche Sociali;

Valutato di demandare ad atti gestionali della Direzione Servizi alla

Persona e della Direzione Divisioni Territoriali l'attivazione del progetto "Titoli di acquisto dei servizi sociali per il mantenimento a casa di persone non autosufficienti" – filone disabili;

Ritenuto opportuno coerentemente con il processo di decentramento, in vista della scadenza al 31 maggio 2006, dell'attuale contratto relativo all'assistenza domiciliare handicap, predisporre un piano di fattibiità che definisca le azioni necessarie per decentrare la lista di attesa a partire dal 1 giugno 2006;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile dal Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria nonchè l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità
D E L I B E R A

1) di approvare il documento tecnico del servizio SAVI, allegato al presente provvedimento, con le modifiche relative al punto 2, 4 e 6 descritte in premessa che qui vengono integralmente richiamate, prevedendone l'applicazione, previa adozione di successivi provvedimenti di impegno delle relative spese compatibilmente con le risorse iscritte ai corrispondenti capitoli del bilancio 2006, a partire:
   - dal 1 gennaio 2006 agli attuali 63 casi attivi, previa verifica del mantenimento dei requisiti, e previo aggiornamento del piano individuale,
   - dalla data di avvio del contributo S.A.V.I, ai nuovi casi che, subordinatamente alla disponibilità di bilancio, sarà possibile avviare;

2) di riconoscere carattere di misura stabile e continuativa al servizio SAVI sulla base degli esiti della sperimentazione e dell'esperienza positiva del rapporto di collaborazione sul territorio con la Azienda USL;

3) di autorizzare la realizzazione del progetto denominato "Titoli di acquisto dei servizi sociali – assegni annuali per disabili previsto dalla delibera di Giunta n° 627/2005 (quota progetto n° 2) a partire dalla data di esecutività del presente provvedimento, fino ad esaurimento dei fondi finalizzati disponibili e ad esso destinati, pari ad € 240.000,00 accertati con determinazione n° 174/2005;

4) di applicare, per la gestione del progetto di cui al punto 3) le modalità operative del SAVI, stabilendo che i progetti individualizzati potranno avere una durata massima di 12 mesi, al termine dei quali è prevista la possibilità di rinnovo, sulla base della ridefinizione del progetto individualizzato di assistenza (PIA), previa disponibilità finanziaria;

5) di precisare per quanto attiene il progetto di cui al punto 3) che:
a) trattandosi di "titoli di acquisto di interventi domiciliari", i destinatari sono i cittadini fino a 64 anni di età, residenti nel Comune di Genova, in lista d'attesa per il servizio di Assistenza Domiciliare Handicap alla data di esecutività del presente provvedimento ed in possesso della certificazione di handicap ai sensi della legge 104/92 articolo 3;

b) è introdotta, di norma, la valutazione congiunta del caso tra distretto sociale e distretto sanitario, secondo il modello dell' U.V.M. (unità di valutazione multidimensionale). La valutazione congiunta permette ai servizi:
- di individuare coloro per i quali è necessario dare priorità all'intervento, nell'ambito del territorio di riferimento secondo i seguenti criteri in ordine decrescente:
1) essere in condizione di gravità attestata dall'articolo 3 comma 3 della legge 104/92;
2) essere soli oppure residenti con genitori o familiari che non possono garantire un sostegno sufficiente, in relazione alla situazione dell'autosufficienza della persona disabile;

- di elaborare piani individuali di intervento rispondenti ad una logica di distribuzione delle risorse economiche;

- di orientare l'uso del contributo da parte degli utenti al fine di renderlo il più fruttuoso possibile proponendo, per interventi di tipo estensivo dedicati alla cura continuativa, l'assunzione di assistenti familiari (badanti);

6) di demandare ad atti di esclusivo carattere organizzativo della Direzione Servizi alla Persona e della Direzione Divisioni Territoriali l'attivazione del servizio di cui al punto 3;

7) di impegnare la somma di 240.000,00 sul capitolo 41625 "Servizi per aiuto vita indipendente" c.d.c 3050 bilancio 2005 (**IMP.2005.4744**), dando atto che si tratta di fondi finalizzati, e dunque, utilizzabili oltre l'esercizio finanziario di competenza, in riferimento al punto 3) del dispositivo;

8) di delegare alle singole Divisioni Territoriali/Distretti sociali, la liquidazione delle spese relative al capitolo indicato al precedente punto 7) mediante emissione di mandato (Mod.M 1 Rag.), riservando comunque alla Direzione Servizi alla Persona la possibilità, eccezionale, di liquidare per identica causale, nei limiti della specifica spesa prevista sul capitolo di cui al punto 7);

9) di dare atto che l'impegno è stato assunto ex articolo 183 comma 1 D.lgs 267/2000;

10) di predisporre un piano di fattibiità che definisca le azioni necessarie per decentrare la lista di attesa a partire dal 1 giugno 2006, in vista della scadenza al

31 maggio 2006 dell'attuale contratto relativo all'assistenza domiciliare handicap, coerentemente con il processo di decentramento;

11) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 Dlgs 267/2000.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal 30/12/2005 ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del T.U. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione viene:
- Inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il giorno 10/01/2006

PROGETTO "SERVIZIO DI AIUTO PER LA VITA INDIPENDENTE" (S.A.V.I.) A FAVORE DI PERSONE DISABILI

1. OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Il servizio intende garantire una vita indipendente a soggetti disabili con grave limitazione all'autonomia personale, mediante erogazione di un contributo a titolo di partecipazione alla spesa, per acquisto di prestazioni sociali di sostegno alla domiciliarità, intesa in senso lato come permanenza nel proprio contesto di riferimento, all'interno di programmi di assistenza individualizzati.

Il servizio ha lo scopo di assicurare alla persona disabile il recupero o il mantenimento di un soddisfacente stato di benessere fisico e psichico garantendo adeguati interventi a favore dell'autonomia individuale e della permanenza all'interno del proprio contesto di riferimento.

Il servizio risponde all'esigenza di una maggiore flessibilità nell'assistenza fornita a sostegno della vita indipendente, riconoscendo al disabile ed alla sua famiglia maggiori spazi di autonomia nella scelta dei soggetti fornitori.

A sostegno e garanzia di tale libertà di scelta, la C.A., nel rispetto del proprio ruolo di titolare dei servizi socio-assistenziali, individua i soggetti in possesso dei requisiti necessari a fornire gli interventi richiesti, nell'ambito dei quali il disabile può esercitare il proprio ruolo attivo di decisore.

Il servizio si pone prioritariamente come servizio sostitutivo, ma non è escluso un ruolo integrativo, di altri servizi già erogati dalla C.A. a sostegno della domiciliarità

Gli interventi di aiuto sono finalizzati:

- alla cura della persona
- all'aiuto domestico
- a facilitare la mobilità, l'indipendenza, l'autosufficienza e l'integrazione sociale

2. DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio si rivolge a cittadini fino a 64 anni di età residenti nel Comune di Genova, affetti da handicap di natura fisica, psichica o sensoriale, tale da costituire un impedimento al raggiungimento dell'indipendenza, che siano in lista d'attesa per Assistenza Domiciliare Handicappati o trasporto (riabilitativo o lavorativo) e siano in possesso della certificazione di handicap ai sensi della legge 104/92 articolo 3, dando priorità a coloro in condizione di gravità (articolo 3 comma 3).

In una prospettiva di universalità di accesso ai servizi a favore di disabili possono altresì essere destinatari del servizio anche gli utenti seguiti dai distretti sociali con ADH o trasporto gestiti in convenzione, attraverso la conversione delle prestazioni erogate in contributo S.A.V.I.

3. TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

Il contributo S.A.V.I. viene erogato a titolo di partecipazione alla spesa sostenuta a favore del disabile per le seguenti tipologie di intervento:

a) assistenza familiare che prevede:

- Alzata semplice
- Igiene dei piedi
- Bagno semplice
- Rimessa a letto semplice
- Preparazione e/o all'assunzione della colazione e del pasto
- Igiene ambientale e ordinaria

b) assistenza tutelare che prevede:

- Alzata di elevata complessità assistenziale
- Igiene intima a letto
- Igiene intima in bagno
- Bagno a letto
- Bagno complesso in vasca o doccia
- Rimessa aletto di elevata complessità assistenziale
- Deambulazione assistita complessa all'interno dell'abitazione
- Passaggi posturali complessi/mobilizzazione
- Preparazione e/o all'assunzione della colazione e del pasto in situazione di elevata complessità assistenziale

c) sostegno nell'**attività di socializzazione** dell'utente.

d) Interventi volti a facilitare la mobilità, l'indipendenza, l'autosufficienza e l'integrazione sociale attraverso **attività di stimolo per il mantenimento o l'attivazione di relazioni sociali e l'accompagnamento ad attività riabilitative o lavorative**

4. LIVELLI ECONOMICI DI ACCESSO PER LE PRESTAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 3

L'accesso al contributo S.AV.I. è subordinato ad una verifica della situazione economica del disabile, certificata da apposita dichiarazione presentata all'inizio di ogni anno solare.

La situazione economica considerata attiene il solo disabile ed è calcolata valutando il reddito netto del disabile. Per la valutazione del reddito debbono essere considerate: entrate da lavoro dipendente, da pensioni (sono escluse dal computo del reddito le indennità di accompagnamento e gli emolumenti di indennità civile), entrate da lavoro autonomo e rendite patrimoniali mobiliari e immobiliari (ad esclusione della prima abitazione di residenza)

Si precisa che per quanto riguarda il caso in cui il disabile è l'unico membro del nucleo familiare che produce reddito, il redditto netto è determinato con i seguenti abbattimenti:

- Euro 2.845,00 per ogni componente del nucleo;
- Euro 5.970,00 per ogni componente disabile.

Sulla base della situazione economica così individuata, si determina la possibilità di accesso al contributo nel seguente modo:

Situazione richiedente	Esclusione dal contributo	Contributo al 50%	Contributo al 75%	Contributo al 100%
Disabile che vive solo	Reddito annuale netto superiore a 28.655,00 Euro	Reddito annuale netto compreso tra 25.645,00 e 28.655,00 Euro	Reddito annuale netto compreso tra 18.060,00 e 25.645,00 Euro	Reddito annuale netto inferiore a 18.060,00 Euro
Disabile che vive in famiglia con altri produttori di reddito	Reddito annuale netto superiore a 24.500,00 Euro	Reddito annuale netto compreso tra 21.490,00 e 24.500,00 Euro	Reddito annuale netto compreso tra 13.965,00 e 21.490,00 Euro	Reddito annuale netto inferiore a 13.965,00 Euro
Disabile unico componente, produttore di reddito, del nucleo familiare	Reddito annuale netto superiore a 28.655,00 Euro	Reddito annuale netto compreso tra 25.645,00 e 28.655,00 Euro	Reddito annuale netto compreso tra 18.060,00 e 25.645,00 Euro	Reddito annuale netto inferiore a 18.060,00 Euro

5. IMPEDIMENTO ALLA DICHIARAZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Qualora l'interessato si trovi in una situazione di impedimento, per ragioni connesse allo stato di salute, ai fini dell'autocertificazione della propria situazione economica, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del D.P.R. N. 455 del 28/12/2000 (Testo Unico delle Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Qualora l'interessato sia soggetto a tutela o curatela, si applica quanto previsto dall'art.5 del D.P.R. 455/2000 sopra citato.

6. PIANO INDIVIDUALIZZATO DI ASSISTENZA (P.I.A.)

Il Distretto Sociale e l'Azienda USL – NOAD/Distretto sanitario valutano, possibilmente in maniera congiunta, i bisogni e la domanda della persona in lista di attesa, nell'ambito del territorio di riferimento, al fine di individuare coloro per i quali è necessario dare priorità all'intervento.

Il Distretto Sociale e l'Azienda USL – NOAD/Distretto sanitario elaborano, possibilmente in maniera congiunta, un Piano Individualizzato di Assistenza (P.I.A.) concordato con l'interessato, o la sua famiglia, che lo sottoscrive insieme all'assistente sociale del Distretto Sociale.

Il P.I.A. è elaborato anche tenendo conto della sostenibilità economica dell'intervento, in correlazione al numero delle domande ed alle risorse disponibili.

Sono previste tre categorie di P.I.A.:

A = programma assistenziale che prevede un intenso impegno in termini di tipologia delle prestazioni e livello di erogazione dell'assistenza alto

B = programma assistenziale che prevede prestazioni di "mantenimento" e livello di assistenza medio-alto

C = programma assistenziale "leggero" che prevede l'appoggio nella gestione dei problemi pratici della vita quotidiana, l'aiuto nell'organizzazione dei servizi domestici, dei rapporti con l'esterno (parenti, amici, lavoro).

7. IMPORTO DEL CONTRIBUTO SAVI

Dalla definizione del programma assistenziale di cui al punto precedente, dipende la definizione dell'importo mensile del contributo nel modo illustrato.

Tipo bisogno	Ore ADH	Corse senza accompagnatore	Corse con accompagnatore	Contributo
Programma assistenziale fascia **A**	10 e oltre	9 e oltre	6 e oltre	Fino a € 724,00
Programma assistenziale fascia **B**	Da 5 a 9	Da 6 a 8	4	Fino a € 414,00
Programma assistenziale fascia **C**	Da 2 a 4	Da 2 a 5	2	Fino a € 155,00

Il contributo dovuto viene erogato in misura totale o ridotta al 50% secondo le fasce ISEE già specificati al punto 3).

8. I FORNITORI

Al fine di garantire un reale sostegno alla libertà di scelta del disabile, il Comune individua i possibili fornitori degli interventi compresi nelle finalità del contributo S.A.V.I. sulla base di alcuni parametri oggettivi in ordine al possesso di requisiti minimi indispensabili per garantire prestazioni di qualità adeguata a soddisfare le esigenze dell'utenza.

In particolare, i possibili fornitori vengono individuati, a scelta del disabile e/o della famiglia all'interno di:

- cooperative sociali e loro consorzi/associazioni di volontariato/altri Enti con o senza scopo di lucro - che abbiano da almeno un anno rapporti di collaborazione continuativa e formalizzata (convenzione o atto di impegno) con la C.A. - Direzione Servizi alla Persona Settore Politiche Sociali, per prestazioni socio-assistenziali di sostegno ala domiciliarità e alla vita indipendente a favore di anziani e disabili.
- B - soggetti privati, con l'obbligo, per il disabile o la sua famiglia, di dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro stipulato secondo la normativa vigente.
- C - altri Enti che abbiano in corso rapporti di collaborazione continuativa e formalizzata (convenzione o atto di impegno) con Istituzioni pubbliche o private

accreditate per prestazioni socio-assistenziali di sostegno alla domiciliarità e alla vita indipendente a favore di anziani e disabili, subordinatamente alla domanda di adesione al progetto S.A.V.I e alla valutazione in merito alla sussistenza di alcuni requisiti, in particolare:

- ⇒ rispetto degli standard di trattamento salariale, secondo i contratti collettivi di lavoro della categoria, previdenziale e assicurativo del settore;
- ⇒ attività svolta in modo continuativo nel settore della domiciliarità a favore di anziani e/o disabili per almeno due anni nell'ultimo quinquennio.
- ⇒ disponibilità in organico per il progetto S.A.V.I. di operatori in possesso della qualifica professionale di Assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST) o equivalente e, in subordine e in misura non superiore al 30%, di operatori con almeno due anni di esperienza nelle stesse funzioni;
- ⇒ numero di operatori da dedicare al progetto S.A.V.I. tale da garantire l'erogazione delle prestazioni senza soluzioni di continuità, con sostituzione degli operatori assenti mediante operatori ugualmente qualificati, pur salvaguardando il più possibile il principio della continuità di rapporto operatore/utente.
- ⇒ Capacità di attivazione del servizio in tempi non superiori a 7 giorni dalla data della richiesta;

In caso di mancanza o inadeguatezza, anche sopravvenute, dei requisiti dichiarati o in caso di gravi inadempienze rispetto alle normative in materia di lavoro, il Comune si riserva di escludere l'Ente dai fornitori aderenti al progetto S.A.V.I.

In ogni caso il Comune di Genova è comunque manlevato da ogni responsabilità amministrativa, civile e penale sia relativamente all'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento da parte della famiglia e del personale, sia per qualunque atto e/o omissione del personale individuato nei confronti dell'utente e di terzi.

9. VERIFICHE E CONTROLLI

Verifiche individuali sui casi attivati

La valutazione del bisogno socio-assistenziale del disabile e la stesura di un Piano Individualizzato di Assistenza, posti alla base dell'erogazione contributo S.A.V.I., comportano la necessità del monitoraggio delle condizioni di attuazione del Piano attraverso verifiche condotte secondo cadenze temporali definite.

A tal fine il Distretto Sociale verifica la validità del piano personalizzato di assistenza, oltre alla congruità e all'efficacia del contributo S.A.V.I. in relazione ai risultati attesi e agli obiettivi prefissati.

Le verifiche di carattere amministrativo, da compiersi di norma ogni 3 mesi, sono volte a verificare il corretto impiego del contributo S.A.V.I., all'utilizzo dei fornitori indicati nel precedente punto 8), con particolare attenzione all'emissione dei documenti atti a comprovare il regolare pagamento delle prestazioni. Tali verifiche possono venire anche effettuate nei confronti di casi che richiedano ulteriori accertamenti.

Sulla base degli esiti delle verifiche, il Distretto Sociale può revocare il contributo S.A.V.I. oppure ridefinire il piano di intervento e, se necessario, modificare l'importo dell'assegno.

COMUNE DI GENOVA
Direzione Servizi alla Persona

E' parte integrante della seguente proposta di Deliberazione n. :

OGGETTO: PROGETTO "IL COMUNE DI GENOVA E LE AZIONI DI WELFARE 2004/2006"- APPROVAZIONE DEL PROGETTO ATTUATIVO N. 2 IN ESSO DESCRITTO E DENOMINATO "TITOLI DI ACQUISTO DEI SERVIZI SOCIALI PER IL MANTENIMENTO A CASA DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI" - FILONE DISABILI – IMPEGNO DI SPESA DI EURO 240.00,00
APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL DOCUMENTO TECNICO DEL PROGETTO "SERVIZIO AIUTO VITA INDIPENDENTE" ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 1328/2004

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Art. 49 - comma 1 - Decreto Legislativo 267/2000)

Si dichiara che lo schema di proposta di deliberazione in oggetto deve ritenersi regolare dal punto di vista tecnico.
Genova,

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE
DIREZIONE DIVISIONI TERRITORIALI
(Dott.ssa Elisabetta Corda)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 153 - comma 5 - Decreto Legislativo 267/2000)

ATTESTO L'ESISTENZA DELLA COPERTURA FINANZIARIA, limitatamente all'impegno assunto con il presente provvedimento.

14/12/2005 IL DIRETTORE (Dott.ssa [illegible])

PARERE REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 49 comma 1 Decreto Legislativo 267/2000)

VISTA LA CIRCOLARE DELL'1.10.97 N. F.L. 25/97 DEL MINISTERO DELL'INTERNO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AI FINI DELLA REGOLARITA' CONTABILE.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dr. MAGDA MARCHESE

14/12/05

PARERE LEGITTIMITÀ' DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindacale n.247/97- 185/98)

Visto, esprimo parere favorevole sulla legittimità.

Genova, 16 DIC. 2005

Il Segretario Generale

COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 17/05/2007

Presiede: Il Sindaco - Giuseppe Pericu
Assiste: Il Segretario Generale - Alfredo Gracili

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Giuseppe Pericu	Sindaco	P
2	Alberto Ghio	V. Sindaco	P
3	Luca Borzani	Assessore	P
4	Anna Castellano	Assessore	A
5	Luca Dallorto	Assessore	P
6	Giovanni Facco	Assessore	P
7	Bruno Gabrielli	Assessore	A
8	Giorgio Guerello	Assessore	P
9	Luigi Liccardo	Assessore	A
10	Mario Margini	Assessore	A
11	Arcangelo Merella	Assessore	P
12	Roberta Morgano	Assessore	P
13	Andrea Sassano	Assessore	P
14	Gianfranco Tiezzi	Assessore	A
15	Paolo Veardo	Assessore	P

00448/2007 RAZIONALIZZAZIONE E RIDEFINIZIONE DELLE MODALITA' E DEI CRITERI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DISABILI A FINI RIABILITATIVI E LAVORATIVI.

Su proposta dell'Assessore alla Città Solidale Paolo Veardo

Viste:

- la Legge n 104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate", in particolare l'art. 26, dove si prevede che "i comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici";
- la L. R. N. 19/94 "Norme per la prevenzione, riabilitazione e l'integrazione sociale dei portatori di handicap";

- la L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- il DPCM 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie" che assegna ai Comuni la competenza esclusiva in materia di "assistenza sociale, scolastica ed educative e i programmi di inserimento sociale e lavorativo a persone disabili";
- il DPCM 29 novembre 2001 "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza", nell'allegato C, che assegna all'ASL la competenza nell'erogazione delle "prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative in regime semiresidenziale";
- la L. 21/92 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
- la L.R. N. 12/2006 "Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari, e in particolare l'art. 4 comma 1, lettera h), in cui si individuano, fra le attività assicurate dal sistema integrato, gli interventi finalizzati all'inclusione sociale delle persone disabili e con disagio sociale, anche attraverso la promozione di azioni che facilitano l'inserimento al lavoro;

Premesso che:

- il Comune di Genova, in coerenza con il quadro normativo sopra richiamato, da anni effettua un servizio di trasporto ed accompagnamento di persone disabili, di tipo lavorativo, riabilitativo e scolastico volto a garantire la fruizione di attività per l'integrazione sociale e per la realizzazione di una vita indipendente;

- che il trasporto per disabili si caratterizza per essere un servizio anche di accompagnamento, personalizzato (secondo accompagnatore e/o supporto nelle operazioni di preparazione per l'uscita da casa e per il rientro se necessario);

- finalità peculiare del predetto servizio è quella di consentire alle persone disabili, che non risultano in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici, di raggiungere strutture a carattere assistenziale, educativo/scolastico, formativo, ovvero centri di cura, di riabilitazione e scuole;

Premesso, inoltre, che:

- a seguito di procedura ad evidenza pubblica, di cui alla deliberazione G.C. n. 339 del 21/4/2005, il servizio di trasporto ed accompagnamento di tipo lavorativo e riabilitativo, per persone con disabilità, è stato affidato, con D.D. n 220 del 21 ottobre 2005, ad un'Associazione Temporanea di Impresa (ATI) di Cooperative Sociali per il periodo 1/11/2005 – 31/8/2008;

- nel corso del 2006 è stata avviata una riorganizzazione del servizio di trasporto ed accompagnamento con gli affidatari del servizio;

- il Piano Regolatore Sociale, tra gli obiettivi relativi alla misura "Mobilità e libertà di movimento", prevede che tutti i cittadini abbiano la stessa possibilità di accesso alla città attraverso la definizione di politiche attive per gli utenti deboli e svantaggiati;

- il Consiglio Comunale, con ordine del Giorno approvato in data 13 marzo 2007. impegna il Sindaco e la Giunta a prevedere per i disabili lavoratori il pagamento del trasporto con modalità da definire attraverso un abbonamento a tariffa ordinaria senza procedere alla riduzione del servizio, in modo da non creare disparità tra due lavoratori di pari reddito sulla base dell'esistenza della disabilità;

Preso atto che la C.A. ritiene di considerare il servizio di trasporto erogato a favore dei cittadini con disabilità, quale espressione del diritto di mobilità riconosciuto a tutti i cittadini, pertanto assimilabile ai servizi di trasporto pubblico locale non di linea;

Vista la proposta della Consulta comunale e provinciale per i problemi dell'handicap formulata con nota del 10.5.2007 "L'utente lavoratore è tenuto a contribuire al costo del servizio di trasporto pagando, in analogia a quanto stabilito per il servizio di trasporto pubblico locale, un contributo parametrato al costo dell'abbonamento annuale aziendale AMT (pari oggi a euro 300), ... qualunque sia il numero di corse settimanali. L'utente del solo trasporto riabilitativo o in addestramento lavorativo, borsa lavoro e ILSA, finalizzato all'inserimento lavorativo non ancora produttore di reddito, è equiparato al Titolo a forfait mensile stabilito per gli invalidi civili 67% 100%(pari oggi a euro 12)..."

Ritenuto di accogliere la proposta della Consulta, di cui al precedente capoverso, ritenendola in sintonia con i principi precedentemente esposti, prevedendo anche la possibilità di rateizzazione del pagamento dell'importo dovuto in caso di trasporto lavorativo;

Preso atto che tale sistema di contribuzione supera quello attualmente applicato sul trasporto a fini lavorativi di cui alla deliberazione G.C. n. 21 del 11.01.2006;

Valutato opportuno ridefinire le condizioni di accesso anche alla luce della riorganizzazione del servizio e nelle more di eventuali nuovi indirizzi e criteri, riferiti al servizio in esame, che potranno essere indicati in sede di programmazione regionale;

Ritenuto opportuno, in particolare:

- ridefinire puntualmente la caratteristica del servizio e i destinatari dello stesso, garantendo priorità per i richiedenti in possesso di certificazione di handicap in condizioni di gravità, ai sensi della legge n. 104/92 (art.3 comma 3);
- stabilire le modalità organizzative per l'accesso al servizio, per la definizione del procedimento, nonché la tempistica di entrata in vigore dei criteri in esame;
- individuare criteri di priorità e/o di ottimizzazione dell'erogazione del servizio, da utilizzarsi in caso di insufficienza delle risorse disponibili;
- definire i casi di sospensione e/o decadenza dal servizio e le modalità di revisione dei casi con domanda presentata, alla data di entrata in vigore del presente atto;

Dato atto che gli indirizzi e i criteri, di cui al precedente capoverso, sono meglio dettagliati nel documento tecnico allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che per motivi di economicità e di ottimizzazione nella gestione, l'organizzazione del trasporto rimane, allo stato attuale, a livello cittadino, trattandosi di un servizio che risponde alla necessità di mobilità su tutto il territorio del Comune per coloro che non possono fruire dei mezzi di trasporto pubblico di linea;

Valutato necessario procedere, per lo specifico ambito del trasporto riabilitativo, alla definizione di un protocollo operativo concordato tra Comune di Genova e Azienda USL 3 Genovese al fine di coordinare l'autorizzazione sanitaria alla frequenza di attività riabilitativa con l'autorizzazione al trasporto;

Considerato in oltre che il Protocollo operativo da concordarsi tra il Comune di Genova e l'ASL 3 Genovese di cui sopra dovrà assumere le seguenti linee guida:

- il passaggio della gestione delle autorizzazioni al trasporto per la frequenza ad attività riabilitativa all'ASL – Unità Operativa Assistenza Disabili;
- la previsione di un incremento anche graduale delle autorizzazioni per trasporto riabilitativo rispetto alle attuali;
- l'assunzione come priorità dell'autorizzazione per la frequenza ai Centri Semiresidenziali, che hanno carattere di frequenza giornaliera e continuativa e soddisfano le necessità delle famiglie dei disabili in particolare condizione di gravità;
- l'attivazione delle nuove modalità operative in via sperimentale per un anno, con possibilità di prosecuzione previa verifica dei risultati ottenuti;

Ritenuto, inoltre, necessario rinviare a successivo provvedimento deliberativo la definizione delle modalità organizzative di recupero della quota a carico dell'utente da attivare, con decorrenza 1 ottobre 2007, subordinatamente alla costruzione degli strumenti per la gestione della contribuzione degli utenti, di cui sopra, e comunque non oltre il 31 dicembre 2007;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal Responsabile del Servizio competente nonché il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità
D E L I B E R A

1) di ridefinire, sulla base di quanto esposto in premessa, le condizioni di accesso e le modalità di svolgimento del servizio di trasporto e accompagnamento di persone disabili;

2) di accogliere la proposta della Consulta Comunale e Provinciale per i problemi dell'handicap, formulata con nota del 10.5.2007, citata in premessa, relativa alle forme di contribuzione degli utenti al costo del servizio, ritenendo di considerare il servizio di trasporto erogato a favore dei cittadini con disabilità, quale espressione del diritto di mobilità riconosciuto a tutti i cittadini, pertanto assimilabile ai servizi di trasporto pubblico locale non di linea;

3) di stabilire, in attuazione di quanto previsto al precedente punto 2), che:
- l'utente del solo trasporto lavorativo è tenuto a contribuire al costo del servizio di trasporto per un importo di 300 euro annuali (costo dell'abbonamento annuale aziendale AMT), se pagato in unica soluzione o per un importo di 25 euro per 12 mesi, se rateizzato;
- l'utente del solo trasporto riabilitativo o in addestramento lavorativo, borsa lavoro e ILSA, finalizzato all'inserimento lavorativo non ancora produttore di reddito, è tenuto a contribuire per un importo pari a 12 euro mensili (costo del titolo di viaggio sui mezzi AMT a forfait mensile stabilito per gli invalidi civili 67% 100%);
- l'utente che usufruisce sia del trasporto lavorativo che di quello riabilitativo contribuisce per entrambi i servizi, secondo le modalità di cui sopra;

4) di prendere atto che il sistema di contribuzione previsto al punto 3) del presente provvedimento, supera quello attualmente applicato al trasporto a fini lavorativi di cui alla deliberazione G.C. n. 21 del 11.01.2006;

5) di approvare il documento tecnico, allegato quale parte integrante e sostanziale, con i seguenti contenuti:

- ridefinire puntualmente le caratteristiche del servizio e i destinatari dello stesso, garantendo priorità ai richiedenti in possesso di certificazione di handicap in condizioni di gravità, ai sensi della legge n. 104/92;
- stabilire le modalità organizzative per la presentazione della domanda, per la definizione del procedimento nonché la tempistica di entrata in vigore dei criteri in esame;
- individuare criteri di priorità e/o di ottimizzazione dell'erogazione del servizio, da utilizzarsi in caso di insufficienza delle risorse disponibili
- definire i casi di sospensione e/o decadenza dal servizio e le modalità di revisione dei casi con domanda presentata, alla data di entrata in vigore del presente atto

6) di stabilire che l'organizzazione del trasporto rimane a livello cittadino, trattandosi di un servizio che risponde alla necessità di mobilità su tutto il territorio del Comune per coloro che non possono fruire dei mezzi di trasporto pubblico di linea;

7) di procedere alla definizione di un protocollo operativo concordato tra Comune di Genova e Azienda USL 3 Genovese, per lo specifico ambito del trasporto riabilitativo, al fine di coordinare l'autorizzazione sanitaria alla frequenza di attività riabilitative con l'autorizzazione al trasporto;

8) di stabilire che il Protocollo operativo da concordarsi tra il Comune di Genova e l'ASL 3 Genovese, di cui sopra, dovrà assumere le seguenti linee guida:
- il passaggio della gestione delle autorizzazioni al trasporto per la frequenza ad attività riabilitativa all'ASL – Unità Operativa Assistenza Disabili;
- la previsione di un incremento anche graduale delle autorizzazioni per trasporto riabilitativo;
- l'assunzione come priorità dell'autorizzazione per la frequenza ai Centri Semiresidenziali, che hanno carattere di frequenza giornaliera e continuativa e soddisfano le necessità delle famiglie dei disabili in particolare condizione di gravità;
- l'attivazione delle nuove modalità operative in via sperimentale per un anno, con possibilità di prosecuzione previa verifica dei risultati ottenuti;

9) di rinviare a successivo provvedimento deliberativo la definizione delle modalità organizzative di recupero della quota a carico dell'utente, da attivare con decorrenza 1 ottobre 2007, subordinatamente alla costruzione degli strumenti per la gestione della contribuzione degli utenti, di cui sopra, e comunque non oltre il 31 dicembre 2007

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal 25/05/2007 ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del T.U. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione viene:
- Inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 - comma 3 - T.U.D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il giorno 05/06/2007

Allegato: documento tecnico

CRITERI E MODALITA' PER L'ACCESSO E L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO PER LA MOBILITA' DELLE PERSONE CON DISABILITA' - TRASPORTI A FINE LAVORATIVO E RIABILITATIVO

Art. 1) - OBIETTIVI E DEFINIZIONE

Il Comune organizza il servizio di trasporto per persone con disabilità, al fine di garantire e supportare il diritto alla mobilità a coloro che non sono in grado di utilizzare i servizi pubblici.
Scopo del servizio è quello di facilitare l'inserimento dei soggetti portatori di disabilità nell'ambito lavorativo e la frequenza ai servizi riabilitativi autorizzati dalla A.S.L..

Ai fini del presente servizio si intende:
trasporto lavorativo: quello relativo allo spostamento dal domicilio – o da eventuale punto di incontro - al lavoro e viceversa. E' ricompreso nel trasporto lavorativo anche il trasporto per addestramento lavorativo, borsa lavoro e ILSA, finalizzato all'inserimento al lavoro.
trasporto riabilitativo: è quello relativo allo spostamento dal domicilio – o da eventuale punto di incontro - al Centro e viceversa.
attività di riabilitazione: quella prescritta dall'Azienda USL 3 Genovese Dipartimento Cure Primarie Unità Operativa Assistenza Disabili, che può essere realizzata dall'AUSL in forma diretta o attraverso Centri accreditati.

Art. 2) – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio ha luogo all'interno del territorio comunale e consente il trasporto della persona, in auto o pulmino, dall'abitazione – o da eventuale punto di incontro - al luogo di destinazione e ritorno.
Qualora i servizi lo richiedano, valutata la situazione familiare, l'operatore addetto al trasporto aiuta la famiglia nelle operazioni connesse ai preparativi per l'uscita da casa e per il rientro a domicilio del disabile.
Il servizio si effettua di norma nei giorni feriali (sabato compreso) in un arco di tempo massimo dalle ore 6 alle ore 21, sulla base delle esigenze dell'utenza. Eccezionalmente, per i soli trasporti a fini lavorativi, il servizio viene garantito anche in orari diversi dall'arco temporale massimo indicato ed anche nei giorni festivi, qualora necessario.
La C.A. potrà valutare l'attivazione in via sperimentale di un servizio di accompagnamento sui comuni mezzi di trasporto della persona con disabilità che necessita dell'acquisizione dell'autonomia o che potrebbe, se accompagnata, usare il mezzo pubblico in alternativa al mezzo dedicato, previa prescrizione sanitaria e su progetto dei servizi territoriali; la prescrizione sanitaria dovrà attestare se tale progetto possa consentire alla persona stessa di rendersi autonoma in un arco di tempo indicativamente definito.
Tale modalità di trasporto, se attivata, verrà disciplinata da appositi provvedimenti deliberativi della Civica Amministrazione.

Art. 3) – DESTINATARI DEL SERVIZIO

Sono destinatari del servizio i soggetti, in condizioni di handicap accertato ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/1992, residenti nel territorio comunale, fino all'età massima di 59 anni, ad eccezione del trasporto lavorativo, per il quale il limite è esteso fino all'età di effettivo pensionamento della persona.

Art. 4) – REQUISITI DI ACCESSO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Coloro che intendono fruire del servizio di trasporto lavorativo devono inoltrare domanda alla Civica Amministrazione tramite apposito modulo di richiesta, che é possibile reperire presso:

- L'Ambito Territoriale Sociale della zona di residenza;
- Il sito internet del Comune di Genova.

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

a) certificato attestante la condizione di handicap di cui all'articolo 3 della legge 104 del 5 febbraio 1992, con indicazione di eventuale attestazione di gravità, di cui all'art. 3, comma 3, della stessa legge;

b) certificato rilasciato dell'Azienda USL 3 Genovese - Dipartimento Cure Primarie - Unità Operativa Assistenza Disabili attestante:

   - l'impedimento all'uso dei mezzi di trasporto pubblico;
   - il numero di corse richiesto, i giorni, l'orario di arrivo a destinazione e del ritorno;
   - l'eventuale necessità della presenza del secondo accompagnatore;
   - l'eventuale necessità di aiuto nelle operazioni connesse ai preparativi per l'uscita da casa e per il rientro a domicilio;.
   - altre informazioni specifiche inerenti la tipologia di handicap e bisogni particolari (allacciamento cinture, posizionamento sull'auto, ecc.).

c) la dichiarazione del datore di lavoro o autocertificazione attestante la sede e la tipologia del rapporto di lavoro (determinato, indeterminato, part time, full time), la durata del contratto, i giorni e gli orari in cui la persona presta servizio, ovvero, in caso di trasporto finalizzato all'addestramento lavorativo, borse lavoro, Inserimento Lavorativo Socio Assistenziale (ILSA), la dichiarazione dell'AUSL attestante la sede del luogo di svolgimento dell'attività, borsa lavoro, ILSA, la durata, i giorni e gli orari di frequenza previsti.

La domanda, completa della necessaria documentazione, deve essere trasmessa dall'utente all'Ambito Territoriale Sociale competente territorialmente.
L'Ambito Territoriale Sociale che riceve la documentazione provvederà alla verifica della correttezza e della completezza della domanda e della documentazione, e a trasmettere la documentazione tutta alla Direzione Servizi alla Persona – Settore Politiche Sociali, per la valutazione sull'ammissibilità.
Il fruitore del servizio è tenuto a comunicare all'Ambito Territoriale Sociale l'eventuale modifica delle condizioni certificate. L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche

periodiche con eventuale ulteriore richiesta di documentazione che confermi il permanere delle condizioni suddette.
Per quanto riguarda il trasporto a fini riabilitativi le modalità di presentazione della domanda e della documentazione di cui alle lettere a) e b) sono disciplinate da specifico protocollo operativo con la AUSL 3 Genovese.

Art. 5) – PRIORITA' E CRITERI PER L'OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO

In caso di insufficienza delle risorse disponibili, l'accesso al servizio avverrà tenendo conto dei seguenti criteri:

- per il trasporto lavorativo, le domande hanno accesso al servizio sulla base della data di presentazione della domanda (con documentazione completa), e della gravità sociale del caso, con priorità ai richiedenti in possesso di certificazione di handicap in condizioni di gravità (art. 3, comma 3 legge n. 104/1992).
- per il trasporto riabilitativo per frequenza all'attività di riabilitazione, come definita all'art. 1), si rinvia a specifico protocollo operativo tra Comune di Genova e A.S.L. n. 3 Genovese, al fine di coordinare l'autorizzazione sanitaria alla frequenza con l'autorizzazione al trasporto.

L'attivazione di casi di trasporto riabilitativo, ulteriori rispetto a quelli previsti dal protocollo di cui sopra, è subordinata all'assenza di domande per trasporto lavorativo in attesa e, in ogni caso, alla disponibilità di fondi.

Art 6) – CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO LAVORATIVO E RIABILITATIVO

Il competente ufficio della Direzione Servizi alla Persona – Settore Politiche Sociali – dopo l'istruttoria compiuta dall'Ambito Territoriale Sociale di riferimento, provvede:

- a valutare la richiesta secondo quanto previsto dal presente atto;
- ad informare sull'esito della richiesta l'Ambito Territoriale Sociale, che, a sua volta, ne darà comunicazione all'utente e, se necessario, al servizio competente dell'AUSL;
- a trasmettere le informazioni necessarie al gestore per dare avvio al servizio.

Il numero massimo di corse autorizzabili è di 2 al giorno per un massimo di 12 corse alla settimana qualora l'attività lavorativa , formativa o riabilitativa sia articolata su sei giorni.
Tale limite massimo potrà essere eccezionalmente superato solo nel caso che siano certificate condizioni sanitarie tali da richiedere il rientro a domicilio nelle pause del pranzo.
Nel caso si renda necessario, per la stessa persona, sia il trasporto lavorativo che quello riabilitativo, non potranno essere concesse più di 16 corse settimanali complessive.

Art 7) - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto viene svolto da un gestore individuato a seguito di procedura concorsuale .
L'attuale affidamento del servizio, di cui alla deliberazione G.C. n. 339 del 21/4/2005 e alla D.D. n. 220 del 21 ottobre 2005, scade al 31.08.2008.
L'utente del trasporto é tenuto a chiamare il soggetto gestore per comunicare cambiamenti di orario, assenze per malattia, ferie, scioperi, cancellazione corse, con le modalità indicate all'atto della concessione del servizio.

Art. 8) - COSTO A CARICO DELL'UTENTE

L'utente del solo trasporto lavorativo è tenuto a contribuire al costo del servizio di trasporto per un importo di € 300,00 annuali, se pagato in unica soluzione o per un importo di € 25,00 per 12 mesi, se rateizzato;
L'utente del solo trasporto riabilitativo o in addestramento lavorativo, borsa lavoro e ILSA, finalizzato all'inserimento lavorativo non ancora produttore di reddito, è tenuto a contribuire per un importo pari a € 12,00 mensili.
L'utente che usufruisce sia del trasporto lavorativo che di quello riabilitativo contribuisce per entrambi i servizi, secondo le modalità di cui sopra.
Le modalità operative di pagamento saranno comunicate all'utente, successivamente alla definizione delle stesse.

Art 9) – CAUSE DI SOSPENSIONE E DECADENZA DAL SERVIZIO. ASSENZE PROLUNGATE

Il mancato pagamento, nei termini stabiliti, da parte dell'utente, determina la sospensione del servizio.
Decorsi sei mesi dalla sospensione per il mancato pagamento l'utente decade dal servizio
Per poterne fruire nuovamente, è necessario ripresentare la domanda accompagnata dalla documentazione di cui all'art. 4) "requisiti di accesso e modalità di presentazione della domanda".
In caso di assenze prolungate e prevedibili, dovrà essere data comunicazione, per agevolare il regolare svolgimento del servizio.
Con apposito atto gestionale saranno stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.
Potranno essere valutate separatamente e per periodi limitati situazioni di comprovata gravità ed emergenza.

Art. 10) – RECLAMI

L'utente può presentare reclami circostanziati alla Civica Amministrazione, per segnalare difformità nello svolgimento del servizio.
La Direzione Servizi alla Persona – Settore Politiche Sociali comunica all'utente, anche tramite l'Ambito Territoriale Sociale competente, le modalità per la presentazione dei reclami, anche attraverso mail o telefono.

Art. 11) – DISPOSIZIONE TRANSITORIA – ENTRATA IN VIGORE

I servizi in erogazione al momento dell'entrata in vigore del presente atto vengono mantenuti alle condizioni di attuale erogazione, in ordine alla tipologia di trasporto
Le domande presentate e in attesa di ammissione al servizio al momento di approvazione del presente atto verranno rivedute sulla base dei nuovi criteri entro 60 giorni dall'esecutività del relativo provvedimento.
Le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 entrano in vigore dal 1° ottobre 2007, subordinatamente alla costruzione degli strumenti per la gestione della contribuzione degli utenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2007.

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA
SETTORE POLITICHE SOCIALI

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE E RIDEFINIZIONE DELLE MODALITA' E DEI CRITERI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DISABILI A FINI RIABILITATIVI E LAVORATIVI

È parte integrante della proposta di Deliberazione n. 00548 del 14.05.2007 cod. uff. 119.10

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000)

Si dichiara che lo schema di proposta di deliberazione in oggetto deve ritenersi regolare dal punto di vista tecnico.

Genova, IL DIRETTORE Dott.ssa PAOLA CERMELLI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 comma 5 D.Lgs. 267/2000)

N

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000)

N

PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindacale n. 247/97 confermata con Ordinanza Sindacale n.185/98)

15-5-2007

IL VICE SEGRETARIO GENERALE (dott. Carlo Isola)

Visto, esprimo parere favorevole sulla legittimità.

Genova, 15 MAG. 2007

Il Segretario Generale

COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 22/09/2011

Presiede: Il Vice Sindaco - Paolo Pissarello
Assiste: Il Segretario Generale - Maria Angela Danzì

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Marta Vincenzi	Sindaco	A
2	Paolo Pissarello	V. Sindaco	P
3	Stefano Anzalone	Assessore	P
4	Simone Farello	Assessore	P
5	Mario Margini	Assessore	P
6	Francesco Miceli	Assessore	A
7	Giuseppina Montanari	Assessore	A
8	Pasquale Ottonello	Assessore	P
9	Roberta Papi	Assessore	P
10	Bruno Pastorino	Assessore	P
11	Andrea Ranieri	Assessore	A
12	Francesco Scidone	Assessore	P
13	Carlo Senesi	Assessore	P
14	Giovanni Vassallo	Assessore	P
15	Paolo Veardo	Assessore	A

00276/2011 AGGIORNAMENTO DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO A FINI LAVORATIVI E RIABILITATIVI DI PERSONE DISABILI

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Socio Sanitarie Roberta Papi;

Visto il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Genova;

Premesso che:

- il Comune di Genova da anni effettua un servizio di trasporto ed accompagnamento di persone disabili, di tipo lavorativo, riabilitativo e scolastico volto a garantire la fruizione di attività per l'integrazione sociale e per la realizzazione di una vita indipendente;

- che il trasporto per disabili si caratterizza per essere un servizio anche di accompagnamento, personalizzato (secondo accompagnatore e/o supporto nelle operazioni di preparazione per l'uscita da casa e per il rientro se necessario);
- finalità peculiare del predetto servizio è quella di consentire alle persone disabili, che non risultano in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici, di raggiungere strutture a carattere assistenziale, educativo/scolastico, formativo, ovvero centri di cura, di riabilitazione e scuole;
- il Consiglio Comunale, con ordine del Giorno approvato in data 13 marzo 2007 ha impegnato il Sindaco e la Giunta a prevedere per i disabili lavoratori il pagamento del trasporto con modalità da definire attraverso un abbonamento a tariffa ordinaria, in modo da non creare disparità tra due lavoratori di pari reddito;

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 448 del 17.05.2007 ad oggetto: "Razionalizzazione e ridefinizione delle modalità e dei criteri per il servizio di trasporto ed accompagnamento di persone disabili a fini riabilitativi e lavorativi", che, riconoscendo il servizio di trasporto erogato a favore dei cittadini con disabilità quale espressione del diritto di mobilità riconosciuto a tutti i cittadini e, pertanto, assimilabile ai servizi di trasporto pubblico locale non di linea, ha ridefinito le condizioni di accesso e le modalità di svolgimento del servizio di accompagnamento di persone disabili;

Dato atto che la suddetta deliberazione Giunta Comunale n. 448/2007, accogliendo la proposta della Consulta Comunale e Provinciale per i problemi dell'handicap, ha previsto che gli utenti contribuiscano al costo del servizio di trasporto ed accompagnamento di persone disabili, pagando una tariffa parametrata ai costi degli abbonamenti previsti per il servizio di trasporto pubblico locale AMT, fissando le seguenti misure:

tipologia trasporto	rata mensile (Euro)	Contribuzione annuale (Euro)
trasporto lavorativo (definitivo e temporaneo) [costo dell'abbonamento annuale aziendale AMT, se pagato in unica soluzione o € 25,00 mensili per 12 mesi, se rateizzato]	25,00	300,00
trasporto riabilitativo o in addestramento lavorativo, borsa lavoro e ILSA, finalizzato all'inserimento lavorativo di disabile non ancora produttore di reddito (definitivo e temporaneo) [costo del titolo di viaggio sui mezzi AMT a forfait mensile stabilito per gli invalidi civili 67% - 100%]	12,00	(pari a 144,00)

trasporto lavorativo e trasporto riabilitativo (utente che usufruisce delle due tipologie di trasporti contribuisce per entrambi i servizi secondo le modalità di cui sopra)	37,00	(pari a 444,00)

Considerato che la deliberazione Giunta Comunale n. 760/2007 "Determinazione ed aggiornamento delle tariffe di alcuni servizi erogati dalla Direzione Servizi alla Persona – Area Sociale - Anno 2008" ha previsto che, essendo la contribuzione al costo del servizio di trasporto ed accompagnamento di persone disabili parametrata al costo del servizio di trasporto pubblico locale AMT, la stessa venga modificata, con apposito provvedimento dirigenziale, in coerenza con gli aggiornamenti stabiliti da AMT ai costi di riferimento;

Preso atto che con deliberazione Giunta Comunale n. 82/2011 "Revisione delle tariffe agevolate applicate da AMT SPA per i servizi di trasporto pubblico locale nel bacino G urbano genovese" è stato rivisto ulteriormente l'impianto degli abbonamenti agevolati, con validità sull'intera rete AMT / TRENITALIA (escluso il servizio Volabus), prevedendo alcune tariffe differenziate in base all'ISEE familiare e due tariffe con importo annuale così come di seguito precisate:

- Abbonamento annuale aziendale, € 330,00 annuali
- Gruppo 3 (con residenza nel Comune di Genova): Portatori di disabilità mentale; mutilati ed invalidi 100% del lavoro e per cause di servizio: € 150,00 annuali (senza applicazione del criterio ISEE);

Ritenuto quindi che la contribuzione al costo del servizio di trasporto lavorativo debba essere parametrata al nuovo costo dell'abbonamento annuale aziendale pari a € 330,00 annuali;

Ritenuto, per quanto riguarda le altre tipologie di trasporto - riabilitativo e per addestramento lavorativo, borsa lavoro ed ILSA - di tenere in considerazione che tale servizio ha una rilevante valenza sociale, consentendo:

- il diritto alla mobilità a chi non è in grado di utilizzare i normali mezzi pubblici;
- la realizzazione di importanti progetti di autonomia;
- un significativo sollievo per le famiglie;

Valutato, quindi, per il trasporto riabilitativo e per addestramento lavorativo, borsa lavoro ed ILSA, indipendentemente dalla tipologia della disabilità e/o invalidità dell'utente, opportuno parametrare la contribuzione al costo del servizio di trasporto alla nuova tariffa prevista da AMT per i portatori di disabilità mentale fissata in € 150,00 annui, senza applicazione del criterio ISEE;

Considerato che il conseguente aumento della contribuzione annua, dagli attuali € 12,00 mensili (pari a € 144,00 annui) a € 12,50 mensili (pari a € 150 annui) risulta di minima entità e quindi economicamente sostenibile dagli attuali beneficiari e di minore impatto organizzativo-gestionale rispetto ad eventuali adeguamenti legati all'ISEE;

Ritenuto, pertanto, necessario rivedere le tariffe della contribuzione al costo del servizio di trasporto ed accompagnamento lavorativo e riabilitativo di persone disabili adeguandole al costo del servizio di trasporto pubblico locale AMT, così come di seguito descritto, prevedendone l'applicazione a far data dal 1 ottobre 2011:

tipologia trasporto	rata mensile (Euro)	Contribuzione annuale (Euro)
trasporto lavorativo (definitivo e temporaneo)	27,50	330,00
trasporto riabilitativo o in addestramento lavorativo, borsa lavoro e ILSA, finalizzato all'inserimento lavorativo, di disabile non ancora produttore di reddito (definitivo e temporaneo)	12,50	150,00
trasporto lavorativo e trasporto riabilitativo (utente che usufruisce delle due tipologie di trasporti contribuisce per entrambi i servizi secondo le modalità di cui sopra)	40,00	480,00 (330,00 + 150,00)

Valutato di prevedere che, essendo le tariffe di cui alla precedente tabella parametrate al costo del servizio di trasporto pubblico locale AMT, le stesse vengano modificate, con apposito provvedimento dirigenziale, in coerenza con gli aggiornamenti stabiliti da AMT ai costi di riferimento;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità
DELIBERA

1. di rivedere, per quanto espresso in premessa, le tariffe della contribuzione al costo del servizio di trasporto ed accompagnamento di persone disabili, così come di seguito descritto, prevedendone l'applicazione a far data dal 1 ottobre 2011:

tipologia trasporto	rata mensile (Euro)	Contribuzione annuale (Euro)
trasporto lavorativo (definitivo e temporaneo)	27,50	330,00
trasporto riabilitativo o in addestramento lavorativo, borsa lavoro e ILSA, finalizzato all'inserimento lavorativo, di disabile non ancora produttore di reddito (definitivo e temporaneo)	12,50	150,00
trasporto lavorativo e trasporto riabilitativo (utente che usufruisce delle due tipologie di trasporti contribuisce per entrambi i servizi secondo le modalità di cui sopra)	40,00	480,00 (330,00 + 150,00)

2. di stabilire che essendo le tariffe di cui al precedente punto 1) parametrate al costo del servizio di trasporto pubblico locale AMT, le stesse vengano modificate, con apposito provvedimento dirigenziale, in coerenza con gli aggiornamenti stabiliti da AMT ai costi di riferimento;

3. di introitare le contribuzioni di cui al punto 1) al capitolo 22302 Proventi da trasporto disabili - cdc 3050 - del Bilancio di competenza;

4. di dare mandato alla Direzione Politiche Sociali di curare l'applicazione della presente deliberazione sotto l'aspetto organizzativo e contabile;

5. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del TU d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attesa l'urgenza di provvedere.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Vice Sindaco

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal - 5 OTT. 2011 ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del T.U. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione viene:
- Inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il giorno 16 OTT 2011

COMUNE DI GENOVA
Direzione Politiche Sociali

E' parte integrante della seguente proposta di Deliberazione n. 00392/2011

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO A FINI LAVORATIVI E RIABILITATIVI DI PERSONE DISABILI

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Art. 49 - comma 1 - Decreto Legislativo 267/2000)

-Si dichiara che lo schema di proposta di deliberazione in oggetto deve ritenersi regolare dal punto di vista tecnico.

Genovà, 14.09.2011

COMUNE DI GENOVA - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE
Dott.ssa Maria Maimone

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 153 - comma 5 - Decreto Legislativo 267/2000)

--

non necessita.

15/09/2011

IL DIRETTORE
Dr.

PARERE REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 49 - comma 1 - Decreto Legislativo 267/2000)

VISTA LA CIRCOLARE DE .10.97 N. F.L. 25/97 DEL MINISTERO DELL'INTERNO, SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AI FINI DELLA REGOLARITA' CONTABILE.

15/09/2011

Il Dirigente
Dott. Giovanni Librici

PARERE LEGITTIMITÀ' DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindacale ~~n. 247/97 - 185/98~~) n. 300/2008

20 SET 2011

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Vanda Puglisi)

Visto, esprimo parere favorevole sulla legittimità

Genova, 21 SET 2011

Il Segretario Generale

COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 21/03/01

00028/2001 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI CIVICA PROPRIETÀ APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE ED INDISPONIBILE.

Presiede: Il Presidente del Consiglio - Longhi Aleandro

E' presente il Sindaco Giuseppe Pericu

Risultano presenti i Signori Consiglieri:

	NOME E COGNOME		NOME E COGNOME
1	Adorno Roberto	23	Eva Claudio
2	Alcozer Giulio	24	Evangelisti Marco
3	Anfosso Anna	25	Falanga Carlo
4	Bagnasco Arnaldo	26	Ferrando Alberto
5	Barbieri Andreina	27	Ferraris Renata
6	Barchi Francesco	28	Ferretti Giovanni
7	Bernabo' Brea Giovanni	29	Ferretto Luigi
8	Boffardi Giuliano	30	Franco Massimo
9	Bollesan Marco	31	Giovine Giancarlo
10	Bruschi Giordano	32	Guastavino Emanuele
11	Bruzzone Roberto	33	Guerello Giorgio
12	Camisetti Carlo	34	Lecce Salvatore
13	Cannonero Giancarlo	35	Marenco Francesco
14	Casissa Michele	36	Mazzolino Tullio
15	Cattivelli Diego	37	Morabito Giuseppe
16	Cecconi Giuseppe	38	Morgano Roberta
17	Chessa Leonardo	39	Olivari Carla Elvira
18	Cosma Salvatore	40	Pilu Giovanni
19	Costa Giuseppe	41	Pittaluga Alfonso
20	Dallorto Luca	42	Raffelini Raffaele
21	Della Bianca Raffaella	43	Rocca Cesare
22	Delogu Roberto	44	Tiezzi Gianfranco

Intervenuti dopo l'appello:

	NOME E COGNOME	NOME E COGNOME
1	Castellaneta Sergio	

Assenti giustificati:

	NOME E COGNOME		NOME E COGNOME
1	Bruno Antonio	3	Saccone Egidio
2	Chiappori Giacomo	4	Spinelli Aldo

E pertanto complessivamente presenti n. 47 componenti del Consiglio.

Assessori:

	NOME E COGNOME		NOME E COGNOME
1	Basso Claudio	3	Monteleone Rosario
2	Ghio Alberto	4	Montaldo Claudio

Partecipa: Il Segretario Generale - Francesco Pitera'

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 80 del 22.6.2000.

(omissis)

Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di commissione.

(omessa la discussione)

A questo punto il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 1 proposto dai consiglieri Adorno, Delogu, Falanga, Dallorto, Guerello, Anfosso, di seguito riportato:
"Dopo l'art. 14 aggiungere:

Articolo 14 bis
Regolarizzazione rapporti locativi

E' consentita la regolarizzazione del rapporto locativo per quegli alloggi che risultino occupati senza titolo alla data del 01/01/2001 e in cui si riscontri una o più delle seguenti situazioni:

a. Presenza nel nucleo di persone ultracinquantacinquenni
b. Presenza nel nucleo di handicappati, invalidi, disabili (con invalidità superiore al 74%)
c. Presenza nel nucleo di minori

La regolarizzazione è subordinata a quanto previsto dall'art. 7 comma 3 lettere a - b - c - d – e- f.
E' inoltre subordinata al possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 commi 2 - 3 - 5 - 6 per l'assegnazione.
E' infine subordinata al recupero del canone dovuto dal momento dell'occupazione, calcolato secondo le indicazioni dell'art. 8, comma 2 fino al momento della stipula del contratto di locazione anche mediante rateizzi concordati ai sensi dell'art. 20 con le seguenti precisazioni:

a. Gli interessi di cui al comma 3 dell'art. 20 sui canoni dovuti dal momento dell'occupazione saranno conteggiati a decorrere dal momento dell'occupazione stessa
b. Il pagamento del 50% del debito di cui al comma 5 dell'art. 20 è condizione irrinunciabile per la stipula, e dovrà essere effettuato entro il termine massimo di un anno dalla data di accoglimento dell'istanza di regolarizzazione. In caso di inadempienza verrà dato corso al recupero dell'alloggio
c. La mancata accettazione delle condizioni di cui sopra determinerà l'avvio del recupero del bene".

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco G. Pericu, i consiglieri: Adorno, Anfosso, Bagnasco, Barbieri, Barchi, Bernabò Brea, Boffardi, Bollesan, Bruschi, Bruzzone, Camisetti, Cannonero, Casissa, Cecconi, Chessa, Dallorto, Delogu, Evangelisti, Falanga, Ferraris, Ferretti, Ferretto, Franco, Giovine, Guastavino, Guerello, Longhi, Marenco, Morabito, Morgano, Olivari, Pilu, Pittaluga, Rocca, Tiezzi, in numero di 36.

Esito della votazione dell'emendamento, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Anfosso, Franco, Morabito: approvato con 26 voti favorevoli, 9 contrari (Camisetti, NOI PER SANSA PER GE., AN, LNIP, LIGURIA NUOVA, FI) e 1 astenuto (Longhi).

A questo punto il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 2 proposto dai consiglieri Adorno, Delogu, Falanga, Dallorto, Guerello, Anfosso, di seguito riportato:
"Dopo l'art. 20 aggiungere:

Articolo 20 bis
Fondo sociale

1. E' costituito un fondo sociale al fine di sanare la morosità di locatari in situazioni di grave e comprovato disagio socio – economico

2. Possono beneficiare del Fondo i locatari in difficoltà economiche derivanti da:

a. Perdita del lavoro da parte dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo

b. Grave malattia, che abbia comportato spese sia mediche sia di assistenza non sostenuta dal S.S.N. di un componente del nucleo

c. Decesso dell'unico percettore di reddito

Che contemporaneamente si trovano in uno stato di grave disagio sociale, avuto riguardo alla complessiva situazione economico – patrimoniale ed alla composizione del nucleo".

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco G. Pericu, i consiglieri: Adorno, Anfosso, Bagnasco, Barbieri, Barchi, Bernabò Brea, Boffardi, Bollesan, Bruschi, Bruzzone, Camisetti, Cannonero, Casissa, Cecconi, Chessa, Dallorto, Delogu, Evangelisti, Falanga, Ferraris, Ferretti, Ferretto, Franco, Giovine, Guastavino, Guerello, Longhi, Marenco, Morabito, Morgano, Olivari, Pilu, Pittaluga, Rocca, Tiezzi, in numero di 36.

Esito della votazione dell'emendamento, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Anfosso, Franco, Morabito: approvato con 33 voti favorevoli, 2 contrari (Camisetti, Evangelisti) e 1 astenuto (LIGURIA NUOVA: Franco).

A questo punto il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 3A proposto dai consiglieri Adorno, Falanga, Dallorto, Guerello, Anfosso, di seguito riportato:
"Emendamento sostitutivo: pag. 5 art. 3 comma 3 sostituire "Giunta Comunale" con "Consiglio Comunale"

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco G. Pericu, i consiglieri: Adorno, Anfosso, Bagnasco, Barbieri, Barchi, Bernabò Brea, Boffardi, Bollesan, Bruschi, Bruzzone, Camisetti, Cannonero, Casissa, Cecconi, Chessa, Dallorto, Delogu, Evangelisti, Falanga, Ferraris, Ferretti, Ferretto, Franco, Giovine, Guastavino, Guerello, Longhi, Marenco, Morabito, Morgano, Olivari, Pilu, Pittaluga, Rocca, Tiezzi, in numero di 36.

Esito della votazione dell'emendamento, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Anfosso, Franco, Morabito: approvato con 33 voti favorevoli e 3 contrari (NOI PER SANSA PER GE.).

A questo punto il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 3B proposto dai consiglieri Adorno, Falanga, Dallorto, Guerello, Anfosso, di seguito riportato:
"Emendamento soppressivo: pag. 9 art. 8 comma 7 sopprimere "... e) ed ..."

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco G. Pericu, i consiglieri: Adorno, Anfosso, Bagnasco, Barbieri, Barchi, Bernabò Brea,

Boffardi, Bollesan, Bruschi, Bruzzone, Camisetti, Cannonero, Casissa, Cecconi, Chessa, Dallorto, Delogu, Evangelisti, Falanga, Ferraris, Ferretti, Ferretto, Franco, Giovine, Guastavino, Guerello, Longhi, Marenco, Morabito, Morgano, Pilu, Pittaluga, Rocca, Tiezzi, in numero di 35.

Esito della votazione dell'emendamento, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Anfosso, Franco, Morabito: approvato con 30 voti favorevoli e 5 astenuti (AN: Bernabò Brea, Marenco; FI: Cecconi; LIGURIA NUOVA: Franco; LNIP: Rocca).

A questo punto il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 3C proposto dai consiglieri Adorno, Falanga, Dallorto, Guerello, Anfosso, di seguito riportato:
"Emendamento aggiuntivo: pag. 9 art. 8 comma 7 aggiungere – alla conclusione del comma – "mediante finita locazione"".

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco G. Pericu, i consiglieri: Adorno, Anfosso, Bagnasco, Barbieri, Barchi, Bernabò Brea, Boffardi, Bruschi, Bruzzone, Camisetti, Cannonero, Casissa, Cecconi, Chessa, Dallorto, Delogu, Evangelisti, Falanga, Ferraris, Ferretti, Ferretto, Franco, Giovine, Guastavino, Guerello, Longhi, Marenco, Morgano, Olivari, Pilu, Pittaluga, Rocca, Tiezzi, in numero di 34.

Esito della votazione dell'emendamento, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Anfosso, Franco, Morabito: approvato con 28 voti favorevoli e 6 contrari (Camisetti, AN, FI, LIGURIA NUOVA, LNIP).

(omissis)

A questo punto il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 5 proposto dai consiglieri Barchi, Evangelisti, di seguito riportato:
"Art. 20 comma 1, dopo "due mensilità" aggiungere "anche non consecutive"".

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco G. Pericu, i consiglieri: Adorno, Anfosso, Bagnasco, Barbieri, Barchi, Bernabò Brea, Boffardi, Bollesan, Bruschi, Bruzzone, Camisetti, Cannonero, Casissa, Castellaneta, Cecconi, Chessa, Dallorto, Delogu, Evangelisti, Ferraris, Ferretti, Ferretto, Franco, Giovine, Guastavino, Guerello, Longhi, Morabito, Morgano, Olivari, Pilu, Pittaluga, Rocca, Tiezzi, in numero di 35.

Esito della votazione dell'emendamento, fatta per alzata di mano e con l'assistenza dei consiglieri Anfosso, Franco, Morabito: approvato all'unanimità.

(omissis)

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta della Giunta con l'allegato parte integrante, nel testo di seguito riportato comprensivo delle

modifiche scaturite in sede di commissione e accolte dalla Giunta e degli emendamenti come sopra approvati.

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Abitative e Servizi Civici, dott. Claudio Basso.

Premesso che:

- la Civica Amministrazione è, tra l'altro, proprietaria di 3700 immobili costruiti a totale carico del Comune ovvero ricevuti in donazione o per soppressione di enti, IPAB o consorzi, che costituiscono il **"Patrimonio Disponibile"**. Con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 5416/91 e n. 470/93 detto patrimonio è stato integralmente assoggettato alla normativa contenuta nella Legge 392/1978 "Disciplina delle locazioni degli immobili urbani";

- la Civica Amministrazione, inoltre, è proprietaria di alloggi di **"Patrimonio Indisponibile"** ai quali vengono applicati i seguenti canoni:
  a. "concessioni amministrative": canoni determinati sulla base dei criteri previsti dalla L 392/78, con relativi aggiornamenti ISTAT, conformemente a quanto deliberato con atto di Giunta Comunale n. 2715/1982;
  b. "alloggi di servizio": canoni calcolati nella misura del 50% del canone risultante dall'applicazione della Legge n. 392/78, con relativi aggiornamenti ISTAT, conformemente a quanto deliberato con atto di Consiglio Comunale n. 1769/1984;

Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" che ha abrogato le seguenti norme:
  a. L. 392/78 "Disciplina delle locazioni di immobili urbani" nelle parti relative alle modalità di determinazione del canone cosiddetto "equo",
  b. Art. 11 della L. 359/92 "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica" riguardante i "patti in deroga";

Viste le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:
- Deliberazione di G.C. n. 51 del 21 gennaio 1999 "Modalità di stipula e di rinnovo, per l'anno 1999, dei contratti di locazione ad uso abitativo del patrimonio comunale disponibile";
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 899 del 15 luglio 1999 "Modalità di assegnazione degli immobili ad uso abitativo appartenenti al patrimonio disponibile comunale";
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 900 del 15 luglio 1999 "Modalità relative all'autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare ed alla voltura del contratto di locazione per gli alloggi appartenenti al Patrimonio Disponibile";

Considerato che:

- gli alloggi che si rendono disponibili vengono assegnati ai cittadini che versano in particolari condizioni di emergenza abitativa o sociale, a seguito di apposita istanza, in applicazione delle modalità previste dalla citata deliberazione di Giunta Comunale n. 899/15.07.1999;

- le condizioni economiche degli assegnatari sono tali da rendere estremamente difficile la ricerca di una sistemazione alloggiativa in ragione:
  a. dei canoni di locazione usualmente praticati in regime di libero mercato;
  b. dei canoni di locazione praticati in base alle modalità stabilite, in sede di contrattazione locale, nell'accordo depositato presso la Civica Amministrazione in data 06.07.1999 dalle Associazioni dei proprietari e degli inquilini a norma della L. 431/1998. In particolare tali canoni, pur se calcolati al minimo di quanto pattuito nel citato accordo, risultano comunque essere eccessivamente onerosi per quanti sono in possesso dei requisiti reddituali attualmente occorrenti per la domanda di assegnazione;

- è pertanto opportuno, alla luce delle motivazioni sopra evidenziate, applicare la tipologia contrattuale prevista dall'art. 2 comma 1 della L. 431/98, con libera determinazione del canone, che viene ad essere quantificato, per i contratti relativi alla prima assegnazione dell'immobile, utilizzando i parametri già previsti dalla Legge n. 392/1978, con un incremento annuale pari al 75% della variazione accertata ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente;

- infatti, l'applicazione di tali parametri comporta la determinazione di canoni di locazione che, seppur superiori ai canoni sociali previsti per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, sono comunque inferiori a quelli pattuiti in base ai criteri del "canale concordato" previsto dalla L. 431/1998, ancorchè in fascia minima;

- la richiesta di canoni maggiori non consentirebbe al Comune di svolgere una "funzione sociale" nell'assegnazione di alloggi pubblici;

Rilevata l'opportunità che:

- in caso di richiesta di rinnovo del contratto alla prima scadenza utile sia previsto, per il perseguimento dei fini sociali come sopra indicati, in analogia con quanto disposto dalla normativa della Regione Liguria di cui alla legge 10/94, che gli assegnatari di alloggi di civica proprietà posseggano i requisiti di permanenza previsti per gli assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;

- in particolare, qualora il reddito sia superiore a quello previsto per l'accesso, sia graduato l'importo del canone in relazione all'ammontare del reddito fino ad un massimo del 200% del canone che si applicherebbe in fase di prima assegnazione;

- qualora il reddito del nucleo assegnatario sia superiore al doppio del limite per l'assegnazione si provveda a disdettare il contratto per finita locazione, al fine di consentire il recupero di alloggi pubblici che saranno assegnati per far fronte all'esigenza di emergenza abitativa, avuto riguardo al fatto che il problema dell'emergenza stessa, nel territorio del Comune di Genova, sta assumendo dimensioni sempre più preoccupanti, sia per il costante aumento di nuclei familiari in condizioni di necessità, sia per la scarsità di offerte di alloggi in locazione, da parte dei privati, a condizioni accessibili per le fasce sociali più deboli;

- nell'ipotesi in cui, per qualunque motivo, il contratto di locazione scaduto non venga rinnovato, si applichi una indennità di occupazione pari all'ultimo canone maggiorato nella misura del 75% della variazione accertata ISTAT;

- nell'ipotesi in cui sia stata avviata l'istruttoria per il rinnovo, nelle more della valutazione relativa, l'occupante dell'alloggio corrisponda parimenti l'indennità di occupazione come sopra indicata e, a seguito della stipulazione del contratto di rinnovo, si applichi il canone effettivamente dovuto, in base alla situazione reddituale del nucleo familiare, oltre al conguaglio relativo al periodo di indennità di occupazione, periodo che viene ad essere computato nella nuova durata contrattuale;

Visto l'atto della Giunta Comunale n. 127 dell'11.11.1999 avente ad oggetto "Approvazione dello schema di regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Civica proprietà appartenenti al patrimonio disponibile ed indisponibile";

Considerato che del citato atto è stata data, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del vigente Statuto, adeguata informazione ai cittadini mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per 30 giorni a far data dal 1.12.1999;

Accertato che:

- sul testo del Regolamento in oggetto, hanno espresso parere i Consigli di Circoscrizione, come risulta dall'allegato elenco parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- alcune delle osservazioni formulate, riguardanti in particolare gli artt. 3 e 9, sono state accolte in quanto migliorative dello schema di regolamento;

- al parere negativo del C.d.C. IX Levante, che si è così espresso in quanto lo schema di Regolamento non prevedeva un organo di controllo, si controdeduce significando che tale osservazione, rappresentata anche dalle Organizzazioni Sindacali, è stata considerata introducendo l'articolo n. 22 avente ad oggetto: "Commissione Comunale di indirizzo e di controllo sulla condizione abitativa";

- per contro, non si è ritenuto opportuno accogliere alcune delle osservazioni formulate dai Consigli di Circoscrizione per le seguenti motivazioni:
  a. Osservazione del C.d.C. Centro Ovest: "ritiene opportuno aggiungere un comma n. 7 all'art. 4 che reciti: sopravvenuta perdita del lavoro".
     Inserire, fra i requisiti di cui all'art. 4, la "sopravvenuta perdita del lavoro" sarebbe discriminatorio rispetto ai soggetti già privi di lavoro;
  b. Osservazione del C.d.C. Bassa Val Bisagno: "art. 2, comma 3 dopo la parola "...indicazioni" aggiungere "temporali"".
     Si ritiene sufficiente la previsione della competenza della Giunta Comunale a stabilire i punteggi attribuibili ed, in generale, le modalità di gestione della graduatoria fornendo anche indicazioni temporali;
  c. Osservazione del C.d.C. Val Polcevera: "art 3, comma 4 ..... Negli ultimi tre anni ....."
     Le normative statale e regionale in materia di E.R.P. prevedono una esclusione definitiva dalla assegnazione dei soggetti nei cui confronti sono stati adottati provvedimenti di decadenza ovvero che hanno subito denunce per occupazioni abusive.
     Porre un termine di 5 anni per poter accedere nuovamente ad un alloggio pubblico non di E.R.P. si ritiene che soddisfi congruamente l'esigenza di non penalizzare eccessivamente il soggetto decaduto ovvero denunciato per occupazione abusiva;
  d. Osservazione del C.d.C. Ponente: "esprime parere favorevole ..... con l'abrogazione degli artt. 6 e 9"
     Procedere all'abrogazione degli artt. 6 e 9 significa applicare agli alloggi appartenenti al patrimonio oggetto del presente regolamento i "canoni sociali" previsti per l'E.R.P. Tale previsione, però, è in contrasto con quanto previsto dalla Legge 537/1993 che, all'art. 9, dispone che gli Enti Pubblici proprietari di alloggi ad uso abitativo (con eccezione di quelli appartenenti all'E.R.P.) debbano applicare canoni di locazione non inferiori a quelli risultanti dall'applicazione della L. 392/1978.

Dato altresì atto che:

- sono state chiamate ad esprimersi sul testo del Regolamento le Organizzazioni Sindacali Confederali, le Associazioni degli inquilini e la Consulta Comunale e Provinciale per i problemi degli Handicappati, le quali hanno formulato, nel corso degli incontri che si sono tenuti presso l'Assessorato alle Politiche Abitative, osservazioni che sono state parzialmente recepite;
- dal dibattito sull'argomento sono emerse proposte di integrazioni e modifiche degli artt. 1,2,3,5,7,9,12,16,18 e 19 che, migliorando lo schema di Regolamento originario, si ritiene di accogliere parzialmente;

- sono, altresì, state formulate richieste che non è stato ritenuto opportuno recepire per i seguenti motivi:
  a. presentate dal SICET:
     - Art. 2 comma 3: inserire "comunque non oltre 15 gg.":

La cadenza con cui formulare ed aggiornare la graduatoria sarà stabilita con deliberazione di Giunta Comunale come previsto dal regolamento stesso;

- Art. 3, comma 4: inserire "del suo nucleo maggiorenne all'atto del procedimento":
  Ogno tipo di accertamento è disposto esclusivamente nei confronti di soggetti maggiorenni in quanto, avendo la capacità di agire, possono essere titolari di un rapporto di assegnazione.
- Art. 3, comma4: inserire "purchè siano decorsi anni uno":
  Prevedere che siano trascorsi cinque anni dal momento del rilascio dell'alloggio occupato abusivamente appare ragionevole considerato che la legge 513/1977 inibisce definitivamente agli abusivi la possibilità di ottenere in assegnazione un alloggio di E.R.P.
- Art. 5, comma 2: inserire "ogni altra situazione opportunamente motivata che possa compromettere un sereno godimento dell'alloggo, ecc....":
  Le motivazioni per poter rinunciare all'alloggio assegnato devono necessariamente essere oggettive e quindi predefinite.
- Art. 5, comma 2, lettera c: modificare specificando alcuni casi di inidoneità dll'alloggio:
  La richiesta è riduttiva rispetto alla formulazione proposta nello schema di regolamento.
- Art. 7, comma 1: inserire "con collocazione in idoneo alloggio a sensi dell'art. 16, comma 3":
  Le ricollocazioni sono già contemplate dall'art. 16 del presente Regolamento.
- Art. 12, comma 1, lettera a: inserire "nucleo famigliare proprio, dei figli legalmente separati o divorziati":
  La formulazione dell'art. 12 comprende già le ipotesi sopra richieste.
- Art. 16, comma 1: inserire "cambi anche consensuali":
  Tale ipotesi è già contemplata dall'art. 18 dello schema di Regolamento.
- Art. 16, comma 3: inserire "con inserimento prioritario nel medesimo quartiere ....."
  Tale previsione non è compatibile con le esigenze e le urgenze che possono determinare un cambio d'alloggio disposto d'Ufficio.
- Art. 18, comma 1: inserire "situazione reddituale che richiede un appartamento idoneo a costi contenuti in termini di canone o di oneri accessori":
  L'art. 18 prevede già la possibilità di ottenere un cambio di alloggio in caso di sottoutilizzo.

b. Presentate da CGIL-CISL-UIL Liguria:
   - Art. 3, lettera d: prevedere una casistica più ampia delle possibilità di ordinanza di sgombero:
     Si ritiene che l'unico sgombero disposto con ordinanza sindacale che possa causare una mancanza di alloggio permanente o comunqe di lunga durata sia quello per pubblica incolumità.

- Art. 3, comma 4: si propone che non venga prevista alcuna penalizzazione per le occupazioni abusive.
  Prevedere che siano trascorsi cinque anni dal momento del rilascio dell'alloggio occupato abusivamente appare ragionevole considerato che la legge 513/1977 inibisce definitivamente agli abusivi la possibilità di ottenere in assegnazione un alloggio di E.R.P.
- Art. 7: si propone la possibilità di ampliamento nei confronti di soggetti non legati da alcun vincolo di parentela:
  In caso di necessità di assistenza reciproca non è sanzionata l'ospitalità temporanea che non può tramutarsi in ampliamento del nucleo famigliare.

Ritenuto, pertanto, opportuno approvare le modalità di assegnazione e gestione del patrimonio comunale disponibile ed indisponibile ad uso abitativo come previste dall'allegato schema di regolamento, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto altresì opportuno stabilire che le norme del regolamento oggetto della presente deliberazione si applichino alle attività di gestione del patrimonio ad uso abitativo, con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sia se svolte dalla Civica Amministrazione sia se svolte da società a prevalente capitale pubblico locale appositamente costituite o partecipate dal Comune, ai sensi dell'art.22, comma 3, lett.e) della Legge 08/06/1990, n.142 ovvero aziende pubbliche;

Preso atto che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, onde non viene richiesto parere di regolarità contabile ex art. 53, I comma L. 142/90, nè attestazione di copertura finanziaria ex art. 55, V comma L. 142/90;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal Responsabile del Servizio competente nonchè il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale, in virtù dell'Ordinanza Sindacale n. 185/98;

L a Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale

di adottare l'allegato regolamento concernente le modalità di assegnazione e gestione degli alloggi appartenenti al patrimonio comunale disponibile ed

indisponibile ad uso abitativo, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Giuseppe Pericu, i consiglieri: Adorno, Anfosso, Bagnasco, Barbieri, Barchi, Bernabò Brea, Boffardi, Bollesan, Bruschi, Bruzzone, Camisetti, Cannonero, Casissa, Castellaneta, Cecconi, Chessa, Dallorto, Delogu, Falanga, Ferraris, Ferretti, Ferretto, Franco, Giovine, Guastavino, Guerello, Longhi, Marenco, Morabito, Morgano, Olivari, Pilu, Pittaluga, Rocca, Tiezzi, in numero di 36.

La votazione, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Anfosso, Franco, Morabito, dà il seguente risultato:

Presenti in aula	n.	36 consiglieri
Votanti	n.	34 "
Voti favorevoli	n.	27
Voti contrari	n.	7 (Camisetti; AN; FI; LNIP; LIGURIA NUOVA)
Astenuti	n.	2 (NOI PER SANSA PER GE.: Barchi, Boffardi.)

Visto l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta.

Il Presidente

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal 26 MAR. 2001 ai sensi dell'art. 124 - comma 1- del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

REGIONE LIGURIA - COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

- Prot. n° 1082 - Ge. 13.4.2001

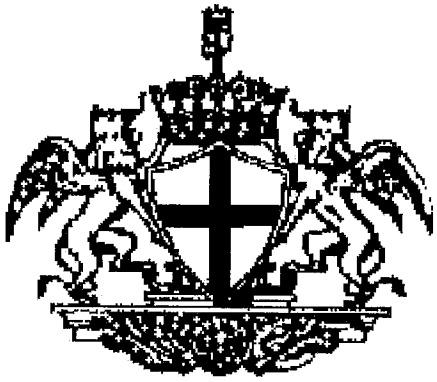
NELLA SEDUTA DEL 2.4.2001 (atto n° 1138),
NON HA FORMULATO ALCUN RILIEVO. (o.f.r. originale)

IL PRESIDENTE f.to
Avv. Riccardo Bracco

Ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune

DAL 18 APR. 2001 - 2 MAG. 2001

ai sensi art. 6 comma 3 Statuto del Comune



Comune di Genova

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI CIVICA PROPRIETA' APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE ED INDISPONIBILE.

SOMMARIO

ART. 1 (OGGETTO DEL REGOLAMENTO) 1

ART. 2 (ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO CIVICO) 1

ART. 3 (REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA). ... 2

ART. 4 (SITUAZIONI VALUTABILI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO) 4

ART. 5 (INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSEGNATARI) 4

ART. 6 (STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE O DELLE CONCESSIONI AMMINISTRATIVE A SEGUITO DI PRIMA ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI CIVICI) 5

ART. 7 (RINNOVO DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DELLE CONCESSIONI AMMINISTRATIVE) 5

ART. 8 (MANCATO RINNOVO) 6

ART. 9 (TIPOLOGIA CONTRATTUALE APPLICABILE IN SEDE DI RINNOVO) 7

ART. 10 (AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE) 9

ART. 11 (AMPLIAMENTO AUTOMATICO DEL NUCLEO FAMILIARE) .. 9

ART. 12 (AMPLIAMENTO A SEGUITO DI ISTANZA) 10

ART. 13 (SUCCESSIONE NEL CONTRATTO IN CASO DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO DELL'ASSEGNATARIO PER ABBANDONO DEL NUCLEO FAMIGLIARE) 10

ART. 14 (SUCCESSIONE NEL CONTRATTO) 11

ARTICOLO 14 BIS (REGOLARIZZAZIONE RAPPORTI LOCATIVI) 11

ART. 15 (RIMBORSO PER IL RECUPERO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LO SGOMBERO DI ALLOGGI) 12

ART. 16 (CAMBIO DI ALLOGGIO) 12

ART. 17 (REQUISITI PER IL CAMBIO DI ALLOGGIO) 13

ART. 18 (MOTIVAZIONI PER OTTENERE IL CAMBIO DI ALLOGGIO) 13

ART. 19 (OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE IL CAMBIO DI ALLOGGIO) . 14

ART. 20 (MOROSITÀ) 14

ARTICOLO 20 BIS (FONDO SOCIALE) 14

ART. 21 (ALLOGGI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE) 15

ART. 22 (COMMISSIONE COMUNALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO SULLA CONDIZIONE ABITATIVA) 16

ART. 23 (RICHIESTE DI RIESAME) 16

ART. 24 (NORME TRANSITORIE) 17

TABELLA A 18

Art. 1 (Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento ha per oggetto le modalità di assegnazione e di gestione degli immobili ad uso abitativo di civica proprietà appartenenti al patrimonio disponibile ed indisponibile e degli alloggi di proprietà di società a prevalente capitale pubblico locale appositamente costituite o partecipate dal Comune, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 ovvero aziende pubbliche, con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
2. Le norme del presente regolamento si applicano alle attività di gestione del patrimonio ad uso abitativo, con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sia se svolte dalla Civica Amministrazione sia se svolte da società a prevalente capitale pubblico locale appositamente costituite o partecipate dal Comune, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 ovvero aziende pubbliche.

Art. 2 (Assegnazione di alloggio civico)

1. Gli alloggi civici sono assegnati, a seguito di istanza, sulla base di specifica graduatoria.
2. La graduatoria viene formulata sulla base dei punteggi così come individuati dall'allegata Tabella A.
3. La graduatoria viene formulata ed aggiornata almeno ogni tre mesi con Determinazione Dirigenziale del Responsabile della competente Direzione.
4. In caso di calamità, quali terremoti, esondazioni, scoppi ed analoghi eventi che abbiano determinato l'impossibilità di utilizzare immobili ad uso abitativo, la Giunta Comunale può, con apposito motivato provvedimento, prescindendo dai requisiti di cui al presente Regolamento e indipendentemente dalla Graduatoria, disporre assegnazioni temporanee di alloggi del patrimonio comunale per far fronte alla correlata emergenza abitativa.
5. La Giunta Comunale, con apposito provvedimento, può destinare alloggi del patrimonio comunale, prescindendo dai requisiti e indipendentemente dalla graduatoria, per la sistemazione di soggetti affidati temporaneamente dal Tribunale dei Minorenni al Comune oltre il compimento della maggiore età.

Art. 3 (Requisiti per l'inserimento nella graduatoria).

1. Situazione di Emergenza Abitativa che si verifica in uno dei seguenti casi:
   a. Mancanza di alloggio senza sistemazione alcuna.
   b. Mancanza di casa coniugale a seguito di assegnazione della stessa all'altro coniuge in conseguenza di separazione con omologa del Tribunale ovvero con sentenza, ovvero per sentenza di rilascio dell'immobile nei confronti di uno dei conviventi more uxorio.
   c. Mancanza di alloggio con contestuale sistemazione in luogo non ad uso abitativo permanente quali, ad esempio, roulotte, baracca, box, cantina, magazzino, negozio.
   d. Mancanza di alloggio a seguito di ordinanza di sgombero per pubblica incolumità. Nel caso in cui l'alloggio sia abitato dal proprietario è necessario che l'evento che ha determinato lo sgombero non sia imputabile al proprietario stesso.
   e. Perdita del possesso o della detenzione di alloggio nell'ambito di procedimento espropriativo.
   f. Sentenza di convalida di sfratto.
   g. Permanenza in struttura di accoglienza.
   h. Alloggi in locazione igienicamente non idonei, insalubri, con attestazione ASL.
   i. Gravi conflittualità accertate dalle Forze dell'Ordine.
   j. Gravi conflittualità segnalate con relazione dei Servizi Sociali ovvero A.S.L. con riferimento ad utenti assistiti, di norma, da almeno 6 mesi.
2. Reddito:

   Il reddito annuale lordo imponibile di tutto il nucleo richiedente derivante sia da lavoro dipendente o assimilabile, al netto degli abbattimenti previsti, sia da lavoro autonomo deve essere conforme al limite ed ai criteri stabiliti annualmente dalla Regione Liguria per gli alloggi di ERP.
3. Titolarità di diritti reali su beni immobili:

   Assenza di diritti di proprietà, o altro diritto reale inerente immobili ad uso alloggiativo su tutto il territorio nazionale, da parte del richiedente e di tutti i componenti del suo nucleo familiare, con rendita catastale complessivamente superiore al limite stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale.

In caso di proprietà o altro diritto reale su immobili ad uso non abitativo (categoria C), la rendita catastale, per tutto il nucleo richiedente, non dovrà essere complessivamente superiore al limite stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale.

4. Assenza di provvedimenti di decadenza, rilascio, annullamento dell'assegnazione per motivi imputabili all'assegnatario, revoca della concessione o sentenza di rilascio di alloggi pubblici. Assenza di denunce per occupazioni abusive:

   a. Assenza di provvedimenti di decadenza, di rilascio, di annullamento dell'assegnazione di alloggi di E.R.P. per motivi imputabili all'assegnatario, di revoca della concessione pronunciati dal Dirigente dell'Ufficio competente, ovvero di provvedimenti di condanna al rilascio pronunciati dall'Autorità Giudiziaria per alloggi pubblici, negli ultimi cinque anni, nei confronti del richiedente e di tutti i componenti del suo nucleo.
   b. Assenza di denunce per occupazioni abusive di alloggio pubblico nei confronti del richiedente e di tutti i componenti del suo nucleo. Nel caso in cui ci sia stata denuncia di occupazione abusiva potrà essere accolta nuova istanza di assegnazione purché siano decorsi cinque anni dal momento del rilascio dell'alloggio occupato abusivamente e purché sia stata saldata l'indennità di occupazione relativa.
   c. Nel caso di decadenza e/o sfratto per morosità relativi ad alloggi pubblici, la domanda potrà essere accolta, anche in deroga a quanto previsto dalla lettera a) del presente punto, purché sia stata regolarizzata la posizione debitoria.

5. Requisiti per cittadini stranieri:

   I cittadini stranieri che presentano domanda di alloggio, oltre ai requisiti del presente articolo, devono essere in possesso del Permesso di soggiorno ovvero della Carta di soggiorno a norma della D. Lgs. n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Residenza nel Comune di Genova.

Art. 4 (Situazioni valutabili per l'attribuzione del punteggio)

1. Per l'inserimento in graduatoria, è attribuito alle situazioni di emergenza abitativa di cui all'art. 3, comma 1, nonché alle seguenti condizioni soggettive il punteggio di cui all'allegata Tabella A:
   a. Persone sole ultrasessantacinquenni.
   b. Handicappati, invalidi, ovvero disabili con invalidità superiore al 74%.
   c. Inoccupati o iscritti alle liste di disoccupazione o alle liste di mobilità, con minori a carico;
   d. Persone sole con minori a carico;
   e. Presenza di ultrassessantacinquenni nel nucleo.
   f. Presenza di minori nel nucleo.
   g. Presenza di patologie che determinano l'esenzione dal ticket sanitario (nel caso di patologie diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità).

Art. 5 (Individuazione degli assegnatari)

1. Gli alloggi che si rendano disponibili sono assegnati secondo l'ordine della graduatoria e tenendo conto del numero dei vani e della composizione del nucleo richiedente, previa verifica del permanere dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
2. Gli assegnatari possono rinunciare senza perdere il diritto a future eventuali assegnazioni nei seguenti casi:
   a. necessità dell'assegnatario o di un componente il nucleo familiare di un alloggio più vicino al presidio sanitario al quale rivolgersi per continue cure e/o assistenza a causa di accertate gravi condizioni di salute non di carattere temporaneo;
   b. presenza nell'assegnatario o in alcuni dei componenti il nucleo familiare di invalidità motoria dovuta ad una disabilità, anzianità o malattia che comportino una diminuzione permanente della deambulazione e l'alloggio disponibile sia situato in edifici di difficile accesso o privi di ascensore.
3. Nei casi di rinuncia all'alloggio non motivata l'interessato perderà automaticamente il diritto all'assegnazione per un periodo pari a due anni; solamente allo scadere di tale termine, l'interessato potrà ripresentare istanza di assegnazione di alloggio appartenente al patrimonio disponibile della Civica Amministrazione.

Art. 6 (Stipulazione dei contratti di locazione o delle concessioni amministrative a seguito di prima assegnazione di alloggi civici)

1. Per la stipulazione dei contratti di locazione o delle concessioni amministrative a seguito di prima assegnazione di alloggi civici si applica la tipologia contrattuale prevista dall'art. 2, comma 1 della L. 431/98, con durata di 4 anni, rinnovabili per altri 4 anni e con un canone determinato mantenendo i parametri già stabiliti in applicazione della L. 392/78 (con un incremento annuale pari al 75% della variazione accertata ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente).
2. In caso di contratti di locazione stipulati per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del Codice Civile, secondo la previsione dell'art. 1, comma 3, della L. 431/98.

Art. 7 (Rinnovo dei contratti di locazione e delle concessioni amministrative)

1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del primo comma dell'art. 6 del presente regolamento il Comune può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto con le modalità e per le motivazioni individuate all'art. 3 della L. 431/98.
2. Alle successive scadenze il contratto si risolve e la disdetta è comunicata nei termini di legge.
3. Il rinnovo del contratto è subordinato:
   a. all'assenza di danni cagionati all'immobile assegnato in locazione;
   b. all'assenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria di condanna per comportamenti molesti nei confronti degli altri inquilini del condominio;
   c. all'assenza di provvedimenti dell'autorità Giudiziaria di condanna per danni cagionati, nella conduzione dell'immobile, ad altri inquilini del condominio;
   d. all'effettiva occupazione in modo continuativo dell'immobile locato;
   e. all'assenza di diritti reali su beni immobili, per tutti i componenti del nucleo familiare, come specificato all'art. 3, comma 3 del presente Regolamento;

f. ad un reddito complessivo del nucleo familiare, al netto degli abbattimenti previsti dalla Legge, non superiore al limite previsto dalla normativa regionale vigente per la permanenza nel rapporto di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

4. Nell'ipotesi in cui venga riscontrata la presenza di coabitanti non autorizzati, il contratto non potrà essere rinnovato fino a quando non venga sanata l'irregolarità mediante richiesta di ampliamento, in base alle modalità poste dagli articoli 10 e seguenti e successiva autorizzazione, ovvero allontanamento del coabitante non autorizzato.
5. L'istanza di ampliamento ovvero l'eventuale allontanamento del coabitante non autorizzato dovranno intervenire entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Ufficio competente.
6. In caso di inottemperanza entro i termini indicati alla precedente lettera, si procederà alla finita locazione ovvero alla revoca della concessione amministrativa.
7. In presenza di morosità, il contratto potrà essere rinnovato purché il conduttore ovvero il concessionario abbia concordato un piano di rateizzazione secondo le modalità di cui all'art. 20 del presente Regolamento.
8. In caso di mancata sottoscrizione dell'impegno al pagamento della morosità entro 90 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, si procederà allo sfratto per finita locazione ovvero, nell'ipotesi di concessione amministrativa, al recupero dell'alloggio.

Art. 8 (Mancato rinnovo)

1. Nell'ipotesi in cui, per qualunque motivo, il contratto di locazione scaduto non venga rinnovato, nelle more del recupero dell'alloggio, si applica una indennità mensile di occupazione pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, al quale si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura pari al 75% della variazione accertata ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.
2. Dal momento della esecutività del provvedimento di rilascio e comunque fino all'effettivo rilascio dell'immobile, l'indennità di cui al precedente comma 1 è aumentata del 20% ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Legge. n. 431/1998.

3. Nell'ipotesi in cui sia stata avviata l'istruttoria per il rinnovo, l'occupante dell'alloggio, nelle more della valutazione relativa corrisponderà parimenti l'indennità di occupazione come sopra indicata e, a seguito della stipulazione del contratto di rinnovo si applicherà il canone effettivamente dovuto, in base alla situazione reddituale del nucleo familiare, oltre al conguaglio relativo al periodo di indennità di occupazione, periodo che viene ad essere computato nella nuova durata contrattuale.
4. Trascorsi sei mesi dalla data di convocazione per la stipulazione del contratto di rinnovo, se l'inquilino non si è presentato, si attiva la procedura per il recupero dell'alloggio mediante la finita locazione.
5. Si deroga al principio posto dal precedente comma 4 in presenza di impedimenti dell'inquilino o di altro famigliare da lui delegato dovuti a forze di causa maggiore.
6. Alla mancata presentazione per la stipulazione del contratto è equiparata la mancata esibizione della documentazione reddituale.
7. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo, in caso di mancato rinnovo dovuto all'assenza dei requisiti previsti dalla lettera f) del comma 3, dell'articolo 7, la competente Direzione comunale offrirà l'alloggio in vendita all'occupante, od altro componente del nucleo residente, i quali potranno aderire all'offerta entro sei mesi. In caso di mancata adesione, si procederà al recupero dell'alloggio mediante finita locazione.

Art. 9 (Tipologia contrattuale applicabile in sede di rinnovo)

1. In sede di rinnovo si applica la tipologia contrattuale prevista dall'art. 2 comma 1 della L. 431/98 con libera determinazione del canone, quantificato diversamente a seconda del reddito posseduto dal nucleo famigliare e con durata di 4 anni, con le seguenti modalità:
   a. per nuclei familiari con reddito entro il limite indicato dalla normativa regionale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, il canone di locazione sarà determinato mantenendo i parametri già stabiliti in applicazione della L. 392/78 (con un incremento annuale pari al 75% della variazione accertata ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente);

b. per i nuclei familiari con un reddito compreso tra il limite previsto per l'assegnazione degli alloggi di ERP e il 150% del limite stesso, il canone di locazione sarà determinato nella misura del 150% del canone determinato mantenendo i parametri già stabiliti in applicazione della L. 392/78 (con un incremento annuale pari al 75% della variazione accertata ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente);

c. per i nuclei familiari con un reddito compreso tra il 151% ed il 200% del reddito previsto per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, il canone di locazione sarà determinato nella misura del 200% del canone determinato mantenendo i parametri già stabiliti in applicazione della L. 392/78 (con un incremento annuale pari al 75% della variazione accertata ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente);

d. per i nuclei familiari con un reddito superiore al doppio del limite per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, si provvederà, nei termini di legge, a comunicare la disdetta per finita locazione, al fine di consentire il recupero di alloggi pubblici che dovranno essere assegnati per fare fronte alle esigenze di emergenza abitativa.

2. Al verificarsi di un mutamento della situazione reddituale che ha determinato, in sede di rinnovo, l'applicazione di un canone in base ai criteri di cui al precedente comma 1, lettere b) e c), potrà essere stipulato, a seguito di richiesta della persona interessata e comunque prima della scadenza e purché i soggetti interessati fossero percettori di reddito, un nuovo contratto di locazione secondo le modalità di cui al comma 1, lettere a) e b), nei casi in cui la variazione di reddito derivi da:
   a. dalla perdita del lavoro e conseguente stato di disoccupazione per almeno sei mesi,
   b. dal decesso di uno dei componenti il nucleo familiare,
   c. da una modifica del nucleo famigliare derivante da particolari condizioni adeguatamente comprovate.
3. Ai rapporti contrattuali in corso al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, al verificarsi di un mutamento della situazione reddituale che ha

determinato, in sede di rinnovo, l'applicazione di un canone superiore a quello determinato in base alla Legge n. 392/1978, potrà essere stipulato, a seguito di richiesta della persona interessata e comunque prima della scadenza, un nuovo contratto di locazione secondo le modalità di cui al precedente comma 1, purché la variazione di reddito derivi da una delle condizioni previste al precedente comma 2.

Art. 10 (Ampliamento del nucleo familiare)

1. E' consentito l'ampliamento permanente del nucleo familiare dell'assegnatario di alloggio appartenente al "patrimonio abitativo comunale", purché non si creino situazioni di sovraffollamento estremo, come definito in base ai criteri posti dalla normativa regionale, fatta eccezione qualora si riscontrino situazioni di emergenza abitativa.
2. E' consentito, in capo alle persone a favore delle quali l'assegnatario di alloggio pubblico richiede l'ampliamento, il diritto di proprietà intera o pro quota ovvero altro diritto reale su immobili comunque classificati, purché la rendita catastale derivante dalla somma delle proprietà dei componenti il nucleo familiare autorizzato non sia superiore al limite di cui al precedente art. 3, comma 3.
3. Il reddito complessivo, al netto degli abbattimenti previsti dalla legge, derivante dalla somma dei redditi degli inquilini autorizzati e di coloro a favore dei quali è richiesto l'ampliamento non deve essere superiore al limite previsto dalla normativa regionale vigente per la permanenza nel rapporto di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Art. 11 (Ampliamento automatico del nucleo familiare)

1. Il nucleo familiare assegnatario dell'alloggio si intende automaticamente ampliato nelle seguenti ipotesi:
   a. matrimonio di uno dei componenti il nucleo familiare autorizzato a risiedere nell'alloggio pubblico, purché siano mantenuti i requisiti previsti dall'art. 10 del presente Regolamento che verranno accertati successivamente al rilascio dell'autorizzazione. Nel caso di mancanza dei citati requisiti verrà data la disdetta per finita locazione alla prima scadenza contrattuale utile.

b. nascita di figlio di uno dei componenti il nucleo familiare autorizzato a risiedere nell'alloggio pubblico. Sono equiparati alla nascita di un figlio la adozione ed il provvedimento di affidamento del Giudice.

Art. 12 (Ampliamento a seguito di istanza)

1. Fermo restando quanto disposto dal precedente art. 10, è consentito l'ampliamento del nucleo familiare, a seguito di istanza dell'assegnatario comunque motivata, nelle seguenti ipotesi:
   a. rientro nel nucleo del coniuge, dei figli che non abbiano un nucleo familiare proprio e degli ascendenti di uno dei componenti del nucleo familiare autorizzato a risiedere nell'alloggio pubblico;
   b. convivenza more-uxorio;
   c. membri del nucleo familiare quali figli, discendenti, collaterali sino al terzo grado e affini sino al secondo grado che, pur con nucleo familiare proprio, si trovino in condizioni oggettive e soggettive di emergenza abitativa tali da consentire l'assegnazione di un alloggio pubblico, in base ai criteri dettati dall'articolo 3.
2. Ai fini del presente articolo, si considerano le seguenti ipotesi:
   a. per nucleo familiare proprio si intende quello costituito da coniugi o conviventi more uxorio con eventuali figli a carico;
   b. non costituisce nucleo familiare proprio il figlio con figli a carico.

Art. 13 (Successione nel contratto in caso di trasferimento definitivo dell'assegnatario per abbandono del nucleo famigliare)

1. E' consentita la successione nel rapporto contrattuale relativo ad alloggi appartenenti al "patrimonio abitativo comunale" in caso di trasferimento definitivo dell'assegnatario per abbandono del nucleo familiare a coloro che, convivendo con l'assegnatario al momento del trasferimento, facevano parte del nucleo familiare già dal momento dell'assegnazione, ovvero a coloro che hanno conseguito un regolare ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario da almeno un anno.
2. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 1, non è consentita la successione nel rapporto contrattuale relativo ad alloggi appartenenti al "patrimonio abitativo comunale" in caso di trasferimento definitivo

dell'assegnatario per abbandono del nucleo familiare, qualora l'assegnatario stesso sia titolare di diritti reali su beni immobili ai sensi dell'art. 3, comma 3 del presente Regolamento e lo stato di abbandono del nucleo famigliare non sia confermato da accertamenti della Polizia Municipale ovvero con altre forme idonee.

Art. 14 (Successione nel contratto)

1. In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi.
2. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa famigliare sia stato attribuito dal Giudice a quest'ultimo.
3. In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede l'altro coniuge se tra i due si sia così convenuto.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo per "abitualmente conviventi" si intendono coloro che al momento del decesso del locatario risultano anagraficamente residenti nell'immobile da almento sei mesi.
5. Alla prima scadenza utile del contratto di locazione si procederà al suo rinnovo, previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 7, della sussistenza, al momento della voltura, delle condizioni di cui agli articoli 10 e 12 in capo al successore, nonché dell'assenza di provvedimenti di decadenza, annullamento dell'assegnazione, revoca della concessione o sentenza di rilascio di alloggi pubblici come previsto all'articolo 3, comma 4.

Articolo 14 bis (Regolarizzazione rapporti locativi)

E' consentita la regolarizzazione del rapporto locativo per quegli alloggi che risultino occupati senza titolo alla data del 01/01/2001 e in cui si riscontri una o più delle seguenti situazioni:

a. Presenza nel nucleo di persone ultracinquantacinquenni
b. Presenza nel nucleo di handicappati, invalidi, disabili (con invalidità superiore al 74%)
c. Presenza nel nucleo di minori

La regolarizzazione è subordinata a quanto previsto dall'art. 7 comma 3 lettere a - b - c - d – e- f.

E' inoltre subordinata al possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 commi 2 - 3 - 5 - 6 per l'assegnazione.

E' infine subordinata al recupero del canone dovuto dal momento dell'occupazione, calcolato secondo le indicazioni dell'art. 8, comma 2 fino al momento della stipula del contratto di locazione anche mediante rateizzi concordati ai sensi dell'art. 20 con le seguenti precisazioni:

a. Gli interessi di cui al comma 3 dell'art. 20 sui canoni dovuti dal momento dell'occupazione saranno conteggiati a decorrere dal momento dell'occupazione stessa
b. Il pagamento del 50% del debito di cui al comma 5 dell'art. 20 è condizione irrinunciabile per la stipula, e dovrà essere effettuato entro il termine massimo di un anno dalla data di accoglimento dell'istanza di regolarizzazione. In caso di inadempienza verrà dato corso al recupero dell'alloggio
c. La mancata accettazione delle condizioni di ci sopra determinerà l'avvio del recupero del bene

Art. 15 (Rimborso per il recupero delle spese sostenute per lo sgombero di alloggi)

1. Ai nuclei familiari sfrattati o sgomberati da alloggi di civica proprietà sarà addebitata, a titolo di rimborso spese per l'effettuazione dello sgombero, una somma di denaro calcolata in relazione alla tipologia e durata dell'intervento, secondo i criteri e le modalità stabilite con provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 16 (Cambio di alloggio)

1. Gli assegnatari di alloggi civici possono proporre istanza di cambio di alloggio nel rispetto dei requisiti e delle motivazioni di cui ai seguenti articoli;
2. Il cambio di alloggio a seguito di istanza di parte sarà effettuato sulla base di una specifica graduatoria predisposta secondo i criteri dettati dalla Giunta Comunale;

3. Il cambio di alloggio è disposto d'ufficio, compatibilmente con l'effettiva disponibilità ed in base alle necessità della Civica Amministrazione, temporaneamente ovvero definitivamente, nei seguenti casi:
   a. accertamento di situazioni che rendano l'alloggio inabitabile;
   b. interventi su alloggi inseriti in piani di ristrutturazione o recupero;
   c. messa in vendita dell'alloggio nel caso in cui il conduttore non aderisca all'offerta di acquisto.

Art. 17 (Requisiti per il cambio di alloggio)

1. Gli assegnatari di alloggi facenti parte del "patrimonio abitativo comunale" possono proporre istanza di cambio di alloggio nel rispetto dei seguenti requisiti:
   a. Contratto di locazione ovvero concessione amministrativa stipulata da almeno un anno;
   b. Possesso dei requisiti previsti per il rinnovo come individuati all'art. 7 del presente Regolamento;
   c. Assenza di morosità, ovvero morosità rateizzata e con rispetto della rateizzazione.

Art. 18 (Motivazioni per ottenere il cambio di alloggio)

1. L'istanza di cambio può essere presentata in presenza delle seguenti motivazioni:
   a. Esigenze derivanti da patologie idoneamente comprovate;
   b. Necessità di avvicinarsi ad un Presidio Medico;
   c. Sovrautilizzo ovvero sottoutilizzo dell'alloggio assegnato;
   d. Esigenza di eliminazione di situazioni di grave e comprovato disagio abitativo;
   e. Istanza di coabitazione da parte di due o più nuclei familiari gia residenti in alloggi comunale;
   f. Istanza di cambio consensuale da parte di due o più nuclei familiari gia residenti in alloggi comunali.

Art. 19 (Obblighi del richiedente il cambio di alloggio)

1. Il cambio è subordinato all'accettazione del nuovo alloggio nelle condizioni manutentorie in cui si trova ed all'impegno a rilasciare l'alloggio precedente libero da persone o cose entro il termine stabilito dai competenti Uffici.

Art. 20 (Morosità)

1. Il competente Ufficio provvede alla diffida nei confronti del conduttore dei canoni scaduti e dei relativi interessi in caso di mancato pagamento di più di due mensilità anche non consecutive del canone di locazione o di concessione.
2. Il conduttore diffidato può fare istanza di rateizzazione dei canoni scaduti non pagati con una dilazione non superiore alle 60 mensilità, in rapporto alla capacità reddituale del conduttore moroso. Detta dilazione sarà gravata da interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data di scadenza del canone non pagato.
3. In caso di rateizzazione concessa ai sensi del precedente comma 2, gli interessi sui canoni scaduti, da calcolarsi al tasso legale fino alla data di decorrenza della rateizzazione, potranno essere corrisposti in un'unica soluzione entro tale data ovvero potranno essere rateizzati su istanza della parte interessata.
4. Fermi restando i limiti di cui ai precedenti commi 2 e 3, la rateizzazione del debito potrà essere concessa solo se strutturata in modo tale da prevedere il pagamento di almeno il 50% dello stesso entro la scadenza contrattuale.
5. Conformemente a quanto disposto dal precedente comma 4, la rateizzazione potrà essere concessa ai conduttori con contratto in scadenza solo previo versamento di almeno il 50% del debito.
6. La mancata accettazione delle condizioni di cui ai precedenti commi, nonchè l'interruzione dei pagamenti rateizzati, salvo comprovati, gravi motivi, comporta l'attivazione della procedura di sfratto per morosità.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle situazioni di morosità pre-esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 20 bis (Fondo sociale)

1. E' costituito un fondo sociale al fine di sanare la morosità di locatari in situazioni di grave e comprovato disagio socio – economico

2. Possono beneficiare del Fondo i locatari in difficoltà economiche derivanti da:
   a. Perdita del lavoro da parte dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo
   b. Grave malattia, che abbia comportato spese sia mediche sia di assistenza non sostenuta dal S.S.N. di un componente del nucleo
   c. Decesso dell'unico percettore di reddito

   Che contemporaneamente si trovano in uno stato di grave disagio sociale, avuto riguardo alla complessiva situazione economico – patrimoniale ed alla composizione del nucleo

Art. 21 (Alloggi appartenenti al patrimonio indisponibile)

1. Gli alloggi di custodia e di servizio sono assegnati dalle Direzioni di competenza.
2. Nell'ipotesi in cui la Direzione competente ritenga non più necessario un alloggio per funzioni di servizio ovvero di custodia, il relativo alloggio rientrerà nella disponibilità della Direzione che gestisce il Patrimonio Immobiliare, fino a che non si ripresentino esigenze di servizio ovvero di custodia.
3. Al cessare dell'incarico che ha determinato l'assegnazione dell'alloggio di custodia ovvero di servizio, il concessionario dovrà rilasciare l'alloggio libero entro 90 giorni dalla relativa comunicazione in caso di assenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'assegnazione e per il mantenimento del rapporto di locazione.
4. Gli alloggi di custodia ubicati nell'ambito di edifici scolastici di proprietà comunale, forniti allo Stato a norma della L. n. 23/1996, possono essere assegnati dal Responsabile dell'Istituto scolastico con successiva presa d'atto e sottoscrizione di apposita concessione da parte della Direzione che gestisce il Patrimonio Immobiliare Indisponibile.
5. Le concessioni di cui al precedente punto 4 sono a titolo gratuito fatto salvo il recupero delle spese derivanti da consumi da addebitarsi a carico del concessionario.

Art. 22 (Commissione Comunale di indirizzo e di controllo sulla condizione abitativa)

1. Presso l'Assessorato alle Politiche Abitative del Comune di Genova è istituita una "Commissione Comunale di indirizzo e controllo sulla condizione abitativa".
2. La Commissione è composta dai seguenti soggetti:
   a. Assessore alle Politiche Abitative, con funzioni di Presidente;
   b. Tre rappresentanti delle OO.SS. Confederali maggiormente rappresentative sul territorio;
   c. Sette rappresentanti del Consiglio Comunale di cui tre della minoranza;
   d. Tre rappresentanti delle Associazioni degli Inquilini maggiormente rappresentative firmatarie di accordi nazionali e locali.
3. La Commissione può avvalersi del contributo dei Consigli di Circoscrizione, degli Uffici Comunali, nonchè dei diversi soggetti che operano sul territorio.
4. La Commissione è coadiuvata da una segreteria, composta da due dipendenti comunali.
5. La Commissione si riunisce obbligatoriamente almeno quattro volte all'anno.
6. La Commissione svolge le seguenti funzioni:
   a. Concorre a formulare proposte per il piano annuale per l'assegnazione di alloggi di civica proprietà, per valutarne il loro numero, la loro tipologia ed ubicazione, il loro fabbisogno in relazione alle condizioni socio-economiche della cittadinanza;
   b. Acquisisce i dati relativi all'andamento delle assegnazioni e della gestione del patrimonio abitativo;
   c. Formula proposte in materia di nuove esigenze abitative che possono sorgere sul territorio.

Art. 23 (Richieste di riesame)

1. Avverso i provvedimenti di negazione di uno dei benefici previsti dal presente Regolamento può essere proposta richiesta di riesame al Responsabile della competente Direzione.

Art. 24 (Norme transitorie)

1. Le norme del presente Regolamento si applicano anche alle pratiche in via di istruttoria ed ai rapporti contrattuali in corso al momento dell'entrata in vigore dello stesso.

TABELLA A

Per l'inserimento in graduatoria è attribuito alle situazioni di emergenza abitativa di cui all'art. 3, comma 1 nonché alle situazioni soggettive, il punteggio specificato:

Situazioni Oggettive:

1.	Mancanza di alloggio senza sistemazione alcuna:	24 punti
2.	Mancanza di casa coniugale a seguito di assegnazione della stessa all'altro coniuge in conseguenza di separazione con omologa del Tribunale ovvero con sentenza, ovvero sentenza di rilascio dell'immobile nei confronti di uno dei conviventi more uxorio.	18 punti
3.	Mancanza di alloggio con contestuale sistemazione in luogo non ad uso abitativo permanente quali, ad esempio roulotte, baracca, box, cantina, magazzino, negozio.	12 punti
4.	Mancanza di alloggio a seguito di ordinanza di sgombero per pubblica incolumità. Nel caso in cui l'alloggio sia abitato dal proprietario, è necessario che l'evento che ha determinato lo sgombero non sia imputabile al proprietario stesso.	10 punti
5.	Perdita del possesso o della detenzione di alloggio nell'ambito di procedimento espropriativo.	10 punti
6.	Sentenza di convalida di sfratto	10 punti
7.	Permanenza in Strutture di accoglienza	10 punti
8.	Alloggi in locazione igienicamente non idonei, insalubri, con attestazione ASL	08 punti
9.	Sentenza di convalida di sfratto per morosità	06 punti
10.	Gravi conflittualità accertate dalle Forze dell'Ordine	06 punti
11.	Gravi conflittualità segnalate con relazione dei Servizi Sociali ovvero A.S.L. con riferimento ad utenti assistiti, di norma, da almeno 6 mesi	04 punti

Punteggi aggiuntivi:

12.	Sgombero, sfratto o esproprio al momento dell'esecuzione del provvedimento. Per le sentenze di sfratto il punteggio aggiuntivo verrà attribuito al momento della notifica del precetto di rilascio.	10 punti

13. Decorrenza termini di permanenza in struttura di accoglienza al momento della comunicazione della data di dimissioni. 10 punti
14. Sfratto per morosità al momento della notifica del preavviso di rilascio 10 punti

Situazioni soggettive:

15. Persone sole ultra sessantacinquenni 08 punti
16. Handicappati, invalidi ovvero disabili (con invalidità + 74%): 08 punti
17. Inoccupati o iscritti alle liste di disoccupazione o alle liste di mobilità, con minori a carico 08 punti
18. Persone sole con minori a carico 05 punti
19. Presenza di ultra sessantacinquenni nel nucleo (per ogni presenza) 02 punti
20. Presenza di minori nel nucleo (per ogni presenza) 02 punti
21. Presenza di patologie che determinano l'esenzione del ticket sanitario (nel caso di patologie diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità) 01 punto

Note:

1. Le situazioni di emergenza abitativa derivanti da sfratto o sgombero possono essere fatte valere solamente dall'intestatario del contratto e dal suo nucleo famigliare anagraficamente accertato.
2. I punteggi da 1 (uno) a 11 (undici) non sono cumulabili;
3. Il punteggio di cui al n. 12 è cumulabile con quello di cui al nn. 4, 5 e 6;
   il punteggio di cui al n. 13 è cumulabile con quello di cui al n. 7;
   il punteggio di cui al n. 14 è cumulabile con quello di cui al n. 9;
4. Il punteggio di cui al n. 15 non è cumulabile con quello di cui al numero 19;
5. Per ogni giorno solare di anzianità dalla data di inserimento in graduatoria si aggiungono 0.01 punti;
6. A parità di punteggio, verrà data priorità alla domanda con maggiore anzianità;
7. Al variare della situazione oggettiva, comunicata a cura dell'interessato e, qualora necessario, idoneamente documentata, si considera l'evento che da' luogo al maggior punteggio. Il punteggio derivante

dall'anzianità pregressa viene annullato e se ne attribuisce uno nuovo a partire dal momento della variazione.

8. In presenza di nuove situazioni soggettive, comunicate a cura dell'interessato e, qualora necessario, idoneamente documentate, verrà attribuito il relativo punteggio.
9. Il cambio di residenza in altro alloggio comporterà l'esclusione dalla graduatoria.

DIREZIONE SERVIZI TECNICO-PATRIMONIALI E VERDE
U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO
UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO E OPERAZIONI IMMOBILIARI

ALLEGATO " A "

PARERI DELLE CIRCOSCRIZIONI SU DELIBERAZIONE:

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI CIVICA PROPRIETA' APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE ED INDISPONIBILE

CIRCOSCRIZIONE	PARERE FAVOREVOLE	PARERE CONTRARIO	PARERE NON PERVENUTO
CENTRO EST	X		
CENTRO OVEST	X (*)		
BASSA VALBISAGNO	X (*)		
VALBISAGNO	X		
VALPOLCEVERA	X (*)		
MEDIO PONENTE	X		
PONENTE	X (*)		
MEDIO LEVANTE	X		
LEVANTE		X	

(*) favorevole con emendamenti

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE

È parte integrante della proposta di Deliberazione n. 35/1.3.2000 **cod. uff.** 115/5

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI CIVICA PROPRIETA' APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE ED INDISPONIBILE.

PARERE TECNICO (Art. 53/L.142)

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento

Il Dirigente
(Dott. Pierpaolo Cha)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 55 c.5/L.142)

=

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 53/L.142)

=

PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindacale n. 247/97 confermata con Ordinanza Sindacale n.185/98)

Vista
Il Vice Segretario Generale
(Dott Giuseppe Pellegrini)
1.3.2000

Parere favorevole, fermo restando che le locazioni e le concessioni vengono effettuate per ragioni di carattere sociale a canoni inferiori a quelli previsti dalla legge n. 431 del 1998 per gli alloggi di privati.

COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 06/02/2014

Presiede: Il Sindaco Doria Marco
Assiste: Il Segretario Generale Mileti Pietro Paolo

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Doria Marco	Sindaco	P
2	Bernini Stefano	ViceSindaco	P
3	Boero Pino	Assessore	P
4	Crivello Giovanni Antonio	Assessore	P
5	Dagnino Anna Maria	Assessore	P
6	Fiorini Elena	Assessore	P
7	Fracassi Emanuela	Assessore	P
8	Garotta Valeria	Assessore	A
9	Lanzone Isabella	Assessore	P
10	Miceli Francesco	Assessore	P
11	Oddone Francesco	Assessore	A
12	Sibilla Carla	Assessore	P

DGC-2014-17 APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI AGGIORNAMENTO DELL'AGENZIA SOCIALE PER LA CASA DEL COMUNE DI GENOVA

Documento Firmato Digitalmente

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociosanitarie e della casa Emanuela Fracassi;

Premesso:

- che la legge regionale 20 febbraio 2007 n.7, all'art. 16, ha previsto l'attivazione di soggetti pubblici, denominati Agenzie Sociali per la Casa, per svolgere un servizio di intermediazione finalizzato ad agevolare l'accesso alle locazioni abitative da parte di cittadini italiani e cittadini stranieri immigrati, attraverso la stipula di contratti di locazione a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998;

- che la Regione Liguria, con propria deliberazione di Giunta del 27 marzo 2009, n.333 ha predisposto le linee di indirizzo delle Agenzie sociali per la casa, stabilendo che l'iniziativa per la costituzione delle Agenzie debba essere assunta dai Comuni Capofila degli ambiti territoriali individuati dallo stesso provvedimento regionale;

- che il Comune di Genova, valutando favorevolmente l'opportunità rappresentata dall'Agenzia Sociale per la Casa, quale strumento per ridurre le criticità evidenziate sul mercato degli affitti, ha stabilito di realizzare detto servizio con delibera di Giunta Comunale n. 241 del 30.07.2009;

- che il progetto di costituzione dell'Agenzia Sociale per la Casa ha previsto l'avvio di una fase sperimentale triennale (2010-2012), gestita a mezzo di un apposito ufficio ed è stato approvato dalla Regione Liguria con propria deliberazione di Giunta n.2027 del 03/12/2009;

Rilevato:

- che la Regione Liguria con propria deliberazione di Giunta n.1607 del 21/12/2012, ha inteso integrare e potenziare l'attività delle Agenzie Sociali per la casa relativa agli ambiti territoriali di Savona (ambito 3) Genova (ambito 4) e La Spezia (ambito 6):

- che la stessa Regione Liguria, pur confermando che i servizi offerti dalle Agenzie riguardano sostanzialmente l'intermediazione per agevolare l'accesso alle locazioni abitative sul mercato privato, considera altresì la possibilità che le Agenzie possano svolgere altre attività – rispetto alla sola intermediazione sui contratti di locazione – volte comunque a favorire la mobilità nel settore della locazione e più in generale ad aumentare la risposta al problema dell'emergenza abitativa;

Ritenuto che queste diverse funzioni di "mediazione alloggiativa" comportino l'esigenza di ottimizzazione delle risorse anche attraverso la ridefinizione funzionale del progetto dell'Agenzia Sociale per la Casa;

Considerato che una delle principali attività strategiche che si è posta l'Amministrazione Comunale è quella di contrastare l'emergenza abitativa anche incidendo sul fronte dell'offerta abitativa privata, tenendo conto delle esigenze della proprietà e ponendo in essere azioni tali da rendere più favorevoli una più elevata movimentazione dell'offerta abitativa, nonché iniziative che devono fortemente integrarsi con l'azione di soggetti soprattutto del "terzo settore" già operanti sul territorio e capaci di mobilitare energie valorizzabili in un'azione coordinata che sappia coniugare efficienza economica e finalità solidaristiche;

Ritenuto, infine, di approvare il "Progetto di aggiornamento dell'Agenzia Sociale per la Casa" allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale secondo le linee guida di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1607 del 21/12/2012;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità
DELIBERA

1) di approvare pertanto, come parte innovativa, le ulteriori attività attribuite all'Agenzia Sociale per la Casa indicate nel paragrafo denominato, nell'allegato progetto, "Azioni di sostegno alla locazione" e consistenti in:

L'Agenzia per sostenere la stipula del contratto , può aiutare l'inquilino con alcuni strumenti, utilizzando i fondi messi a disposizione dalla Regione per il funzionamento dell'Agenzia stessa o attraverso altri fondi provenienti da fondazioni o altro. In particolare:

- sostegno per il pagamento della provvigione per le Agenzie immobiliari anche sulla base di appositi accordi predefiniti;

- sostegno per il versamento del deposito cauzionale;

- sostegno per affrontare le spese di allestimento dell'alloggio: trasloco e recupero mobili, allacci utenze, ecc.

-possibilità di risanare parte della morosità incolpevole per evitare lo sfratto e di cercare soluzioni più favorevoli di rimodulazione del canone;

Questi servizi possono essere svolti anche tramite accordi operativi con enti del terzo settore o altri, i quali svolgano attività di sostegno alle azioni dell'Agenzia Sociale per la Casa.

I partners dell'Agenzia possono erogare direttamente alcuni dei servizi elencati o erogare il sostegno economico anche nella forma dell'anticipazione finanziaria a tasso zero, es. prestito d'onore o microcredito. Queste agevolazioni possono essere concesse anche con il supporto operativo di enti del terzo settore o altri, che su mandato dell'Agenzia per la Casa possano erogare il sostegno anche nella forma dell'anticipazione finanziaria a tasso zero, es. prestito d'onore o microcredito;

2) di dare mandato alla Direzione Politiche Attive della Casa per quanto di competenza;

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco	Il Segretario Generale
Marco Doria	Pietro Paolo Mileti

COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 179 0 0	**Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-19 DEL 03/02/2014**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI AGGIORNAMENTO DELL'AGENZIA SOCIALE PER LA CASA DEL COMUNE DI GENOVA

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
Progetto aggiornamento agenzia casa

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Vinelli

Documento Firmato Digitalmente

Comune di Genova

Direzione Politiche Attive della Casa

Progetto di aggiornamento

AGENZIA SOCIALE

PER LA CASA

Genova, gennaio 2014

Introduzione

L'Amministrazione comunale proseguendo la politica di intervento volto ad arginare le problematiche attinenti l'emergenza abitativa, ha da tempo riscontrato la necessità di aumentare il numero di contratti di locazione a canone contenuto. Conseguentemente ritiene utile sostenere l'incentivazione e diffusione dei contratti concordati, anche come stimolo per l'immissione sul mercato immobiliare di almeno parte delle migliaia di alloggi sfitti nel Comune di Genova.

Infatti, a fronte della forte domanda di alloggi in locazione, espressa da nuclei familiari appartenenti alle aree sociali del disagio "grave" o "diffuso" e della "difficoltà", la dimensione dell'offerta di alloggi adeguati nel territorio del Comune di Genova risulta quantitativamente insufficiente.

Per quanto riguarda il patrimonio di ERP ci si trova di fronte ad una sostanziale rigidità dell'offerta, dovuta ad una diminuzione degli investimenti destinati ad alloggi ERP di nuova costruzione. Considerando anche la lunga durata della permanenza dello stesso nucleo familiare in un alloggio ERP (in media pari a 17 anni) questo strumento risulta attualmente poco efficace per il soddisfacimento della domanda abitativa espressa dalle fasce economicamente e socialmente più deboli della popolazione.

Uno degli obiettivi principali delle politiche abitative, oltre all'investimento pubblico indirizzato alla realizzazione o al recupero di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, è quindi rappresentato dallo sviluppo di ogni altra iniziativa volta all'incremento del numero di alloggi da immettere sul mercato privato della locazione con canoni concordati.

Innanzitutto la composizione reddituale delle famiglie in affitto nel comparto pubblico non differisce, se non marginalmente, dalla composizione reddituale delle famiglie del comparto dell'affitto privato, con la conseguenza di una decisa riduzione dell'efficacia sociale dell'ERP.

Si aggiunga che i requisiti economici di accesso agli alloggi di ERP previsti dalla normativa regionale vigente fanno riferimento ad un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo famigliare pari attualmente ad € 15.981,04 (bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di ERP per l'anno 2012). Considerando che la fascia più vicina a tale ISEE entra in graduatoria, ma non riesce ad ottenere l'assegnazione per la carenza di alloggi, chi lo supera, pur rientrando nelle fasce sociali disagiate o della difficoltà, deve necessariamente rivolgersi al mercato

privato della locazione. Per questa parte di popolazione, peraltro, da un paio d'anni, non rimane aperta neppure la possibilità di accedere al Fondo Sostegno degli Affitti, per mancanza dei fondi abitualmente erogati dalla Regione.

Le motivazioni che inducono la proprietà immobiliare a non immettere sul mercato alloggi in locazione sono molteplici e possono variare in rapporto alla piccola proprietà o ai grandi patrimoni pubblici o privati.

I piccoli proprietari, per i quali l'immobile costituisce un'importante opportunità di investimento alla quale destinare gran parte dei propri risparmi, vengono disincentivati nel caso in cui cresca il rischio di abbattimento della redditività del loro patrimonio immobiliare. A titolo di esempio: la morosità del conduttore, il deterioramento dell'alloggio per cause imputabili al conduttore, il mancato rientro nella detenzione dell'alloggio, in tempi utili rispetto ad una pianificazione di vendita o di destinazione dello stesso alle necessità famigliari. A ciò si può aggiungere un diffuso timore, indotto dalle eventuali difficoltà nella gestione del rapporto di locazione, anche oltre gli aspetti contrattuali.

Altre sono le motivazioni delle grandi proprietà immobiliari (in special modo gli Istituti di Credito e Assicurativi) relativamente all'irrigidimento dell'offerta di alloggi. Le più complesse strategie di investimento di chi gestisce grandi patrimoni comportano valutazioni riguardanti aspetti manutentivi o di trasformazione degli immobili oppure di cessione della proprietà, nell'ottica della massimizzazione del rendimento del capitale investito, dovendosi confrontare, oltre che con le prospettive dei mercati immobiliari e finanziari, anche con i condizionamenti e le conformazioni dettate dalle discipline urbanistiche, edilizie e fiscali.

Un altro grande obiettivo delle politiche abitative potrebbe essere rappresentato da una incisiva operazione di marketing nei confronti delle grandi proprietà immobiliari detenute dalle Opere Pie, Istituzioni Cattoliche, Fondazioni ecc.; con le quali si potrebbe instaurare una collaborazione, considerando che tali strutture operano già senza fini di lucro e si rivolgono a fasce marginali della popolazione

Le politiche abitative locali, ove vogliano perseguire l'obiettivo di incidere sul fronte dell'offerta abitativa privata, devono tenere conto delle esigenze della proprietà e porre in essere azioni tali da rendere più favorevole una più elevata movimentazione dell'offerta abitativa.

Rilevanti in questa direzione saranno pure gli investimenti che si renderanno possibili nel sistema del social housing, nell'ambito delle più recenti politiche della casa sia regionali che nazionali, come ad esempio i bandi per il recupero di aree urbane.

L'Agenzia Sociale per la casa di Genova è stata avviata sperimentalmente a seguito della D.G.R. n.333 del 27/03/2009, che ha approvato le linee di indirizzo di cui sopra e formulato il bando per l'assegnazione delle risorse finanziarie.

Dopo una prima fase di studio l'Agenzia ha aperto al pubblico nel giugno 2010 con un ufficio comunale presso l'edificio – Matitone, in via di Francia 1.

Per presentare il nuovo servizio offerto alla cittadinanza è stata effettuata una campagna pubblicitaria ad ottobre 2010, tramite affissione di manifesti pubblicitari e inserzioni sui giornali. Successivamente è stata attivata un'ulteriore attività di promozione, più incisiva rispetto alla prima, nel marzo 2012, con 20 passaggi di 30" sulle emittenti radiofoniche Radio Babboleo e Radio 19; 15 Totem Quadrifacciali (espositori) completi di tasche per contenere i fustellati (n.10.000) con le informazioni essenziali dell'Agenzia posizionati nei plessi di maggior affluenza di cittadini (Municipi, Matitone, Tursi, Anagrafe di corso Torino, Biblioteca Berio, Palazzo Ducale); 4 inserzioni sul giornale "Metro"; 1 inserzione su Secolo XIX; affissione di: 50 poster 6x3, n.400 manifesti 100x140, n.800 manifesti 70x100; e 50 manifesti CEMUSA.

A seguito di tale attività promozionale sono cresciuti i contatti con i potenziali "clienti" (proprietari e inquilini), dell'Agenzia e di conseguenza sono cresciute le domande presentate. A fine dicembre 2013 sono state presentate:

- n. 270 domande di aspiranti inquilini;
- n. 97 domande di proprietari.

Questi dati numerici rilevano un discreto interesse a questo nuovo servizio, anche se, le difficoltà attuali del mercato immobiliare, che si inserisce ovviamente in uno scenario di crisi più generale del Paese, non hanno permesso ancora di arrivare ad un numero di contratti stipulati particolarmente significativo (a fine dicembre n. 28 contratti stipulati e regolarmente registrati, attraverso la mediazione dell'Agenzia).

L'avvio sperimentale dell'Agenzia ha consentito di verificare l'opportunità di alcune variabili nell'attuazione delle misure indicate dalle linee di indirizzo della Regione.

La promozione dell'offerta, il quadro delle garanzie proposte al proprietario locatore, le procedure di acquisizione della disponibilità degli alloggi dai proprietari richiedono anche una credibilità e affidabilità riconosciute, ma che devono essere costruite nel tempo.

Il Comune di Genova ritiene, inoltre, che il rapporto con gli altri Comuni dell'Ambito nella costruzione dell'Agenzia possa avvenire in un processo che tenga conto delle differenti esigenze, problematiche e risorse territoriali e consenta il coinvolgimento degli uffici nel raggiungimento delle finalità e degli obiettivi. Questo processo sarà successivamente ampliato al confronto e alla partecipazione di quei soggetti pubblici e privati (ARTE, associazioni di proprietari e inquilini, il Terzo Settore che opera nel campo dell'integrazione sociale, ecc.) che sono potenziali partner e interlocutori.

ATTIVITA' DELL'AGENZIA

L'Agenzia Sociale per la Casa si pone come soggetto di informazione, orientamento ed assistenza per facilitare l'accesso alla casa, per far conoscere diritti e possibilità esistenti. Inoltre si pone come soggetto di progettazione per la realizzazione di nuovi strumenti e risorse.
Per realizzare tali finalità è necessario che lavori in rete con altri soggetti quali: Uffici delle Politiche della casa, settore immobiliare privato, Associazioni Inquilini e proprietari, Servizi Sociali, Arte, Terzo Settore, ecc.

ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE

La principale attività è quella dell'intermediazione alloggiativa, per favorire la stipula di contratti di locazione per alloggi privati a canone concordato o moderato per persone che non sono in grado di accedere al mercato libero. La funzione è quindi riparativa rispetto a situazioni di disagio abitativo e preventiva rispetto a situazioni di emergenza abitativa, spesso causate da sfratti per morosità dovuti ad affitti insostenibili.
Rispetto a questa funzione principale, l'attività dell'Agenzia durante la fase sperimentale si è parzialmente modificata rispetto al disegno originario. Infatti il lavoro di verifica e di ridefinizione condotto dalle tre Agenzie Regionali (Genova, Savona, La Spezia) con gli uffici Regionali preposti, ha portato la Regione ad emanare la Del.Reg. 985 del 5/8/2011, con la quale sono state definite alcune modifiche alle precedenti Delibere 333/2009 e 1754 /2009. Le modifiche hanno avuto lo

scopo di individuare con maggiore elasticità i requisiti di ammissibilità dei potenziali conduttori e di determinazione del canone sostenibile.
L'operatività delle Agenzie ha così confermato la possibilità di incontro tra domanda e offerta di alloggi a canone concordato, ma ha evidenziato ancora un sistema "ingessato" che impedisce la stipula di molti contratti a causa dei seguenti fattori:
-il permanere del riferimento all'ISEE fsa come requisito di reddito per l'aspirante inquilino e per la determinazione del canone sostenibile;
-le numerose fasce per determinare il rapporto tra il canone e il reddito familiare, sempre con riferimento al fsa.

L'aumento del fenomeno dell' emergenza abitativa legata soprattutto agli sfratti , la difficoltà per l'Agenzia di divenire reale strumento di modifica del mercato immobiliare, hanno evidenziato l'esigenza di attualizzare e semplificare ulteriormente il sistema. Pertanto, sulla base delle osservazioni e del lavoro di concertazione con le Agenzie, la Regione ha emanato nuove Linee di indirizzo , con la Del.G.R. 1607 /2012. In queste linee vengono in particolare eliminate le rigidità del sistema precedente sopra evidenziate: il riferimento all'ISEEfsa e le fasce di rapporto tra canone e reddito.
In questo modo viene dato spazio alla funzione di intermediazione dell'Agenzia, che ha il compito di analizzare maggiormente la situazione dell'aspirante inquilino, di valutare la solvibilità e di contrattare il possibile canone.
Il presente Progetto intende pertanto ridefinire le attività dell'Agenzia Sociale per la Casa del Comune di Genova, in base all'esperienza ed alle ultime Linee di Indirizzo Regionali.

Azioni dell'Agenzia per promuovere l'offerta.

L'attività prevede contatti diretti con le Associazioni della piccola proprietà immobiliare e con le Agenzie Immobiliari, anche inviando agli associati materiale informativo riguardante le attività dell'Agenzia e organizzando incontri pubblici presso le sedi delle associazioni o dei Municipi.
L'Agenzia inoltre cerca e crea contatti con le grandi proprietà immobiliari, sia pubbliche che private. Si attiva per informare le associazioni dei costruttori circa i servizi svolti dall'Agenzia per le locazioni derivanti da nuovi interventi di housing sociale.

Per l'attività di sensibilizzazione e di informazione, l'Agenzia partecipa a convegni e manifestazioni riguardanti le nuove tematiche dell'housing sociale ed effettua interventi di pubblicità sul sito del Comune ed altre forme di pubblicità periodiche.

Reperimento alloggi a seguito interventi di ristrutturazione.

Il Comune di Genova ha predisposto una variante al vigente PUC per il Settore abitativo, al fine di conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 26 della Legge Regionale n° 38/2007.

In tale variante si prevede l'inserimento di apposita disciplina che riservi ad E.R.S. una quota di superficie degli immobili oggetto di ristrutturazione o nuova costruzione.

I proprietari di immobili saranno tenuti, per il perfezionamento delle procedure edilizie, ad assumere l'obbligo convenzionale di affidare gli alloggi di E.R.S., costituenti standard aggiuntivo, alla Agenzia Sociale per la Casa.

In questo modo si creerà un'ulteriore dotazione di alloggi da immettere nel circuito dell'intermediazione dell'Agenzia, monitorando, inoltre, l'adempimento degli obblighi convenzionali per i proprietari.

L' Agenzia potrà disporre quindi di un *data base* esclusivo, per il monitoraggio e l'aggiornamento della domanda e dell'offerta di alloggi derivanti da tali interventi.

Azione diretta dell'Agenzia per la stipula dei contratti.

I proprietari che si rivolgono direttamente all'Agenzia procedono alla sottoscrizione del contratto di locazione direttamente con i potenziali conduttori proposti dall'Agenzia, scegliendoli in una rosa di candidati. L'Agenzia provvede a verificare la conformità del contratto stipulato con il modello predisposto, con particolare riguardo all'ammontare del canone, il tutto per garantire i requisiti per l'accesso al Fondo di Garanzia regionale.

Azione diretta per il tramite delle Agenzie di intermediazione immobiliare.

Nelle linee di indirizzo dell'Agenzia è stata prevista la possibilità di avvalersi della rete delle Agenzie immobiliari, previo accordo o convenzione con le associazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative, al fine di sottoporre ai proprietari immobiliari intenzionati alla stipula di un contratto di affitto a canone concordato, un inquilino con i requisiti di solvibilità del canone previsti dalle linee di indirizzo

A tale proposito sono stati effettuati incontri con i responsabili di FIAIP e FIMAA e con singole agenzie dei quartieri con valori immobiliari compatibili con gli obiettivi dell'Agenzia. Negli incontri è stato evidenziato che l'Agenzia Sociale per la casa non opera in concorrenza con le agenzie immobiliari private, ma al contrario può funzionare in sinergia con quest'ultime, offrendo la possibilità di avvalersi dei servizi dell'Agenzia Sociale per la casa, soprattutto per quanto concerne il funzionamento fondo per la morosità.

Finora la collaborazione si è poco concretizzata, ma è auspicabile che con le modifiche dei requisiti previste dalle nuove Linee di Indirizzo Regionali il lavoro della Agenzia Sociale per la Casa possa meglio coordinarsi con le modalità di intervento delle Agenzie immobiliari. Per esempio, per valutare la sostenibilità del canone le agenzie immobiliari spesso utilizzano il criterio della percentuale massima del 30% come rapporto tra canone e reddito, come previsto dalle nuove disposizioni della Regione.

Strumenti per promuovere l'offerta.

Si tratta di incentivare la proprietà immobiliare, nei suoi diversi segmenti (piccola proprietà, grande proprietà) con strumenti innovativi rispetto ai già sperimentati incentivi fiscali alla locazione a canone concordato.
Lo strumento principale è l'accreditamento dei contratti stipulati al Fondo regionale di Garanzia per la morosità , gestito dalla Filse. La Regione Liguria,infatti, al fine di incentivare il ricorso alla locazione a canone moderato e concordato, ha istituito un Fondo finalizzato alla concessione di garanzie fidejussorie per il pagamento della eventuale morosità dell'inquilino, fino ad un massimo di 12 mensilità.
Oltre alle risorse messe a disposizione dalla Regione Liguria per l'attivazione del servizio dell'Agenzia sociale per la casa e per la copertura dell'indicato Fondo di garanzia, la Compagnia di San Paolo ha deliberato un contributo di € 100.000,00 a favore del Comune di Genova, nell'ambito dell'azione "Strumenti dell'Agenzia sociale della Casa", per attivare uno specifico fondo di garanzia a favore dell'inquilino, per la morosità incolpevole;
La liquidazione della garanzia verrà effettuata a favore del conduttore "beneficiario", e per esso al locatore in conto pagamento canoni, con indennità mensili pari al canone di locazione per un periodo massimo di 12 mesi.
Nel corso delle mensilità coperte dal fondo per la morosità involontaria, il locatore non potrà presentare contestuale domanda di accesso al fondo di garanzia regionale.

Oltre alle garanzie economiche, l'Agenzia offre al proprietario delle garanzie circa le caratteristiche e la solvibilità dell'inquilino, a seguito di una valutazione professionale della situazione.
La collaborazione con l'Agenzia può inoltre essere utile anche nel corso della conduzione dell'alloggio, nel caso in cui l'inquilino presentasse problematiche per le quali è possibile attivare altri uffici comunali.

Attività per promuovere la domanda.

Questa linea di azione è il punto di forza dell'Agenzia sociale. Infatti il Comune di Genova, con le sue strutture dedicate alla gestione dei servizi alla casa ed al sostegno delle fasce deboli della popolazione svolge un ruolo strategico e detiene un know how unico nella realtà territoriale dove opera l'Agenzia.

Lo svolgimento del servizio di Agenzia Sociale per la Casa per mezzo di apposito ufficio rende decisamente più agevole la comunicazione e l'integrazione con i servizi comunali già esistenti,

facilitando l'attività di orientamento degli aspiranti inquilini e la disponibilità di tutte le informazioni utili per il reperimento di un alloggio in affitto.

Aspiranti inquilini

Di norma, tra gli aspiranti inquilini vi sono molte persone o famiglie che hanno un reddito che non consente loro di accedere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (pur risultando idonee all'inserimento in graduatoria) ma che non è comunque sufficiente per accedere al mercato libero.
Spesso si tratta di nuclei familiari di stranieri immigrati (per i quali il servizio di mediazione immobiliare era stato individuato come auspicabile dalla L.R. n°7/2007), considerando la difficoltà che permane per gli stranieri per l'accesso alla casa.
Altre tipologie di aspiranti inquilini sono i nuclei con sfratto esecutivo per fine locazione o morosità incolpevole, i giovani in cerca della prima casa, i nuclei familiari per i quali l'ammontare dell'affitto incide in percentuale non ragionevole sul reddito complessivo e che sono in cerca di contratti più vantaggiosi.
Nel rapporto con gli aspiranti inquilini, l'Agenzia valuta la loro solvibilità verificando che possiedano un reddito certo e tale che il canone annuo richiesto non incida sullo stesso in misura superiore a quella sostenibile, nell'interesse di inquilino e proprietario e comunque non oltre la percentuale del 30%.

Requisiti degli aspiranti inquilini

Gli aspiranti conduttori devono possedere i seguenti requisiti tra quelli previsti dall'art. 24 , L.R.38/2007:

- cittadinanza italiana o di un paese UE o cittadinanza in paese non aderenti UE in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;
- residenza o attività lavorativa nell'ambito territoriale di operatività dell'Agenzia;
- non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale provinciale.
- Non essere stati sfrattati per morosità nei tre anni precedenti, tranne i casi accertati di morosità incolpevole, a seguito di perdita del lavoro, ove vi sia assoluta necessità di reperire un alloggio, ovvero dimostrare di aver completamente saldato la morosità che ha determinato lo sfratto o comunque di essere adempiente rispetto agli eventuali piani di rientro concordati;
- -Svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma, o essere titolare di reddito certo.

- Si intende quindi che l'Agenzia deve poter valutare la solvibilità del conduttore proposto al proprietario dell'alloggio, secondo criteri di valutazione dalla stessa determinati in funzione della realtà socio-economico locale. In tal senso devono essere considerati ammissibili, con criteri predeterminati, anche i candidati i cui redditi derivino da contratti (in corso) di lavoro subordinato a tempo determinato o da rapporti di collaborazione tipici (co.co.co.;co.co.pro etc..) La conseguente ammissione o esclusione sarà motivata dall'Agenzia stessa.;
- Valore dell'Isee inferiore al doppio dell'Isee massimo per l'accesso all'Erp.

Importo massimo del canone di locazione

L'Agenzia nella determinazione del canone di locazione persegue i seguenti criteri, fatti salvi altri che siano stabiliti da provvedimenti regionali per strumenti utilizzati dall'Agenzia quali il Fondo di Garanzia:

a) con riferimento all'alloggio, il canone contrattuale non può superare il canone risultante dall'applicazione dei criteri stabiliti nell'ambito degli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3 della L. 431 /98. Si tratta del canone concordato, che prevede un valore minimo e uno massimo all'interno del quale può essere contrattato l'importo finale del canone.
   L'Agenzia promuove anche, per i contratti di alloggi provenienti da programmi di Social Housing , il canone moderato, che prevede un canone inferiore a quello concordato.
b) con riferimento al nucleo familiare, il canone non deve superare l'incidenza massima del 30% rispetto al reddito annuo complessivo lordo riferito all'intero nucleo familiare, quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi.Tale reddito è da computarsi al lordo di qualsiasi trattenuta fiscale e previdenziale e senza l'applicazione di alcun abbattimento ed allo stesso vanno sommati tutti gli emolumenti, indennità , pensioni, sussidi, assegni non occasionali a qualsiasi titolo percepiti,ivi compresi quelli esenti da tasse e da imposte anche se non soggetti a dichiarazione ai fini fiscali, anche se prodotti o percepiti all'estero. La compatibilità tra reddito e canone può altresì esser dimostrata, in luogo di quanto risultante dalla dichiarazione dei redditi,sulla base di contratti di lavoro dipendente o di altri redditi percepiti a titolo non occasionale che non risultino – integralmente o parzialmente – dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Attività funzionali alla selezione ed individuazione dei conduttori

E' una delle fasi più delicate dell'attività volta alla promozione della domanda. La verifica dei requisiti reddituali e di solvibilità degli aspiranti inquilini e l'organizzazione di adeguati *data*

base riguardanti i nuclei famigliari e le loro esigenze abitative sarà implementata con appositi software gestionali. Il funzionamento dell'Agenzia tramite un Ufficio comunale consente l'accesso a dati già esistenti e trattati istituzionalmente dalla Civica amministrazione.

L'Agenzia sociale per la casa svolge le seguenti attività per la scelta dei conduttori:

1)raccoglie le domande e seleziona gli aspiranti conduttori verificando che possiedano i requisiti richiesti ;

2)acquisisce, in caso di consenso esplicito degli aspiranti conduttori e nel rispetto della normativa sulla privacy,eventuali ulteriori elementi conoscitivi ritenuti rilevanti riguardo a:

-solvibilità,credibilità ed affidabilità del conduttore a garanzia propria, del proprietario e del Fondo di Garanzia eventualmente attivato:

-sostenibilità rispetto agli oneri alloggiativi della situazione economica del nucleo familiare, tenuto conto sia delle entrate effettive, sia di altri fattori che influiscono sulla reale capacità di spesa (in particolare la presenza di prestiti e situazioni debitorie)

-verifica delle particolari esigenze sociali del nucleo familiare e di come queste influiscono sull'indipendenza abitativa, al fine di esaminare possibili soluzioni alloggiative non tradizionali ma idonee e compatibili con le caratteristiche e le inclinazioni del nucleo stesso (in particolare forme di coabitazione anche assistita)

3)individua, non appena ottenuta la disponibilità di un alloggio e definito il relativo canone applicabile, la rosa degli aspiranti, tra quelli con tipologia familiare adeguata alle caratteristiche dell'alloggio e capacità economica compatibile con il canone. L'Agenzia opera tenendo conto della priorità nella presentazione delle domande e tenendo conto della presenza di situazioni quali procedura di sfratto, presenza di anziani, invalidi o minori, grave precarietà abitativa.

Azioni di sostegno alla locazione

L'Agenzia per sostenere la stipula del contratto , può aiutare l'inquilino con alcuni strumenti , utilizzando i fondi messi a disposizione dalla Regione per il funzionamento dell'Agenzia stessa o attraverso altri fondi provenienti da fondazioni o altro. In particolare:

- sostegno per il pagamento della provvigione per le Agenzie immobiliari anche sulla base di appositi accordi predefiniti;
- sostegno per il versamento del deposito cauzionale;
- sostegno per affrontare le spese di allestimento dell'alloggio: trasloco e recupero mobili, allacci utenze, ecc.
- possibilità di risanare parte della morosità incolpevole per evitare lo sfratto e di cercare soluzioni più favorevoli di rimodulazione del canone;

Questi servizi possono essere svolti anche tramite accordi operativi con enti del terzo settore o altri, i quali svolgano attività di sostegno alle azioni dell'Agenzia Sociale per la Casa.
I patners dell'Agenzia possono erogare direttamente alcuni dei servizi elencati o erogare il sostegno economico anche nella forma dell'anticipazione finanziaria a tasso zero, es. prestito d'onore o microcredito.

-

Queste agevolazioni possono essere concesse anche con il supporto operativo di enti del terzo settore o altri, che su mandato dell'Agenzia per la Casa possano erogare il sostegno anche nella forma dell'anticipazione finanziaria a tasso zero, es. prestito d'onore o microcredito.

Attività di coordinamento e di marketing

La soddisfazione della domanda abitativa espressa dalle categorie sociali con reddito medio basso implica uno sforzo preventivo di coordinamento tra l'azione di tutti i soggetti pubblici e privati attivi nelle politiche della casa. L'Agenzia si relazionerà, in primo luogo, con gli Uffici casa dei Comuni dell'ambito territoriale e con ARTE di Genova. L'Agenzia manterrà, inoltre, contatti diretti con i servizi sociali e gli altri soggetti che possono attivare iniziative di sostegno a favore degli utenti di questo servizio.
L'Agenzia promuove un'azione di marketing sociale di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul problema e sulle funzioni del servizio offerto, attraverso una costante attività di informazione e comunicazione, in grado di rendere visibile l'attività dell'Agenzia verso i potenziali interessati, sia proprietari, sia inquilini.

Raccordi dell'Agenzia Sociale per la Casa

Raccordo con ARTE – Genova

L'Agenzia potrà stipulare con ARTE –Genova apposite convenzioni per:

a) la messa a disposizione di alloggi non ERP facenti parte del patrimonio di Arte,per la locazione a canone moderato/concordato;
b) l'affidamento ad ARTE dei servizi accessori al contratto di locazione (bollettazione, riscossione canoni,ecc.)eventualmente richiesti dai proprietari;
c) attività di manutenzione degli alloggi reperiti tramite l'azione indiretta dell'Agenzia.

Raccordo dell'Agenzia con i Comuni dell'Ambito

Il Comune di Genova propone ai Comuni dell'ambito l'adesione al proprio progetto,tenendo in considerazione le loro proposte.
Le attività e i servizi offerti dall'Agenzia potranno essere diffusi in rete presso tutti i Comuni aderenti,con l'obiettivo di costituire una struttura di ambito metropolitano.
I Comuni potranno quindi ricevere le domande di accesso ai servizi presentate dai propri cittadini, sia proprietari che aspiranti inquilini, adottando una modulistica e procedure unificate, da trasmettere successivamente all'Agenzia.
L'Agenzia provvederà all'aggiornamento dei data base relativi agli immobili offerti ed alle domande degli aspiranti inquilini, nonché all'istruttoria delle relative pratiche, fornendo l'assistenza necessaria agli operatori degli sportelli attivi sul territorio dell'ambito.
Ai fini dell'adesione al progetto dell'Agenzia, i Comuni provvedono con una quota parte delle risorse necessarie al suo funzionamento.

Raccordi dell'Agenzia con le associazioni della proprietà e degli inquilini, organizzazioni di volontariato, associazioni sindacali.

Con le associazioni dei proprietari e degli inquilini e con le associazioni sindacali sono stati avviati contatti e sarebbe auspicabile in futuro realizzare collaborazioni. Per esempio presso le sedi delle suddette associazioni, potrebbero essere istituiti punti di informazione sui servizi dell'Agenzia e di raccolta delle domande inoltrate dai loro associati.
Le organizzazioni di volontariato e del Terzo Settore saranno coinvolte nella attività dell'Agenzia con l'obiettivo di fornire informazioni corrette per i nuclei familiari alla ricerca di un alloggio accessibile.

ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALL'ABITARE

L'Agenzia Sociale per la Casa, offre un servizio di orientamento e di sostegno per l'accesso all'alloggio. Si pone quindi come un osservatorio privilegiato rispetto ai problemi dell'abitare e gli operatori dell'Agenzia acquisiscono esperienza e formazione come operatori dedicati alle politiche abitative sociali.
Oltre all'intermediazione immobiliare per favorire i canoni concordati e moderati per chi ha un reddito certo, può avere quindi un ruolo attivo nelle Politiche della Casa della C.A. , progettando e sostenendo altre attività volte ad aumentare per numero e tipologia le risposte al problema dell'emergenza abitativa**.**
Per quanto riguarda l'emergenza abitativa soprattutto legata agli sfratti , si pone come un importante punto di raccolta delle segnalazioni cittadine. Si occupa pertanto di coordinare gli interventi

possibili, lavorando in rete con gli altri soggetti quali: Servizi Sociali territoriali e centrali, Servizi del terzo Settore, Case di accoglienza,…
In futuro un obiettivo possibile e importante sarà quello di creare un rapporto sistematico tra tutte le risorse cittadine che si occupano di tale problematica, migliorando le possibilità di risposta alle situazioni di emergenza.

Interventi per l'emergenza abitativa

Nei confronti dell'emergenza, l'Agenzia attua interventi diretti quali:
- la gestione di Strutture Alloggiative di natura temporanea in alloggi del patrimonio disponibile o indisponibile del Comune, per l'accoglienza in emergenza anche in coabitazione di nuclei colpiti da sfratto o altro evento, in attesa di alloggio erp o altra soluzione.
- inserimento per brevi periodi in strutture di accoglienza o in strutture alberghiere private.

Per queste attività collabora con l'Ufficio Casa e con i Servizi Sociali Territoriali per sostenere le persone nella ricerca di una soluzione abitativa stabile.
Inoltre costruisce rapporti formalizzati di collaborazione con enti che gestiscono strutture di accoglienza e collabora con i Soggetti del Terzo Settore e con i Servizi Sociali per la progettazione e la realizzazione di nuove strutture e di luoghi di accoglienza temporanea (es. Albergo Sociale).

Azione di intermediazione indiretta

L' azione indiretta può consentire il reperimento di alloggi utilizzabili per:

- operazioni di inclusione sociale, con l'individuazione di conduttori al di fuori dagli aspiranti aventi i requisiti richiesti, direttamente seguiti dalle amministrazioni comunali tramite servizi sociali o con organizzazioni del Terzo Settore;
- situazioni di emergenza per calamità o sgomberi per pubblica incolumità;
- situazioni di emergenza abitativa in attesa di altre soluzioni quali assegnazione alloggio erp.

Il proprietario sottoscrive con l'Agenzia, in qualità di conduttore, un contratto di locazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 comma 3 della L. 431/98 per esigenze abitative di carattere transitorio, con facoltà di sublocazione. La durata contrattuale del contratto stipulato dall'Agenzia con il proprietario sarà stabilita consensualmente.

Per l'Azione indiretta, al fine di evitare alla C.A. problematiche derivanti dal rapporto diretto con il proprietario si potrebbe indirizzare la ricerca principalmente su alloggi individuati in patrimoni immobiliari la cui proprietà non abbia fini di lucro, es.: Opere Pie, Fondazioni, Cape, Patrimoni di Istituti, alloggi gestiti da amministratori di sostegno. In tale modo è possibile per la C.A. evitare la sublocazione ma gestire l'accoglienza temporanea richiedendo l'autorizzazione al funzionamento come Alloggio Sociale.

Attualmente l'Agenzia non è strutturata per ricorrere alla forma di azione indiretta per le evidenti complessità gestionali. Tuttavia non intende precludersi possibilità di agire in tal senso in un prossimo futuro.

Progetti nazionali o sovranazionali

In prospettiva, anche con riferimento ad eventuali progetti nazionali o sovranazionali (es. Comunità Europea), l'Agenzia potrà intraprendere azioni volte a sostenere e a progettare il percorso di cessione della nuda proprietà dell'abitazione – anche attraverso il suo acquisto da parte di fondazioni o fondi immobiliari dedicati – finalizzata a garantire la qualità della vita dell'anziano e l'erogazione di prestazioni socio – assistenziali di cui lo stesso ha bisogno.

L'ORGANICO DELL'UFFICIO

Attualmente l'Agenzia Sociale per la Casa è dotata di un organico composto da quattro unità a tempo indeterminato.

Inoltre, tenuto conto del significativo incremento delle competenze e attività dell'ufficio si ritiene opportuno implementare l'organico di almeno due unità con competenze contabili / amministrative.

RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie previste per l'Agenzia sono:

€ 493.523,69: risorse finanziarie regionali (per tutto l'Ambito di riferimento) di cui alla D.G.R. n° 333/2009;

- Costo del personale a carico del Comune di Genova ;
- eventuali contributi da altri Comuni dell'Ambito di riferimento (trasferimenti finanziari, comando di personale, assegnazione di immobili, dotazioni);
- eventuale contributo del conduttore in fase di stipula del contratto di locazione, per il servizio prestato;
- contributi regionali in funzione dei risultati raggiunti, a regime.
- fondo per la morosità Incolpevole San Paolo euro 100.000.

Non è stata altresì quantificata la quota di contributi regionali in funzione dei risultati raggiunti, a regime.

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 179 0 0 N. 2014-DL-19 DEL 03/02/2014 AD OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI AGGIORNAMENTO DELL'AGENZIA SOCIALE PER LA CASA DEL COMUNE DI GENOVA

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

05/02/2014

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Paola Vinelli

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 179 0 0	DIREZIONE POLITICHE ATTIVE PER LA CASA
Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-19 DEL 03/02/2014	

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI AGGIORNAMENTO DELL'AGENZIA SOCIALE PER LA CASA DEL COMUNE DI GENOVA

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI [ ] NO [X]

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno Anno	Impegno Numero

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI [ ] NO [X]

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

Documento Firmato Digitalmente

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI ☐ NO ☒

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/ collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI ☐ NO ☐

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 05/02/2013

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Vinelli

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 179 0 0 N. 2014-DL-19 DEL 03/02/2014 AD OGGETTO: INDIRIZZI PER IL PROGETTO DI AGGIORNAMENTO DELL'AGENZIA SOCIALE PER LA CASA DEL COMUNE DI GENOVA

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Non necessita.

06/02/2014

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni LIBRICI]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 179 0 0 N. 2014-DL-19 DEL 03/02/2014 AD OGGETTO: INDIRIZZI PER IL PROGETTO DI AGGIORNAMENTO DELL'AGENZIA SOCIALE PER LA CASA DEL COMUNE DI GENOVA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Non necessita.

06/02/2014

Il Direttore di Ragioneria
[Dottoressa Magda MARCHESE]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 179 0 0 N. 2014-DL-19 DEL 03/02/2014 AD OGGETTO: INDIRIZZI PER IL PROGETTO DI AGGIORNAMENTO DELL'AGENZIA SOCIALE PER LA CASA DEL COMUNE DI GENOVA

PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE **(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)**
Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

06/02/2014

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

Delibera Di Giunta – DGC-2014-17 del 06/02/2014
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI AGGIORNAMENTO DELL'AGENZIA SOCIALE PER LA CASA DEL COMUNE DI GENOVA

In pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal 15/02/2014 al 02/03/2014 ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione inviata ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, il giorno 26/02/2014

Genova, 27 febbraio 2014

Il Segretario Generale
Dr. Pietro Paolo Mileti

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 18/10/2011

Presiede: Il Sindaco - Marta Vincenzi
Assiste: Il Segretario Generale - Maria Angela Danzì

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Marta Vincenzi	Sindaco	P
2	Paolo Pissarello	V. Sindaco	A
3	Stefano Anzalone	Assessore	A
4	Simone Farello	Assessore	A
5	Mario Margini	Assessore	P
6	Francesco Miceli	Assessore	A
7	Giuseppina Montanari	Assessore	P
8	Pasquale Ottonello	Assessore	P
9	Roberta Papi	Assessore	A
10	Bruno Pastorino	Assessore	P
11	Andrea Ranieri	Assessore	A
12	Francesco Scidone	Assessore	A
13	Carlo Senesi	Assessore	P
14	Giovanni Vassallo	Assessore	P
15	Paolo Veardo	Assessore	P

00306/2011 INDIRIZZI PER UTILIZZARE IN VIA SPERIMENTALE UNA QUOTA DEGLI ALLOGGI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE, RISTRUTTURATI CON I FONDI STANZIATI DALL'ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IL 17/12/2007, PER COSTITUIRE STRUTTURE TEMPORANEE DA DESTINARE A SOGGETTI SFRATTATI

Su proposta dell'Assessore alle Politiche della casa - housing sociale Bruno Pastorino;

Premesso che:

- il tema della casa è al centro delle politiche dell'Amministrazione, sia in ragione delle tradizionali emergenze che caratterizzano l'abitare in una grande

città sia in ragione delle nuove problematiche conseguenti ai diversi bisogni di una società che sta mutando caratteristiche e necessità;

- per affrontare le diverse necessità ci si è pertanto interrogati su quali possibili soluzioni organizzare utilizzando il patrimonio immobiliare disponibile che è costituito da alloggi di edilizia residenziale pubblica e da alloggi del Patrimonio Disponibile;

- le procedure per l'assegnazione dell'edilizia residenziale pubblica, che costituisce la risorsa più importante per il Comune, sono tali per cui i tempi di indizione dei bandi e predisposizione delle graduatorie non consentono di dare risposte in tempo reale a bisogni che spesso sono improvvisi;

- una misura importante è già stata attivata, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 21 del 31.3.2009, nei confronti di coloro che, inseriti in graduatoria ma non in posizione utile per ottenere una assegnazione, hanno subito l'escomio: in tal caso si procede con una sistemazione provvisoria della durata massima di due anni a sensi dell'art. 9 della Legge R.L.10/2004;

Premesso ancora che:

- la situazione socio economica che la nostra città sta vivendo è caratterizzata da una diminuzione delle opportunità lavorative con conseguente impoverimento delle famiglie che si trovano nell'impossibilità di far fronte fra le altre cose alle spese alloggiative;

- nel Comune di Genova ci sono molte situazioni afferenti a nuclei con situazione di sfratto per morosità in costante ed inesorabile aumento negli ultimi anni, tanto da far registrare un incremento del numero delle domande presentate annualmente per i Bandi emanati dal Comune (per il Bando dell'anno 2009 sono state registrate 99 domande dovute a sfratto per morosità, per il Bando 2010 sono state registrate 132 domande);

- la rapidità con cui gli sfratti per morosità vengono posti in esecuzione è tale per cui i tempi di elaborazione delle graduatorie annuali dei Bandi per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica non consentono di intervenire con le assegnazioni prima che le esecuzioni avvengano;

- in molti casi i nuclei che subiscono l'esecuzione dello sfratto non hanno neppure presentato una richiesta di alloggio e nonostante ciò, rivolgendosi all'Ufficio Casa, confidano in soluzioni immediate al loro problema abitativo, spesso esponendo situazioni di tracolli economici improvvisi;

Considerato che:

- partendo dalle argomentazioni evidenziate in premessa si è pervenuti alla convinzione che sia necessario organizzare strutture di accoglienza temporanea per poter fornire risposte immediate all'emergenza abitativa di quei nuclei che si trovano senza più l'alloggio a seguito di sfratto privi di una soluzione alternativa ed inoltre non risultano inseriti nelle graduatorie degli aventi titolo all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e conseguentemente non possono neppure beneficiare di una sistemazione provvisoria ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 10/2004 e secondo gli indirizzi contenuti nella Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 31 marzo 2009;

- per organizzare queste strutture alloggiative di natura temporanea possono essere utilizzati in via sperimentale alcuni alloggi, nella misura massima, in questa fase, di dieci unità, appartenenti al patrimonio disponibile comunale ristrutturati con i fondi dell'Accordo di Programma, sottoscritto dal Ministero delle Infrastrutture, dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova in data 17 dicembre 2007, al fine di dare riscontro al problema del disagio abitativo e all'emergenza casa, e che prevede l'attuazione di progetti speciali per aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale da destinare prioritariamente ai conduttori assoggettati a procedure esecutive di sfratto;

Rilevato altresì che tali strutture, destinate ad un utilizzo rigorosamente temporaneo volto a consentire ai beneficiari il successivo, autonomo rinvenimento di soluzioni abitative stabili, vengono messe a disposizione già arredate;

Rilevato che tale utilizzo non può essere considerato in contrasto con quanto disposto dal Regolamento n. 28/2001 relativo all'assegnazione e la gestione degli alloggi di civica proprietà appartenenti al patrimoni disponibile ed indisponibile, in quanto la destinazione qui proposta viene prevista in via sperimentale e per un periodo massimo di 12 mesi ed inoltre gli alloggi a ciò destinati sono stati ristrutturati con fondi specificatamente destinati a far fronte alle situazioni di emergenza abitativa determinata da sfratto;

Considerato al riguardo che:

- il progetto speciale predisposto dal Comune di Genova, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 273 in data 29/03/2007, prevedeva la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio disponibile del Comune e del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, oltre ad un intervento privato per la realizzazione di alloggi da destinare ad edilizia a canone moderato;

- il programma era finalizzato al risanamento di oltre 300 alloggi degradati ed inutilizzati mediante opere atte a rendere nuovamente agibili ed assegnabili gli alloggi stessi, in particolare, tra gli interventi sul patrimonio disponibile del Comune era compreso il recupero di 50 alloggi da assegnare prioritariamente a soggetti con procedure esecutive di sfratto e che gli interventi

previsti dall'Accordo di Programma sono in corso e lo stato di attuazione degli stessi ha registrato il raggiungimento di circa il 70% di esecuzione;

- l'intervento di manutenzione straordinaria del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica, finalizzato al recupero di 200 alloggi situati nei piani di zona ex lege 167/62 di Begato, Pegli, Prà e Voltri, è quasi completamente ultimato;

- una parte di tali alloggi vengono assegnati definitivamente in ordine alla graduatoria del bando o attraverso sistemazioni provvisorie in esecuzione della deliberazione consiliare n. 21 del 31.3.2009, nei confronti di coloro che, inseriti in graduatoria ma non in posizione utile per ottenere una assegnazione, hanno subito l'esconio;

- nell'ambito del programma di recupero del patrimonio disponibile del Comune, riguardante circa 80 alloggi, di cui 30 per inclusione sociale e 50 per soggetti in emergenza abitativa, risultano completati circa il 50% degli interventi programmati;

Atteso che il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del Bilancio Comunale nè alcun riscontro contabile;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio Competente nonchè il parere di legittimità espresso del Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità
D E L I B E R A

1) di utilizzare in via sperimentale una quota degli alloggi appartenenti al patrimonio disponibile comunale ristrutturati con i fondi dell'accordo di programma, così come ampiamente specificato nelle premesse, appositamente per costituire strutture alloggiative di natura temporanea;

2) di individuare in questa fase una prima tranche non superiore alle 10 unità immobiliari, già adeguatamente arredate;

3) di destinare tali strutture ai soggetti che hanno subito l'esecuzione dello sfratto e sono privi di qualsiasi soluzione abitativa e non possono essere sistemati provvisoriamente in alloggi di erp in quanto non risultano inseriti nelle graduatoria dei Bandi, e si trovano in una condizione socio economica di particolare debolezza;

4) di stabilire che i beneficiari di detti inserimenti dovranno partecipare con un contributo analogo a quello previsto per le "residenze servite" gestite dai Servizi Sociali nonché ad un eventuale rimborso delle utenze;

5) di dare mandato alla Direzione Riqualificazione Urbana Settore Politiche Attive per la Casa di provvedere all'organizzazione ed alla gestione di tali strutture.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La Sindaco

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal 31 OTT 2011 ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del T.U. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione viene:
- Inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il giorno

11 NOV 2011

COMUNE DI GENOVA

E' parte integrante della proposta di Deliberazione n. 447/2011 **cod. uff.** 1565

OGGETTO: INDIRIZZI PER UTILIZZARE IN VIA SPERIMENTALE UNA QUOTA DEGLI ALLOGGI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE, RISTRUTTURATI CON I FONDI STANZIATI DALL'ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IL 17/12/2007, PER COSTITUIRE STRUTTURE TEMPORANEE DA DESTINARE A SOGGETTI SFRATTATI.

PARERE TECNICO (Art. 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. Data 17 OTT. 2011 IL DIRIGENTE RESPONSABILE
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 C. 5 D.Lgs. 267/2000)
Data IL DIRETTORE RISORSE FINANZIARIE
PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000)
Data IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA
PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE (Provvedimento Sindaco 300/2007) Visto, esprimo parere favorevole sulla legittimità. Genova, 18 OTT 2011 Il Segretario Generale IL SEGRETARIO GENERALE maria angela danzi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 17/10/2011
(Dr.ssa Vanda Puglisi)